Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

09_31_1_LRE 13

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 2 adeguamento della normativa

1. La presente legge dà attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2006/123/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti negli atti normativi statali.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi e criteri direttivi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3/2001 IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO

Art. 3 principi in materia di sportello unico

1. Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive della legge regionale 3/2001 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dall'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in conformità ai seguenti principi sanciti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE:
a) semplificazione delle procedure e formalità relative all'accesso a un'attività di servizi e al suo esercizio;
b) svolgimento di tutte le procedure e formalità necessarie all'esercizio di attività di servizi tramite sportelli unici;
c) garanzia del diritto all'informazione dei prestatori e destinatari delle attività di servizi tramite gli sportelli unici;
d) svolgimento delle procedure e formalità relative all'accesso di attività di servizi e al suo esercizio a distanza e per via elettronica mediante gli sportelli unici.

Art. 4 sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 1 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1 finalità
1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:
a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;
b) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.
2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.>>.

Art. 5 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 2 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2 principi e ambito di applicazione

1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.
2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
4. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.
5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
6. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;
b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalità necessarie per accedere alle attività di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;
c) lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.
7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.>>.

Art. 6 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 3 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 esclusioni
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.
3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti).>>.

Art. 7 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 4 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi
1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:
a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.
2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.
4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.
5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.>>.

Art. 8 sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 5 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5 portale dello sportello unico
1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.
5. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le categorie economiche.
6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 9 sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 6 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico
1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione

promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico.
4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.>>.

Art. 10 sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 7 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7 semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali
1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai principi della direttiva 2006/123/CE.
2. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.>>.

Art. 11 modifica all'articolo 8 della legge regionale 3/2001

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2001 le parole <<ai sensi della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>>.

Art. 12 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 9 delle legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9 istituzione e gestione dello sportello unico
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.>>.

Art. 13 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3/2001

1. All'articolo 10 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di avvio e svolgimento di attività di servizi>>;
b) alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le parole <<, e di avvio e svolgimento di attività di servizi>>;
c) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
d) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;>>;
e) alla lettera d) del comma 2 la parola <<anche>> è soppressa;
f) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;>>;
g) alla fine della lettera g) del comma 2 sono aggiunte le parole <<e ad attività di servizi>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3/2001, come modificato dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 9.3.1.1157 e al capitolo 50 e alla unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del bilancio plurien-

nale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 14 sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 11 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11 procedimento ordinario mediante conferenza di servizi
1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.
2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della legge regionale 7/2000.
3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.>>.

Art. 15 conferenze di servizi telematiche

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2006/123/CE, i quali rispettivamente impongono agli Stati membri la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all'accesso ed esercizio delle attività di servizi e lo svolgimento delle relative procedure in via telematica, l'Amministrazione regionale provvede all'adozione di sistemi informativi finalizzati allo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e alla riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne ad esse relative.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 7/2000:
a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:
<<Art. 21 conferenza interna di servizi
1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, qualora debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture dell'amministrazione interessate, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22 e seguenti, qualora compatibili.
2. La convocazione della conferenza interna deve pervenire alle strutture interessate, almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.
3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.
4. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 1:
a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;
b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 22 sexies.>>;
b) l'articolo 22 sexies è sostituito dal seguente:
<<Art. 22 sexies partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni
1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale che verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1 indice la conferenza di servizi interna ai sensi dell'articolo 21, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Il rappresentante unico provvede a convocare la conferenza di servizi interna.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.>>.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua la Direzione centrale competente al coordinamento interno dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 22 sexies, comma 1, della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 2.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 ed al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 ed al capitolo 180 dello stato di previ-

sione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 16 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 12 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.

2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.>>.

Art. 17 sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 13 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13 dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso

1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.

2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.

3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.

4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.>>.

Art. 18 sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 14 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14 accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale

1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente

pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;
h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;
i) le industrie qualificate come insalubri;
j) le misure di contenimento energetico.>>.

Art. 19 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2001

1. All'articolo 15 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Chiusura dei lavori e collaudo)>>;
b) prima del comma 1 è inserito il seguente:
<<1 ante. Il soggetto interessato comunica allo sportello unico la chiusura dei lavori trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ovvero il certificato di collaudo, quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti.>>;
c) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.>>.

Art. 20 modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/2001

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 3/2001 è soppresso.

Art. 21 abrogazione dell'articolo 28 e dell'allegato A della legge regionale 3/2001

1. L'articolo 28 della legge regionale 3/2001 e il relativo allegato A sono abrogati.

CAPO III - SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI INTERVENTI SOCIALI E ARTIGIANATO

Art. 22 eliminazione di atti di autorizzazione e semplificazione

1. In attuazione, in particolare, dell'articolo 5 della direttiva 2006/123/CE, il presente capo dispone la semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a regimi di autorizzazione per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio oggetto del censimento e valutazione effettuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007).
2. Ai sensi della legge regionale 7/2000 e in conformità ai principi in materia di semplificazione amministrativa di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), gli atti di autorizzazione, che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, sono sostituiti con dichiarazione di inizio attività, da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste.

Art. 23 modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2000

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<1. I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:
a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.>>.

Art. 24 modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2002

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni

ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).>>.

Art. 25 sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24 dichiarazione di inizio attività
1. Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA):
a) l'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);
b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);
c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;
f) l'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;
g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;
h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);
i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);
j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998.
2. Gli interessati presentano la DIA di cui al comma 1 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.
3. L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma 2 abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in materia di dichiarazione di inizio attività e di cui alla legge regionale 3/2001.>>.

Art. 26 inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 12/2002

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<< Art. 24 bis obbligo di comunicazione
1. La cessazione delle attività di cui all'articolo 24 è comunicata allo sportello unico territorialmente competente entro sessanta giorni dall'evento. L'attestazione della presentazione della comunicazione rilasciata dallo sportello unico costituisce titolo certificativo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione di cessazione alle amministrazioni competenti e al registro delle imprese competente per territorio.
2. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.>>.

Art. 27 modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2002

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) è abrogata;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;>>.

Art. 28 sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 30 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 30 esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella DIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.
4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di parrucchiere misto presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la DIA, corredata delle attestazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.>>.

Art. 29 abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 31 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 30 abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 34 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 18/2003, è abrogato.

Art. 31 sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 12/2002

1. L'articolo 35 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 35 attività di tatuaggio e di piercing
1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale prevede:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività;
c) i requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.>>.

Art. 32 inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 12/2002

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis funzioni di vigilanza
1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.>>.

Art. 33 norma transitoria

1. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 3/2001, i soggetti interessati presentano la DIA di cui all'articolo 24 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 25, agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente.

CAPO IV - ADEGUAMENTO A OBBLIGHI COMUNITARI E AD ATTI STATALI DI RECEPIMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Art. 34 modifiche alla legge regionale 11/2005

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attua-

zione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE - Legge comunitaria 2004), è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 finalità e ambito di applicazione
1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.
2. Gli articoli da 4 a 12 della legge regionale 11/2005 sono abrogati.

Art. 35 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2008

1. All'articolo 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;>>;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.>>.

CAPO V - CONCESSIONI DEL DEMANIO PUBBLICO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

Art. 36 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2002 e all'articolo 58 della legge regionale 16/2008

1. Al comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2 (Disciplina organica del turismo), come inserito dall'articolo 106, comma 6, della legge regionale 29/2005 e modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 16/2008, nel primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: <<, qualora gli stessi siano a totale capitale pubblico>>.
2. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 16/2008 le parole <<Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge,>>.

CAPO VI - ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Art. 37 cacciabilità delle specie di cui all'allegato II dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento.
2. L'Amministrazione regionale accerta che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia con il falco, quale risulta dall' applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE.

CAPO VII - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 CHE STABILISCE NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI IGIENE PER GLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Art. 38 norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine

animale e deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva

1. Al fine di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori per quanto attiene alla sicurezza dei prodotti e di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale, la Giunta regionale, con deliberazione, dà attuazione al Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 dispone le deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto previsto dall'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 31 maggio 2007, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione.
3. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

CAPO VIII - MODIFICHE IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTENARIATO INTERNAZIONALE E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Art. 39 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2000

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:
<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:
a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;
b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;
d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>.
2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono abrogati.

Art. 40 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2000

1. All'articolo 5 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il programma regionale è approvato entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa consultazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.>>;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Il programma ha la durata della legislatura regionale ed è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.>>.

Art. 41 programma regionale 2008-2013

1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2000, per la legislatura regionale 2008-2013 è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42 modifica all'articolo 9 della legge regionale 26/2001

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è inserito il seguente:
<<3 bis. Qualora non vi sia necessità di finanziare ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma, le minori spese di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la

copertura di maggiori oneri per spese tecniche o di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e conformi alle finalità del progetto comunitario finanziato.>>.

Art. 43 sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 7/2008

1. L'articolo 36 della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:
<<Art. 36 anticipi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 erogazioni in via anticipata fino a un massimo del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.>>.

Art. 44 modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/1997

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è inserito il seguente:
<<3 bis. Alle commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati costituiti per l'attuazione di Programmi cofinanziati con fondi comunitari, non si applica la durata massima di cui al comma 3.>>.

CAPO IX - MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 45 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 14/2007 in materia di prelievo di fauna selvatica in deroga

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è rilasciata dalla Provincia.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento è trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996.
1 quater. Qualora al termine dei periodi autorizzati il provvedimento risulti attuato parzialmente, la Provincia può motivatamente disporre il rinnovo del medesimo, previo parere dell'ISPRA.
1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni. >>.

Art. 46 modifiche agli articoli 11 e 12 della legge regionale 7/2008 in materia di Rete Natura 2000

1. Il comma 4 dell'articolo 11 (Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette) della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:
<<4. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette, le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle misure di salvaguardia e di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 non sono applicate qualora sussistano identiche misure di tutela dell'area protetta. In caso contrario, qualora nei territori dell'area protetta vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000,

si applica la disciplina di cui al comma 2 bis dell'articolo 12. I proventi sono introitati dall'organo gestore dell'area protetta.>>.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 (Sanzioni) della legge regionale 7/2008 è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).>>.

Art. 47 modifica all'articolo 62 della legge regionale 9/2007 in materia di tutela della flora

1. Il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente:
<<2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.>>.

Art. 48 modifiche alle leggi regionali 6/2008 e 14/1987 in materia di programmazione faunistica e attività venatoria

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2 principi per la destinazione del territorio
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.>>.
2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008, sono inserite le seguenti:
<<a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;
a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;>>.
3. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:
<<Art. 8 bis istituzione di zone destinate a protezione della fauna
1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 157/1992 e dell'articolo 2:
a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;
d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa

del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia che provvede, in particolare:
a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);
d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.
6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.>>.
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008 la parola <<trecento>> è sostituita dalla seguente: <<seicento>>.
5. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<Art. 33 bis aspiranti soci
1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.
2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.
3. Nell'annata venatoria successiva al periodo di cui al comma 2, l'aspirante può essere assegnato dalla struttura regionale competente, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, alla Riserva di caccia, anche in soprannumero secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.
4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999.>>.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 6/2008, è inserito il seguente:
<<1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.>>.
7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), come modificato dall'articolo 43, comma 12, della legge regionale 30/1999, sono soppresse le seguenti parole: <<, sul quale vige lo speciale regi-

me giuridico della Zona faunistica delle Alpi,>>.

CAPO X - MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E ARTIGIANATO

Art. 49 modifica alla legge regionale 26/2005 concernente il commercio elettronico

1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis sviluppo e promozione del commercio elettronico
1. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese, è autorizzata a concedere alle stesse contributi per facilitarne l’accesso al commercio elettronico a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013.
2. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui al comma 1 sono delegate alle Camere di commercio.
3. Ai fini di cui al comma 1, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
4. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) assistenza alla gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.
5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
6. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 9 bis della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 1.6.2.1040 e al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 26/2005, le parole <<fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato>>.

Art. 50 modifiche all’articolo 31 della legge regionale 7/2008 concernente interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali

1. Al comma 3 dell’articolo 31 (Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali) della legge regionale 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) le parole <<d), i) e n),>> sono sostituite dalle seguenti: <<i) e n),>>;
b) alla lettera f), dopo le parole <<degli articoli>>, sono inserite le seguenti: <<9 bis, 11,>>.

Art. 51 modifiche all’articolo 53 bis della legge regionale 12/2002 concernente contributi a favore delle piccole e medie imprese artigiane

1. Al comma 1 dell’articolo 53 bis (Attività finanziabili) della legge regionale 12/2002, introdotto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003 e sostituito dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 26/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale consistente in ricerca pianificata o in indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;>>;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale consistente in:
1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;

3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;>>;
c) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
<<b bis) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione;>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 52 contributi a favore delle imprese artigiane per gli investimenti di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002

1. L'Amministrazione regionale, alla luce delle esigenze derivanti dall'attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013 e per corrispondere al fabbisogno derivante dal finanziamento delle domande presentate dall'1 ottobre 2008 fino alla entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, è autorizzata a finanziare le domande medesime con fondi propri.
2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono integrate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento attuativo dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002.
3. La data di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 norme transitorie in materia di sportello unico

1. L'Amministrazione regionale, i Comuni singoli e associati e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure dello sportello unico garantiscono, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 4, la completa informatizzazione dello sportello unico entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 8.
2. Fino alla completa informatizzazione dello sportello unico i relativi procedimenti posso essere svolti anche in forma cartacea.
3. Gli sportelli unici sono istituiti in forma singola entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine, i Comuni facenti parte di una unione di comuni o di una associazione intercomunale o di una forma associativa a essa equiparata, ne adeguano gli atti costitutivi prevedendo la gestione in forma associata dello sportello unico e provvedono all'istituzione dello stesso.
4. In conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) e nel rispetto del principio di leale collaborazione, in caso di inottemperanza del termine di cui al comma 3, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta.
5. Il commissario ad acta si avvale delle strutture dell'ente inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
6. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario ad acta conserva il potere di compiere l'attività per la quale è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non sia insediato.
7. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti sostitutivi sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
8. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge e alle domande di incentivazione presentate sino alla data del 31 marzo 2009, continuano ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 3/2001 e il relativo regolamento attuativo nel testo previgente.

Art. 54 modifiche alla legge regionale 10/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004 le parole <<Entro il 31 marzo di ogni anno>>

sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 aprile di ogni anno>>.
2. L’articolo 7 della legge regionale 10/2004 è abrogato.

Art. 55 comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 56 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 30 luglio 2009

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’articolo 1
- Il testo dell’articolo 117 della Costituzione è il seguente:
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazio-

ne dello Stato .
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, è il seguente:
Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 2
- Per il testo dell'articolo 117 della Costituzione, vedi nota all'articolo 1.

Note all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:
Art. 38 impresa in un giorno
1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m),
p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche ammini-

strazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- Il testo degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 9, comma 3, della legge 69/2009, è il seguente:
Art. 19 dichiarazione di inizio attività
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della

dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
Art. 20 silenzio assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

- Il testo degli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 è il seguente:
Art. 5 semplificazione delle procedure
1. Gli Stati membri esaminano le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizi ed al suo esercizio. Laddove le procedure e formalità esaminate ai sensi del presente paragrafo non sono sufficientemente semplici, gli Stati membri le semplificano.
2. La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certificati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori.
3. Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d'interesse generale, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza. Il primo comma non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali.
4. Il paragrafo 3 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 50 della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi , l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica , la direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società a monte dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato .

Art. 6 sportello unico
1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori possano espletare le procedure e le formalità seguenti, mediante i punti di contatto denominati sportelli unici:
a) tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie ad ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, ivi comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;
b) le domande di autorizzazione necessarie all'esercizio delle sue attività di servizi.
2. L'istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all'interno dei sistemi nazionali.
Art. 7 diritto all'informazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:
a) i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell'assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.
5. Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie. Ciò non pregiudica la legislazione degli Stati membri in materia di impiego delle lingue.
6. L'obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un'informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.
Art. 8 procedure per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti.
2. Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l'esame fisico dell'idoneità o dell'integrità personale di quest'ultimo o del suo personale responsabile.
3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le modalità d'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi di informazione e l'uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, tenendo conto di standard comuni stabiliti a livello comunitario.

Note all'articolo 7
- Il testo dell'articolo 72, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificata dall'articolo 5, comma 30, della legge regionale 30/2007, è il seguente:
Art. 72 disciplina
1. Le organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, possono costituire, anche in forma consortile, Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.
2. L'Amministrazione regionale approva gli statuti dei Centri di cui al comma 1 e autorizza l'esercizio della relativa attività secondo modalità e criteri stabiliti con regolamento.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai suddetti Centri per l'attività' di primo impianto, secondo modalità e criteri fissati con il regolamento di cui al comma 2.
3 bis. Sono delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane le attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo delle nuove imprese artigiane, associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
3 ter. L'Amministrazione regionale rimborsa anche forfetariamente le spese dei Centri per la realizzazione dei progetti e delle attività nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate; a tal fine possono essere disposti finanziamenti in via anticipata.
3 quater. Con regolamento sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 3 bis e 3 ter.
4. I Centri svolgono a favore delle imprese artigiane, siano esse associate o meno alle organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, attività di assistenza e informazione in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione

economica e finanziaria di impresa, promozione e commercializzazione dei prodotti, accesso ai finanziamenti regionali, statali e comunitari, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente, certificazione di qualità e nelle eventuali altre materie previste nel regolamento di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 è il seguente:
Art. 85 Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali
1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di duemila imprese per le organizzazioni regionali; l'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di duemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT va dichiarata annualmente alla Direzione centrale attività produttive con le stesse modalità con le quali le associazioni dichiarano la loro rappresentatività alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in sede di rinnovo dei consigli delle stesse. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di duemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.
2. I CAT svolgono la loro attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:
a) formazione professionale degli operatori commerciali;
b) assistenza tecnica generale;
c) formazione e aggiornamento professionale;
d) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa;
e) gestione economica e finanziaria dell'impresa;
f) accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
g) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
h) gestione delle risorse umane;
i) sicurezza e tutela del consumatore;
j) tutela dell'ambiente;
k) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
l) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
m) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
n) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.
3. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
4. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera n). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84.
5. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedano indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
6. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale, qualunque sia la specifica forma societaria prescelta, un componente scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, designato dalla Giunta regionale, deve essere presente nel collegio sindacale e gli utili delle gestioni devono essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che richiedessero dette attività.
7. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale attività produttive insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale attività produttive, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'Amministrazione regionale può avvalersi dell'operato dei CAT per l'espletamento:
a) di attività istruttorie in materia di contributi, finanziamenti o provvidenze a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;
b) delle funzioni di assistenza previste in materia di sportello unico;
c) delle attività di formazione, inclusi i corsi professionali abilitanti l'iscrizione al ruolo dei mediatori e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché tutti i corsi di formazione previsti dalla normativa di settore.
9. L'Amministrazione regionale, nelle proprie attività istruttorie, può avvalersi anche dei Centri di coordinamento tra i CAT e dei Consorzi garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.).
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare specifici programmi di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese del commercio, turismo e servizi riguardanti le attività attribuite dalla Regione

Friuli Venezia Giulia; è autorizzata inoltre a finanziare la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico.

Note all'articolo 8
- Per il testo dell'articolo 117 della Costituzione, vedi nota all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, è il seguente:
Art. 5 banca dati per l'informazione alle imprese
1. La Regione istituisce una banca dati per l'informazione alle imprese, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attività produttive nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
2. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso alla banca dati da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Note all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 3/2001, come modificato con il presente articolo, è il seguente:
Art. 8 individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi
1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi è effettuata *ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.*

- Il titolo della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, abrogata dalla legge regionale 23 febbraio, 2007, n. 5, reca: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica".

Nota all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 32, della legge regionale 17/2008, è il seguente:
Art. 26 Piano di valorizzazione territoriale
1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:
a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni e le fusioni;
b) specifica i criteri e le modalità per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni;
c) (ABROGATA)
2. Il Piano di valorizzazione territoriale è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
3. (ABROGATO)
4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.
5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 funzioni dello sportello unico
1. Allo sportello unico gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti procedimentali previsti dalla normativa vigente relativamente alle funzioni in materia di insediamenti produttivi *e di svolgimento di attività di servizi*.
2.Lo sportello unico svolge in particolare i seguenti compiti:
a) attiva e coordina tutti i procedimenti amministrativi afferenti a istanze di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione delle attività produttive, localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi, *e di avvio e svolgimento di attività di servizi*;
b) *ABROGATA*;
c) *assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali*;
d) garantisce a tutti i singoli soggetti interessati l'accesso, in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione da essi presentate e lo stato del loro iter procedurale;
e) su richiesta dei soggetti interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in suo possesso, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e

urbanistica, nonché con la normativa di tutela ambientale, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. Tale parere viene reso entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta;
f) *fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi*;
g) diffonde ogni informazione relativa ad attività produttive *e di attività di servizi*;
h) assume la responsabilità della regolarità formale e della completezza della domanda; in caso di incompletezza della domanda è prevista un'unica richiesta di integrazione istruttoria.

Note all'articolo 14
- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 22 Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.

- Il testo dell'articolo 22 bis della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 22 bis Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro novanta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l'articolo 22 ter, comma 5.
4. Nel caso in cui l'intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell'incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.
5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.

- Il testo dell'articolo 22 ter della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 22 ter funzionamento
1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare com-

plessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione.
2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 22 quater, ferma restando la facoltà delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9.
5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.
6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.
9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.
11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Nota all'articolo 15
- Per il testo degli articoli 5 e 8 della direttiva 2006/123/CE, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 17
- Il testo dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 40/2007, è il seguente:
Art. 9 comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, è individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nota all'articolo 19
- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 3/2001, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 15 chiusura dei lavori e collaudo
1 ante. Il soggetto interessato comunica allo sportello unico la chiusura dei lavori trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ovvero il certificato di collaudo, quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti.
1. *Le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.*
2. Al collaudo partecipano i tecnici dello sportello unico che, a tal fine, può avvalersi del personale dipendente delle Amministrazioni competenti, fatto salvo il termine finale del procedimento. L'impresa chiede allo sportello unico di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il decimo e il quarantacinquesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze allo sportello unico. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la salute, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.
4. Il certificato di cui al comma 3 è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, il responsabile del procedimento assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la richiesta al Sindaco di riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica e all'Ordine o all'Albo professionale competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.
6. La Regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati presso l'archivio informatico dello sportello unico.
7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2 non esonera le Amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

Note all'articolo 22
- Per il testo dell'articolo 5 della direttiva 2006/123/CE, vedi nota all'articolo 3.
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7, è il seguente:

Art. 4 censimento e valutazione dei regimi di autorizzazione
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE, in riferimento ai regimi di autorizzazione relativi alle attività di servizio incluse nel suo ambito di applicazione e regolati da normativa regionale, tenuto conto del considerando 33 e ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 2, 4 e 17 della direttiva medesima, la Giunta regionale dispone:
a) il censimento dei procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio, nonché delle relative disposizioni;
b) la valutazione della conformità comunitaria della normativa regionale di riferimento e l'eventuale revisione della medesima in conformità ai principi e obblighi sanciti dalla direttiva medesima, in particolare agli articoli 9, 14 e 15, relativi a regimi di autorizzazione e a specifici requisiti che influenzano la libertà di stabilimento, agli articoli 16 e 17, relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi, e agli articoli 24 e 25, concernenti le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e le attività multidisciplinari;
c) la definizione delle modalità di svolgimento e i termini perentori di conclusione delle singole fasi di censimento e valutazione; il termine finale del processo di censimento e valutazione deve essere fissato entro il 30 giugno 2009.
2. La deliberazione con la quale la Giunta regionale dà attuazione al comma 1 è emanata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

- Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come da ultimo modificata dall'articolo 1 della legge 246/2005, è il seguente:
Art. 20
1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;
5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da

parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e princìpi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Nota all'articolo 23
- Il testo dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 7 disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
1. *I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:*
a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.
2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- omissis -

Note all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 9, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 impresa artigiana
1. È impresa artigiana l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:
a) abbia per scopo prevalente lo svolgimento di attività di produzione, fabbricazione, costruzione e trasformazione; di riparazione, lavorazione, trattamento e manutenzione; di compimento di opere; di prestazione di servizi;
b) sia organizzata e operi con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 10 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale.
2. Ai sensi del comma 1, lettera a), sono escluse dall'oggetto dell'attività principale dell'impresa artigiana le attività agricole, le attività commerciali di intermediazione e di vendita, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali, tuttavia, possono essere svolte in via strumentale o accessoria rispetto all'esercizio dell'impresa artigiana.
3. Con regolamento sono individuate le attività, anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di

contiguità funzionale rispetto ad altri comparti di attività.
4. L'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio, purché non in contrasto con le norme vigenti.
5. L'impresa artigiana può avvalersi di apposite unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo ovvero per lo svolgimento di attività amministrativo-gestionali.
6. Per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali di intermediazione e di vendita e di orario di vendita.
6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
7. Le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare con attività di vendita al pubblico debbono rispettare l'orario determinato dal Comune, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8.
8. Le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizza al taglio applicano l'orario di apertura e di chiusura previsto per gli esercizi classificati all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 25 agosto 1991, n. 287.
9. Alle imprese artigiane con attività di commercio su aree pubbliche dei propri prodotti si applica la disciplina di cui alla legge regionale 4 giugno 1999, n. 14.

- Il testo dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, è il seguente:
Art. 14
1. Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.

- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
Art. 16 abrogazioni
1. All'articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: «i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini».
2. È abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Nell'articolo 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: «ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini».
3. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399. Sono, inoltre, abrogati il D.M. 28 novembre 1989, n. 453 , e il D.M. 2 febbraio 1994, n. 285 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. È abrogato l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Note all'articolo 25
- Il testo degli articoli 25, 27 e 35 della legge regionale 12/2002, è il seguente:
Art. 25 attività di estetista
1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A.
4. L'allegato A è aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale,

su proposta dell'Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Art. 27 attività di parrucchiere misto
1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.
2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
Art. 35 attività di tatuaggio e piercing
1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

- Il testo dell'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857, è il seguente:
Art. 6
L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

- Il testo del comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
Art. 22
- omissis -
4. È subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519 , precedentemente assoggettato a licenza camerale.

Nota all'articolo 26
- Il testo dell'articolo 164 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
Art. 164 abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086 , nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 ;
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
c) l'articolo 19, comma 1, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati;
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole «rappresentazioni cinematografiche e teatrali» sono abrogate.

Nota all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 29 regolamento comunale
1. L'esercizio dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è disciplinato con regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve prevedere:
a) le superfici minime dei locali;
b) i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
c) (*ABROGATA*);
d) *la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale*;

e) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.
3. Fino all'adozione del regolamento comunale di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i regolamenti comunali vigenti.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, previa diffida con fissazione di un termine per adempiere, provvede alla nomina di un commissario ad acta.

Note all'articolo 35
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale
1. Per le finalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, si intende per:
a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
b) *autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;*
c) autorità competente: la Giunta comunale;
d) soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, sono considerate piccole aree a livello locale:
a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività' edilizia e del paesaggio);
b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).
3. Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.
3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) è il seguente:
Art. 24 accelerazione di procedure
1. L'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la conformità al PSC.
2. Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell'articolo 12 può essere variato con accordo di programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
3. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni. L'accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L'accordo di programma produce gli effetti del verbale della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 18, comma 6, nonché dell'intesa di cui all'articolo 19.
4. I soggetti indicati all'articolo 18, comma 3, partecipano all'accordo di programma in relazione agli interessi e alle competenze coinvolti.
5. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto preliminare dell'opera pubblica oggetto dell'accordo.
6. Il progetto preliminare di cui al presente articolo individua beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all'articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 19 accordi di programma
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4/2008, è il seguente:
Art. 12 verifica di assoggettabilità
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Note all'articolo 36
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come inserito dall'articolo 106, comma 6, della legge regionale 29/2005 e modificato dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 16/2008, ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 funzioni della Regione
1. La Giunta regionale determina gli indirizzi e i programmi relativi al sistema turistico, in coerenza con i contenuti della programmazione economica regionale.
2. In conformità con le determinazioni di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) favorisce la promozione turistica;
b) verifica l'azione dei soggetti incaricati dell'attuazione dei programmi;
c) indirizza le attività degli Enti locali e dell'Agenzia di cui all'articolo 9 per favorire lo sviluppo del turismo;
d) promuove il coordinamento tra i soggetti operanti nel settore turistico, nonché l'aggregazione delle realtà turistiche consortili presenti sul territorio al fine di valorizzarne le dimensioni operative e competitive;
e) cura i rapporti anche mediante la predisposizione di progetti speciali con l'ENIT, con le altre Regioni italiane, con i

Paesi dell'Unione europea e con altri enti e organismi operanti nel settore.
2 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la Regione affida in concessione aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative ai soggetti indicati all'articolo 7, comma 1. La concessione è rilasciata previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale provvede, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, alla classificazione delle aree del territorio regionale ai fini della determinazione dei canoni relativi alle concessioni di cui al comma 2 bis.

- Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 16/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 58 modifiche alla legge regionale 2/2002
1. Al comma 2 bis dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, dopo le parole <<all'articolo 7, comma 1,>> sono aggiunte le seguenti: <<qualora gli stessi siano a totale capitale pubblico>>.
2. *Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge,* sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima.
3. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, possiedono i requisiti di legge richiesti per l'intera durata della concessione delle aree del demanio marittimo per finalità turistico ricreative; l'ente concedente verifica con cadenza annuale la permanenza del possesso dei requisiti.
4. Al comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale 2/2002 le parole <<e alberghi diffusi>> sono sostituite dalle seguenti: <<alberghi diffusi e country house - residenze di campagna>>.
5. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 64 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:
<<9 quater. Le country house - residenze di campagna sono esercizi alberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, da un minimo di 14 a un massimo di 24 posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione e bar per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.>>.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come modificato dall'articolo 106, comma 8, della legge regionale 29/2005, è il seguente:
Art. 7 promozione turistica
1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite le Agenzie di informazione e accoglienza turistica.
2. Ai fini della presente legge per "società d'area" si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
3. La Regione può concedere finanziamenti a favore dei Comuni e delle Province per la partecipazione dei medesimi a società d'area costituite per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale, nonché alle stesse società d'area per il funzionamento.
4. La Regione può partecipare ai Consorzi turistici di cui all'articolo 36 direttamente o attraverso l'Agenzia di cui all'articolo 9.

Note all'articolo 37
- Il testo dell'allegato II della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE del Consiglio, come da ultimo modificato dalla direttiva 2006/105/ CE, è il seguente:

Allegato II/1
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus

Phasianidae
Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba livia
Columba palumbus

Allegato II/2
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae
Meleagris gallopavo
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus ostralegus
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus

Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
Cygnus olor					+														+								
Anser brachyrhynchus	+			+						+																	+
Anser albifrons	+	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	+		+		+		+		+		+		+	+
Branta bernicla				+	+																						
Netta rufina								+	+																		
Aythya marila	+			+	+		+		+	+			+					+				+					+
Somateria mollissima				+		+			+	+															+	+	
Clangula hyemalis				+		+			+	+			+												+	+	+
Melanitta nigra				+	+	+			+	+			+												+	+	+
Melanitta fusca				+	+				+	+			+												+	+	+
Bucephala clangula				+		+	+		+	+			+	+		+			+			+			+	+	+
Mergus serrator				+						+							+								+	+	
Mergus merganser				+						+															+	+	
Bonasa bonasia						+			+				+						+	+		+		+	+	+	
Lagopus lagopus lagopus																									+	+	
Tetrao tetrix	+				+				+		+		+						+						+	+	+

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
Tetrao urogallus		+			+				+		+		+						+			+			+	+	+
Francolinus francolinus												+															
Alectoris barbara								+			+																
Alectoris chukar		+					+					+															
Coturnix coturnix		+					+	+	+		+	+					+		+		+	+					
Meleagris gallopavo			+		+														+					+			
Rallus aquaticus									+		+						+										
Gallinula chloropus	+						+		+		+						+				+	+					+
Haematopus ostralegus				+					+																		
Pluvialis apricaria	+			+			+		+	+							+	+			+						+
Pluvialis squatarola				+					+								+										+
Vanellus vanellus	+			+			+	+	+	+	+						+										
Calidris canutus				+					+																		
Philomachus pugnax									+		+						+										
Limosa limosa				+					+																		
Limosa lapponica				+					+																		+
Numenius phaeopus				+					+																		+

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
Numenius arquata				+					+	+																	+
Tringa erythropus				+					+																		
Tringa totanus				+					+		+																+
Tringa nebularia				+					+																		
Larus ridibundus	+			+	+	+		+								+			+					+		+	
Larus canus				+	+	+																			+	+	
Larus fuscus				+	+																						
Larus argentatus	+			+	+	+							+												+	+	
Larus cachinnans								+								+											
Larus marinus				+	+	+																			+	+	
Columba oenas							+	+	+			+									+	+					
Streptopelia decaocto		+	+	+	+				+			+				+			+			+		+			
Streptopelia turtur		+					+	+	+		+	+					+		+		+	+					
Alauda arvensis							+		+		+	+					+					+					
Turdus merula							+		+		+	+					+				+					+	
Turdus pilaris						+	+	+	+		+	+					+		+		+	+			+	+	
Turdus philomelos							+	+	+		+	+					+				+	+					
Turdus iliacus							+	+	+		+	+					+				+	+					
Turdus viscivorus							+	+	+			+					+				+	+					
Sturnus vulgaris		+					+	+	+			+				+	+				+	+					

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
Garrulus glandarius	+			+	+				+		+				+	+		+			+	+	+	+		+	+
Pica pica	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+		+	+		+			+	+	+	+	+	+	+
Corvus monedula		+					+	+				+						+				+			+	+	+
Corvus frugilegus		+				+			+					+		+						+		+		+	+
Corvus corone	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+		+			+	+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom

\+ = Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове.
\+ = Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas.
\+ = Členské státy, které mohou podle čl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů.
\+ = Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter.
\+ = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können.
\+ = Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist.
\+ = Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται.
\+ = Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed.
\+ = États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées.
\+ = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
\+ = Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības.
\+ = Šalys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medžioti išvardintas rūšis.
\+ = Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát.
\+ = Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati.
\+ = Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.
\+ = Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki.
\+ = Estados-Membros que podem autorizar, conforme o nº 3 do artigo 7º, a caça das espécies enumeradas.
\+ = Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate.
\+ = Členské štáty, ktoré podľa článku 7 odseku 3 môžu povoliť poľovanie na uvedené druhy.
\+ = Države članice, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.
\+ = Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.
\+ = Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna.

- Il testo dell'articolo 2 della direttiva 2 aprile 1979, 79/409/CEE del Consiglio è il seguente:
Art. 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Nota all'articolo 38
- Il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) è il seguente:
Art. 8 attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo
1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Nota all'articolo 39
- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale
1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale disciplina l'insieme delle attività previste dalla presente legge a esclusione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 3, articolando le azioni per aree geografiche, per Paese o aree di interesse interne a un Paese. Tale programma tiene conto delle azioni di cooperazione avviate da soggetti pubblici e privati regionali grazie a finanziamenti governativi e/o comunitari e raccorda gli interventi promossi dalla Regione alle azioni medesime.
2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:
a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;
b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;
d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.2. Il programma determina, altresì, gli obiettivi, le priorità settoriali e geografiche, indica i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle azioni progettuali e individua la misura della partecipazione finanziaria regionale nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio di cui all'articolo 11 della presente legge.
3. *ABROGATO.*
4. *ABROGATO.*
5. Per i progetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), concernenti interventi di cooperazione internazionale, l'onere a carico della Regione non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto. Nella determinazione della spesa medesima è riconosciuta una quota per spese di regia non superiore al 10 per cento del costo del progetto.

Nota all'articolo 40
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 19/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 predisposizione del programma regionale
1. *Il programma regionale è approvato entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa consultazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.*
2. La deliberazione di approvazione di cui al comma 1 viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. *Il programma ha la durata della legislatura regionale ed è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.*
4. Il programma e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di competenza nel rispetto della vigente normativa statale. Analoga comunicazione viene trasmessa al Ministero degli affari esteri per quanto attiene agli interventi di emergenza.

Nota all'articolo 42
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 9 disposizioni in materia di lavori pubblici cofinanziati dai fondi comunitari
1. Ai fini di accelerazione e di semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32 ter, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, 32 quater, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, 32 quinquies e 32 sexies della legge regionale 46/1986, come inseriti dall'articolo 26 della legge regionale 3/2001.
2. I termini per l'esecuzione degli interventi e per la rendicontazione finanziaria dei progetti di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di concessione, avuto riguardo ai termini di rendicontazione finanziaria previsti dai regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione europea di approvazione dei diversi programmi.
3. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le eventuali economie contributive riaffluiscono alla disponibilità della relativa azione o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma.
3 bis. Qualora non vi sia necessità di finanziare ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma, le minori spese di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la copertura di maggiori oneri per spese tecniche o di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e conformi alle finalità del progetto comunitario finanziato.
4. In relazione ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Nota all'articolo 44
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 soppressione di organi collegiali
1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.
2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.
3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.
3 bis. Alle commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati costituiti per l'attuazione di Programmi cofinanziati con fondi comunitari, non si applica la durata massima di cui al comma 3.
4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.
5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.
6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.

Note all'articolo 45
- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 estensione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici, fatta salva la disciplina per il rilascio delle deroghe di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g) è rilasciata dalla Provincia.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento è trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996.
1 quater. Qualora al termine dei periodi autorizzati il provvedimento risulti attuato parzialmente, la Provincia può motivatamente disporre il rinnovo del medesimo, previo parere dell'ISPRA.
1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni.

- Il testo degli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come da ultimo modificati dall'articolo 13 della legge regionale 10/2003, e il testo dell'articolo 21 bis, come aggiunto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 6/2008, è il seguente:
Art. 2
1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia è consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.
1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto.
2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 157/1992.
Art. 3
1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica è consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopelia turtur);
b) specie cacciabili dall'1 settembre al 10 gennaio: alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), colombaccio (Columba palumbus), marzaiola (Anas querquedula);
c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (Capreolus capreolus);
d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola (Alauda arvensis), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), merlo (Turdus merula), minilepre (Silvilagus floridamus), pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix);
e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: beccaccia (Scolopax rusticula), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), germano reale (Anas platyrhyncos), combattente (Philomachus pugnax), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), cornacchia nera (Corvus corone), fagiano (Phasianus colchicus), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), frullino (Lymnocryptes minimus), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), porciglione (Rallus aquaticus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), volpe (Vulpes vulpes);
f) specie cacciabili dall'1 ottobre al 30 novembre: cervo (Cervus elaphus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), lepre bianca (Lepus timidus), pernice bianca (Lagopus mutus);
g) la specie cinghiale (Sus scrofa) è cacciabile per un massimo di novanta giorni, nel periodo che intercorre dall'1 settembre al 31 dicembre, a scelta del Distretto venatorio;

h) specie cacciabile dal 15 ottobre al 15 dicembre: camoscio alpino (Rupicapra rupicapra).
2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell' elenco di cui all' articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore da lui delegato può provvedere, con le modalità di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all' articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni.
Art. 21 bis fauna selvatica morta
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, le Province provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della fauna morta per caso fortuito o di forza maggiore.
2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:
a) il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l'eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.
4. Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all'articolo 36 del disegno di legge 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività' venatoria). Per l'espletamento di tutte o parte delle operazioni possono, altresì, essere stipulate convenzioni con enti scientifici, associazioni venatorie, agricole o di protezione ambientale, ovvero altri soggetti pubblici o privati.
5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.

- Il testo degli articoli 5, 6 e 7, come rispettivamente modificati dagli articoli 17, comma 1, 18, comma 1 e 19, comma 1, della legge regionale 7/2008, e degli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, è il seguente:
Art. 5 deroghe
1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:
a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
b) tutela della sicurezza aerea;
c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) protezione della flora e della fauna;
e) ricerca e insegnamento;
f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.
2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:
a) nelle ZPS;
b) nei parchi naturali regionali;
c) nelle riserve naturali regionali;
d) nelle oasi di protezione;
e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.
4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.
Art. 6 contenuto e procedure delle deroghe
1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:
a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
b) l'attività autorizzata;
c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;

g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.
3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. L'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).
5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.
6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nonché l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga.
7. L'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non sono adottate per le specie o per le popolazioni delle quali l'INFS abbia accertato uno stato di conservazione insoddisfacente, fatta salva l'attività di controllo delle specie alloctone.
9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni, fatta salva la sospensione dei termini, nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 7 abilitazione
1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.
2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalle Province. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.
Art. 8 attuazione delle deroghe
1. Le persone autorizzate all'esecuzione delle attività certificano il compimento delle stesse su una modulistica approvata dalla Regione congiuntamente al provvedimento di deroga, che ne indica le modalità di compilazione.
2. Le quantità di uccelli abbattuti e catturati sono giornalmente verificate al fine di non eccedere il numero di capi oggetto di deroga. Qualora tale verifica non sia possibile, il numero di capi oggetto della deroga è preventivamente ripartito tra le persone autorizzate all'esecuzione dell'attività stessa.
Art. 9 sospensione e revoca delle deroghe
1. L'Amministrazione regionale può sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.
2. L'Amministrazione regionale può revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga è stata adottata.
Art. 10 relazione informativa
1. Le Province, i parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali entro il 31 gennaio di ogni anno inviano alla Regione le informazioni tecniche relative alle deroghe adottate sul proprio territorio. Entro il medesimo termine i Musei di storia naturale e gli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche comunicano alla Regione le informazioni tecniche per la rendicontazione dell'attività autorizzata in deroga.
2. Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge 157/1992, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

Note all'articolo 46

- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, come modificati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 11 disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette
1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela

previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta. Qualora le misure di conservazione specifiche riguardino la gestione della fauna, le medesime sono adottate sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008.
2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all'articolo 53 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'Ente parco delle Prealpi Giulie di cui all'articolo 54 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.
3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona.
4. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette, le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle misure di salvaguardia e di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 non sono applicate qualora sussistano identiche misure di tutela dell'area protetta. In caso contrario, qualora nei territori dell'area protetta vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applica la disciplina di cui al comma 2 bis dell'articolo 12. I proventi sono introitati dall'organo gestore dell'area protetta.
Art. 12 sanzioni
1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 9, comma 2, lettera c): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;
d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;
e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;
f) articolo 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie cosi' determinate:
a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggino specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;
c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggino in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo così determinato si aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;
d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10.
2 bis. Qualora vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).
3. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 7/2008, è il seguente:
Art. 13 sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di deroga di cui all'articolo 6 non sanzionate o non riconducibili alle fattispecie di cui agli articoli 30 e 31 della legge 157/1992, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'articolo 8, comma 1.

3. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:
a) articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c): da 2.000 euro a 20.000 euro;
b) articolo 3, comma 2, lettera d): da 100 euro a 500 euro;
c) articolo 3, comma 2, lettera e): da 100 euro a 1.000 euro;
d) articolo 3, comma 2, lettera g): da 200 euro a 1.200 euro;
e) articolo 3, comma 2, lettera i): da 50 euro a 300 euro per ogni capo immesso; gli importi sono raddoppiati qualora l'immissione riguardi specie alloctone.
e bis) articolo 3, comma 2, lettera k bis): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e ter) articolo 3, comma 2, lettera k ter): da 2.000 euro a 20.000 euro;
e quater) articolo 3, comma 2, lettera k quater): da 100 euro a 500 euro;
e quinquies) articolo 3, comma 2, lettera k quinquies): da 100 euro a 500 euro;
e sexies) articolo 3, comma 2, lettera k sexies): da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 4 si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 250 euro a 2.500 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche;
c) da 2.000 euro a 20.000 euro per il danneggiamento o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali di cui alla direttiva 92/43/CEE e di habitat di specie ornitiche protette ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
d) da 250 euro a 2.500 euro per tutte le altre fattispecie non comprese nelle lettere precedenti.
5. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, è ordinata la rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati. Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione provinciale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione provinciale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.
6. Per la distruzione e il danneggiamento di nidi nonché per il disturbo di cui all'articolo 3, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 600 euro.
7. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 3, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.

Nota all'articolo 47
- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 62 esclusioni
1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.
2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.
3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

Note all'articolo 48
- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 8 Piano faunistico regionale
1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;
b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.
2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede a:
a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.

3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede a:
a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;
a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;
b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
c) determinare la capacità faunistica delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale e il massimo prelievo sostenibile delle stesse;
d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;
e) indicare strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali;
f) individuare i criteri per una differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina <<pronta caccia>> rispetto alla fauna selvatica;
g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 157/1992;
h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria, sentite le Province, sentita l'Associazione di cui all'articolo 19 sugli obiettivi del PFR di cui al comma 1, lettera b), al fine di individuare strategie faunistiche comuni nelle aree naturali protette confinanti con le Riserve di caccia ovvero con le aree contigue di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), sentiti gli organi gestori dei parchi e delle riserve naturali regionali.
6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche.
7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006, e successive modifiche.
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.
11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori.

- Il testo dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 10 è il seguente:
Art. 10 Piani faunistico-venatori
1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere *a*), *b*), e *c*). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per

cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.
7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*);
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere *a*) e *b*);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentanta opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

- Il testo degli articoli 2, 3, 5, 10 e 14 della legge regionale 6/2008 è il seguente:
Art. 2 principi per la destinazione del territorio
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della regione Friuli Venezia Giulia è sottoposto al regime

giuridico della Zona faunistica delle Alpi.
2. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con decreto del Presidente della Regione.
3. La Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento.
4. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.
5. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia.
Art. 3 funzioni della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
h) monitoraggio sanitario;
i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
j) gestione venatoria, limitatamente alle funzioni previste al comma 2.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione venatoria:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;
b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) approva i Piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.
Art. 5 funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
b) disciplinano l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
e) gestiscono l'attività cinotecnica e cinofila;
f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;
g) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
h) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
i) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007;
k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
l) organizzano gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
m) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;
n) concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), e successive modifiche;
o) provvedono all'indennizzo dei danni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. Le Province esercitano, altresì, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:
a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
b) rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;

c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;
d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;
e) vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, in accordo con l'Associazione di cui all'articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.
4. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l'Associazione di cui all'articolo 19.
5. Le Province trasmettono all'Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.
6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
Art. 10 fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi
1. È istituito il <<Fondo per il miglioramento ambientale e per la copertura rischi>>, di seguito denominato Fondo, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di caccia, per le seguenti finalità:
a) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, ai veicoli e altri danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell'80 per cento del danno stimato o accertato;
b) indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati all'agricoltura dall'esercizio dell'attività venatoria;
c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche;
d) finanziamento di attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
2. Le disponibilità del Fondo sono ripartite nel seguente modo:
a) il 60 per cento alle Province, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) il 40 per cento all'Associazione di cui all'articolo 19, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), destinando almeno il 50 per cento della disponibilità alle attività di gestione faunistico-ambientale.
3. Il Fondo è ripartito fra le Province nel rispetto dei criteri individuati con regolamento regionale ai sensi dell'articolo 39.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Province inviano alla Regione una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la Regione può tenere conto nelle ripartizioni successive.
5. Ogni Provincia provvede a ripartire le somme assegnate destinando una quota non inferiore al 70 per cento delle medesime all'indennizzo e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria.
6. Le Province possono stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a) e b), oggetto della copertura assicurativa.
Art. 14 Riserve di caccia
1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
3. Il territorio è assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all'Associazione di cui all'articolo 19, per le finalità ivi previste.
4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione.
5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori istituito e tenuto dall'Associazione di cui all'articolo 19. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dall'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19.
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 22 disposizioni generali per le aziende venatorie
1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).

2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a *seicento* ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Le aziende venatorie già costituite per regolare concessione decadono alla scadenza dei cinque anni dalla loro costituzione in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.
9. Le Province provvedono a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
10. Qualora l'istanza di autorizzazione all'istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovraprovinciale, le Province esercitano d'intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006 e il rilascio del provvedimento compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore dell'azienda venatoria.

- Il testo storico dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia), abrogato dall'articolo 47, comma 1,della legge regionale 6/2008, è il seguente:
Art. 34 aspirante a Riserva di caccia
1. È considerato aspirante ad una Riserva di caccia il cacciatore che, in attesa della prima ammissione, risulti essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26, comma 3, ed abbia presentato la domanda di ammissione per una Riserva ricadente nel comune di residenza e che non risulti essere concessionario o consorziato o titolare di permesso di azienda faunistico-venatoria.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere assegnati, annualmente e anche in soprannumero, alla Riserva di caccia ricadente nel comune in cui i medesimi risiedano da almeno cinque anni, previo parere favorevole degli organismi statutari della Riserva di caccia a ciò deputati, e cacciare nei limiti dei piani di abbattimento e regolamentari adottati dalla Riserva stessa.
3. L'assegnazione annuale può essere rinnovata alle medesime condizioni di cui al comma 2 a seguito di valutazione favorevole degli organismi statutari della Riserva di caccia a ciò deputati.
4. Gli aspiranti possono esercitare l'attività venatoria nelle Riserve di caccia di temporanea assegnazione solo se accompagnati da uno o più cacciatori della Riserva espressamente designati dal Direttore della Riserva di caccia medesima.
5. Le valutazioni di cui al comma 3 concorrono alla determinazione del punteggio di ammissione dell'aspirante cacciatore.
6. L'Amministrazione regionale, su parere favorevole degli organismi statutari delle Riserve di caccia a ciò deputati, provvede ad assegnare definitivamente anche in soprannumero gli aspiranti cacciatori nella Riserva di residenza, decorsi cinque anni di assegnazione temporanea.

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 40 disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.
2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche, resta in carica nella sua attuale composizione sino alla nomina del Comitato di cui all'articolo 6.
5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30/1999 nella trattazione dei procedimenti in corso alla data determinata dal decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 6, comma 2.
6. Tutti i riferimenti normativi al Comitato di cui all'articolo 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6.
7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. È fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sino all'assegnazione dei territori delle Riserve di caccia prevista dall'articolo 14, comma 2. Gli organi statutari dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia, in carica all'entrata in vigore della presente legge, continuano a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza determinata dall'applicazione della legge regionale 30/1999.
8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 23 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, resta in carica sino al completamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 4.
9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la legge regionale 30/1999, e successive modifiche, sono ammessi alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al comma 7.
10. Sono fatti salvi i diritti dei dirigenti venatori iscritti nell'Elenco dei dirigenti venatori di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999, e successive modifiche. I dirigenti venatori sono iscritti di diritto nell'Elenco dei dirigenti venatori di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e).
11. Sino all'adozione dei PVD di cui all'articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), e dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, che sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale e successive modifiche.
12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
13. Sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori, le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), sono svolte dalle Province, le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, e al procedimento disciplinato dal regolamento recante procedure e criteri per il funzionamento del Comitato di saggi e delle Commissioni disciplinari, nonché per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres.
14. Gli articoli 25 e 38 della legge regionale 30/1999 e il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 12 ottobre 2004, n. 0329/Pres. restano in vigore sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, si applicano sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori.
15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall'1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e del relativo regolamento di esecuzione. I procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale. Gli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 30/1999 e il relativo regolamento di esecuzione restano in vigore sino alla data dell'1 settembre 2008 e, comunque, si applicano ai procedimenti in corso alla data dell'1 settembre 2008.
16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonché le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della legge regionale 30/1999, e successive modifiche, continuano ad operare in conformità dell'autorizzazione rilasciata. I procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale.
17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, concernente la costituzione e la gestione delle riserve di caccia nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1971, n. 4772/Pres., cessano all'entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, come modificato dall'articolo 43, comma 12, della legge regionale 30/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 1
1. Sul territorio del Friuli-Venezia Giulia viene introdotta, ai fini di protezione, incremento, conoscenza e sfruttamento razionale della fauna, la caccia di selezione nei confronti delle specie, nei periodi e con le modalità, indicati nelle disposizioni che seguono, tenendo altresì conto dei sistemi di gestione venatoria praticati nel Centro Europa.

2. La caccia di selezione, di cui al comma 1., si pratica in via alternativa agli altri sistemi di caccia ammessi dalla normativa vigente nei confronti delle specie qui considerate.

Note all'articolo 49
- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 26 nuove realtà imprenditoriali e crescita dimensionale
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese a favore delle piccole e medie imprese, individuate dal comma 2, *nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato*, relativamente alle seguenti attività dei soggetti che gestiscono un incubatore d'impresa, ivi compresi gli enti gestori delle zone industriali, per i fini di cui all'articolo 2 bis, comma 2, lettera g), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) :
a) consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di previsione finanziaria;
b) consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione tecnologica del piano industriale;
c) assistenza tecnica nella fase di promozione, di accompagnamento, di realizzazione degli investimenti e di avvio dell'iniziativa, anche prevedendo la partecipazione a programmi europei.
2. Beneficiarie delle attività indicate al comma 1 sono le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, che:
a) realizzano progetti di ricerca o di sviluppo industriale degli stessi. L'attività di industrializzazione può riguardare anche lo sviluppo dei risultati della ricerca effettuata da terzi;
b) attuano programmi di crescita dimensionale conseguente all'effettuazione di progetti di ricerca, all'utilizzo dei risultati della ricerca o a processi innovativi.
3. Con apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.

- Il testo degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la comunità europea, è il seguente:
Art. 87
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 88
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione.
Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 7/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31 interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali

1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziate in favore del Programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.
3. Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:
a) del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
b) del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);
c) dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
d) della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio prevista dall'articolo 42, comma 1, lettere *i) e n),* della legge regionale 4/2005;
e) del titolo VII, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);
f) degli articoli *9 bis, 11,* 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);
g) del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia).
4. L'Amministrazione regionale individua con procedura di evidenza pubblica l'Organismo intermedio di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gestore dell'attività finanziata dal POR FESR di cui capo I della legge regionale 4/2005.
5. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'Asse 4, Attività 4.1.a del Programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):
a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o più interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;
b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;
c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'Attività 4.1.a è istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilità e di ammissibilità a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;
d) i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile possono essere attuati dai Comuni anche quali organismi intermedi per il tramite anche di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, tra i quali i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 29/2005 e i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane riconosciuti ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, cui sono delegate le relative funzioni in base al regolamento previsto dall'articolo 27 della presente legge.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, introdotto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11/2003 e sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 53 bis attività finanziabili

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino

alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle piccole e medie imprese artigiane, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:
a) la realizzazione di progetti di ricerca industriale consistente in ricerca pianificata o in indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
b) la realizzazione di attività di sviluppo sperimentale consistente in:
1) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
2) attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale;
3) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
4) produzione di campioni di prodotti e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali;
b bis) l'acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e di servizi di supporto all'innovazione;
c) favorire processi di brevettazione di prodotti propri o per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purché strettamente funzionali all'attività artigiana dell'impresa stessa;
d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali.
2. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali ai seguenti soggetti:
a) centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;
b) le università, gli enti e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, i centri per l'innovazione, i centri di servizi alle imprese, pubblici o privati che abbiano come oggetto statutario lo sviluppo della ricerca, della ricerca applicata o industriale, l'innovazione, il trasferimento tecnologico;
c) le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, le società di servizi alle imprese anche costituite dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, aventi come finalità anche la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.
3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.
4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

Nota all'articolo 52
- Per il testo dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, vedi nota all'articolo 51.

Note all'articolo 53
- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 è il seguente:
Art. 18 interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedimentali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 è il seguente:
Art. 9 istituzione e gestione dello sportello unico

1. I Comuni istituiscono lo sportello unico, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, al fine di coordinare le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e riconversione di attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché afferenti ad attività richiamate all'articolo 1, comma 2.
2. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i Consorzi di sviluppo industriale, l'Ente zona industriale di Trieste e i distretti industriali.
3. In sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni stabiliscono attraverso quali forme, previste dai commi 1 e 2, gestire lo sportello unico nel territorio di competenza.
4. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
5. Lo sportello unico è costituito da un'unica struttura, alla quale è affidato l'intero procedimento di coordinamento. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione in forma associata dello sportello unico e la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 54
- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 legge comunitaria regionale
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive comunitarie.
2. *Entro il 30 aprile di ogni anno*, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante <<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee>>; tale titolo è completato dall'indicazione <<Legge comunitaria>> seguita dall'anno di riferimento.
3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge comunitaria regionale.

LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 60
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 31 marzo 2009;
- assegnato in data 7 aprile 2009 alla V Commissione permanente, per l'esame generale, e, per le parti di competenza, alle Commissioni permanenti I, II, III e IV;
- esaminate le parti di competenza dalle Commissioni I e IV, nelle rispettive sedute del 20 aprile 2009, e dalla II Commissione, sella seduta del 22 aprile 2009;
- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 23 e 30 aprile 2009 e approvato in tale ultima seduta, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Marin, Razzini e Sasco e, di minoranza, dei consiglieri Brussa (Tesini sostituto), Corazza e Kocijančič;
- esaminato nelle sedute pomeridiana del 17 giugno 2009, antimeridiana e pomeridiana del 18 giugno 2009, e antimeridiana del 7 luglio 2009; approvato dal Consiglio regionale, in tale ultima seduta, a maggioranza, con modifiche;
- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 2.2.2/5800/P dd. 28 luglio 2009.

09_31_1_DPR_22

Decreto del Presidente della Regione-Commissario delegato 16 luglio 2009, n. 22

Decreto di aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al

31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n° 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTI i Decreti dd. 6 ottobre 2008, n. 2 e dd. 21.04.2009 n. 18 del Commissario delegato, che, in ossequio all'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., ha attribuito ai due soggetti attuatori, il dott. Riccardo Riccardi e l'ing. Silvano Vernizzi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Decreto dd. 06.10.2008 n. 1 e dal Presidente della Regione Veneto, con nota prot. 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19.09.2008, specifici settori di intervento per dare attuazione alle iniziative che il Commissario delegato intenderà assumere;
VISTO il Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008, con cui l'ing. Enrico Razzini, Direttore Operativo della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, in possesso dei requisiti di studio e di competenza previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è stato nominato dai Soggetti Attuatori, nell'esercizio delle funzioni affidate con il Decreto menzionato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto dd. 21.04.2009 n. 17 del Commissario delegato di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
RICORDATO il decreto dd. 22.12.2008 n. 8 del Commissario delegato di approvazione del progetto definitivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'istruttoria allegata al verbale n. 2 del Comitato tecnico scientifico e le osservazioni fatte pervenire con nota prot. BASAE SDG 26687 del 19.12.2008 cl. 16.19.34, nonché del relativo quadro economico;
RICORDATO il decreto dd. 22.12.2008 n. 9 del Commissario delegato con cui è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia da effettuarsi in conformità alle disposizioni recate dagli artt. 53 e seguenti. del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché sono stati approvati il bando di gara,il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e l'estratto del bando di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. nonché il relativo disciplinare di gara recante i criteri di valutazione ed i punteggi ivi puntualmente indicati;
RILEVATO che, alla scadenza del termine, sono pervenute n. 11 (undici) offerte;
RICORDATO il decreto dd. 26.02.2009 n. 11 del Commissario delegato di nomina della Commissione Giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia con indicazione del 30.06.2009 quale termine di esecuzione dell'incarico;
VISTA la nota del Presidente della Commissione Giudicatrice, il Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, dd. 30.06.2009 prot. U/1534 con quale, a seguito dell'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti, avvenuta in data 24.06.2009, e dopo aver verificato la non sussistenza di offerte anomale, individua la seguente graduatoria provvisoria:

I.CO.P. S.p.A. in A.T.I. con Friulana Bitumi S.r.l., Tomat S.p.A., Valle Costruzioni S.r.l. e S.I.O.S.S. S.r.l.	punti	82,84
Cooperativa di Costruzioni Società Cooperativa in A.T.I. con I.T.I. Impianti S.p.A.	"	80,19
CCC Società Cooperativa in A.T.I. con Anitec e Polese S.p.A.	"	64,71
RIZZANI DE ECCHER S.p.A.	"	56,19
SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A.	"	54,96
PRIMORJE D.D. in A.T.I. con Consorzio Stabile AEDARS S.C.A.R.L.	"	51,18

ing. E. MANTOVANI S.p.A. in A.T.I. con SOCOSTRAMO	“	50,29
IMPREGILO S.p.A. in A.T.I. con I.C.I. S.C.A.R.L. e FRACASSO S.p.A.	“	48,84
B.T.P. Costruzioni Generali S.p.A.	“	48,73
Intercantieri VITTADELLO in A.T.I. con Vidoni S.p.A. e C.G.S. S.p.A.	“	47,82

VISTA la nota del Presidente della Commissione Giudicatrice, il Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, dd. 30.06.2009 prot. U/1534, con quale si precisa che è stata richiesta in data 24.06.2009 all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria la comprova dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. concedendogli giorni dieci per la trasmissione;
VISTA la Nota Interna/71 dd. 08.07.2009 del Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, con la quale comunica che l'aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria soddisfano i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa richiesti dal Disciplinare di gara e dimostrano ampiamente quanto dichiarato in sede di qualificazione;
CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
PRESO ATTO che l'operato della Commissione Giudicatrice è riportato nei verbali trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini con Nota Interna/79 dd. 15.07.2009;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'aggiudicazione provvisoria relativa all'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale", di cui alla nota di prot. U/1534 dd. 30.06.2009 del Presidente della Commissione Giudicatrice;
2) di provvedere conseguentemente, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., all'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" all'impresa I.CO.P. S.p.A. in A.T.I. con Friulana Bitumi S.r.l., Tomat S.p.A., Valle Costruzioni S.r.l. e S.I.O.S.S. S.r.l. per l'importo di netti € 98.633.806,36.- (novantottomilioniseicentotrentatremilaottocentosei/36) più I.V.A.; tale importo è il risultato della somma di € 90.413.271,37.- (novantamilioniquattro-centotredicimiladuecentosettantuno/37) relativo alla parte decurtata del ribasso offerto del 23,18% per l'esecuzione dei lavori, di € 1.479.224,99.- (unmilionequattrocentosettantanovemiladuecento-ventiquattro/99), inclusi gli oneri previdenziali, relativo alla parte decurtata del ribasso offerto del 9,98% per gli oneri di progettazione, accessori e redazione del P.S.C. e dell'importo relativo agli oneri specifici per l'esecuzione dei P.S.C. di € 6.741.310,00.- (seimilionisettecentoquarantunomila-trecentodieci/00) non assoggettabile a ribasso d'asta.
3) di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, di provvedere, sottoscrivendo le relative comunicazioni, a quanto indicato all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008 e con il citato Decreto dd. 21.04.2009 n. 17 del Commissario delegato, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_31_1_DPR_23

Decreto del Presidente della Regione-Commissario delegato 16 luglio 2009, n. 23

Decreto di istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Raccordo Villesse-Gorizia: adeguamento a sezione autostradale".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse

autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n°3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTI i Decreti dd. 6 ottobre 2008, n. 2 e dd. 21 aprile 2009 n. 18 del Commissario delegato, che, in ossequio all'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., ha attribuito ai due soggetti attuatori, il dott. Riccardo Riccardi e l'ing. Silvano Vernizzi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Decreto dd. 6 ottobre 2008 n. 1 e dal Presidente della Regione Veneto, con nota prot. 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008, specifici settori di intervento per dare attuazione alle iniziative che il Commissario delegato intenderà assumere;
VISTO il Provvedimento dei Soggetti Attuatori del 6 ottobre 2008 n. 1, con cui l'ing. Enrico Razzini, Direttore Operativo della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, in possesso dei requisiti di studio e di competenza previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è stato nominato dai Soggetti Attuatori, nell'esercizio delle funzioni affidate con il Decreto menzionato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto dd. 21 aprile 2009 n. 17 del Commissario delegato di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che dispone che il Commissario delegato, per l'espletamento dei compiti di cui all'ordinanza, si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
VISTI il punto 2 del Decreto dd. 6 ottobre 2008, n. 2 ed il punto 7 del Provvedimento dd. 6 ottobre 2008 n. 1, che prevedono che tale supporto possa essere utilizzato anche dai Soggetti Attuatori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il decreto dd. 22 dicembre 2008 n. 8 del Commissario delegato di approvazione del progetto definitivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'istruttoria allegata al verbale n. 2 del Comitato tecnico scientifico e le osservazioni fatte pervenire con nota prot. BASAE SDG 26687 del 19 dicembre 2008 cl. 16.19.34, nonché del relativo quadro economico;
VISTA la nota interna n. 75 del 10 luglio 2009 del Responsabile Unico del Procedimento con la quale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. l) del D.P.R. 554/1999 e del punto 3 lett. i) del Provvedimento dd. 6 ottobre 2008 n. 1 dei Soggetti Attuatori, al fine di promuovere l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ha indicato l'ing. Denis Padoani, dipendente della S.p.A. Autovie Venete, come direttore dei lavori dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale", specificando che eventualmente seguiranno i nominativi degli altri componenti dell'ufficio di direzione dei lavori;
VISTO il decreto del Commissario delegato n° 22 del 16 luglio 2009 di aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale".
CONSIDERATO l'obbligo, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le amministrazioni aggiudicatrici ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti;

DECRETA

1. È istituito l'ufficio di direzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento "Raccordo Villesse - Gorizia: adeguamento a sezione autostradale" così di seguito composto:
Direttore dei Lavori: ing. Denis Padoani, dipendente della S.p.A. Autovie Venete.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_31_1_DPR_24

Decreto del Presidente della Regione-Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 24

Nomina della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'"Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950)-San Donà di Piave (prog. Km 29+500)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 1 della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. prescrive che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti Attuatori designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed uno dal Presidente della Regione Veneto;

VISTI il decreto del Commissario delegato n. 1 del 6 ottobre 2008 di nomina del dott. Riccardo Riccardi e la nota 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008 del Presidente della Regione Veneto che rende nota la designazione dell'ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità, quali Soggetti Attuatori della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;

PRESO ATTO del provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Enrico Razzini quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20 aprile 2009 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. il progetto definitivo dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500), unitamente al quadro economico dell'intervento così definito: importo complessivo € 427.405.038,56 di cui € 309.281.592,90 a base d'asta (€ 294.469.709,52 per lavori "a corpo" assoggettabili a ribasso, € 3.549.130,74 per oneri progettazione esecutiva e aggiornamento del PSC assoggettabili a ribasso ed € 11.262.752,64 per oneri specifici per l'esecuzione del PSC non assoggettabili a ribasso), € 81.075.444,51 per somme a disposizione ed € 37.048.001,15 per spese generali;

CONSIDERATO che con il sopraccitato decreto l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., e che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 14 del 20 aprile 2009 con il quale è stato approvato il bando di gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'"Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)";

VISTE le pubblicazioni in data 24 aprile 2009 sulla G.U.U.E. ed in data 6 maggio 2009 sulla G.U.R.I., nonché sui quotidiani nazionali e regionali del bando di gara di cui sopra per l'indizione della procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'"Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)";

VISTA la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 6 luglio 2009 ore 12:00;

ATTESA la necessità di individuare i componenti della Commissione giudicatrice da parte dell'organo

della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, al fine di procedere alla valutazione delle offerte presentate;
VISTO l'art. 84 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede che il Presidente della Commissione giudicatrice sia di norma un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali e che gli altri componenti la Commissione siano selezionati fra funzionari della medesima stazione appaltante, salvo i casi di accertata carenza in organico di adeguate professionalità;
VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete che, peraltro, agisce come amministrazione aggiudicatrice;
VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che autorizza il Commissario delegato a derogare, ove ritenuto indispensabile, anche all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498;
RITENUTO indispensabile ricorrere per le finalità di cui al presente atto, alla deroga dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 92 D.P.R. 554/1999 e dell'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498, in ragione della necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita ed anche in considerazione dell'elevata professionalità, competenza ed esperienza necessaria per l'espletamento dei compiti della Commissione giudicatrice;
RITENUTO che il compenso spettante alla Commissione giudicatrice come sopra composta, di cui al comma 3 dell'art 92 del D.P.R. n. 554/99, verrà stabilito con successivo provvedimento;

DECRETA

1) di nominare per le motivazioni citate in premessa, anche in deroga all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498, la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'"Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)" come di seguito composta:
- Presidente dott. Vincenzo Spaziante
- Commissario dott. ing. Giuseppe Fasiol
- Commissario dott. ing. Carlo Andrea Bordini
- Segretari Verbalizzanti: p.i. Luigi Molinaro e dott. Flavio Colleselli

2) di individuare il termine entro cui la Commissione giudicatrice deve eseguire l'incarico nel giorno 31 ottobre 2009.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_31_1_DPR_25

Decreto del Presidente della Regione-Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 25
Nomina della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione del "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobi-

lità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 1 della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. prescrive che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti Attuatori designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed uno dal Presidente della Regione Veneto;
VISTI il decreto del Commissario delegato n. 1 del 6 ottobre 2008 di nomina del dott. Riccardo Riccardi e la nota 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008 del Presidente della Regione Veneto che rende nota la designazione dell'ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità, quali Soggetti Attuatori della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
PRESO ATTO del provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Enrico Razzini quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20 aprile 2009 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. il progetto definitivo dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)", unitamente al quadro economico dell'intervento così definito: importo complessivo € 40.076.592,10 di cui € 24.416.856,73 a base d'asta (€ 23.046.137,28 per lavori "a corpo" assoggettabili a ribasso, € 463.210,62 per oneri progettazione esecutiva e aggiornamento del PSC assoggettabili a ribasso ed € 907.508,83 per oneri specifici per l'esecuzione del PSC non assoggettabili a ribasso), € 12.303.979,07 per somme a disposizione ed € 3.355.756,30 per spese generali;
CONSIDERATO che con il sopraccitato decreto l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., e che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 15 del 20 aprile 2009 con il quale è stato approvato il bando di gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)",
VISTE le pubblicazioni in data 24 aprile 2009 sulla G.U.U.E. ed in data 6 maggio 2009 sulla G.U.R.I., nonché sui quotidiani nazionali e regionali del bando di gara di cui sopra per l'indizione della procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)",
VISTA la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 6 luglio 2009 ore 12:00;
ATTESA la necessità di individuare i componenti della Commissione giudicatrice da parte dell'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, al fine di procedere alla valutazione delle offerte presentate;
VISTO l'art. 84 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede che il Presidente della Commissione giudicatrice sia di norma un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali e che gli altri componenti la Commissione siano selezionati fra funzionari della medesima stazione appaltante, salvo i casi di accertata carenza in organico di adeguate professionalità;
VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete che, peraltro, agisce come amministrazione aggiudicatrice;
VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che autorizza il Commissario delegato a derogare, ove ritenuto indispensabile, anche all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498;
RITENUTO indispensabile ricorrere per le finalità di cui al presente atto, alla deroga dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 92 D.P.R. 554/1999 e dell'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n°498, in ragione della necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita ed anche in considerazione dell'elevata professionalità, competenza ed esperienza necessaria per l'espletamento dei compiti della Commissione giudicatrice;
RITENUTO che il compenso spettante alla Commissione giudicatrice come sopra composta, di cui al comma 3 dell'art 92 del D.P.R. n. 554/99, verrà stabilito con successivo provvedimento;

DECRETA

1) di nominare per le motivazioni citate in premessa, anche in deroga all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498, la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)" come di seguito

composta:
- Presidente dott. Carlo Dapelo
- Commissario dott. ing. Giuseppe Fasiol
- Commissario dott. ing. Luca Vittori
- Segretari Verbalizzanti: p.i. Luigi Molinaro e dott. Flavio Colleselli

2) di individuare il termine entro cui la Commissione giudicatrice deve eseguire l'incarico nel giorno 31 ottobre 2009.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_31_1_DPR_208_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2009, n. 0208/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108 (regolamento attuativo della misura «f - Misure agroambientali» del Piano di Sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia).

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2078/92 del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 657 (RECE 2078/1992. Approvazione del testo coordinato definitivo del Programma regionale agro-ambientale);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (PSR);
VISTO il proprio decreto 10 aprile 2001, n. 108 con cui è stato emanato il "Regolamento applicativo della misura «f- misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2000-2006";
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche agricole 27 marzo 1998, n. 159, con cui è stato adottato il "Rego-

lamento recante norme di attuazione del Regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e decadenze”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 dicembre 2002, n. 6306, recante disposizioni attuative dell’articolo 64 del Reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2008, n. 1205 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1782/2003 sulla PAC e del Reg. (CE)1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modificato ed integrato con DM n. 1564 del 22 gennaio 2009;
CONSIDERATO che l’articolo 16 del DM 20 marzo 2008, così come modificato dal DM 22 gennaio 2009 prevede, per le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005, incluse quelle modificate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1975/2006, relative ad impegni pluriennali assunti nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del Reg. (CE) 1257/99 o assunti precedentemente a norma del Reg. CEE 2078/92, la possibilità di modificare in diminuzione le superfici e/o le UBA a suo tempo dichiarate per il rispetto dell’impegno;
CONSIDERATO che l’articolo 16 del DM 20 marzo 2008 prevede che alle modifiche sopra specificate, purché presentate entro e non oltre l’annualità 2009, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA previste dai decreti Mipaf 27 marzo 1998, n. 159 e 4 dicembre 2002, n. 6306 nonché dalle corrispondenti norme applicative regionali;
VISTO che, con riferimento agli impegni pluriennali assunti a norma del Reg. CEE 2078/92, la disciplina relativa ai controlli e alle decadenze è dettata dal DM 27 marzo 1998, n. 159;
VISTO che il DM 27 marzo 1998, n. 159 ha trovato diretta applicazione nell’ordinamento regionale;
RITENUTO che, con riferimento agli impegni pluriennali assunti a norma del Reg. CEE 2078/92, l’articolo 16 del DM 20 marzo 2008 trova diretta applicazione in Regione in quanto integra la disciplina prevista dal DM 27 marzo 1998, n. 159;
VISTO che, con riferimento agli impegni pluriennali assunti a norma della misura «f- misure agroambientali» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia 2000-2006, la disciplina relativa ai controlli e alle decadenze dettata dal DM 4 dicembre 2002, n. 6306 è stata recepita nell’articolo 45 del “Regolamento attuativo della misura <f - Misure agroambientali> del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia” approvato con proprio decreto 108/2001;
VISTO che l’articolo 16 del DM 20 marzo 2008 integra la disciplina prevista dal DM 4 dicembre 2002, n. 6306;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 1635 (Regolamento recante modifiche al “Regolamento attuativo della misura del piano di sviluppo rurale della Regione FVG” emanato con dpreg 108/2001”. Approvazione)
RITENUTO pertanto di emanare il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108 (Regolamento attuativo della misura <f - Misure agroambientali> del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia)”, al fine di recepire i contenuti dell’articolo 16 del DM 20 marzo 2008, così come modificato dal DM 22 gennaio 2009;
VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale”, approvato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 277 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. É emanato il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108 (Regolamento attuativo della misura <f - Misure agroambientali> del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia)”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_31_1_DPR_208_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108 (regolamento attuativo della misura «f - misure agroambientali» del Piano di Sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia)

Art. 1 modifiche all’articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 108/2001

Art. 1 modifiche all'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 108/2001

1. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2001, n. 108, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8 bis. Le domande di pagamento presentate nel periodo di programmazione 2007-2013 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), incluse quelle modificate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, relative ad impegni pluriennali assunti ai sensi del presente regolamento, possono prevedere la modifica in diminuzione delle superfici e/o delle UBA a suo tempo dichiarate per il rispetto degli impegni.
8 ter. Nel caso di cui al comma 8 bis, alle modificazioni in diminuzione, presentate entro e non oltre l'annualità 2009, non si applicano le riduzioni, le esclusioni o le decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA previste nel presente articolo."

Art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_31_1_DAS_PROGR RIS_692_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 22 luglio 2009, n. 692

LR 21/2007, articolo 28, comma 5 - Prelevamento dal fondo regionale programmi comunitari per l'iscrizione di parco progetti relativo al Programma Sviluppo rurale 2007/2013 (cap. 6823).

L'ASSESSORE REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) della seduta del 24 giugno 2009 n. 1420 che, nel ripartire lo stanziamento per l'anno 2009 del "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario" di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ha riservato, nell'ambito della quota c), di cui all'articolo 19, comma 4, della medesima legge regionale n. 21/2007, destinata alla costituzione di un parco progetti ammissibili a finanziamenti comunitari, fra le altre, una quota di euro 4.800.000,00 per interventi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per la copertura di una parte della quota relativa all'annualità 2007 di cofinanziamento regionale del quale si prevede l'approvazione da parte dell'Unione europea nel corso dell'anno;
CONSIDERATO che le risorse di cui al primo capoverso sono destinate a progetti approvati e che sono immediatamente realizzabili;
RITENUTO pertanto di provvedere alla iscrizione di tali risorse sulle pertinenti unità di bilancio con riferimento agli appositi capitoli del Programma Operativo di Gestione provvedendo laddove necessario alla loro istituzione;
VISTI gli articoli 19, comma 5 e 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 30 dicembre 2008, n. 2981 che ha approvato il Programma Operativo di gestione 2009 e le sue successive variazioni

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio di cui agli allegati sub 1) e sub 2)

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_31_1_DAS_PROGR RIS_692_2_ALL

ALLEGATO SUB 1) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2008	Variazioni in aumento 2009	Variazioni in aumento 2010	Variazioni in aumento 2011
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE			
1.1.2.1005 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D'INVESTIMENTO	6823	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI AL POG

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009	Variazioni in diminuzione 2010	Variazioni in diminuzione 2011
RUBRICA: RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE		SERVIZIO: SERVIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO			
10.2.2.1166 FONDO REGIONALE PROGRAMMAZIONE COMUNITARI - SPESE D'INVESTIMENTO	9600	-2.716.700,00	-2.083.300,00	0,00	0,00

09_31_1_DDC_ATT PROD 1683

Decreto del Direttore centrale attività produttive 14 luglio 2009, n. 1683/PROD

Obiettivo 2 - Docup 2000-2006 - Azione 2.1.2 "Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale" - Ricognizione risorse che costituiscono economia finanziaria a fronte del fondo speciale per l'obiettivo 2" di cui all'articolo n. 1 della LR n. 26/2001 a fronte degli interventi collocati nelle graduatorie del Turismo e del Commercio approvate con deliberazioni di Giunta regionale n. 3994 del 25 novembre 2002 pubblicata sul BUR n. 50 dell'11 dicembre 2002 (primi bandi), nonché n. 205 del 10 febbraio 2006 pubblicata sul BUR n. 9 del 1 marzo 2006 e, rispettivamente, n. 3229 del 12 dicembre 2005 pubblicata sul BUR n. 3 del 18 gennaio 2006 (nuovi bandi).

IL DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.R. 27 agosto 2004, n.0277/pres. e pubblicato sul suppl. straord. del B.U.R. n. 18 dd. 10.09.2004 come modificato, da ultimo, con D.P. Reg. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres.;

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della LR 26/2001 ai sensi del quale la Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP e determina l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all' articolo 1 della L.r. sopraccitata;

VISTO l'articolo 16, primo comma, della citata LR 26/2001 che stabilisce l'obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la DGR n. 1668 di data 23 maggio 2002, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono ripartite le risorse per l'attuazione del DOCUP;

ATTESO che, in base all'articolo 1 della LR 26/2001, al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 si provvede tramite il "Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006", costituito presso la Friulia SpA;

RICHIAMATA la LR. 26.01.2004, n.1 che all'art.7, comma 34, dispone che "le correzioni di errori materiali e di inesattezze rilevate nel testo di deliberazioni della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell'atto, sono disposte con decreto del Direttore regionale competente";

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 e modificato successivamente con decisione n. C (2004) 4591 del 19 novembre 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3611 del 30 dicembre 2004 di approvazione definitiva del "Documento unico di programmazione Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. Presa d'atto della decisione della Commissione europea CE 4591/2004";

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante "Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000 -2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla LR 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato";

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000 - 2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 ed adottato con propria deliberazione. n. 846 di data 22 marzo 2002, da ultimo modificato ed integrato dal Comitato di Sorveglianza del DOCUP Obiettivo 2 con procedura di consultazione scritta n. 21 chiusa il 15 giugno 2007 ed adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1586 del 29 giugno 2007;

RICORDATO che in attuazione del predetto Complemento di Programmazione, con propria deliberazione n. 1449 del 17 maggio 2002, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 22 maggio 2002, sono stati approvati i primi Bandi per i Settori del Turismo e del Commercio nell'ambito dell'Azione 2.1.2;

RICORDATO che in attuazione del predetto Complemento di Programmazione, con propria deliberazione n. 436 del 4 marzo 2005, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 6 aprile 2005, sono stati approvati i nuovi Bandi per i Settori del Turismo e del Commercio nell'ambito dell'Azione 2.1.2., ripartendo gli stanziamenti disponibili nel seguente modo:
- la quota del 60% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai progetti ammissibili nel Settore Turismo per le iniziative localizzate nelle aree Obiettivo 2 e per quelle localizzate nelle zone a Sostegno Transitorio;
- la quota del 40% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai progetti ammissibili nel Settore Commercio per le iniziative localizzate nelle aree Obiettivo 2 e per quelle localizzate nelle zone a Sostegno Transitorio;

DATO ATTO che ambedue i bandi del commercio e del turismo sono inclusi in una unica azione del DOCUP 2000-2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3994 del 25 novembre 2002 pubblicata sul B.U.R. n. 50 dell'11 dicembre 2002 con la quale, a seguito della compiuta istruttoria delle domande pervenute a fronte del dianzi citato primo Bando per il settore del Turismo, sono stati approvate le relative graduatorie ed assegnati tutti i fondi disponibili con una economia, per gli interventi localizzati *nelle aree a sostegno transitorio, pari ad euro 2.463.760,24;*
RICORDATO che con decreto del Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario n. 522/TUR dd. 17.06.2003 pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 16 luglio 2003, a seguito dell'integrazione di risorse disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 27 febbraio 2003, si è provveduto al finanziamento delle iniziative utilmente collocate nella succitata graduatoria approvata con deliberazione n. 3994 del 25 novembre 2002 inerente il settore turistico, ma non finanziate, esaurendo così anche la graduatoria delle iniziative in area obiettivo 2;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 205 del 10 febbraio 2006 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2006 con la quale, a seguito della compiuta istruttoria delle domande pervenute a fronte del dianzi citato nuovo Bando per il settore del Turismo, sono stati approvate le relative graduatorie ed assegnati tutti i fondi disponibili con una economia, per gli interventi localizzati *nelle aree a sostegno transitorio, pari ad euro 239.240,98*;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3229 del 12 dicembre 2005 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 18 gennaio 2006 con la quale, a seguito della compiuta istruttoria delle domande pervenute a fronte del dianzi citato nuovo Bando per il settore del Commercio, sono stati approvate le relative graduatorie ed assegnati tutti i fondi disponibili ;
RICORDATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 1514 dd. 30 giugno 2006:
- sono state impiegate le risorse disponibili a seguito di rinunce, revoche e/o economie delle iniziative già finanziate nonchè quelle aggiuntive derivanti dalla ricognizione delle risorse del Piano aggiuntivo(PAR) regionale del DOCUP 2000-2006 come approvato con deliberazione G.R. n. 281 dd. 10 febbraio 2006 - relativamente all'azione 2.1.2 per le aree Obiettivo 2, destinando le stesse alle iniziative utilmente collocate nelle rispettive graduatorie approvate con le succitate deliberazioni - n. 205 del 10 febbraio 2006 relativa al settore turistico e n. 3229 del 12 dicembre 2005 inerente il settore commerciale, ma non finanziate, seguendo l'ordine della graduatorie medesime- esaurendo in tal modo le iniziative del turismo e finanziando contestualmente la gran parte di quelle del commercio;
- è stata accertata una economia finanziaria di *euro 200.175,28 sulle disponibilità del DOCUP 2000-2006 per le aree in Sostegno Transitorio* a fronte del fondo per l'obiettivo 2" di cui all'articolo n. 1 della L.R. n. 26/2001;

RICORDATO, altresì, che con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 505/PROD dd. 12.03.2007 pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 28 marzo 2007 mediante il quale :
- è stata effettuata una ulteriore ricognizione delle risorse disponibili a seguito di rinunce, revoche e/o economie delle iniziative già finanziate, destinando le stesse al finanziamento delle iniziative utilmente collocate nella succitata graduatoria approvata con deliberazione n. 3229 del 12 dicembre 2005 inerente il settore commerciale, ma non finanziate, esaurendo così anche la graduatoria delle iniziative commerciali;
- è stata accertata una *economia finanziaria di euro 642.515,50 (di cui euro 88.062,84 di fondi PAR) per le aree Obiettivo 2 e di euro 109.842,57 per le aree in Sostegno Transitorio* a fronte del fondo per l'obiettivo 2" di cui all'articolo n. 1 della L.R. n. 26/2001;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale n. 1462 del 14 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 26 giugno 2007 con la quale, tra l'altro, si autorizza il Direttore centrale attività produttive a riportare in disponibilità, con proprio provvedimento, le risorse relative a rinunce, revoche e/o economie di spesa inerenti le iniziative finanziate a valere sui succitati bandi del commercio e del turismo;
RICORDATO, altresì, che con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 3611/PROD dd. 13.11.2007, è stata effettuata una ulteriore ricognizione delle risorse disponibili a seguito di rinunce, revoche e/o economie delle iniziative già finanziate con i precedenti bandi;
RICHIAMATO, altresì, il decreto n. 722/PROD dd. 18.03.2008, pubblicato sul BUR n. 14 dd. 2 aprile

2008, con il quale è stata accertata un'economia finanziaria di Euro 726.578,07 (di cui euro 571.155,59 fondi Docup ed euro 114.976,43 fondi PAR) per le aree Ob 2 e di Euro 23.611,00 Per le aree a Sostegno Transitorio (fondi Docup) a fronte del fondo dell'obiettivo 2, di cui all'art. 1 della L.r. 26/2001;
RISCONTRATO che il dianzi citato importo di economia complessiva per le aree Ob 2 è stato indicato erroneamente in euro 726.578,07 anziché euro 686.132,02 composto dalla somma corretta delle economie di euro 571.155,59 fondi Docup ed euro 114.976,43 fondi PAR;
RICHIAMATO inoltre il decreto n. 2189/PROD. dd. 01/08/2008 con il quale è stata accertata un'economia finanziaria di Euro 383.764,63 per le aree Ob 2 (di cui Euro 135.314,05 fondi PAR) e di Euro 18.075,19 per le aree a Sostegno Transitorio (fondi Docup);
ATTESO che dalla data del 01.08.2008 di emissione del decreto n. 2189/PROD di ultima ricognizione risorse a fronte dei Bandi per i Settori del Turismo e del Commercio nell'ambito dell'Azione 2.1.2 emanati a valere sul DOCUP 2000-2006 - Obiettivo 2 si sono riscontrate le revoche e le rinunce qui di seguito dettagliatamente illustrate per ambedue i settori:

TURISMO
(graduatorie finanziate con deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 10.2.2006 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1.3.2006) :
Graduatoria per le aree Obiettivo 2
Revoche
1) con nota del 20.10.2008 prot. Regione n. 25249/SSSTR all'impresa Terre Alte s.a.s. di Zago Rita e C. con sede in Vito d'Asio (PN) - collocata al n. 31 di posizione nella graduatoria - è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato , in de minimis, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);
Rinunce
2) l'impresa Eurocava s.r.l., con sede a Ventimiglia (IM) - collocata al n. 13 di posizione nella graduatoria - con nota del 01.10.2008 prot. Regione n. 23617/SSSTR, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in regime d'aiuto, di euro 375.000,00 (fondi DOCUP);
3) l'impresa Trattoria Turri s.n.c., con sede a Gorizia (Go) - collocata al n. 12 di posizione nella graduatoria - con nota del 10.09.2008 prot. Regione n. 21779/SSSTR, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);

(graduatorie finanziate con D.G.R. n. 205 del 10 febbraio 2006 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2006 e D.G.R 1514 del 30 giugno 2006 pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 26 luglio 2006).
Graduatoria per le aree Obiettivo 2
Revoche
4) con nota del 18.11.2008 prot. Regione n. 27962/SSSTR all'impresa Pittin Marco con sede in Udine (UD) - collocata al n. 83 di posizione nella graduatoria - è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato , in de minimis, di euro 92.229,51 (fondi DOCUP);
Rinunce
5) l'impresa ind. Giarle Michela, con sede in Arta Terme (UD) - collocata al n. 74 di posizione nella graduatoria - con nota del 21.10.2008 prot. Regione n. 25421/SSSTR, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);

Totale economie aree Obiettivo 2 - Turismo = euro 767.229,51

Graduatoria per le aree in Sostegno Transitorio
(graduatorie finanziate con deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 10.2.2006 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1.3.20906) :
Revoca
6) con nota del 20.10.2008 prot. Regione n. 25246/SSSTR all'impresa Karis s.n.c. di Giuliano e Mary Karis con sede in San Dorligo della Valle (TS) - collocata al n. 10 di posizione nella graduatoria - è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato , in de minimis, di euro 64.866,99 (fondi DOCUP);

Totale economie aree Sostegno Transitorio- Turismo = euro 64.866,99

Totale Economie Turismo aree Obiettivo 2: euro 767.229,51
Totale Economie Turismo aree Sostegno Trans. euro 64.866,99

COMMERCIO
(graduatorie finanziate con D.G.R n. 3229 del 12 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 18 gennaio

2006, e D.G.R n. 1514 del 30 giugno 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 26 luglio 2006, nonchè decreto del direttore centrale attività produttive n. 505 dd. 12.03.2007, pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 28 marzo 2007).

Graduatoria per le aree Obiettivo 2
Rinunce:
1) l'impresa ESPOSITO Gennaro, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 126 di posizione nella graduatoria - con nota del 05.08.2008 prot. Regione n. 19634/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 17.320,00 (fondi PAR);
2) l'impresa VITAGLIANO Antonio, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 181 di posizione nella graduatoria - con nota del 05.08.2008 prot. Regione n. 19632/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 13.500,00 (fondi PAR);
3) l'impresa ESPOSITO Domenico, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 189 di posizione nella graduatoria - con nota del 05.08.2008 prot. Regione n. 19631/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 17.320,00 (fondi PAR);
4) l'impresa VITAGLIANO Ciro, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 190 di posizione nella graduatoria - con nota del 05.08.2008 prot. Regione n. 19633/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 17.320,00 (fondi PAR);
5) l'impresa PANIFICIO DONADELLI s.n.c., iniziativa ubicata a Chiusaforte (UD) - collocata al n. 84 di posizione nella graduatoria - con nota del 15.09.2008 prot. Regione n. 22024/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 26.400,00 (fondi DOCUP);
6) l'impresa STENTARDO Paolo, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 203 di posizione nella graduatoria - con nota del 29.10.2008 prot. Regione n. 26212/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 12.720,00 (fondi PAR);
7) l'impresa DE NICOLA Massimiliano, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 108 di posizione nella graduatoria - con nota del 25.03.2009 prot. Regione n. 7173/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 9.220,00 (fondi PAR);
8) l'impresa DE NICOLA Mario, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 119 di posizione nella graduatoria - con nota del 25.03.2009 prot. Regione n. 7172/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 9.220,00 (fondi PAR);
9) l'impresa RUFFO Raffaele, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 113 di posizione nella graduatoria - con nota del 11.05.2009 prot. Regione n. 11063/COMM, ha comunicato la propria rinuncia al contributo assegnato, in de minimis, di euro 9.220,00 (fondi PAR);

Revoche:
1) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa CAPPELLA Carlo, iniziativa ubicata a Maniago (PN) - collocata al n. 72 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 18.500,00 (fondi DOCUP);
2) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa AL FOGOLAR di Gerin Fabiana e C. s.n.c, iniziativa ubicata a Forni Avoltri (UD) - collocata al n. 51 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);
3) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa FERAGOTTO Francesca, iniziativa ubicata a Tolmezzo (UD) - collocata al n. 23 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 50.500,00 (fondi DOCUP);
4) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa EXPAN s.r.l., iniziativa ubicata a Sutrio (UD) - collocata al n. 6 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 74.675,00 (fondi DOCUP);
5) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa ERBAMARY di Bazzo Maria e C. s.a.s., iniziativa ubicata a Maniago (PN) - collocata al n. 67 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 54.305,00 (fondi DOCUP);
6) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa AKC di Lorenzi Loredana, iniziativa ubicata a Maniago (PN) - collocata al n. 77 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 27.551,89 (fondi DOCUP);
7) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa PITACCO Tarcisio, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 74 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in regime d'aiuto, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);
8) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa PASCHINI Gianmaria, iniziativa ubicata a Tolmezzo (UD) - collocata al n. 15 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);
9) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa NOVELLI Federica, iniziativa ubicata a Tolmezzo (UD) - collocata al n. 16 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del

contributo assegnato, in de minimis, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);
10) con nota del 30.07.2008 prot. Regione n. 19221/COMM, all'impresa PACIOLLA Gianfranco, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 118 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 14.220,00 (fondi PAR);
11) con nota del 30.07.2008 prot. Regione n. 19174/COMM, all'impresa LANZMAIER Berta, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 109 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 13.500,00 (fondi PAR);
12) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa GRISON Marina, iniziativa ubicata a Muggia (TS) - collocata al n. 227 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 33.126,00 (fondi PAR);
13) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa IL GOMITOLO di Veritti Teresa, iniziativa ubicata a Tolmezzo (UD) - collocata al n. 99 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);
14) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa DI RONCO MOBILIFICI s.r.l., iniziativa ubicata a Sutrio (UD) - collocata al n. 101 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 21.012,.00 (fondi DOCUP);
15) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa COLETTI Adele, iniziativa ubicata a Forgaria del Friuli (UD) - collocata al n. 137 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 16.939,55 (fondi PAR);
16) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa CENTROSPESA IL QUADRIFOGLIO s.a.s., iniziativa ubicata a Ovaro (UD) - collocata al n. 87 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 10.000,00 (fondi DOCUP);
17) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa BUDACH Laura-Trattoria Splendor, iniziativa ubicata a Muggia (TS) - collocata al n. 213 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 3.764,00 (fondi PAR);
18) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa BAR ALLA BOTTE di Bosco Silvana , iniziativa ubicata a Tolmezzo (UD) - collocata al n. 98 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 72.488,17 (fondi DOCUP);
19) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa ALBANO Antonio, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD), collocata al n. 200 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 9.220,00 (fondi PAR);
20) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa PEDRIGI Alessandro, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 215 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 12.500,00 (fondi PAR);
21) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa MORELLO Salvatore, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 183 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 9.220,00 (fondi PAR);
22) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa KOLOR di Dapit Giorgio, iniziativa ubicata a Gemona del Friuli (UD) - collocata al n. 228 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 6.000,00 (fondi PAR);
23) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa IZZO Vincenzo, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 185 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 9.220,00 (fondi PAR);
24) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa IACOVETTI Armando, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 187 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 9.220,00 (fondi PAR);
25) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa SIBILLO Antonio, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 180 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 10.195,00 (fondi PAR);
26) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa HJOUJI Abdellah, iniziativa ubicata a Tarvisio (UD) - collocata al n. 125 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 21.600,00 (fondi PAR);

Graduatoria per le aree Sostegno Transitorio
Revoche:
1) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa PEZZINO Carmelo e C. s.n.c. , iniziativa ubicata a Cervignano del Friuli (UD) - collocata al n. 14 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 17.055,00 (fondi DOCUP);
2) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29137/COMM, all'impresa IL POLLICE VERDE SERVICE s.a.s., iniziativa ubicata a San Canzian d'Isonzo (GO) - collocata al n. 12 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 100.000,00 (fondi DOCUP);

3) con nota del 28.11.2008 prot. Regione n. 29136/COMM, all'impresa VP s.n.c. di Venuto Paola & C., iniziativa ubicata a Rivignano (UD) - collocata al n. 18 di posizione nella graduatoria - è stata comunicata la revoca del contributo assegnato, in de minimis, di euro 72.270,00 (fondi DOCUP);

Totale economie aree Obiettivo 2-Commercio = euro 1.129.996,61 (di cui 274.564,55 fondi PAR).
Totale economie aree Sostegno Transitorio- Commercio = euro 189.325,00

VERIFICATO che risultano scaduti i termini di tempo per gli eventuali ricorsi da parte dei relativi beneficiari, avverso le revoche sopra richiamate, senza che sia pervenuta alcuna opposizione;
CONSTATATO che in conseguenza delle revoche e rinunce dei contributi di cui sopra inerenti ambedue I settori del commercio e del turismo, si rendono disponibili risorse finanziarie pari a:
- euro 1.897.226,12 per le aree Obiettivo 2 (di cui euro 1.622.661,57 fondi Docup ed euro 274.564,55 fondi PAR)
- euro 254.191,99 per le aree a Sostegno Transitorio

il tutto così suddiviso nella tabella riepilogativa che segue:

	IMPRESA	SETTORE	AREE	PROVENIENZA FONDI	IMPORTO DI ECONOMIA
1	Terre Alte s.a.s.	tur	Ob 2	DOCUP	100.000,00
2	Eurocava s.r.l.	tur	Ob 2	DOCUP	375.000,00
3	Tratt. Turri s.n.c.	tur	Ob 2	DOCUP	100.000,00
4	Pittin Marco	tur	Ob 2	DOCUP	92.229,51
5	Giarle Michela	tur	Ob 2	DOCUP	100.000,00
6	Karis s.n.c.	tur	Sost. Trans.	DOCUP	64.866,99
TOTALE ECONOMIE		*turismo*	*Ob 2*	*DOCUP*	*767.229,51*
TOTALE ECONOMIE		*turismo*	*Sost. Trans.*	*DOCUP*	*64.866,99*
1	Cappella Carlo	comm	Ob 2	DOCUP	18.500,00
2	Al Fogolar di Gerin Fabiana	comm	Ob 2	DOCUP	100.000,00
3	Feragotto Francesca	comm	Ob 2	DOCUP	50.500,00
4	Expan s.r.l.	comm	Ob 2	DOCUP	74.675,00
5	Erbamary s.a.s.	comm	Ob 2	DOCUP	54.305,00
6	AKC di Lorenzi Loredana	comm	Ob 2	DOCUP	27.551,89
7	Pitacco Tarcisio	comm	Ob 2	DOCUP	100.000,00
8	Paschini Gianmaria	comm	Ob 2	DOCUP	100.000,00
9	Novelli Federica	comm	Ob 2	DOCUP	100.000,00
10	Paciolla Gianfranco	comm	Ob 2	PAR	14.220,00
11	Lanzmaier Berta	comm	Ob 2	PAR	13.500,00
12	Grison Marina	comm	Ob 2	PAR	33.126,00
13	Il Gomitolo Veritti Teresa	comm	Ob 2	DOCUP	100.000,00
14	Di Ronco Mobilifici s.r.l.	comm	Ob 2	DOCUP	21.012,00
15	Coletti Adele	comm	Ob 2	PAR	16.939,55
16	Centro Spesa Il Quadrifoglio	comm	Ob 2	DOCUP	10.000,00
17	Budach Laura Tratt.Splendor	comm	Ob 2	PAR	3.764,00
18	Bosco Silvana	comm	Ob 2	DOCUP	72.488,17
19	Albano Antonio	comm	Ob 2	PAR	9.220,00
20	Pedrigi Alessandro	comm	Ob 2	PAR	12.500,00
21	Morello Salvatore	comm	Ob 2	PAR	9.220,00
22	Kolor di Dapit Giorgio	comm	Ob 2	PAR	6.000,00
23	Izzo Vincenzo	comm	Ob 2	PAR	9.220,00
24	Iacovetti Armando	comm	Ob 2	PAR	9.220,00
25	Sibillo Antonio	comm	Ob 2	PAR	10.195,00
26	Hjouji Abdellah	comm	Ob 2	PAR	21.600,00
27	Esposito Gennaro	comm	Ob 2	PAR	17.320,00
28	Vitagliano Antonio	comm	Ob 2	PAR	13.500,00
29	Esposito Domenico	comm	Ob 2	PAR	17.320,00
30	Vitagliano Ciro	comm	Ob 2	PAR	17.320,00
31	Panifico Donadelli s.n.c.	comm	Ob 2	DOCUP	26.400,00
32	Stentardo Paolo	comm	Ob 2	PAR	12.720,00
33	De Nicola Massimiliano	comm	Ob 2	PAR	9.220,00
34	De Nicola Mario	comm	Ob 2	PAR	9.220,00

35	Ruffo Raffaele	comm	Ob 2	PAR	9.220,00
36	Pezzino Carmelo	comm	Sost Trans	DOCUP	17.055,00
37	Il Pollice Verde Service	comm	Sost Trans	DOCUP	100.000,00
38	VP di Venuto Paola s.n.c.	comm	Sost Trans	DOCUP	72.270,00
	TOTALE ECONOMIE	*comm*	*Ob 2*	*DOCUP*	*855.432,06*
	TOTALE ECONOMIE	*comm*	*Ob 2*	*PAR*	*274.564,55*
	TOTALE ECONOMIE	*comm*	*Sost Trans*	*DOCUP*	*189.325,00*

DATO ATTO che, nell'ambito delle surrichiamate graduatorie, nessuna iniziativa è rimasta priva di finanziamento e che , quindi, tutte le graduatorie medesime sono esaurite;
Ritenuto di rendere evidente, per completezza dei dati inerenti la presente ricognizione, che sono stati revocati, con separati appositi singoli decreti, notificati ai relativi beneficiari nei modi e nei termini di legge, i contributi concessi alle sottoindicate imprese:

TURISMO
- DA-TI s.a.s. di Fabi David & C. - Trieste
- Europa di Padovan Enzo s.n.c. - Aquileia
- Ambriabella di Luigi Scandolo & C. s.a.s. - Udine
- Grandi Alberghi dell'Adriatico s.r.l.(ora Grandi Alberghi Grado s.p.a.) - Grado
- Cescutti Gabriella - Paularo
- Fantinel Luciano s.r.l. - Udine
- Albergo Wulfenia s.n.c. - Pontebba
- Immobiliare Saisera s.r.l. - Malborghetto Valbruna

COMMERCIO
- Grem s.r.l. - Paluzza (UD)
- Autoline Trieste s.r.l. - Trieste
- Prodotti del Bucaneve s.r.l. - Venzone (UD)
- Cristallo s.r.l. (ora Salento s.r.l.) - Maniago (PN)
- Automarket s.r.l. - Monfalcone (GO)
- Simeone Luciano - Tarvisio (UD)
- Cacace Antonio - Tarvisio (UD)
- Bottone Mario - Tarvisio (UD)
- Spadera Maria - Tarvisio (UD)
- Caruso Gennaro - Tarvisio (UD)
- Petrucci Franco - Tarvisio (UD)
- Immobiliare Claudiana s.r.l. - Tarvisio (UD)
- Castellano Gianluca - Tarvisio (UD)
- Andreana Alberto - Tarvisio (UD)
- Siega Mario - Tarvisio (UD)
- Studio Ottico di Troha Sergio - Muggia (TS)
- Tutto Formaggi s.a.s. di Silvestri Pietro & C. - Maniago (PN)

FATTO PRESENTE che le corrispondenti economie sono già state versate nell'apposito Fondo speciale richiamato in esordio;
CONSTATATO che per mero errore materiale, nel decreto n. 3855/SSSTR del 23.11.2007, dell'impresa individuale Luca House di Nodale Luca con sede in Lauco (UD), al punto 1 del dispositivo è stato indicato come oggetto dell'investimento un immobile da adibire ad uso "case-appartamenti vacanza" invece che ad uso "affittacamere" come indicato nelle premesse dello stesso provvedimento;
PRESO ATTO che conseguentemente alla presente ricognizione effettuata, si verificano le seguenti economie:
- euro 1.897.226,12 (di cui euro 274.564,55 di fondi PAR) a fronte delle disponibilità del DOCUP 2000-2006 per le aree Obiettivo 2 e euro 254.191,99 a fronte delle disponibilità del DOCUP 2000-2006 per le aree a Sostegno Transitorio;

ATTESO che le dianzi citate economie vanno a costituire un'economia finanziaria per le rispettive aree a fronte del Fondo Speciale per l'obiettivo 2" di cui all'articolo n. 1 della L.R. n. 26/2001 e devono essere suddivise fra le quote di compartecipazione pubblica (FESR, Stato, Regione) in misura proporzionale al piano finanziario di cui alla D.G.R. 803/2006 modificato con D.G.R. 1586/2007;
RITENUTO di versare le medesime nelle disponibilità del Fondo Speciale richiamato nelle premesse;

DECRETA

1. Di prendere atto delle rinunce e revoche ed errori materiali, riportati in narrativa sotto le corrispondenti voci.

2. Gli importi di euro 1.897.226,12 (di cui euro 274.564,55 di fondi PAR) per le aree Obiettivo 2 e euro 254.191,99 per le aree a Sostegno Transitorio, vanno a costituire un'economia finanziaria a fronte del Fondo Speciale per l'obiettivo 2" di cui all'articolo n. 1 della L.R. n. 26/2001.
3. Di correggere in "affittacamere" l' oggetto dell'investimento indicato al punto 1 del dispositivo del decreto n. 3855/SSSTR del 23.11.2007 per le ragioni indicate in premessa.
4. Rimane fermo quant'altro stabilito in ordine alle economie precedentemente accertate con la deliberazione di Giunta n. 1514 dd. 30 giugno 2006 , con decreto n. 505/PROD dd. 12.03.2007, con decreto n. 3611/PROD dd. 13.11.2007, con decreto n. 722/PROD dd. 18.03.2008 e con decreto n. 2189/PROD dd. 01.08.2008 citati in narrativa;
5. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 luglio 2009

MANCA

09_31_1_DDC_ATT PROD 1833

Decreto del Direttore centrale attività produttive 24 luglio 2009, n. 1833/PROD

LR 4/2005, art. 12 ter - Regolamento di attuazione di cui al DPReg. 191/2009. Approvazione di schema di richiesta di finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), introdotto dall'articolo 14, comma 11, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), il quale prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata:
- a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle grandi o medie imprese e delle pubbliche amministrazioni;
- a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) il "Fondo regionale smobilizzo crediti", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi realizzati con l'utilizzo delle risorse reperite dalle banche emittenti attraverso le succitate emissioni obbligazionarie;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 0191/Pres., con cui, in attuazione della sopra citata normativa, è stato emanato il Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005 (nel prosieguo: il Regolamento);
VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 3, del Regolamento, il quale dispone che fino alla data di attivazione del sistema di smobilizzo crediti, a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione delle banche emittenti in conformità al summenzionato articolo 12 ter della legge regionale 4/2005, il Fondo regionale smobilizzo crediti concede finanziamenti:
a) a favore di microimprese e piccole imprese (nel prosieguo: PI) che detengono crediti nei confronti di procedure concorsuali, da calcolarsi con riferimento al 100 per cento del valore originario degli stessi;
b) a favore di PI inserite in piani di crisi settoriali o territoriali, da calcolarsi con riferimento al 100 per cento del valore originario dei crediti ammissibili;
c) a favore di PI che detengono crediti ammissibili nei confronti di medie e grandi imprese inserite in

piani di crisi settoriali o territoriali, da calcolarsi con riferimento al 100 per cento del valore originario dei crediti ammissibili;
d) aventi ad oggetto crediti ovvero concernenti PI e medie e grandi imprese che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), da calcolarsi con riferimento al 20 per cento del valore originario dei crediti ammissibili;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, le PI interessate, ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, presentano al Fondo, utilizzando l'apposito schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) la domanda di finanziamento;
b) la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dal presente regolamento per l'ammissione agli interventi di finanziamento.
RITENUTO di approvare l'apposito schema di richiesta di concessione di finanziamento agevolato, in attuazione di quanto previsto al sopra citato articolo 18 del Regolamento, nel testo allegato al presente decreto;
VISTO il "Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 17 concernente le competenze dei dirigenti e l'articolo 19 concernente le funzioni del Direttore centrale;

DECRETA

1. È approvato l'apposito schema di richiesta di concessione di finanziamento agevolato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento concernente le modalità per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonché le modalità e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 12 ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005, nel testo allegato al presente decreto:
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 luglio 2009

MANCA

09_31_1_DDC_ATT PROD 1833_ALL1_DOMANDA

Domanda di finanziamento a tasso agevolato
a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti
(LR 4/2005, art. 12 ter, co. 10)

Spett.le Banca

(banca)	*(cod. abi)*
(dipendenza)	*(cod. cab)*

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

Visto l'articolo 18, commi 1-5, del regolamento di cui all'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 22 luglio 2009 (nel prosieguo: Regolamento)

☐ *e la Convenzione stipulata da codesto Istituto con il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005 (nel prosieguo: Comitato),*

il/la sottoscritto/a

cognome e nome

nato/a a	*il*

residente in: via/piazza e numero civico	*comune, cap*	*prov.*

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

denominazione (ditta/ragione sociale)	*partita IVA*	*codice fiscale*

sede legale: via/piazza e numero civico	*comune, cap*	*prov.*

telefono	*fax*	*posta elettronica*

iscritta al Registro delle imprese di	*n.°*	*data inizio attività*

esercente l'attività di	*codice ATECO*

unità operativa: via/piazza e numero civico	*comune, cap*	*prov.*

posizione INPS n.°	*settore*

CHIEDE

la concessione di un finanziamento agevolato a valere sulle disponibilità del Fondo regionale smobilizzo crediti ai sensi:

	riferimento normativo	*descrizione*	*tasso*	
☐	dell'art. 6, co. 3, lett. a), del Regolamento	finanziamento a favore di microimprese e piccole imprese (PI) che detengono crediti nei confronti di procedure concorsuali, da calcolarsi con riferimento al 100 per cento del valore originario degli stessi	0	
☐	dell'art. 6, co. 3, lett. b), del Regolamento	finanziamento a favore di PI inserite in piani di crisi settoriali o territoriali, da calcolarsi con riferimento al 100 per cento del valore originario dei crediti ammissibili	0	
☐	dell'art. 6, co. 3, lett. c), del Regolamento	finanziamento a favore di PI che detengono crediti ammissibili nei confronti di medie e grandi imprese inserite in piani di crisi settoriali o territoriali, da calcolarsi con riferimento al 100 per cento del valore originario dei crediti ammissibili	0	
☐	dell'art. 6, co. 3, lett. d), del Regolamento	finanziamento avente ad oggetto crediti ovvero concernente PI e medie e grandi imprese che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), da calcolarsi con riferimento al 20 per cento del valore originario dei crediti ammissibili	b/t 70%Euribor 3 mesi /360	m/t 90%Euribor 6 mesi /360

della durata di

per un importo pari a EUR

in cifre	*in lettere*

calcolato, applicando le percentuali di finanziabilità indicate nella tabella di cui all'art. 7, co. 2, del Regolamento, con riferimento ai crediti di cui all'allegato 1, i quali ammontano complessivamente a EUR

in cifre	*in lettere*

per la realizzazione delle finalità aziendali e in considerazione delle previsioni sull'andamento del mercato di riferimento di seguito illustrate:

in virtù dell'applicazione del regime di aiuto di cui

	riferimento normativo	*descrizione*
☐	al regolamento (CE) n. 1998/2006 (allegato A del Regolamento)	aiuti "de minimis"
☐	al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 ed alla decisione CE 28 maggio 2009 C(2009)4277 (allegato C del Regolamento)	aiuti di importo limitato sotto forma di prestiti a tasso agevolato

OFFRE

le seguenti garanzie:

IPOTECA SU IMMOBILI O TERRENI				
Intestazione proprietà ____________________ ____________________	Ubicazione ____________________ ____________________	Estremi catastali __________________ __________________	Descrizione ____________________ ____________________	Valore € ____________________ ____________________

ALTRI TIPI DI GARANZIE			
❑ Fideiussione bancaria	Valore € _____________	❑ Garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia	Valore € _____________
❑ Fideiussione assicurativa	Valore € _____________	❑ Altro __________________	Valore € _____________

il cui valore è calcolato in conformità all'art. 9, co. 3, del Regolamento.

Consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 38 e 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445/2000

DICHIARA

☐ che l'impresa è inserita nei seguenti piani di crisi settoriale o territoriale di cui all'art. 47 della LR 18/2005:

Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale	DGR di approvazione

☐ che l'impresa è in attività, non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

☐ che all'impresa sono stati concessi i seguenti incentivi pubblici con riferimento ai medesimi costi ammissibili di cui alla presente richiesta di finanziamento agevolato:

ente concedente	norma di riferimento	data di concessione	importo dell'aiuto	regime di aiuto

☐	che, ai sensi dell'art. 73 della LR 18/2003, l'impresa rispetta le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
☐	che, , ai fini del rispetto dell'art. 31 della LR 7/2000, in relazione ai crediti di cui all'allegato 1 non sussistono rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, i quali assumano rilevanza ai fini della concessione del finanziamento agevolato richiesto;
☐	che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999;
☐	che l'impresa rispetta i parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa e piccola impresa (PI) previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 463/2005 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000), come da dichiarazione di cui all'allegato 2;
☐	che l'impresa non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 legge 300/2000)

ATTESTA

(solo nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis")

☐ che nell'arco dell'esercizio finanziario corrente e dei due esercizi finanziari precedenti sono stati concessi all'impresa i seguenti aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006:

ente concedente	norma di riferimento	data di concessione	importo dell'aiuto	regime d'aiuto

☐ che l'impresa non rientra tra le imprese in difficoltà ai sensi della definizione di cui al punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004;

(solo nel caso di applicazione del regime di aiuti di importo limitato sotto forma di prestiti a tasso agevolato)

☐ che a partire dal 1° gennaio 2008 sono stati concessi all'impresa i seguenti aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 ("DM") ovvero "aiuti di importo limitato" ("AIL") di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 9 giugno 2009:

ente concedente	norma di riferimento	data di concessione	importo dell'aiuto	regime d'aiuto (DM/AIL)

☐	che l'impresa non rientra tra le imprese in difficoltà di cui all'art. 1, par. 7, del regolamento (CE) n. 800/2008;				
oppure					
☐	che l'impresa alla data del 30 giugno 2008 non versava in condizioni di difficoltà con riferimento all'art. 1, par. 7, del regolamento (CE) n. 800/2008, e che la stessa è entrata in difficoltà successivamente a tale data, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale				
☐	di essere a conoscenza che per impresa in difficoltà di cui all'art. 1, par. 7, del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende quella che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a) se si tratta di società a responsabilità limitata, l'avere perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale; b) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'avere perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale; c) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza; d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;				

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento, che disciplinano la concessione dell'agevolazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche delle informazioni e dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda, con particolare riferimento agli aiuti ed agli incentivi pubblici concessi all'impresa;
- che i dati e le notizie contenuti nella presente domanda e nelle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie presentate sono veritieri e che non sono stati omessi gravami, passività o vincoli esistenti sulle attività;
- di impegnarsi ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

SI OBBLIGA

- a comunicare immediatamente al Comitato l'eventuale concessione di altri benefici pubblici con riferimento ai medesimi costi ammissibili di cui alla presente richiesta di finanziamento agevolato;
- a produrre l'ulteriore documentazione che il Comitato dovesse richiedere;

DESIGNA

per la stipulazione del contratto, se del caso, il notaio ______________________________;

ALLEGA

quali parti integranti della presente domanda,

1) la dichiarazione relativa ai crediti con riferimento ai quali è da determinare il finanziamento agevolato;
2) la dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa e piccola impresa (PI);
3) la dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni concernenti la consistenza patrimoniale e finanziaria, la redditività e la capacità gestionale dell'impresa.

Data	*Timbro e firma*

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter della LR 4/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono: Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca alla quale la domanda è presentata.

PARTE RISERVATA ALL'EVENTUALE BANCA PROPONENTE

Si attesta che la presente domanda è pervenuta a questa Banca in data:

PARERE DELLA BANCA PROPONENTE

Data	*Timbro e firma*

09_31_1_DDC_ATT PROD 1833_ALL2_CREDITI DI RIFERIMENTO

Allegato 1

Dichiarazione relativa ai crediti con riferimento ai quali è da determinare il finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

Spett.le Banca

(banca)	*(cod. abi)*
(dipendenza)	*(cod. cab)*

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

il/la sottoscritto/a

cognome e nome

nato/a a	*il*

residente in: via/piazza e numero civico	*comune, cap*	*prov.*

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

denominazione (ditta/ragione sociale)	*partita IVA*	*codice fiscale*

in riferimento alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 18, commi 1-5, del regolamento di cui all'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009 (nel prosieguo: Regolamento), a valere sulle disponibilità del Fondo regionale smobilizzo crediti per un importo pari a EUR

in cifre	*in lettere*

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 38 e 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- che le fatture commerciali relative ai crediti con riferimento ai quali è richiesto il finanziamento agevolato sono riepilogate nei seguenti prospetti:

Prospetto riepilogativo dei crediti verso le medie e grandi imprese

FATTURE COMMERCIALI										Descrizione prestazione eseguita	Corrispettivo
N.°	Data di emissione	Debitore	CF	Piano di crisi di cui alla DGR (n.° e anno)	MI/GI	Fatturato del debitore	Procedura concorsuale	Termine di pagamento	Accettazione		

Prospetto riepilogativo dei crediti verso le pubbliche amministrazioni

- che il prospetto riepilogativo dei crediti verso le medie e grandi imprese di cui sopra contiene i seguenti dati:
  a) numero delle fatture commerciali relative ai predetti crediti;
  b) data di emissione della fattura commerciale;
  c) denominazione del debitore, destinatario della fattura commerciale;
  d) codice fiscale del debitore;
  e) fatturato del debitore desunto dall'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento agevolato in argomento, come definito all'art. 2, co. 2, del Regolamento;
  f) tipo di procedura concorsuale cui il debitore risulta eventualmente sottoposto;
  g) indicazione concernente l'eventuale inclusione del debitore in un piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 47 della LR 18/2005;
  h) indicazione concernente la qualifica del debitore quale "media impresa" (MI) o "grande impresa" (GI) ai sensi dell'art. 2, co. 1, lettere f) e g), del Regolamento;
  i) il termine di pagamento della fattura commerciale;
  j) estremi dell'eventuale nota di accettazione della fattura commerciale da parte del debitore o di documentazione equipollente;
  k) la descrizione della prestazione, oggetto del contratto stipulato con il debitore, regolarmente eseguita;
  l) il corrispettivo, ossia l'importo pari al valore nominale del credito cui si riferisce la fattura commerciale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dall'impresa, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni o compensazioni;
- che il prospetto riepilogativo dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui sopra contiene i seguenti dati:
  a) numero delle fatture commerciali relative ai predetti crediti;
  b) data di emissione della fattura commerciale;
  c) denominazione del debitore, destinatario della fattura commerciale;
  d) codice fiscale del debitore;
  e) il termine di pagamento della fattura commerciale;
  f) estremi delle certificazioni concernenti la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito rilasciate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 12 ter, co. 8, della LR 4/2005;
  g) la descrizione della prestazione, oggetto del contratto stipulato con il debitore, regolarmente eseguita;
  h) il corrispettivo, ossia l'importo pari al valore nominale del credito cui si riferisce la fattura commerciale, al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dall'impresa, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni o compensazioni;

- che le copie delle sopra elencate fatture commerciali e delle note di accettazione o della documentazione equipollente ovvero delle certificazioni di cui all'art. 12 ter, co. 8, della LR 4/2005, solidalmente allegate alla presente, sono conformi ai documenti originali;

- che le fatture sono fiscalmente regolari;

- che i crediti di cui alle sopra elencate fatture commerciali sono veri, reali, liquidi e, alle rispettive date di pagamento, esigibili;

- che i predetti crediti hanno natura commerciale e sono sorti da contratti stipulati dall'impresa nell'esercizio della propria attività imprenditoriale caratteristica;

- che, nel caso in cui i predetti crediti sono vantati nei confronti di medie e grandi imprese di cui all'art. 2, co. 1, lett. f) e g), del Regolamento, gli stessi non sono contestati dal debitore;
- che, nel caso in cui predetti crediti sono vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. i), del Regolamento, gli stessi sono conseguenti a contratti regolarmente eseguiti relativi a somministrazioni, forniture ed appalti;
- che i crediti anzidetti non sono stati ceduti e che i relativi importi non sono né saranno imputati a compensazione di eventuali crediti del debitore.

Data

Timbro e firma

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter della LR 4/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono: Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca alla quale la domanda è presentata.

09_31_1_DDC_ATT PROD 1833_ALL3_DEFINIZIONE PARAMETRI

Allegato 2

Dichiarazione relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa e piccola impresa (PI), ai fini della concessione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

Spett.le Banca

(banca)	*(cod. abi)*
(dipendenza)	*(cod. cab)*

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

il/la sottoscritto/a

cognome e nome

nato/a a	*il*

residente in: via/piazza e numero civico	*comune, cap*	*prov.*

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

denominazione (ditta/ragione sociale)	*partita IVA*	*codice fiscale*

in riferimento alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 18, commi 1-5, del regolamento di cui all'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009 (nel prosieguo: Regolamento), a valere sulle disponibilità del Fondo regionale smobilizzo crediti per un importo pari a EUR

in cifre	*in lettere*

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 38 e 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il/la sottoscritto/a, ai fini della classificazione dell'impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione 463/2005,

DICHIARA

1. che: ***(°)***

☐ alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il

☐ ***(°°)*** alla data odierna

gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato DPReg 463/2005, erano / sono le seguenti:

Impresa	N. effettivi in ULA	Fatturato in MEuro **(*)**	Totale di bilancio in MEuro **(*)**
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

(*) *MEuro: milioni di euro*

2. che la composizione sociale é la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		(**)
Nominativo soci	Sede	N. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	Partecipazione	

(**) *indicare "**A**" per associate, "**C**" per collegate, "**I**" per investitori istituzionali, "**IC**" per investitori istituzionali collegati, "**P**" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.*

3. ☐ ***(°)*** che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPReg. 463/2005.

(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:
- *non è identificabile come impresa associata o collegata;*
- *non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;*
- *non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPReg. 463/2005;*
- *non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;*
- *gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;*
- *il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate)*

4. ☐ ***(°°°)*** che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del

relazione con le imprese indicate nell'allegato "A".

5. ☐ ***(°°°)*** che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui all'allegato "B".

(°) *barrare se ricorre il caso ed eventualmente completare.* ***(°°)*** *la dichiarazione deve essere rilasciata dalle imprese di nuova costituzione; vedi note illustrative.* ***(°°°)*** *barrare nel caso venga rilasciata la relativa dichiarazione; se barrato, allegare alla domanda l'intercalare con gli allegati A e B alla presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio.*

ALLEGA

A) dati relativi alle imprese associate all'impresa;
B) dati relativi alle imprese collegate all'impresa.

Data	*Timbro e firma*

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter della LR 4/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono: Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca alla quale la domanda è presentata.

Allegato "A"

Imprese ASSOCIATE all'impresa ………………………...……………………………………………. con sede in……………………………….

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A			20					
2A			20					
			20					

elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1A	20					
			20					
			20					

(°) MEuro: milioni di euro.

- **IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1B			20					
2B			20					
			20					

elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).*

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):
riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di finanziamento. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1B	20					
			20					
			20					

(°) MEuro: milioni di euro.

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE ALL'IMPRESA RICHIEDENTE
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**	quota % di partecip. e diritti voto		ULA in %	fatturato annuo in % in MEuro **(°)**	totale di bilancio in % in MEuro **(°)**
1A									
2A									
1B									
2B									
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva									

(°) MEuro: milioni di euro.

Data

Timbro e firma

Allegato "B"

Imprese COLLEGATE all'impresa ……………………….……………….…………………………………… con sede in……………………..…

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A			20					
			20					

(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel ***quadro riepilogativo*** *in calce che sarà sommato per intero ai dati dell'impresa richiedente. -* ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione)**:**

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Ass. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1A	20					
			20					
			20					

(2) riportare i dati relativi alle ULA e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di fianziamento. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità considerare la più elevata tra le due) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

- **IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1B			20					
2B			20					
			20					

Vedi sopra (1) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Ass. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto		fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
		1B	20					
			20					
			20					

Vedi sopra (2) - ***(°) MEuro****: milioni di euro.*

- **IMPRESE COLLEGATE TRAMITE UNA PERSONA FISICA O UN GRUPPO DI PERSONE FISICHE di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva:**

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1C			20			
			20			

(°) MEuro*: milioni di euro.*

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE COLLEGATE ALL'IMPRESA RICHIEDENTE
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	n° occupati in ULA	fatturato annuo in MEuro **(°)**	totale di bilancio in MEuro **(°)**
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiar. sostit.				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

***(°) MEuro**: milioni di euro.*

Data	*Timbro e firma*

NOTE ILLUSTRATIVE PER IL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI MICROIMPRESE , PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2 del 11 gennaio 2006, sono stati determinati i criteri che devono essere valutati ai fini di definire se l'impresa richiedente l'agevolazione rientra tra le microimprese, le piccole e le medie imprese; tali criteri sono: il numero di addetti, il fatturato o il totale di bilancio. Di seguito si sintetizzano i contenuti, privi di alcun valore legale, del predetto decreto al quale si rimanda in quanto unica fonte normativa alla quale riferirsi.

A) **NUMERO DEGLI OCCUPATI**

L'elemento va espresso in unità - lavorative - anno (ULA) e riferito alle persone utilizzate nel corso dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato. L'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante un anno. Sono compresi i dipendenti, gli imprenditori individuali ed i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Non vanno invece compresi nel calcolo delle persone occupate gli apprendisti o studenti con contratto di apprendistato o di formazione o di inserimento ed il personale in cassa integrazione straordinaria. I lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Ulteriori specifiche sono descritte dall'art. 6 del DPReg 463/2005.

B) **AMMONTARE DEL FATTURATO ANNUO O, IN ALTERNATIVA, IL TOTALE DEL BILANCIO**

Per FATTURATO si intende l'importo netto del volume d'affari, che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività dell'impresa, diminuiti degli sconti sulle vendite, dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse al volume d'affari (Voce A.1 del conto economico).

Per TOTALE DI BILANCIO si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, provvedono a dichiarare il FATTURATO desumendolo dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ed il TOTALE DELL'ATTIVO secondo il prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

I due requisiti degli occupati e delle soglie finanziarie devono sussistere entrambi, con riferimento all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per le imprese di nuova costituzione, che non dispongono ancora di un bilancio approvato, ovvero, per quelle esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio che non hanno ancora presentato la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli addetti ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla data di sottoscrizione della domanda d'agevolazione.

Ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, ai dati propri dell'impresa richiedente l'intervento agevolato devono essere sommate le ULA e gli elementi finanziari delle imprese associate all'impresa richiedente, situate immediatamente a monte o a valle della stessa, in proporzione alla percentuale di partecipazione o dei diritti di voto dopo aver sommato per intero i dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano ripresi tramite consolidamento. Nel caso l'impresa richiedente sia collegata, i dati da considerare sono quelli del bilancio consolidato. Nell'eventualità le imprese collegate non siano riprese in conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano per intero i dati di tali imprese. Inoltre, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati di eventuali imprese associate alle imprese collegate (cfr. art. 10 del DPReg 463/2005).

Le tipologie di imprese considerate ai fini del calcolo degli occupati e degli importi finanziari sono determinate dall'art. 9 del DPReg 463/2005, al quale si rimanda, di cui, comunque, si fornisce un sunto. E' definita:

- **AUTONOMA** l'impresa che non è identificabile come impresa associata o collegata, ovvero quella il cui capitale è disperso in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate o collegate;
- **ASSOCIATA** l'impresa, non identificabile come collegata, che detiene, da sola o assieme ad una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non rilevano le

partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del DPReg 463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente;

- **COLLEGATA** l'impresa che dispone della maggioranza dei voti esercitabili, ovvero sufficienti per esercitare un'influenza dominante, nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa, ovvero esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, oppure, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto; in presenza di particolari condizioni, specificate al secondo comma del richiamato art. 9, rileva anche la sussistenza di una delle predette relazioni tramite una persona fisica od un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto; gli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del DPReg 463/2005 non sono considerati collegati all'impresa se non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione.

Non sono considerate microimprese, piccole e medie imprese, le imprese detenute direttamente o indirettamente per il 25% o più da uno o, congiuntamente, da più enti pubblici; a tal fine non rilevano le partecipazioni detenute dagli investitori istituzionali di cui all'art. 11 del DPReg 463/2005 purché gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa richiedente.

09_31_1_DDC_ATT PROD 1833_ALL4_PARAMETRI PATRIMONIALI

Allegato 3

Dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni concernenti la consistenza patrimoniale e finanziaria, la redditività e la capacità gestionale dell'impresa, ai fini della concessione del finanziamento agevolato a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

Spett.le Banca

(banca)	*(cod. abi)*
(dipendenza)	*(cod. cab)*

Per il Comitato di gestione del FRIE di cui all'art. 2 della LR 9/2003, competente a deliberare in materia di concessione dei finanziamenti e di gestione del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter, co. 10, della LR 4/2005

il/la sottoscritto/a

cognome e nome

nato/a a	*il*

residente in: via/piazza e numero civico	*comune, cap*	*prov.*

in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa

denominazione (ditta/ragione sociale)	*partita IVA*	*codice fiscale*

in riferimento alla domanda di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 18, commi 1-5, del regolamento di cui all'articolo 12 ter, comma 12, della legge regionale 4/2005, emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2009 (nel prosieguo: Regolamento), a valere sulle disponibilità del Fondo regionale smobilizzo crediti per un importo pari a EUR

in cifre	*in lettere*

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 38 e 47 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 445/2000

DICHIARA

- che le informazioni di cui alle successive parti I, II e III sono state determinate:
  I. nel caso di impresa che redige il bilancio, sulla base dei dati contabili relativi ai bilanci degli ultimi due esercizi contabili chiusi ed approvati precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di finanziamento agevolato in argomento, nonché delle risultanze contabili relative all'esercizio in corso, fino alla data di presentazione della domanda;
  II. nel caso di impresa sottoposta al regime di contabilità semplificata o forfetaria, sulla base dei dati contabili riportati nelle due ultime dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa (modello "Unico") e delle risultanze contabili relative all'esercizio in corso, fino alla data di presentazione della domanda;
  III. nel caso di impresa costituita o che ha iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della presentazione della domanda, sulla base del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui alla parte III;

Parte I (da compilarsi solo se l'impresa redige il bilancio)

Sintesi di Stato Patrimoniale			
	Importi (in migliaia di euro)		
	20……	20……	20……
Rimanenze			
Altro Attivo Circolante			
Immobilizzazioni			
Totale attivo			
Passivo Circolante			
Passivo a M/L termine			
Mezzi Propri			
Totale passivo			
Dati di Conto Economico			
Fatturato			
Ammortamenti			
Oneri Finanziari (al netto dei proventi)			
Utile (perdita) di periodo			

Parte II (da compilarsi solo se l'impresa è sottoposta al regime di contabilità semplificata a forfetaria)

Sintesi dell'attivo di Stato Patrimoniale	
	Importi (in migliaia di euro)

	20……	20……	20……
Rimanenze iniziali			
Rimanenze finali			
Dati di Conto Economico			
Fatturato			
Costo del venduto			
Ammortamenti			
Oneri Finanziari			
Utile (perdita) di periodo			

Parte III (da compilarsi se l'impresa è stata costituita o ha iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della presentazione della domanda)

	Importi (in migliaia di euro)		
Stato Patrimoniale	20……	20……	20……
Rimanenze			
Altro Attivo Circolante			
di cui: disponibilità liquide			
crediti a breve			
ratei e risconti			
Immobilizzazioni			
di cui: immateriali			
materiali			
finanziarie			
Totale attivo			
Passivo Circolante			
di cui: debiti a breve verso fornitori			
debiti a breve verso banche			
ratei e risconti			

Passivo a M/L termine			
di cui: debiti a M/L termine			
T.F.R.			
Fondi rischi e oneri			
Mezzi Propri			
di cui: Capitale Sociale			
Riserve			
Utili (perdite) portate a nuovo			
Utili (perdite) dell'esercizio			
Totale passivo			
Conto Economico			
Ricavi delle vendite e prestazioni (Fatturato)			
Variazione rimanenze prodotti finiti			
Altri ricavi e proventi			
A) Valore della produzione			
Acquisti materie prime e merci			
Acquisizione di servizi, ecc.			
Variazione rimanenze materie prime e merci			
Fitti passivi e canoni per locazioni			
Personale			
Accantonamenti			
Ammortamenti			
Oneri diversi di gestione			
B) Costi della produzione			
Risultato operativo (A-B)			
Proventi finanziari			

Interessi e altri oneri finanziari			
C) Proventi e oneri finanziari			
Proventi straordinari			
Oneri straordinari			
D) Proventi e oneri straordinari			
Risultato ante imposte (A-B+C+D)			
Imposte sul reddito d'esercizio			
Utile (perdita) di periodo			

Composizione degli importi delle principali voci dei bilanci revisionali di cui alla tabella precedente:

Rimanenze	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Immobilizzazioni (indicare dettagliatamente anche le immobilizzazioni esistenti)	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Debiti a breve verso banche	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Debiti a M/L termine	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Capitale sociale	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Riserve	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Finanziamento soci	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Fatturato	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Fitti passivi e canoni per locazioni	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
Interessi e altri oneri finanziari	…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

DICHIARA INOLTRE

- che la situazione dei debiti finanziari dell’impresa alla data di presentazione della domanda è riassunta nei seguenti prospetti:

Debiti finanziari a medio e lungo termine							
Istituto concedente	Durata		Somma erogata	Importo rata	Tasso	Debito residuo	Garanzie concesse
	dal	al					

Debiti finanziari a breve termine					
Istituto concedente	Affidamento	Utilizzo	Tipo operazione	Scadenza	Garanzie concesse

- che la situazione degli immobili di proprietà dell'impresa è riassunta nel seguente prospetto:

Comune	Caratteristiche ed eventuali ipoteche	Valore commerciale

- che la situazione occupazionale dell'impresa è riassunta nel seguente prospetto:

Personale occupato al 31 dicembre e, per l'anno in corso, alla data di presentazione della domanda				
Anno	Dirigenti	Impiegati	Operai	Totale
20……				
20……				
20……				

SI IMPEGNA

- a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dal Regolamento per l'ammissione all'intervento di finanziamento agevolato;
- a comunicare successive variazioni che venissero ad alterare la situazione rappresentata.

Data

Timbro e firma

Avvertenza: alla presente è necessario venga allegata una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003. La comunicazione dei dati sopra riportati è prevista dalla normativa riferita alla concessione dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo regionale smobilizzo crediti di cui all'art. 12 ter della LR 4/2005 ed ha natura obbligatoria. Il rifiuto a fornire tali informazioni può comportare l'archiviazione della domanda. I dati saranno trattati per finalità riferite al procedimento in argomento ovvero strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, garantendo in ogni caso l'adozione di adeguate misure di sicurezza ai sensi del titolo V del predetto decreto. Essi potranno essere comunicati ai soggetti interessati al procedimento agevolativo stabilito dalle vigenti norme. Spettano all'interessato i diritti previsti dall'art. 7 del richiamato decreto legislativo, al quale si rinvia. Titolari del trattamento dei dati sono: Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia e la Banca alla quale la domanda è presentata.

09_31_1_DDC_MOB ENER 243

Decreto del Direttore centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto 29 maggio 2009, n. 243/PMT/TM

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Attività 3.1 b) - Approvazione scheda progetto Implementazione del progetto SEC (Safe and Efficient Cargo).

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati regolamenti;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 23007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;
ATTESO che, a norma dell'art. 32, comma 5, del Regolamento (CE) 1083/2006, spetta alla Commissione europea adottare ciascun programma operativo;
VISTA la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e della ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione;
VISTA la deliberazione n. 1097 del 12 giugno 2008 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'avvenuta approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR, dei criteri di selezione delle operazioni per l'attività 3.1.b;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTO l'art. 24 della legge regionale summenzionata con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041;
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008);
CONSIDERATO che l'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;
ATTESO che in base all'articolo 11, comma 1) si considera atto di impegno sul fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma;
VISTO l'ordine di servizio n 6 del 2 aprile 2009 e l'ordine di servizio n. 7 del 2 aprile 2009, agli atti presso il Servizio logistica e trasporto merci, con i quali si è provveduto a definire l'organizzazione interna relativamente all'individuazione del responsabile dell'istruttoria/gestione e monitoraggio e del responsabile dei controlli di I livello, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 58 lett. B) del RECE 1083/2006 e dall'art. 13 del RECE 1828/2006;

VISTA la DGR n. 926 del 24 aprile 2009 che approva la scheda attività 3.1.b e l'allegato elenco delle operazioni prioritarie così come previsto dall'art 7, comma 4, lett. a) del succitato Regolamento;
VISTA la scheda progetto allegata e parte integrante al presente decreto con la quale si individuano le caratteristiche generali, i dati finanziari e gli step procedurali dell'attività di IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO SEC (SAFE AND EFFICIENT CARGO);
CONSIDERATI gli esiti positivi dell'istruttoria con la quale si è verificata la rispondenza dell'operazione ai criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l'Attività 3.1.b ed il relativo verbale di data 28 maggio 2009 agli atti presso il Servizio logistica e trasporto merci;
CONSIDERATO quindi che il disposto contenuto nel punto 3.a. del deliberato della DGR n 296 del 24 aprile 2009 risulta rispettato in forza dell'attività istruttoria;
CONSIDERATI gli esiti positivi del controllo di I livello effettuato sulla scheda progetto di cui sopra ed il relativo verbale di data 29 maggio 2009 agli atti presso il Servizio logistica e trasporto merci;

DECRETA

1. Di approvare la scheda progetto (allegato a) facente parte integrante del presente decreto.
2. Di impegnare sul Fondo POR FESR, come istituito dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008, l'importo di € 5.000.000,00 suddiviso nelle seguenti quote:
FESR € 1.225.000,00
quota nazionale € 2.625.000,00
quota regionale € 1.150.000,00
3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 29 maggio 2009

DANESE

09_31_1_DDC_MOB ENER 243_ALL1_SCHEDA PROGETTO

POR FESR COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE 2007-2013

SCHEDA PROGETTO

DIREZIONE CENTRALE: DIREZIONE CENTRALE MOBILITA', ENERGIA E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

SERVIZIO: SERVIZIO LOGISTICA E TRASPORTO MERCI

TITOLO PROGETTO: IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO SEC (SAFE AND EFFICIENT CARGO)

LINEA DI ATTIVITA': 3.1.B – INTERVENTI IMMATERIALI NELL'AMBITO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

DATI GENERALI

Fondo Strutturale	FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse di appartenenza	3
Attività	3.1.b – Interventi immateriali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto
Linea di intervento	3.1.b.1 – Interventi immateriali nell'ambito delle infrastrutture di trasporto
Tipologia risorse	POR
Tipologia gestione	Ordinaria
Strumento regionale di settore (da compilare solo nel caso di gestione speciale)	
DGR approvazione scheda di attività	DGR n. 926 del 24 aprile 2009 BUR n. 19 del 13 maggio 2009
DGR approvazione progetti prioritari	DGR n. 926 del 24 aprile 2009 BUR n. 19 del 13 maggio 2009
Tema prioritario (All. II Reg. CE 1828/2006)	12 – Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC)
Dimensione territoriale (All. II Reg. CE 1828/2006)	01 – Agglomerato urbano
Tipologia operazione	Acquisizione beni e servizi da parte pubblica amministrazione
Responsabilità gestionale	A titolarità regionale
Attività economica (All. II Reg. CE 1828/2006)	17- Amministrazioni pubbliche
Codice Ateco 2007 progetto	84.11.10
Forma di finanziamento	□Aiuto non rimborsabile □
Tipologia di aiuto	Nessun regime di aiuto
Localizzazione del progetto	Tutta la Regione FVG □
Area Montana	SI □ *NO* □ fascia A □ fascia B □ fascia C □
Area 87.3.c	SI □ *NO* □
Codice Unico di Progetto (CUP)	D22E09000000009
Classificazione Conti Pubblici Territoriali	19 – Altri trasporti

Priorità QSN	6. Reti e collegamenti per la mobilità
Progetto integrato	NO
Generatore entrate	NO
Impatto ambientale	Neutro
Impatto pari opportunità	Neutro

DIREZIONE/SERVIZIO PROPONENTE

Responsabile procedimento gestione progetto	**dott. Mauro Zinnanti**, Direttore del Servizio logistica e trasporto merci
Responsabile istruttoria gestione progetto	**dott. Antonio Zugan**, funzionario con qualifica di specialista amministrativo economico assegnato al Servizio logistica e trasporto merci e titolare della p.o. "Sviluppo della portualità e del sistema della logistica regionale"
Responsabile monitoraggio	**Individuato nel responsabile dell'istruttoria per le funzioni di gestione del progetto**
Responsabile procedimento controllo primo livello	**dott. Massimiliano Angelotti**, funzionario con qualifica di specialista amministrativo economico, titolare della p.o. "Coordinamento delle attività di monitoraggio e programmazione statale e comunitaria" (alle dirette dipendenze del Direttore centrale)
Responsabile istruttoria controllo primo livello	**dott.ssa Paola Peresson**, funzionario con qualifica di specialista amministrativo economico assegnato alla p.o.

CONTENUTO TECNICO

Descrizione del progetto

L'attività 3.1.b) prevede la realizzazione di iniziative che si collocano nell'ambito degli interventi a favore dei "trasporti intelligenti" e che, in particolare, sono finalizzate a migliorare i servizi funzionali all'intermodalità, favorendo la creazione di un Sistema Informativo Logistico Integrato (SILI), una piattaforma logistica informatica integrata, elemento strategico di miglioramento dell'efficienza degli scambi con i mercati del Centro ed Est Europa, in modo da aumentare la competitività del sistema economico e sociale locale e favorire un effettivo sviluppo modale.

Nello specifico, si intende proseguire nell'implementazione del progetto Sec (Safe and Efficient Cargo) già avviato per conto della Regione. Tale intervento si pone l'obiettivo di integrare e razionalizzare i flussi merci marittimi e terrestri attraverso principalmente la tracciabilità ed il monitoraggio dei mezzi pesanti e l'informatizzazione delle pratiche navi.

Il progetto che si vuole realizzare ha quindi lo scopo principale di favorire il collegamento tra le istituzioni e gli operatori del settore e di creare un sistema di integrazione e coordinamento dei nodi logistici regionali che promuova il sistema dei trasporti e della logistica e che permetta di supportare la razionalizzazione dei flussi merci marittimi e terrestri attraverso:

- un sistema automatico, costituito da un'infrastruttura hardware e software, che permetta la gestione, il monitoraggio, la tracciabilità il rilevamento di carichi e mezzi e un sistema di sicurezza per il controllo accessi veicolari e pedonali delle aree portuali e logistiche;
- l'informatizzazione e la gestione per via telematica delle pratiche e dei documenti scambiati fra gli attori della logistica;
- i servizi informativi di infomobilità su stato e disponibilità delle infrastrutture (congestione, dati sul traffico, tempi di accesso, lavori e chiusure programmate, eventi eccezionali, incidenti, ecc.) e la condivisione di tali informazioni tra i gestori e gli operatori;
- l'attività di verifica, controllo, monitoraggio e gestione del transito e della sosta del trasporto merci pericolose attraverso un sistema di controllo dei fattori di rischio;
- un centro di controllo del sistema logistico regionale che sia di ausilio ai processi decisionali di governance e di pianificazione, che consenta di condividere un archivio informatico della logistica e del trasporto, in modo da permettere elaborazioni statistiche, storiche e le necessarie valutazioni dei dati rilevati.

Si prevede, inoltre, di condividere i dati elaborati e di diffondere i risultati e le ricadute del progetto sul sistema logistico regionale, attraverso seminari informativi, conferenze, incontri specifici tematici e azioni di marketing (materiale informativo, pubblicazioni , ecc.).

<u>Procedura di attivazione:</u>

- Tipo procedura di attivazione (nota 28 protocollo colloquio): 99- Altro
- Descrizione procedura di attivazione: Elenco operazioni prioritarie – Implementazione del progetto Sec
- Importo procedura di attivazione: 5.000.000,00 di euro
- Atto di approvazione: DGR n. 926 del 24.04.09 (DGR approvazione elenco operazione prioritarie)

Dati finanziari del progetto e durata:

- ***quadro economico riferito al costo complessivo e, se diverso, alla spesa ammissibile***

TIPOLOGIA SPESA	COSTO COMPLESSIVO Euro	SPESA AMMISSIBILE Euro
acquisizione di beni	1.690.833,33	1.690.833,33
acquisizione di servizi	2.884.166,67	2.475.833,33
IVA[1]	915.000,00	833.333,34
TOTALE	**5.490.000,00**	**5.000.000,00**
(-) ENTRATE	**0,00**	**0,00**
TOTALE AL NETTO DELLE ENTRATE	**5.490.000,00**	**5.000.000,00**

Nota 1): Iva ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008

Dichiarazione in merito ai progetti generatori di entrate e modello giustificativo di calcolo

Il presente progetto non prevede la generazione di entrate nette □

- ***piano dei costi (cumulativo) per annualità***

Di seguito si riporta il prospetto relativo al piano dei costi suddiviso per annualità

	Anno2009	Anno2010	Anno2011	**TOTALE**
Importo realizzato nell'anno				
Importo da realizzare nell'anno	1.297.000,00	2.052.000,00	1.651.000,00	5.000.000,00
TOTALE	**1.297.000,00**	**2.052.000,00**	**1.651.000,00**	**5.000.000,00**

Nota 1): Iva ammissibile se si verificano le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7 del DPR n. 196/2008

- ***Ripartizione quote tra:***

A) PARTE POR:

UE: 1.225.000,00 euro (24,50 % della spesa ammissibile)

Stato: 2.625.000,00 euro (52,50 % della spesa ammissibile)

Regione FVG: 1.150.000,00 euro (23 % della spesa ammissibile)

Altre quote:____________ euro (______ % della spesa ammissibile)

Altre quote private:_______________euro (______ % della spesa ammissibile)

Tipologia altre quote pubbliche: FAS □ Altro pubblico □ Stato extra POR □

B) PARTE PIANO AGGIUNTIVO REGIONALE (PAR)

UE:________ euro (______ % della spesa ammissibile)

Stato: _________ euro (______ % della spesa ammissibile)

Regione FVG: __________ euro (______ % della spesa ammissibile)

Altre quote:____________ euro (______ % della spesa ammissibile)

Altre quote private:_______________euro (______ % della spesa ammissibile)

DATI PROCEDURALI

INTERVENTI TIPO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

	AVVIO		*CONCLUSIONE*	
FASI	data prevista (ex ante)	data effettiva (ex post)	data prevista (ex ante)	data effettiva (ex post)
Definizione e stipula convenzione	15.06.2009		22.06.2009	
Esecuzione fornitura	23.06.2009		30.06.2011	
Verifiche e controlli	23.06.2009		31.12.2011	

Dati relativi agli stati di avanzamento dei lavori (SAL)

La sezione andrà compilata solo nel caso ci siano dei SAL già realizzati.

Se ci sono più SAL la Sezione va riportata tante volte quante sono i SAL.

Numero progressivo	
Descrizione	
Data emissione	
Importo	
CIG della gara cui si riferisce il SAL	

INDICATORI FISICI

Indicatori di Programma

Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore base	Valore atteso
Traffico merce monitorata/traffico merce totale (trasporto combinato "autostrada del mare")	%	0	80
Indicatori di realizzazione	**Unità di misura**		**Valore atteso**
Software realizzati	n.	-	1

Indicatori ambientali

Indicatori Ambientali	Unità di misura	Valore atteso
-	-	-

Indicatori Core nazionali

Cod.	Indicatori CORE	Unità di misura	Valore atteso
670	Numero studi o progettazioni	n.	5
798	Giornate/uomo prestate	n.	6800

Indicatori occupazionali nazionali

Cod.	Indicatori occupazionali	Unità di misura	Valore atteso
682	giornate/uomo complessivamente attivate	n.	7100
771	giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	n.	1150

Indicatori di risultato QSN

Indicatori di risultato QSN
Accessibilità media

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Come statuito dalla DGR n. 926 del 24 aprile 2009 si prevede che l'intervento potrà essere attivato attraverso un affidamento diretto a INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A., società in house della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Data, 29 maggio 2009

Il Responsabile del procedimento di gestione del progetto
Direttore del Servizio logistica e trasporto merci
Dott. Mauro Zinnanti

09_31_1_DDC_REL INT 185_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale realzioni internazionali e comunitarie 4 maggio 2009, n. 185/ria/e/pc
Impegno sul fondo POR FESR ai sensi dell'articolo 7, comma 4 lett. a) del regolamento che disciplina le modalità di gestione ed attuazione del Programma: Evento di lancio della nuova programmazione.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;
VISTA la legge regionale (n. 7) del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008);
CONSIDERATO che l'art 7 , comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;
ATTESO che in base all'articolo 11 comma 1) del suindicato regolamento si considera atto di impegno sul fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al programma;
VISTO il Piano di comunicazione Pluriennale nel quale, in base all'articolo 2 e seguenti del reg CE 1828/2006 l'autorità di gestione deve prevedere la strategia di pubblicità per tutto il periodo della programmazione;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del già citato Regolamento (CE) 1828/2006 dell'8 dicembre 2006, "in assenza di osservazioni inviate dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, quest'ultimo è considerato conforme all'art. 2 paragrafo 2 del medesimo regolamento (CE) 1828/2006";

ATTESO che il Piano comunicazione pluriennale è stato inviato in stesura definitiva in data 14 luglio 2008;
CONSIDERATO che alla data del 14 settembre 2008, termine ultimo per il ricevimento di eventuali osservazioni da parte della Commissione Europea, non sono pervenuti rilievi;
ATTESO che, tra gli obblighi di pubblicità, il già citato reg.CE 1828/2006 prevede all'art.7, comma 2, lettera a) , tra l'altro, l'organizzazione di un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;
CONSIDERATA la necessità di organizzare l'evento di lancio della nuova programmazione POR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1891 del 25 settembre 2008 con la quale si è deliberato di autorizzare l'iniziativa di realizzazione dell'evento di lancio del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR, Obiettivo Competitività regionale in concomitanza con l'evento di chiusura del Dorup obiettivo 2 2000-2006 ;
VISTO il decreto n. 105/PC del 15/10/2008 con il quale il Direttore Centrale approva il progetto di realizzazione del convegno e si autorizza nel contempo il Direttore del servizio politiche comunitarie alla stipula dei relativi contratti;
ATTESO che per rispettare i principi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Direttiva 2004/18/CE dd. 31.03.2004, il progetto prevedeva l'esperimento di una procedura aperta con pubblicazione del capitolato di gara per un periodo pari a 15 giorni sul profilo del committente della Regione Friuli Venezia Giulia e sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa;
ATTESO che il suddetto bando prevedeva che la scelta della migliore offerta doveva avvenire con il criterio del prezzo più basso;
ATTESO che il servizio oggetto della procedura di affidamento in epigrafe comprendeva sia l'organizzazione congressuale per la chiusura del Docup Obiettivo 2 2000-2006 sia quella per il lancio della nuova programmazione POR FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia, Obiettivo Competitività regionale e Occupazione;
ATTESO che con le modalità sopra esposte è stata individuata, quale organizzatrice delle attività congressuali, la società The Office di Trieste e che l'evento di lancio si è svolto a Udine il giorno 4 dicembre u.s. a fronte di un importo complessivo totale pari a €13.242,00;
CONSIDERATO che, per procedere all'organizzazione dell'evento di lancio e dare immediato avvio alla nuova programmazione prima dell'operatività del fondo POR FESR , con decreto n. 253/rial/pc del 19 novembre 2008, è stata impegnata sul capitolo 2013 la somma di € 20.526,00 per l'organizzazione delle attività necessarie all'organizzazione dell'evento di lancio del POR FESR 2007-2013;
ATTESO che la Giunta Regionale con propria deliberazione n.1797 del 11 novembre 2008 , di approvazione della quinta variazione al POG, ha provveduto all'istituzione del capitolo di spesa n.222 denominato "Fondo POR FERS 2007/2013";
ATTESO che il succitato capitolo 222 è divenuto operativo con decreto della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie Servizio risorse finanziarie n.1087/2008 del 21 novembre 2008;.
VISTA la DGR n. 2684 dell'11 dicembre 2008 con la quale si approva la schede attività 6.2.a e l'allegato elenco delle operazioni prioritarie così come previsto dall'art 7 , comma 4, lett. a) del succitato Regolamento;
VISTA la DGR n. 524 del 12 marzo 2009 con la quale viene modificata la succitata scheda di attività e integrate le operazioni prioritarie tra cui l'evento di lancio della nuova programmazione 2007-2013 del por FESR Obiettivo Competitività e Occupazione;;
VISTA la scheda Progetto relativa all'evento di lancio di cui sopra allegata a) al presente decreto e parte integrante al medesimo;
VISTO il parere favorevole espresso dal controllore di Primo livello in ordine all'idonea organizzazione delle attività di determinazione delle operazioni da finanziare e di compilazione della scheda progetto allegato a) parte integrante al presente decreto;
CONSIDERATO opportuno procedere all'impegno sul suindicato "Fondo POR FERS 2007/2013"
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008;

DECRETA

1. di ammettere a finanziamento l'operazione prioritaria denominata EVENTO DI LANCIO DELLA PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013 del POR FESR con le modalità indicate dalla scheda progetto allegato sub a) parte ingerante al presente decreto.
2. di impegnare sul Fondo POR FESR l'importo di. 13.242,00 (IVA inclusa) pari all'importo totale risultante a consuntivo suddiviso nelle seguenti quote:
UE: € 3.062,87

Stato: € 7.132,14
Regione FVG : € 3.046,99
3. Di prendere atto della scheda progetto (allegato a) parte integrante al presente decreto;
4. di pubblicare l presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione.
Udine, 4 maggio 2009

NAPOLI

09_31_1_DDC_REL INT 185_2_ALL1_SCHEDA PROGETTO

POR FESR COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE 2007-2013

SCHEDA PROGETTO

DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE

SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE

TITOLO PROGETTO ASSISTENZA CONGRESSUALE ALL"EVENTO DI LANCIO DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – FESR, OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

LINEA DI ATTIVITA'6.2.a Azioni Informative

DATI GENERALI

Fondo Strutturale	*FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*
Asse di appartenenza	6
Attività	*6.2.a. – Azioni informative*
Linea di intervento	*-6.2.a. 1 – Azioni informative*
DGR approvazione scheda di attività	DGR n. 524 del 12 marzo 2009 BUR n. …. del ….…….2009
Tema prioritario (All. II Reg. CE 1828/2006)	86 – VALUTAZIEN E STUDI; INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Dimensione territoriale (All. II Reg. CE 1828/2006)	Non pertinente
Tipologia operazione	Acquisizione beni e servizi da parte pubblica amministrazione
Responsabilità gestionale	A titolarità regionale
Attività economica (All. II Reg. CE 1828/2006)	17- Amministrazioni pubbliche
Codice Ateco 2007progetto	Non pertinente
Localizzazione	Comune - Udine Frazione Udine
Area Montana	SI *NO* fascia A □ fascia B □ fascia C □
Area 87.3.c	SI *NO*
Codice Unico di Progetto (CUP)	D29C080000060006
Classificazione Conti Pubblici Territoriali	Amministrazione generale
Priorità QSN	
Progetto integrato	Si NO
Generatore entrate	Si NO
Impatto ambientale	neutro
Impatto pari opportunità	neutro

DIREZIONE/SERVIZIO PROPONENTE

Responsabile procedimento gestione progetto	*Francesco Forte*
Responsabile istruttoria gestione progetto	*Marina Cozzi*
Responsabile monitoraggio	*Marina Cozzi*
Responsabile procedimento e istruttoria controllo primo livello	*Adriano Corao*

CONTENUTO TECNICO

Descrizione del progetto

L'evento di lancio della Programmazione POR 2007 – 2013 si è svolto il 4 dicembre 2008 presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia di Udine. L'Amministrazione regionale ha individuato il fornitore del servizio di organizzazione e gestione dell'evento mediante procedura aperta ad evidenza pubblica. Per esigenze organizzative l'evento di lancio è stato organizzato in concomitanza con l'evento di chiusura del Docup Obiettivo 2 2000-2006, tenutosi in data 3 dicembre 2008. La procedura attivata per la selezione del fornitore del sevizio ha riguardato pertanto sia l'affidamento dell'incarico per la realizzazione dell'evento di chiusura della Programmazione DOCUP 2000 – 2006, sia l'evento di lancio del nuovo POR FESR. La procedura è stata strutturata in modo tale da consentire la netta separazione delle attività svolte per l'uno e l'altro evento nonché una separazione della ripartizione finanziaria Nel contratto, stipulato con la società vincitrice infatti, è stato già suddiviso l'importo delle spese ricadenti nell'evento di chiusura della vecchia programmazione e le spese inerenti l'evento di lancio della nuova. La suddivisione è stata operata tenendo conto delle diverse spese sostenute per ciascuna giornata. Per talune attività invece è stato necessario procedere alla suddivisione del costo al 50% tra Docup e Por in quanto alcuni sevizi ricadevano su entrambe le giornate (programma unico, gestione della mailing list, segreteria precongressuale, segreteria congressuale, gestione stampa e pubblicazione degli atti del convegno).

Procedura di attivazione:

- tipo: codice 5 – individuazione diretta nel programma
- descrizione: individuazione dell'"evento di lancio della Programmazione 2007 – 2013 POR FESR" come operazione prioritaria
- importo: 30.000,00 euro (IVA inclusa) (base d'asta)
- atto di approvazione: DGR 524 del 12 marzo 2009

Dati finanziari del progetto e durata:

- ***quadro economico riferito al costo complessivo e, se diverso, alla spesa ammissibile***

TIPOLOGIA SPESA	COSTO COMPLESSIVO Euro	SPESA AMMISSIBILE Euro
Spese per attività di promozione /divulgazione	11.035,00	11.035,00
IVA	2.207,00	2.207,00
TOTALE	**13.242,00**	**13.242,00**
(-) ENTRATE	**0**	**0**
TOTALE AL NETTO DELLE ENTRATE	**13.242,00**	**13.242,00**

Nota X):

Dichiarazione in merito ai progetti generatori di entrate e modello giustificativo di calcolo

Il presente progetto non prevede la generazione di entrate nette □

- ***piano dei costi (cumulativo) per annualità***

Di seguito si riporta il prospetto relativo al piano dei costi suddiviso per annualità

	Anno 2009	Anno____	Anno____	Anno____	Anno____	**TOTALE**
Importo realizzato	13.242,00					13.242,00
Importo da realizzare	0					0
TOTALE	**13.242,00**					**13.242,00**

Nota X):

Il contratto n 1857/pc del 17 novembre 2008 stipulato tra la società The Office srl e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione – Relazioni

Internazionali e Comunitarie - Servizio politiche comunitarie affida alla suddetta società l'incarico per l'attività di realizzazione dell'evento di lancio relativo alla Programmazione POR 2007-2013 a fronte di un importo pari a € 9.505,00 + IVA commisurato sulla presenza approssimativa di n. 100 presenze al buffet e ai coffe break del mattino e del pomeriggio.. Considerato che, a seguito della preiscrizione richiesta, il giorno 2 dicembre le presenze risultavano già pari a 170, si è ritenuto opportuno procedere all'integrazione del contratto principale di ulteriori 70 presenze (70 buffet + 140 coffe break) per un totale complessivo pari a €2.660,00 + IVA al 20%.

A seguito di economie di spesa verificatesi nell'ambito dell'intera attività e non prevedibili all'atto del contratto, l'importo a consuntivo risulta di € 11.035,00 + IVA al 20% per un totale di € 13.242,00

- ***Ripartizione quote tra:***

UE 3.062,87 euro (__23,13% della spesa ammissibile)
Stato: 7.132,14 euro (53,86 % della spesa ammissibile)
Regione FVG: 3.046,99 euro (23,01% della spesa ammissibile)

DATI PROCEDURALI

INTERVENTI TIPO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

	AVVIO		*CONCLUSIONE*	
FASI	ex ante	ex post	ex ante	ex post
Definizione e stipula contratto	01.12.2008.	22.10.2008	28.12.2008	17.11.2008.
Esecuzione fornitura	29.12.2008	18.11.2008	31.12.2008	04.12.2008
Verifiche e controlli	01.03.2009		30.06.2009	

Dati relativi agli stati di avanzamento dei lavori (SAL)

La sezione andrà compilata solo nel caso ci siano dei SAL già realizzati.

Numero progressivo	**1**
Descrizione	ASSISTENZA CONGRESSUALE ALL''EVENTO DI LANCIO DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – FESR, OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"
Data emissione	
Importo	**€ 13.242,00**
CIG della gara cui si riferisce il SAL	Inferiore a € 20.000 quindi CIG non necessario

INDICATORI FISICI

Indicatori di Programma

Indicatori di risultato	**Unità di misura**	**Valore base**	**Valore atteso**
Quota di popolazione raggiunta dalle azioni di informazione e pubblicità volte ad accrescere il grado di conoscenza del PO	%	0	2
Indicatori di realizzazione	**Unità di misura**		**Valore atteso**
Azioni informative realizzate	N.		1
Persone coinvolte nelle iniziative di informazione	N.		300

Indicatori ambientali

Indicatori Ambientali	**Unità di misura**	**Valore atteso**
Non pertinente		

Indicatori Core nazionali

Cod.	Indicatori CORE	Unità di misura	Valore atteso
796	Destinatari	n.	300

Indicatori occupazionali nazionali

Cod.	Indicatori occupazionali	Unità di misura	Valore atteso
682	Giornate/uomo complessivamente attivate	n	5

Indicatori di risultato QSN

Indicatori di risultato QSN
Non pertinenti

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni Aggiudicazione avvenuta in data 17 novembre 2009 con decreto 249/pc alla società The Office srl – Trieste.

Data 23 marzo 2009

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
POLITICHE COMUNITARI
dott. Francesco Forte

09_31_1_DDC_REL INT 226_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale relazioni internazionali e comunitarie 3 giugno 2009, n. 226 ria/e/pc /PC

Presa d'atto della scheda progetto per la realizzazione del Comitato di Sorveglianza del POR FRSR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, ammissione a finanziamento e impegno fondi.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1083/2006;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";

VISTO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008);

CONSIDERATO che l'art 7 , comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;

ATTESO che in base all'articolo 11 comma 1) si considera atto di impegno sul fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al programma;

VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1797 del 11 novembre 2008, di approvazione della quinta variazione al POG, ha provveduto all'istituzione del capitolo di spesa n. 222 denominato "Fondo POR FERS 2007/2013";

ATTESO che il succitato capitolo 222 è divenuto operativo con decreto della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie Servizio risorse finanziarie n. 1087/2008 del 21 novembre 2008;.

VISTA la DGR n. 3162 del 14 dicembre 2007 avente ad oggetto programma operativo regionale fvg - fesr 2007/2013 (cci n. 2007it162po003) - obiettivo competitività regionale e occupazione costituzione del comitato di sorveglianza;

VISTA la DGR n. 1095 del 12 giugno 2008 avente ad oggetto "POR FESR 2007/2013 "competitività

regionale e occupazione” presa d’atto del regolamento interno del comitato di sorveglianza e modifica della dgr 3162/2007,
VISTA la DGR n. 2682 dell’11 dicembre 2008 con la quale si approva la scheda attività 6.1.a - Consulenza e assistenza tecnica e l’allegato elenco delle operazioni prioritarie, così come previsto dall’art 7 , comma 4, lett. a) del succitato Regolamento;
VISTA la DGR n. 522 del 12 marzo 2009 con la quale si sostituisce la scheda attività 6.1.a, approvata con DGR 2682/2008 e si integra l’allegato elenco delle operazioni prioritarie già approvate con la medesima deliberazione;
ATTESO che tra le operazioni prioritarie di cui alla sopraccitata DGR 522/2009 è inclusa anche l’organizzazione del Comitato di Sorveglianza;
VISTA la scheda progetto relativa all’attività di organizzazione dei Comitati di Sorveglianza per tutto il periodo della programmazione del POR FESR, allegata a) al presente decreto e parte integrante al medesimo, con la quale si individuano le caratteristiche generali, i dati finanziari, le modalità procedurali, la tempistica e le fasi dell’attività prevista;
VISTO l’esito positivo del controllo di I livello, effettuato in data 3 giugno 2009

DECRETA

1. di ammettere a finanziamento l’operazione denominata “Organizzazione del Comitato di Sorveglianza” con le modalità indicate nella scheda progetto allegata a) e parte integrante del presente decreto;
2. di impegnare sul Fondo POR FESR l’importo di € 100.000,00 (centomila) IVA inclusa, suddiviso nelle seguenti quote:
UE: 23.130,00 euro (23,13 % della spesa ammissibile)
Stato: 53.870,00 euro (53,87 % della spesa ammissibile)
Regione FVG: 23.000,00 euro (23,00 % della spesa ammissibile)
3. di prendere atto della scheda progetto allegata a) , parte integrante del presente decreto;
4. di pubblicare il presente decreto, comprensivo dell’allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine , 3 giugno 2009

NAPOLI

09_31_1_DDC_REL INT 226_2_ALL1_SCHEDA PROGETTO

POR FESR COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE 2007-2013

SCHEDA PROGETTO

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNTARIE

SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE

TITOLO PROGETTO Organizzazione comitato di sorveglianza

ATTIVITA' 6.1.a attività di consulenza e assistenza tecnica

DATI GENERALI

Fondo Strutturale	*FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale*
Asse di appartenenza	*6*
Attività	*6.1.a attività di consulenza e assistenza tecnica*
Linea di intervento	--------
Tipologia risorse	☒POR ☐ PAR ☐ Misto
Tipologia gestione	☒ Ordinaria Speciale: ☐ Prima fase ☐ Seconda fase
Strumento regionale di settore (da compilare solo nel caso di gestione speciale)	
DGR approvazione scheda di attività	DGR n. 522 del 12 marzo 2009 BUR n. 12 del 25 marzo 2009
DGR approvazione progetti prioritari	DGR n. 522 del 12 marzo 2009 BUR n. 12 del 25 marzo 2009
Tema prioritario (All. II Reg. CE 1828/2006)	85 – preparazione attuazione sorveglianza e ispezioni
Dimensione territoriale (All. II Reg. CE 1828/2006)	Cod.00 – non pertinente
Tipologia operazione	☐ Opere pubbliche ☒Acquisizione beni e servizi da parte pubblica amministrazione
Responsabilità gestionale	A titolarità regionale
Attività economica (All. II Reg. CE 1828/2006)	17- Amministrazioni pubbliche
Codice Ateco 2007progetto	84.11.10 Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali
Forma di finanziamento	☒Aiuto non rimborsabile ☐ Aiuto rimborsabile ☐ Capitale di rischio ☐ Altro tipo di aiuto
Tipologia di aiuto	Nessun regime di aiuto
Localizzazione del progetto	☒Tutta la Regione FVG ☐ Tutta la/e Provincia/e di ________________________
Area Montana	SI ☐ NO ☒ fascia A ☐ fascia B ☐ fascia C ☐
Area 87.3.c	SI ☐ NO ☒
Codice Unico di Progetto (CUP)	D99H07000300009
Classificazione Conti Pubblici Territoriali	Amministrazione generale

Priorità QSN	Priorità 10: Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci
Progetto integrato	☐ Si ☒NO
Generatore entrate	☐ Si ☒NO
Impatto ambientale	☐ Incentrato ☐ ecocompatibile ☒ neutro
Impatto pari opportunità	☐ Incentrato ☐ Positivo ☒Neutro

DIREZIONE/SERVIZIO PROPONENTE

Responsabile procedimento gestione progetto	_Francesco Forte_
Responsabile istruttoria gestione progetto	_Marina Cozzi_
Responsabile monitoraggio	_Marina Cozzi_
Responsabile procedimento controllo primo livello	_Adriano Corao_
Responsabile istruttoria controllo primo livello	_Adriano Corao_

CONTENUTO TECNICO

Descrizione del progetto

Le attività di sorveglianza mirano ad assicurare la progressiva ed effettiva realizzazione degli interventi di azione comunitaria, sia sul piano finanziario sia su quello reale. Il Comitato di Sorveglianza, istituito con dgr 3162 del 14 dicembre 2007 si riunisce di norma una volta all'anno per valutare l'andamento del programma. In tale occasione si rende necessario provvedere alle spese dell'organizzazione dell'evento , consistenti, ad esempio, in noleggio delle sala, spese di accoglienza e ospitalità dei membri provenienti da fuori regione, spese per la ristorazione dei partecipanti, spese per la stampa e divulgazione del materiale ecc.

Il progetto prevede un impegno complessivo di € 100.000,00 che saranno utilizzati, qualora sufficienti, per tutti i Comitati di Sorveglianza a partire dal 2009 e fino alla chiusura della programmazione. Pertanto nel progetto verranno imputate spese ricadenti in ciascun comitato di Sorveglianza anche effettuate in anni diversi.

Procedura di attivazione:

- tipo: codice 99 – altro
- descrizione: elenco operazioni prioritarie – valutazione e comitato di sorveglianza
- importo: 2.100.000,00 euro (corrispondente all'intero elenco delle due operazioni prioritarie)
- atto di approvazione: DGR 522 del 12 marzo 2009 (DGR approvazione elenco operazioni prioritarie)

Dati finanziari del progetto e durata:

- ***quadro economico riferito al costo complessivo e, se diverso, alla spesa ammissibile***

TIPOLOGIA SPESA	COSTOCOMPLESSIVO Euro	SPESA AMMISSIBILE Euro
Spese per il funzionamento del Comitato di Sorveglianza	83.333,33	83.333,33
IVA	16.666,67	16.666,67
TOTALE	**100.000,00**	**100.000,00**
(-) ENTRATE	**0**	**0**
TOTALE AL NETTO DELLE ENTRATE	**100.000,00**	**100.000,00**

Dichiarazione in merito ai progetti generatori di entrate e modello giustificativo di calcolo

Il presente progetto non prevede la generazione di entrate nette ☒

piano dei costi (cumulativo) per annualità

Di seguito si riporta il prospetto relativo al piano dei costi suddiviso per annualità

	Anno2009	Anno2010	Anno2011	Anno2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	**TOTALE**
Importo realizzato nell'anno	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo da realizzare nell'anno	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.285,00	14.290,00	100.000,00
TOTALE	**14.285,00**	**14.285,00**	**14.285,00**	**14.285,00**	**14.285,00**	**14.285,00**	**14.290,00**	**100.000,00**

Nota: eventuali economie di ciascun anno potranno essere cumulate con le disponibilità dell'anno successivo.

- ***Ripartizione quote tra:***

POR:

UE: 23.130,00 euro (23,13 % della spesa ammissibile)

Stato: 53.870,00 euro (53,87 % della spesa ammissibile)

Regione FVG: 23.000,00 euro (23,00 % della spesa ammissibile)

DATI PROCEDURALI

INTERVENTI TIPO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

	AVVIO		*CONCLUSIONE*	
FASI	data prevista (ex ante)	data effettiva (ex post)	data prevista (ex ante)	data effettiva (ex post)
Definizione e stipula contratto	12 marzo 2009[1]	12 marzo 2009	05 giugno 2009	
Esecuzione fornitura	6 giugno 2009		30 giugno 2015	
Verifiche e controlli	30 giugno 2009		31 dicembre 2015	

Data DGR approvazione elenco operazioni prioritarie

INDICATORI FISICI

Indicatori di Programma

Indicatori di risultato
Non pertinente

Indicatori di realizzazione	**Unità di misura**	**Valore atteso**
Riunioni tenute	N.	7

L'inserimento nel POR dell'indicatore è stato proposto al Comitato di Sorveglianza convocato per il 16 giugno 2009; la relativa previsione dell'indicatore associato al progetto resta dunque condizionata alla sua effettiva approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza

Indicatori ambientali

Indicatori Ambientali
Non pertinente

Indicatori Core nazionali

Cod.	**Indicatori CORE**	**Unità di misura**	**Valore atteso**

numero delle persone presenti in tutti i comitati di sorveglianza (50 persone) conteggiate una volta sola .

Indicatori occupazionali nazionali

Cod.	**Indicatori occupazionali**	**Unità di misura**	**Valore atteso**
682	Giornate/uomo complessivamente attivate	N.	40

giornate/uomo lavorate nell'ambito del progetto

Indicatori di risultato QSN

Indicatori di risultato QSN
Non pertinente

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Per l'individuazione dei fornitori dei servizi si procederà ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 163/2006 mediante l'acquisizione dei beni e servizi in economia. A tal fine i prestatori di servizi e forniture interpellati saranno coloro che si saranno attivati per l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici del sevizio Politiche Comunitarie. In caso di affidamenti inferiori a 10.000,00 (diecimila) Euro, si procederà all'individuazione del fornitore mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento nell'ambito sempre del medesimo elenco sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, e parità di trattamento. Nel caso invece, sempre sotto il limite di € 10.000,00 IVA esclusa, di motivi legati all'urgenza, all'unicità del fornitore o a ragioni di opportunità , l' incarico potrà essere affidato in forma diretta anche a fornitori non iscritti nel suddetto elenco degli operatori economici .

Data, 21 maggio 2009

L'Autorità di Gestione del POR FESR

dott. Francesco Forte

09_31_1_DDS_AFF GEN 1644_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 17 luglio 2009, n. 1644

Art. 44 comma 1 lettera f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008: pubblicazione graduatoria domande di aiuto con accesso attraverso un pacchetto relativo a più misure/azioni a valere sulla misura 311 "Diversificazione in attività non agricole/azione 1 - Ospitalità agrituristica" del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la modifica approvata al PSR dalla Commissione Europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della versione 2 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;

VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2 del suddetto Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'allegato A al sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua nell'ambito delle misure attivate del PSR 2007 - 2013 comprese nell'Asse 3, la "misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica";

PRESO ATTO che l'allegato B del sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 individua il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, le Comunità Montane e le Province competenti per territorio quali, rispettivamente, Struttura responsabile e Uffici attuatori della "misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che dispone che le domande selezionate ai sensi del Titolo V, Capo III (domande di accesso individuale), siano inserite in graduatorie distinte per tipologia di accesso, alle quali sono assegnate specifiche risorse finanziarie;

VISTA la scheda della "misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica"compresa nel Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, successivamente modificato con il Decreto del Presidente della Regione 084/Pres./2008;

VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 926 di data 19 maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni, con il quale l'Autorità di gestione ha emanato il bando per la presentazione delle domande di aiuto con accesso attraverso un pacchetto relativo a piu' misure/azioni, a valere sulla "misura 311 Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera f) del suddetto regolamento generale compete all'Autorità di gestione provvedere alla pubblicazione delle graduatorie sul BUR, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse e che tale pubblicazione ha valore di decisione individuale di finanziamento per le misure a superficie;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° RAF9/1598 del 14 luglio 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande compilate e rila-

sciate in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro la data del 28 novembre 2008 e, corredate dalla documentazione prevista, presentate in formato cartaceo entro la data del 31 dicembre 2008, nell'ambito della "misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica"del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art 44, comma 1, lett.f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, della suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. è disposta, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera f) del del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, la pubblicazione del decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° RAF9/1598 del 14 luglio 2009 di approvazione della graduatoria delle domande presentate nell'ambito della misura 311 "Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica"del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato al presente provvedimento.
Udine, 17 luglio 2009

CUTRANO

09_31_1_DDS_AFF GEN 1644_2_ALL1_DECR INV AZ 1598

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 14 luglio 2009, n. RAF9/1598 Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: approvazione graduatoria delle domande di accesso attraverso un pacchetto relativo a più misure/azioni

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. che approva il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, successivamente modificato con il Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008 n. 084/Pres.;
VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'allegato A al sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua nell'ambito delle misure attivate del PSR 2007 - 2013 comprese nell'Asse 3, la "misura 311 Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica";

PRESO ATTO che l'allegato B del sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 individua il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, le Comunità Montane e le Province competenti per territorio, rispettivamente quale Struttura responsabile ed Uffici attuatori della "misura 311 Diversificazione in attività non agricole/ azione 1 Ospitalità agrituristica" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie di data 5 novembre 2008 prot. 88670 concernente le competenze territoriali degli Uffici attuatori nell'ambito della suddetta misura/azione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che dispone che le domande selezionate ai sensi del Titolo V, Capo III (domande di accesso individuale), siano inserite in graduatorie distinte per tipologia di accesso, alle quali sono assegnate specifiche risorse finanziarie;
VISTA la scheda della "misura 311 Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica " compresa nel Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, successivamente modificata con il Decreto del Presidente della Regione 084/Pres./2008;
VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 926 di data 19 maggio 2008 con il quale, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, l'Autorità di gestione emana il bando per la presentazione delle domande aiuto con accesso attraverso un pacchetto relativo a piu' misure/azioni, a valere sulla "misura 311 Diversificazione in attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che dispone che le domande di aiuto siano compilate e rilasciate in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), corredate dalla documentazione prevista e presentate in formato cartaceo entro la data del 30 settembre 2008;
PRESO ATTO che il medesimo provvedimento assegna inoltre una disponibilità finanziaria per la misura 311/azione 1 del citato Programma di sviluppo rurale pari ad € 700.000,00 (settecentomila/00);
VISTI i successivi decreti dell' Autorità di gestione n. 2186 di data 02 settembre 2008, n. 2544 di data 14 ottobre 2008, n. 3084 di data 25 novembre 2008, n. 3225 di data 1 dicembre 2008 e n. 3319 di data 11 dicembre 2008 con i quali si dispone da ultimo, una proroga alla data del 28 novembre 2008 quale nuovo termine per la presentazione delle domande di aiuto, nonchè la data del 31 dicembre 2008 quale nuovo termine per la presentazione cartacea agli Uffici attuatori della documentazione prevista dalla specifica scheda di misura;
PRESO ATTO che risultano presentate alle comunità montane ed alle province competenti per territorio in qualità di soggetti attuatori della misura, n. 7 domande di aiuto con le modalità di accesso del "pacchetto" relativo a piu' misure/azioni;
VISTE le segnalazioni pervenute in data 04.06.2009 prot. 41304 dalla Comunità montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale di Pontebba, in data 16.06.2009 prot. 43984 dalla Comunità montana della Carnia di Tolmezzo, in data 17.06.2009 prot. 44480 dalla Comunità montana Valli del Torre, Natisone e Collio di San Pietro al Natisone, nonché in data 07.07.2009 prot. 49677 dalla Provincia di Udine;
RITENUTO in adempimento a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 di approvare la graduatoria delle domande presentate nell'ambito della misura 311 azione 1 con la modalità di accesso attraverso un pacchetto relativo a piu' misure/azioni, indicando le istanze ammesse al finanziamento (individuate nel prospetto allegato A), nonché le istanze escluse (individuate nel prospetto allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
PRESO ATTO che la citata graduatoria è stata formulata sulla base dei criteri di selezione delle domande singole inserite in pacchetti di misure/azioni previsti dalla scheda di misura compresa nel richiamato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, modificata dal successivo Decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres./2008;
PRESO ATTO tuttavia che gli importi di contributo indicati a fianco dei beneficiari devono ritenersi importi massimi, in quanto potrebbero determinarsi ulteriori diminuzioni nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria e la comunicazione della decisione individuale di finanziamento;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. In adempimento alle disposizioni previste all'articolo 9, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. è approvata la graduatoria regionale delle domande compilate e rilasciate in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro la data del 28 novembre 2008, e corredate dalla documentazione prevista, presentate in formato cartaceo entro la data del 31 dicembre 2008, nell'ambito della misura 311 Diversificazione in

attività non agricole/azione 1 Ospitalità agrituristica del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. La suddetta graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento (individuate nel prospetto allegato A), nonché dalle domande escluse (individuate nel prospetto allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. Il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo provvederà a segnalare agli Uffici attuatori le aziende agrituristiche beneficiarie degli aiuti, alle quali gli stessi comunicheranno la decisione individuale di finanziamento, l'importo di contributo spettante, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione degli investimenti.

4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

Udine, 14 luglio 2009

MINIUSSI

09_31_1_DDS_AFF GEN 1644_3_ALL2_DECR INV AZ 1598_GRADUATORIA

PROSPETTO ALLEGATO A)

GRADUATORIA MISURA 311 AZIONE 1 PSR 2007-2013

DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' NON AGRICOLE/OSPITALITA' AGRITURISTICA

Domande singole comprese in un pacchetto di misure/azioni

N.	Beneficiario	Sede legale	Sede investimento	Altre misure/azioni attivate PSR	Punteggio								Spesa massima ammissibile €	%	Importo di contributo €
					Ubicazione intervento	Posti letto	Azienda che pratica l'agricoltura biologica	Presenza giovani in azienda	Richiedente IAP	Aziende non beneficiarie di contributi pubblici per agriturismo nei 10 anni antecedenti la domanda	Interventi effettuati nel territorio dei comuni all'interno dei quali insistono parchi o riserve regionali	Totale			
1	AZ. AGR. TIERE VIERE di NICKLES Kaspar David (NCK KPR 78S07 Z112J)	fraz. Drentus 4, 33015 Moggio Udinese	Moggio Udinese (UD)	112, 211, 214 azioni 1 e 3	110	20	20	15	20	30	5	220	318.378,36	50	159.189,18
2	AZ. AGR. MONTE ERCOLE di Tullio DE CLAUSER (DCL TLL 68D17 L483A)	via Monte Ercole, loc. Ospedaletto, 33013 Gemona del Friuli	Gemona del Friuli (UD)	112, 211, 214, 226, 311 az. 3	95	25	20	0	20	30	0	190	479.512,51	30	143.853,75
3	PANTANALI Luca (PNT LCU 78P30 L483D)	Borgo Clap 6, 33040 Faedis	Faedis (UD)	112, 121, 214	95	20	0	15	20	30	0	180	173.599,22	40	69.439,69
4	AZ. AGR. "AL BORG" di CASALI Patrizia (CSL PRZ 59R60 G300W)	via Aip 5, fraz. Cleulis, 33026 Paluzza	Paluzza (UD)	311 azione 2	110	20	0	0	20	30	0	180	190.021,60	40	76.008,64
5	DE STEFANI Orlando (DST RND 40M01 G198K)	via Luint 20, 33025 Ovaro	Ovaro (UD)	211	110	20	0	0	0	30	0	160	120.798,62	40	48.319,45
6	LONDERO Maria (LND MRA 62A50 D962Z)	via Das Agacis 1, 33013 Gemona del Friuli	Gemona del Friuli (UD)	121	95	25	0	0	20	0	0	140	216.229,42	30	64.868,83
	TOTALE														**561.679,54**

UDINE 14 luglio 2009

09_31_1_DDS_AFF GEN 1644_4_ALL3_DECR INV AZ 1598_GRADUATORIA ESCLUSI

PROSPETTO ALLEGATO B)

GRADUATORIA MISURA 311 AZIONE 1 PSR 2007-2013

DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA' NON AGRICOLE/OSPITALITA' AGRITURISTICA

Domande singole comprese in un pacchetto di misure/azioni escluse dal finanziamento

N.	Domanda	CUAA	Denominazione	Sede	Motivazioni
1	84750122578	02224500302	Az. Agr. TOMAT di Tomat Alessandra, Stefania e Patrizia s.s.	Arta Terme (UD)	rinuncia del beneficiario

UDINE 14 luglio 2009

09_31_1_DDS_AFF GEN 1645_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 17 luglio 2009, n. 1645

Art. 44 comma 1 lettera f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 - misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013: Pubblicazione graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la modifica approvata al PSR dalla Commissione Europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della versione 2 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;

VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2 del suddetto Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'allegato A al sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua nell'ambito delle misure attivate del PSR 2007 - 2013 comprese nell'Asse 1, la "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori";

PRESO ATTO che l'allegato B del sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 individua il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio quali, rispettivamente, Struttura responsabile e Uffici attuatori della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori";del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. che approva il Regolamento applicativo della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTI i successivi Decreti del Presidente della Regione 19 marzo 2008 n. 085/Pres., 5 settembre 2008 n. 0235/Pres. e 29 maggio 2009 n. 0139/Pres. che apportano modifiche al sopraccitato regolamento applicativo della misura 112;

VISTO in particolare l'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008 che dispone che la struttura responsabile di misura predisponga due graduatorie, con scadenza semestrale, formulate sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 22 del richiamato Decreto del Presidente della Regione, che comprendano le domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno;

VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 1040 di data 30 maggio 2008 concernente modalità per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera f) del suddetto regolamento generale compete all'Autorità di gestione provvedere alla pubblicazione delle graduatorie sul BUR, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse e che tale pubblicazione ha valore di decisione individuale di finanziamento per le misure a superficie;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° RAF9/1594 del

13 luglio 2009 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse dagli uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2008 nell'ambito della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art 44, comma 1, lett.f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, della suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. è disposta, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera f) del del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, la pubblicazione del decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° RAF9/1594 del 13 luglio 2009 di approvazione della graduatoria delle delle domande ammesse dagli uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2008 nell'ambito della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato al presente provvedimento.
Udine, 17 luglio 2009

CUTRANO

09_31_1_DDS_AFF GEN 1645_2_ALL1_DECR INV AZ 1594

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 13 luglio 2009, n. RAF9/1594 - Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: Approvazione graduatoria delle domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2008

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. che approva il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, successivamente modificato con il Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008 n. 084/Pres.;
VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'allegato A al sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua nell'ambito delle misure attivate del PSR 2007 - 2013 comprese nell'Asse 1, la "misura 112 insediamento di giovani agricoltori";
PRESO ATTO che nell' allegato B del medesimo decreto sono individuati il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, rispettivamente quale Struttura responsabile ed Uffici attuatori della misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. che approva il Regolamento applicativo della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTI i successivi Decreti del Presidente della Regione 19 marzo 2008 n. 085/Pres., 5 settembre 2008 n. 0235/Pres. e 29 maggio 2009 n. 0139/Pres. che apportano modifiche al sopraccitato regolamento applicativo della misura 112;
VISTO in particolare l'articolo 21, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008 che dispone che la struttura responsabile di misura predisponga due graduatorie, con scadenza semestrale, formulate sulla base dei criteri di priorità di cui al successivo articolo 22 del richiamato Decreto del Presidente della Regione, che comprendano le domande ammesse dagli Uffici attuatori entro la data del 31 marzo e del 30 settembre di ogni anno;
VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 1040 di data 30 maggio 2008 concernente modalità per la presentazione delle domande di aiuto di accesso individuale a valere sulla misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che assegna per la citata misura in fase di prima applicazione per l'annualità 2008, risorse cofinanziate pari all'importo di € 600.000,00 (seicentomila/00);
RITENUTO pertanto sulla base del sopraindicato provvedimento, di procedere alla formulazione della graduatoria, facendo riferimento alle istanze ammesse dagli Uffici attuatori nell'ambito della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" entro la data del 30 settembre 2008;
PRESO ATTO che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio quali soggetti attuatori della misura, hanno formalmente segnalato con propria attestazione di data 29 maggio 2009 prot. n. 40140 (IPA di Udine), di data 29 maggio 2009 prot. n. 40183 (IPA di Pordenone) e di data 28 maggio 2009 prot. n. 39795 (IPA di Gorizia e Trieste), la presentazione di n. 46 domande ammesse al finanziamento delle quali n. 17 risultano finanziabili e n. 29 non finanziabili per carenza di risorse, nonché l'assenza di domande escluse dal finanziamento;
TENUTO CONTO che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio quali soggetti attuatori della misura, hanno confermato le succitate segnalazioni in data 6 luglio 2009;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria delle domande presentate nell'ambito della citata misura 112 formulata sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall' articolo 22 del richiamato Decreto del Presidente della Regione 058/Pres./2008, indicando alla luce delle proposte formulate dagli Uffici attuatori, le domande ammesse al finanziamento (indicate nel prospetto allegato A) e le domande non finanziabili per carenza di risorse (indicate nel prospetto allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1 In adempimento alle disposizioni previste all'articolo 21 del Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 058/Pres. è approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse dagli uffici attuatori entro la data del 30 settembre 2008 nell'ambito della "misura 112 Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La suddetta graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento (indicate nel prospetto allegato A) e dalle domande non finanziabili per carenza di risorse (indicate nel prospetto allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. La stessa sarà trasmessa per il seguito di competenza, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, in qualità di Uffici attuatori della misura.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Udine, 13 luglio 2009

MINIUSSI

09_31_1_DDS_AFF GEN 1645_3_ALL2_DECR INV AZ 1594_GRADUATORIA

Decreto del Presidente della Regione n°058/Pres, di data 12 Febbraio 2008
Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 Settembre 2008
Domande ammesse al finanziamento

N.	Domanda	CUAA	Nominativo	Comune	Contributo (Spesa Totale)
1	84750000766	FRNSRN88A69E889O	FRANCESCONI SABRINA	SEQUALS	€ 38.500,00
2	84750004917	LNZHNS75C06A952C	LANZ HANNES	NAZ SCIAVES	€ 37.500,00
3	84750008314	SNTRRT68T25L424K	SANTINI ROBERTO	DUINO AURISINA	€ 35.000,00
4	84750008421	CHRRKE72M45L424Y	CHERIN ERIKA	DUINO AURISINA	€ 40.000,00
5	84750008454	PCRLSA76M31L424H	PACOR ALES	DUINO AURISINA	€ 40.000,00
6	84750013595	BNCMRZ88C57I904Z	BIANCARIN MARZIA	CASTELNOVO DEL FRIULI	€ 38.500,00
7	84750004982	PLLSLV77H46E098Y	PELLIZZON SILVIA	GORIZIA	€ 38.500,00
8	84750008496	PCRDJN82R09L424B	PACOR DAMJAN	DUINO AURISINA	€ 40.000,00
9	84750008744	MNGCCL69C47F770O	MENEGHEL CECILIA	FONTANAFREDDA	€ 38.500,00
10	84750013454	TSSPLA84P23G888U	TASSAN PAOLO	AVIANO	€ 37.500,00
11	84750013561	TSSLCU83M43G888B	TASSAN LUCIA	AVIANO	€ 37.500,00
12	84750013769	TSSSMN87C16G888K	TASSAN MAZZOCCO SIMONE	AVIANO	€ 40.000,00
13	84750000758	MRNFNC82E16L483H	MARNICH FRANCESCO	LESTIZZA	€ 26.000,00
14	84750001053	MCHGRL75C13L483C	MICHELUTTI GABRIELE	MAGNANO IN RIVIERA	€ 31.000,00
15	84750001582	VSNDVD80T13G284D	VISINTINI DAVID	PAVIA DI UDINE	€ 37.000,00
16	84750002127	FRPLRT71A07L483M	FRAPPA ALBERTO	UDINE	€ 36.000,00
17	84750002358	BRNMHL70S42L483U	BRONT MICHELA	FAEDIS	€ 8.500,00 *

* = Finanziata Parzialmente

ALLEGATO A

09_31_1_DDS_AFF GEN 1645_4_ALL3_DECR INV AZ 1594_GRADUATORIA NON FINANZIABILI

Decreto del Presidente della Regione n°058/Pres, di data 12 Febbraio 2008
Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 Settembre 2008
Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Denominazione	Comune	Contributo (Spesa Totale)
18	84750004925	DRGFNC71L47G645R	DORIGO FRANCESCA	GORIZIA	€ 32.000,00
19	84750004867	MVODVD78L10F356Z	MOVIO DEVID	GRADO	€ 36.000,00
20	84750004941	CBSBRC88B45E098C	CABAS BEATRICE	ROMANS D`ISONZO	€ 37.000,00
21	84750005989	TRCNLS67C56C817B	TURCO ANNALISA	POZZUOLO DEL FRIULI	€ 37.000,00
22	84750006797	SSTSRA89B60G888B	SIST SARA	CHIONS	€ 32.000,00
23	84750007183	BSCMHL88L09G888L	BISCONTIN MICHELE	PORCIA	€ 26.000,00
24	84750007225	DNRPTR77R14H657E	DE NARDI PIETRO	BRUGNERA	€ 26.000,00
25	84750007977	PLDMTN89A63F205V	PLUDA MARTINA	TRIESTE	€ 37.000,00
26	84750008397	CSLLNR80T60E098S	COSOLO ELEONORA	GORIZIA	€ 35.000,00
27	84750008579	BRTMRZ88T17G888F	BORTOLIN MARZIO	BRUGNERA	€ 32.000,00
28	84750010971	RCCLCU88M13E098H	RACCARO LUCA	CORMONS	€ 40.000,00
29	84750002309	VNCKTE68L65E098F	VENICA KETI	CORMONS	€ 37.000,00
30	84750001939	ZNTDNC85L13H657Z	ZANETTE DOMENICO	SACILE	€ 37.000,00
31	84750001954	ZNTNDR88H26H657K	ZANETTE ANDREA	SACILE	€ 37.000,00
32	84750003661	CSRNRC85C11G284I	COSER ENRICO	CORMONS	€ 32.000,00
33	84750003679	CSRMTT80B05G284G	COSER MATTEO	CORMONS	€ 32.000,00
34	84750006656	BRTNGL81P69E098X	BORTOLUZZI ANGELA	GRADISCA D`ISONZO	€ 37.000,00
35	84750008157	DSVNDR86S20E098P	D'OSVALDO ANDREA	CORMONS	€ 32.000,00
36	84750008140	BRNLCU78M05E098G	BERNOT LUCIO	GORIZIA	€ 37.000,00
37	84750008769	BRJMRK71M04E098Q	BRAJNIK MARKO	GORIZIA	€ 32.000,00
38	84750011433	TFFSFN87L08E098C	TOFFUL STEFANO	MEDEA	€ 40.000,00
39	84750011458	TFFNDR82R06E098Q	TOFFUL ANDREA	MEDEA	€ 40.000,00

ALLEGATO B

Decreto del Presidente della Regione n°058/Pres, di data 12 Febbraio 2008
Graduatoria Misura 112 - Domande ammesse alla data del 30 Settembre 2008
Domande non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Denominazione	Comune	Contributo (Spesa Totale)
40	84750010906	SFLMRN81S57F356K	SFILIGOI MARINA	SAN PIER D`ISONZO	€ 40.000,00
41	84750011284	ZRZMNL79L19E125V	ZORZ EMANUELE	GRADO	€ 32.000,00
42	84750011318	CSTRNN70C42L483X	CASTELLANI ROSANNA	SAN QUIRINO	€ 31.000,00
43	84750018941	BRSFNC77A23E098T	BRESSAN FRANCESCO	GRADISCA D`ISONZO	€ 32.000,00
44	84750008066	BTTSFN88P68F356I	BUIATTI STEFANIA	CERVIGNANO DEL FRIULI	€ 34.000,00
45	84750003497	ZMABGT69D49Z102B	ZAMO' BRIGITTE	MANZANO	€ 40.000,00
46	84750011037	RCCPLA83L18D014Q	RACCARO PAOLO	CORMONS	€ 40.000,00

09_31_1_DDS_AFF GEN 1665_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 22 luglio 2009, n. 1665

Art. 44 comma 1 lettera f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008: pubblicazione graduatoria domande ad accesso individuale a valere sulla misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la modifica approvata al PSR dalla Commissione Europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della versione 2 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;
VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2 del suddetto Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'allegato A al sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua nell'ambito delle misure attivate del PSR 2007 - 2013 comprese nell'Asse 1, la "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";
PRESO ATTO che l'allegato B del sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 individua il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo quale Struttura responsabile ed Ufficio attuatore della "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che dispone che le domande selezionate ai sensi del Titolo V, Capo III (domande di accesso individuale), siano inserite in graduatorie distinte per tipologia di accesso, alle quali sono assegnate specifiche risorse finanziarie;
VISTA la scheda della "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" compresa nel Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, successivamente modificato con il Decreto del Presidente della Regione 084/Pres./2008;
VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 919 di data 19 maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni, con il quale l'Autorità di gestione ha emanato il bando per la presentazione delle domande aiuto con accesso individuale a valere sulla "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera f) del suddetto regolamento generale compete all'Autorità di gestione provvedere alla pubblicazione delle graduatorie sul BUR, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle do-

mande escluse e che tale pubblicazione ha valore di decisione individuale di finanziamento per le misure a superficie;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° RAF/9/1611 del 15 luglio 2009, con il quale è stata approvata la graduatoria regionale delle domande compilate e rilasciate in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro la data del 28 novembre 2008, e presentate in formato cartaceo, corredate dalla documentazione prevista entro la data del 31 dicembre 2008, nell'ambito della "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art 44, comma 1, lett.f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, della suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. è disposta, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera f) del del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, la pubblicazione del decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo n° RAF9/1611 del 15 luglio 2009 di approvazione della graduatoria delle domande ad accesso individuale a valere sulla "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, allegato al presente provvedimento.
Udine, 22 luglio 2009

CUTRANO

09_31_1_DDS_AFF GEN 1665_2_ALL1_DECR INV AZ 1611

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo 15 luglio 2009, n. RAF9/1611 - Misura 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/ azione 1 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: Approvazione graduatoria delle domande con accesso individuale

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. che approva il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, successivamente modificato con il Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008 n. 084/Pres.;
VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia;
VISTO l'allegato A al sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua nell'ambito delle misure attivate del PSR 2007 - 2013 comprese nell'Asse 1, la "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli";
PRESO ATTO che l'allegato B del sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 individua il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo quale Struttura responsabile ed Ufficio attuatore della "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO in particolare l'articolo 9, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che dispone che le domande selezionate ai sensi del Titolo V, Capo III (domande di accesso individuale), siano inserite in graduatorie distinte per tipologia di accesso, alle quali sono assegnate specifiche risorse finanziarie;
VISTA la scheda della "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli"; compresa nel Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, successivamente modificata con il Decreto del Presidente della Regione 084/Pres./2008;
VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 919 di data 19 maggio 2008 con il quale, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 8 comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, l'Autorità di gestione emana il bando per la presentazione delle domande aiuto con accesso individuale a valere sulla "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli", del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che dispone che le domande di aiuto siano compilate e rilasciate in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), corredate dalla documentazione prevista e presentate in formato cartaceo entro la data del 30 settembre 2008;
PRESO ATTO che il medesimo provvedimento assegna inoltre una disponibilità finanziaria per la misura 123 /azione 1 del citato Programma di sviluppo rurale pari ad € 3.131.000,00 (tremilionicentotrentunomila/00);
VISTI i successivi decreti dell' Autorità di gestione n. 2179 di data 02 settembre 2008, n. 2537 di data 14 ottobre 2008, n. 3084 di data 25 novembre 2008, n. 3225 di data 1 dicembre 2008 e n. 3319 di data 11 dicembre 2008 con i quali si dispone da ultimo una proroga alla data del 28 novembre 2008 quale nuovo termine per la presentazione delle domande di aiuto, nonchè la data del 31 dicembre 2008 quale nuovo termine per la presentazione cartacea agli Uffici attuatori della documentazione prevista dalla specifica scheda di misura;
PRESO ATTO che risultano presentate al Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo soggetto attuatore della misura, n. 24 domande di aiuto con le modalità di accesso individuale;
RITENUTO in adempimento a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, di approvare la graduatoria delle domande di accesso individuale, indicando le domande ammesse al finanziamento (individuate nel prospetto allegato A), le domande non finanziabili per carenza di risorse (individuate nel prospetto allegato B), nonché le domande escluse (individuate nel prospetto allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
PRESO ATTO che la graduatoria in argomento è stata formulata sulla base dei criteri di selezione delle domande singole previsti dalla scheda di misura compresa nel richiamato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008, modificata dal successivo Decreto del Presidente della Regione n. 084/Pres./2008;
PRESO ATTO tuttavia che gli importi di contributo indicati a fianco dei beneficiari devono ritenersi importi massimi, in quanto potrebbero determinarsi ulteriori diminuzioni nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria e la comunicazione della decisione individuale di finanziamento;
VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. In adempimento alle disposizioni previste all'articolo 9, comma 1 del Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres. è approvata la graduatoria regionale delle domande compilate e rilasciate in via informatica esclusivamente attraverso il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) entro la data del 28 novembre 2008, e corredate dalla documentazione prevista, presentate in formato cartaceo entro la data del 31 dicembre 2008, nell'ambito della "misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali/azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti

agricoli” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. La suddetta graduatoria è costituita dalle domande ammesse al finanziamento (individuate nel prospetto allegato A), dalle domande non finanziabili per carenza di risorse (individuate nel prospetto allegato B), nonché dalle domande escluse (individuate nel prospetto allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. Il Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo provvederà a comunicare ai beneficiari le cui domande di aiuto risultano ammesse al finanziamento, la decisione individuale di finanziamento , l’importo di aiuto spettante, le prescrizioni tecniche e la tempistica per la conclusione degli investimenti.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.
Udine, 15 luglio 2009

MINIUSSI

09_31_1_DDS_AFF GEN 1665_3_ALL2_DECR INV AZ 1611_GRADUATORIA

Bando emanato con decreto dell'Autorità di Gestione n. 919 di data 19 maggio 2008

Graduatoria Misura 123 Azione 1 - Domande individuali ammesse al finanziamento

N.	Domanda	CUAA	Denominazione	Comune	Punti	Contributo (Spesa Totale)
1	84750214102	01429320300	ARTELATTE SRL	OVARO	96	€ 222.611,45
2	84750212163	00666850300	CONSORZIO PRODUTTORI FORMAGGIO MONTASIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CODROIPO	86	€ 95.066,18
3	84750222634	01526340300	TESTA & MOLINARO S.P.A.	SAN DANIELE DEL FRIULI	85	€ 152.700,00
4	84750220711	01588750305	AZIENDE AGRICOLE FRIULANE BANEAR SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	TREPPO GRANDE	79	€ 233.089,66
5	84750222501	02399350301	SAN DANIELE SALUMI SRL	SAN DANIELE DEL FRIULI	75	€ 195.000,00
6	84750208310	02457390306	CO.SPA.P. SRL AGRICOLA	AMPEZZO	74	€ 81.185,06
7	84750213013	00098620933	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI MARSURE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	AVIANO	69	€ 28.656,53
8	84750212239	00164830309	CONSORZIO COOPERATIVO LATTERIE FRIULANE SOC.COOPERATIVA AGRICOLA	CAMPOFORMIDO	67	€ 623.727,98
9	84750220281	01079860324	AGRICOLA DI TRIESTE SOCIETA' COOPERATIVA TRZASKA KMETIJSKA ZADRUGA	SAN DORLIGO DELLA VALLE	65	€ 71.200,00
10	84750220679	01619160938	SANTA LUTHIA S.R.L.	BUDOIA	61	€ 130.606,43
11	84750217055	00072080930	VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN GIORGIO DELLA RICHINV	58	€ 221.110,50
12	84750220927	01588750305	AZIENDE AGRICOLE FRIULANE BANEAR SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	TREPPO GRANDE	54	€ 135.103,00
13	84750209706	02112020306	VECCHIO SAURIS S.R.L.	SAURIS	52	€ 624.303,20
14	84750219754	01420170936	SALUMIFICIO AGOSTINO LOVISON S.R.L.	SPILIMBERGO	49	€ 63.479,37
15	84750213781	01627630930	DIVTI QUARTAGAMMA S.R.L.	SEQUALS	49	€ 126.011,75
16	84750216883	01558410930	VENCHIAREDO SPA	SESTO AL REGHENA	49	€ 158.610,00 *

* = Parzialmente Finanziabile

ALLEGATO A

09_31_1_DDS_AFF GEN 1665_4_ALL3_DECR INV AZ 1611_GRADUATORIA NON FINANZIABILI

Bando emanato con decreto dell'Autorità di Gestione n. 919 di data 19 maggio 2008

Graduatoria Misura 123 Azione 1 - Domande individuali non finanziabili per carenza di risorse

N.	Domanda	CUAA	Denominazione	Comune	Punti	Contributo (Spesa Totale)
17	84750220760	80007190301	SOCIETA' AGRICOLA TRICESIMANA SCARL	TRICESIMO	46	€ 39.000,00
18	84750216859	02402480301	AGRARIA VAROTTO S.R.L.	PALAZZOLO DELLO STELLA	34	€ 73.327,70
19	84750213955	02345200303	ZORATTI SRL	TAVAGNACCO	29	€ 165.460,03
20	84750210852	VDILGU43R20L101I	VIDA LUIGI	TORREANO	18	€ 22.550,00

ALLEGATO B

09_31_1_DDS_AFF GEN 1665_5_ALL4_DECR INV AZ 1611_GRADUATORIA ESCLUSI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Bando emanato con decreto dell'Autorità di Gestione n. 919 di data 19 maggio 2008

Graduatoria Misura 123 Azione 1 - Domande individuali escluse

Domanda	CUAA	Denominazione	Comune
84750208443	00072770936	CANTINA DI RAUSCEDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
84750212452	01931570301	SAPORI ANTICHI DI ZANIER MARCO & C. S.N.C.	SOCCHIEVE
84750216768	00141890939	ESSICATOIO INTERCOMUNALE CEREALI TORRICELLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
84750222956	DBSPLB70P26L195G	DI BIASE PAOLO LIBERATO	CAVAZZO CARNICO

ALLEGATO C

09_31_1_DDS_AFF GEN 1667_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 23 luglio 2009, n. 1667

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Art. 44 comma 1 lettera f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008: pubblicazione decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 relativo all'approvazione della graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la modifica approvata al PSR dalla Commissione Europea con nota AGRI D/22341 del 17 settembre 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea della versione 2 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;
VISTO il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. e modificato con Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres.;
VISTO in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2 del suddetto Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 che individua il Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie quale unità organizzativa ed Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO che, relativamente all'Asse 4 (Leader), compreso nell'allegato A del suddetto DPReg. 054/Pres/2008, le disposizioni per la relativa attuazione sono stabilite del titolo VIII del medesimo DPReg.. 054/Pres./2008,
PRESO ATTO che l'allegato B del sopraccitato Decreto del Presidente della Regione 054/Pres./2008 individua il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna quale "struttura responsabile di asse" con riferimento alle misure dell'Asse 4 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1580 del 6 agosto 2008, che definisce l'articolazione e la declaratoria attuali delle strutture dell'Amministrazione regionale, il riferimento al Servizio per la montagna contenuto nel DPReg 054/Pres/2008 si deve intendere come riferimento al Servizio coordinamento politiche per la montagna;
VISTO il decreto del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 929 di data 19 maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni, con il quale l'Autorità di gestione ha emanato il bando per la selezione dei gruppi di azione locale per l'attuazione dell'asse 4 Leader del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera f) del suddetto regolamento generale compete all'Autorità di gestione provvedere alla pubblicazione delle graduatorie sul BUR, con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse e che tale pubblicazione ha valore di decisione individuale di finanziamento per le misure a superficie;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n° 30/SPM del 10 luglio 2009 avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) del 20 novembre 2007 - asse 4 - Leader: Approvazione della graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale";
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell'art 44, comma 1, lett.f) del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, della suddetta graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale", approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. È disposta, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera f) del del DPReg. 054/Pres. del 12 febbraio 2008 la pubblicazione decreto del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 di approvazione della graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale, allegato al presente provvedimento.

Udine, 23 luglio 2009

CUTRANO

09_31_1_DDS_AFF GEN 1667_2_ALL1_DECR COORD POL 30

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2009, n. 30 SPM. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 - asse 4 Leader: Approvazione della graduatoria dei gruppi di azione locale e dei piani di sviluppo locale

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), e le successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, e successive modifiche;
VISTO il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/2003, e successive modifiche;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi: PSR 2007-2013), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del PSR 2007-2013;
VISTA la versione 2 del PSR 2007-2013, approvata dalla Commissione europea con nota del 17 settembre 2008, prot. AGR D/22341;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2054 del 9 ottobre 2008 con la quale si prende atto dell'avvenuta approvazione, da parte della Commissione europea, della summenzionata versione 2 del PSR 2007-2013;
CONSIDERATO che il PSR 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 054/Pres. con il quale si approvata il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", modificato dal decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2008, n. 084/Pres. (d'ora in poi: Regolamento generale);
CONSIDERATO che l'Allegato B di cui all'art. 3, comma 4, del suddetto Regolamento generale individua il Servizio per la montagna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna come "struttura responsabile di asse" con riferimento alle misure dell'asse 4 del PSR 2007-2013;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1580 del 6 agosto 2008, che definisce l'articolazione e

la declaratoria attuali delle strutture dell'Amministrazione regionale;
CONSIDERATO che, ai sensi della citata deliberazione n. 1580 del 2008, il riferimento al Servizio per la montagna contenuto nel Regolamento generale si deve intendere come riferimento al Servizio coordinamento politiche per la montagna;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 19 maggio 2008, n. 929, recante il bando per la selezione dei gruppi di azione locale (d'ora in poi: GAL) per l'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013, così come previsto dall'art. 54, comma 1, del Regolamento generale, e pubblicato nel B.U.R. n. 22 del 28maggio 2008;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie 11 agosto 2008, n. 1936, che proroga al 15 ottobre 2008 il termine per la presentazione della domanda di selezione da parte dei GAL già stabilito con il decreto n. 929del 2008 - decreto pubblicato nel B.U.R. n. 34 del 20 agosto 2008;
CONSIDERATO che la struttura responsabile di asse approva, ai sensi degli artt. 46, comma 1,lett. d) e 54, comma 4, del Regolamento generale la graduatoria dei GAL e i loro piani di sviluppo locale (d'ora in poi: PSL), con la conseguente ammissibilità a finanziamento dei PSL secondo l'ordine di graduatoria nei limiti del piano finanziario del PSR 2007-2013, come previsto dall'art. 52, comma 6, del Regolamento generale;
VISTA la relazione di istruttoria del 30 giugno 2009 a firma del Responsabile delegato della posizione organizzativa "Gestione della programmazione di sviluppo locale e di attività diverse che interessano il territorio montano", istituita nell'ambito del Servizio coordinamento politiche per la montagna con il decreto del Segretario generale n. 39/SGR del 27 febbraio2008, che dà conto di:
- presentazione delle domande di selezione dei sotto elencati GAL, nei termini e secondo le modalità prescritti da bando:
    1. Montagna Leader s. c. a r.l. con sede in Maniago (PN), domanda del 19 settembre 2008, prot. n. 221/08;
    2. Open Leader s. cons. a r.l. con sede in Pontebba (UD), domanda del 7 ottobre 2008, prot. n. 1168/08;
    3. Gruppo di azione locale del Carso - Lokalna akcijska skupina Kras s. cons. a r.l. con sede in Duino-Aurisina (TS), domanda del 14 ottobre 2008;
    4. Torre Natisone GAL s. c. a r.l. con sede in Tarcento (UD), domanda del 13 ottobre 2008, prot. n. 866;
    5. Euroleader soc. cons. a r.l. con sede in Tolmezzo (UD), domanda del 13 ottobre 2008, n. 234;

e dell'istruttoria condotta dai responsabili di istruttoria delle singole domande, formalizzata in altrettanti verbali di istruttoria;
- richiesta dei pareri tecnici di cui all'art. 54, comma 2, del Regolamento generale;
- osservazioni e richieste di integrazione relative alla documentazione allegata alla domanda di selezione dei GAL e ai PSL, formulate ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Regolamento generale;
- valutazione delle domande ai sensi dell'art. 55 del Regolamento generale, con i punteggi assegnati ai singoli GAL in base agli indicatori previsti;
- esame dei criteri di selezione adottati dai GAL nell'ambito dei PSL da parte del Comitato di sorveglianza del PSR 2007-2013, nel corso della riunione del 26 giugno 2009;
- opportunità di approvare i PSL con prescrizioni finalizzate ad uniformare l'attività afferente all'Asse 4 del PSR 2007-2013 in conformità dei regolamenti comunitari;
- definizione del termine finale di ammissibilità della spesa per ogni singolo PSL;
- ammissibilità a finanziamento dei PSL nei limiti del piano finanziario del PSR 2007-2013;
- fissazione del termine per la presentazione dei progetti di cooperazione della misura 421, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Regolamento generale;

CONSIDERATO che, in base ai requisiti di ammissibilità e alla valutazione effettuata applicando i criteri di selezione di cui all'art. 55 del Regolamento generale, la graduatoria dei GAL risulta essere la seguente:

ORDINE DI GRADUATORIA	GAL	PUNTEGGIO
1	Open Leader (ordine cronologico di presentazione della domanda, art. 55, comma 3, Regolamento generale)	60
2	Euroleader	60
3	Montagna Leader	53
4	Torre Natisone GAL	51
5	GAL Carso-LAS Kras	35

CONSIDERATO che le prescrizioni che appare opportuno formulare ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Regolamento generale sono le seguenti:
a) integrazione e correzione dei criteri di selezione descritti nei PSL, da effettuare in sede di predisposi-

zione dei bandi:

a.1) tutte le misure: nella selezione dei progetti si tenga conto della localizzazione dell'investimento in Comuni con territorio incluso in parchi, riserve naturali e aree protette, prevedendo un apposito criterio se quest'ultimo comporta una effettiva differenziazione di valutazione rispetto all'applicazione di altro criterio già previsto nei PSL e basato sulla localizzazione dell'investimento;

a.2) misura 411: nella selezione dei progetti si tenga conto anche della certificazione di qualità rappresentata dal marchio "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)" , dando alla medesima un punteggio differenziato rispetto ad altri criteri che richiamino i sistemi di certificazione;

a.3) misura 411, azione "Valorizzazione dei prodotti agricoli locali", GAL Montagna Leader, intervento "Qualificazione e promozione aziende agricole locali": nuova formulazione del criterio "Imprese agricole che aderiscono a organizzazioni di produttori", per evitare possibili sovrapposizioni con norme a favore delle organizzazioni di mercato;

b) recepimento, da parte dei GAL, delle eventuali richieste di correzione e integrazione ai criteri di selezione e al relativo sistema di valutazione (punteggi) esposti nei bandi, formulate dalla struttura responsabile di asse con il parere preventivo previsto dall'art. 60, comma 5, del Regolamento generale;

c) se non diversamente disposto dal PSR 2007-2013 per operazioni corrispondenti ad operazioni finanziate con le misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR 2007-2013, ammissibilità delle spese generali di cui all'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006 nel limite del 12% degli investimenti ammessi a finanziamento;

d) non applicazione delle previsioni di anticipazioni sulle spese di gestione dei GAL (misura 431), nelle more dell'adeguamento del PSR 2007-2013 alla modifica dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1974/2006 recata dal regolamento (CE) n. 482/2009 della Commissione dell'8 giugno 2009;

e) adeguamento delle procedure concordate dai GAL con i rispettivi capifila amministrativi e finanziari alle procedure definite dall'organismo pagatore per l'erogazione delle risorse, secondo richieste comunicate ad essi dalla struttura responsabile di asse, dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore;

f) PSL del GAL Torre Natisone GAL:

f.1) misura 411, azione 1, intervento n. 2 "Realizzazione di eventi enogastronomici": ammissibilità a finanziamento delle sole operazioni finalizzate alla realizzazione di iniziative strettamente collegate alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali e intese come canali di commercializzazione per il sistema agricolo locale. Il progetto, trasmesso alla struttura responsabile di asse ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Regolamento regionale, espliciterà in maniera puntuale il modo attraverso cui le aziende agricole dell'area si gioveranno dell'intervento, secondo l'"indirizzo dettato dal PSR (vendita dei prodotti nell'ambito del mercato locale per accorciare la filiera) e con gli interventi finanziati a norma della misura 411 del PSR 2007-2013;

f.2) misura 413, azione 2, intervento n. 1 "Progetti integrati pubblico/privati e progetti singoli per la realizzazione di servizi di prima necessità": non ammissibilità della spesa per "advertising", non prevista come intervento finanziato dal PSR 2007-2013;

f.3) misura 413, azione 3, intervento n. 1 "Progetti integrati pubblico/privati per la realizzazione di servizi ricreativi e attività culturali": non ammissibilità a finanziamento delle iniziative e manifestazioni enogastronomiche, estranee alla finalità dell'azione e finanziabili con la misura 411, azione 1, intervento n. 2 "Realizzazione di eventi enogastronomici";

g) attuazione dei PSL nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale presupposta e dei relativi regolamenti regionali di esecuzione, del bando e dei provvedimenti dell'Amministrazione regionale, nonché delle indicazioni della struttura responsabile di asse formulate ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Regolamento generale;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 14 del bando emanato con il decreto del Direttore del Servizio affari generali, amministrativi e politiche comunitarie n. 929 del 2008 sopra citato, il termine finale di ammissibilità della spesa corrisponde al termine di conclusione del PSL, indicato nello stesso documento:

	GAL	TERMINE FINALE DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA
1	Open Leader	31 dicembre 2013
2	Euroleader	31 dicembre 2013
3	Montagna Leader	31 dicembre 2014
4	Torre Natisone GAL	30 giugno 2012
5	GAL Carso-LAS Kras	31 dicembre 2013

RICORDATO che i suddetti termini sono, ai sensi del citato bando, prorogabili su richiesta motivata dei GAL non oltre il 30 giugno 2015;

CONSIDERATO che il piano finanziario del PSR 2007-2013 consente il finanziamento dei primi quattro PSL collocati in graduatoria e che, invece, non risulta possibile coprire interamente la quota pubblica del PSL del GAL Carso-LAS Kras, ultimo in ordine di graduatoria, in quanto le risorse disponibili - tenuto conto della riserva del 5% che il PSR 2007-2013 prevede per il finanziamento della misura 421 - ammontano

ad euro 1.951.055,23;
RICORDATO che l’art. 52, comma 7, del Regolamento generale prevede che, qualora le risorse disponibili risultino insufficienti per coprire interamente la quota pubblica di un PSL finanziabile, l’autorità di gestione, sentita la struttura responsabile di asse, propone al GAL la riduzione finanziaria del PSL, se la quota pubblica non coperta dalle risorse disponibili non supera il 10% della dotazione finanziaria del PSL determinata dal GAL e che la rinuncia del GAL al finanziamento comporta l’assegnazione delle risorse agli altri GAL, secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 52;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Regolamento generale appare ragionevole fissare al 30 giugno 2011 il termine per la presentazione della documentazione relativa ai progetti di cooperazione della misura 421, tenuto conto della tempistica di attuazione dell’asse 4 del PSR 2007-2013 e, in particolare, del tempo richiesto per la conclusione del procedimento di approvazione della graduatoria dei GAL e di approvazione dei PSL, nonché della previsione di chiusura dei PSL formulate dai singoli GAL - termine prorogabile non oltre il 31 dicembre 2013 su richiesta dei GAL, a condizione che entro il 31 dicembre 2010 sia stato definito il partenariato dei progetti, sempre ai sensi del citato art. 58, comma 3;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”), e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. È approvata la graduatoria dei gruppi di azione locale (GAL), ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. d), del Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con D.P.Reg. 12 febbraio 2008, n. 054/Pres., come modificato dal D.P.Reg. 18 marzo 2008, n. 084/Pres.:

ORDINE DI GRADUATORIA	GAL	PUNTEGGIO
1	Open Leader s. cons. a r.l. -Pontebba (UD) (ordine cronologico di presentazione della domanda, art. 55, comma 3, Regolamento generale)	60
2	Euroleader soc. cons. a r.l. -Tolmezzo (UD)	60
3	Montagna Leader s. c. a r.l. -Maniago (PN)	53
4	Torre Natisone GAL s. c. a r.l. -Tarcento (UD)	51
5	Gruppo di azione locale del Carso-Lokalna akcijska skupina Kras s. cons. a r.l. -Duino-Aurisina (TS)	35

2. Sono approvati i piani di azione locale (PSL) presentati dai GAL di cui al punto 1, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del Regolamento generale approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 2008 citato, con le seguenti prescrizioni:
a) integrazione e correzione dei criteri di selezione descritti nei PSL, da effettuare in sede di predisposizione dei bandi:
a.1) tutte le misure: nella selezione dei progetti si tenga conto della localizzazione dell’investimento in Comuni con territorio incluso in parchi, riserve naturali e aree protette, prevedendo un apposito criterio se quest’ultimo comporta una effettiva differenziazione di valutazione rispetto all’applicazione di altro criterio già previsto nei PSL e basato sulla localizzazione dell’investimento;
a.2) misura 411: nella selezione dei progetti si tenga conto anche della certificazione di qualità rappresentata dal marchio “Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA)” , dando alla medesima un punteggio differenziato rispetto ad altri criteri che richiamino i sistemi di certificazione;
a.3) misura 411, azione “Valorizzazione dei prodotti agricoli locali”, GAL Montagna Leader, intervento “Qualificazione e promozione aziende agricole locali”: nuova formulazione del criterio “Imprese agricole che aderiscono a organizzazioni di produttori”, per evitare possibili sovrapposizioni con norme a favore delle organizzazioni di mercato;
b) recepimento, da parte dei GAL, delle eventuali richieste di correzione e integrazione ai criteri di selezione e al relativo sistema di valutazione (punteggi) esposti nei bandi, formulate dalla struttura responsabile di asse con il parere preventivo previsto dall’art. 60, comma 5, del Regolamento generale;
c) se non diversamente disposto dal PSR 2007-2013 per operazioni corrispondenti ad operazioni finanziate con le misure degli assi 1, 2 e 3 del PSR 2007-2013, ammissibilità delle spese generali di cui all’art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006 nel limite del 12% degli investimenti ammessi a finanziamento;
d) non applicazione delle previsioni di anticipazioni sulle spese di gestione dei GAL (misura 431), nelle more dell’adeguamento del PSR 2007-2013 alla modifica dell’art. 38 del regolamento (CE) n. 1974/2006 recata dal regolamento (CE) n. 482/2009 dell’8 giugno 2009;
e) adeguamento delle procedure concordate dai GAL con i rispettivi capifila amministrativi e finanziari alle procedure definite dall’organismo pagatore per l’erogazione delle risorse, secondo richieste comunicate ad essi dalla struttura responsabile di asse, dall’autorità di gestione o dall’organismo pagatore;

f) PSL del GAL Torre Natisone GAL:

f.1) misura 411, azione 1, intervento n. 2 "Realizzazione di eventi enogastronomici": ammissibilità a finanziamento delle sole operazioni finalizzate alla realizzazione di iniziative strettamente collegate alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali e intese come canali di commercializzazione per il sistema agricolo locale. Il progetto, trasmesso alla struttura responsabile di asse ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Regolamento regionale, espliciterà in maniera puntuale il modo attraverso cui le aziende agricole dell'area si gioveranno dell'intervento secondo l'"indirizzo dettato dal PSR (vendita dei prodotti nell'ambito del mercato locale per accorciare la filiera) e con gli interventi finanziati a norma della misura 411 del PSR 2007-2013;

f.2) misura 413, azione 2, intervento n. 1 "Progetti integrati pubblico/privati e progetti singoli per la realizzazione di servizi di prima necessità": non ammissibilità della spesa per "advertising", non prevista come intervento finanziato dal PSR 2007- 2013;

f.3) misura 413, azione 3, intervento n. 1 "Progetti integrati pubblico/privati per la realizzazione di servizi ricreativi e attività culturali": non ammissibilità a finanziamento delle iniziative e manifestazioni enogastronomiche, estranee alla finalità dell'azione e finanziabili con la misura 411, azione 1, intervento n. 2 "Realizzazione di eventi enogastronomici";

g) attuazione dei PSL nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale presupposta e dei relativi regolamenti regionali di esecuzione, del bando e dei provvedimenti dell'Amministrazione regionale, nonché delle indicazioni della struttura responsabile di asse formulate ai sensi dell'art. 60, comma 1, del Regolamento generale; e con i seguenti termini finali di ammissibilità della spesa, prorogabili su richiesta motivata dei GAL non oltre il 30 giugno 2015:

GAL		TERMINE FINALE DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA
1	Open Leader	31 dicembre 2013
2	Euroleader	31 dicembre 2013
3	Montagna Leader	31 dicembre 2014
4	Torre Natisone GAL	30 giugno 2012
5	GAL Carso-LAS Kras	31 dicembre 2013

3. Sono ammessi a finanziamento i PSL dei GAL Open Leader, Euroleader, Montagna Leader e Torre Natisone GAL in base ai piani finanziari di cui agli Allegati A), B), C) ed D) che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. Si propone all'autorità di gestione del PSR 2007-2013, ai sensi dell'art. 52, comma 7, del Regolamento generale la riduzione finanziaria del PSL del GAL Carso-LAS Kras, in base al quadro finanziario di cui all'Allegato E) del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso:

ORDINE DI GRADUATORIA	GAL	DOTAZIONE FINANZIARIA PSL (euro)		DISPONIBILITÀ (euro)	
		Misure 410 e 431	Misura 421	Misure 410 e 431	Misura 421
5	GAL Carso-LAS Kras	1.896.000,00	100.000,00	1.851.055,23	100.000,00

ferme restando le condizioni generali di ammissibilità della spesa delle singole misure e azioni.

5. E' fissato il termine del 30 giugno 2011 per la presentazione dei progetti di cooperazione, prorogabile, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Regolamento generale, non oltre il 31 dicembre 2013 a condizione che entro il 31 dicembre 2010 sia definito il partenariato dei progetti.

6. E' disposta la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 10 luglio 2009

BLANCUZZI

09_31_1_DDS_AFF GEN 1667_3_ALL2_DECR COORD POL 30_OPEN LEADER-PONTEBBA

ALLEGATO A)

PSR 2007-2013. ASSE 4 LEADER

PSL "Open Leader"

GAL OPEN LEADER - PONTEBBA

MISURA	AZIONE	INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	MODALITA' ATTUATIVA	SPESA PUBBLICA (euro)			QUOTA PRIVATA (euro)	TOTALE
					COFINANZIAMENTO FEASR (44%)	COFINANZIAMENTO NAZIONALE (56%)	TOTALE		
411	1	1	Aiuti agli investimenti nel settore agricolo per realizzazione filiere corte	bando	132.000,00	168.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
412	1	1	Aiuti ai proprietari privati di fondi per realizzaz. interventi su patrimonio rurale	bando	218.592,44	278.208,56	496.801,00	26.147,42	522.948,42
413	1	1	Aiuti per aumento posti letto in B&B e in affittacamere non professionale	bando	175.120,00	222.880,00	398.000,00	265.333,33	663.333,33
413	1	2	Aiuti per aumento posti letto in affittacamere professionale	bando	193.600,00	246.400,00	440.000,00	293.333,33	733.333,33
413	1	3	Aiuti per aumento e riqualificazione posti letto in agriturismo	bando	105.600,00	134.400,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00
413	2	1	Aiuti per la creazione di centri multiservizi nelle aree periferiche	bando	44.000,00	56.000,00	100.000,00	42.857,14	142.857,14
413	2	2	Aiuti per la creazione o il potenziamento di servizi alla persona e alla famiglia	bando	66.000,00	84.000,00	150.000,00	64.285,71	214.285,71
413	3	1	Servizi e attività ricreative e culturali	bando	66.000,00	84.000,00	150.000,00	64.285,71	214.285,71
413	3	2	Aiuti per riqualificazione, potenz. e creazione servizi e strutture tempo libero	bando	88.000,00	112.000,00	200.000,00	85.714,29	285.714,29
413	3	3	Aiuti per realizzazione e potenziamento iniziative di fattorie didattiche	bando	44.000,00	56.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
413	4	1	Predisposizione di un piano per la promozione integrata del territorio	progetto GAL	79.200,00	100.800,00	180.000,00	-	180.000,00
			Totale misura 410 (411+412+413)		**1.212.112,44**	**1.542.688,56**	**2.754.801,00**	**1.481.956,93**	**4.236.757,93**
421	-	1	Progetto per sviluppo territoriale sostenibile tramite la valorizzazione turistica	progetto GAL	35.200,00	44.800,00	80.000,00	-	80.000,00
421	-	2	Progetto per valorizzaz. e promozione transnazionale del territorio	progetto GAL	23.980,00	30.520,00	54.500,00	-	54.500,00
421	-	3	Progetto per valorizzazione realtà ecomuseali	progetto GAL	19.800,00	25.200,00	45.000,00	-	45.000,00
			Totale misura 421		**78.980,00**	**100.520,00**	**179.500,00**	**-**	**179.500,00**
431	-	-	Costi di gestione del GAL	GAL	258.192,00	328.608,00	586.800,00	146.700,00	733.500,00
431	-	-	Acquisizione di competenze	GAL	5.280,00	6.720,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00
431	-	-	Animazione sul territorio	GAL	26.400,00	33.600,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00
			Totale misura 431		**289.872,00**	**368.928,00**	**658.800,00**	**164.700,00**	**823.500,00**
			TOTALE GENERALE		**1.580.964,44**	**2.012.136,56**	**3.593.101,00**	**1.646.656,93**	**5.239.757,93**

09_31_1_DDS_AFF GEN 1667_4_ALL3_DECR COORD POL 30_EUROLEADER-TOLMEZZO

ALLEGATO B)

PSR 2007-2013. ASSE 4 LEADER

PSL "Euroleader"

GAL EUROLEADER - TOLMEZZO

MISURA	AZIONE	INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	MODALITA' ATTUATIVA	SPESA PUBBLICA (euro)			QUOTA PRIVATA (euro)	TOTALE
					COFINANZIAMENTO FEASR (44%)	COFINANZIAMENTO NAZIONALE (56%)	TOTALE		
411	1	1	Sostegno a investimenti finalizzati alla manipolazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione diretta dei prodotti agricolo locali	bando	66.000,00	84.000,00	150.000,00	122.727,27	272.727,27
411	1	2	Realizzazione di eventi, fiere o manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle produzioni locali e la partecipazione alle medesime	bando	44.000,00	56.000,00	100.000,00	42.857,14	142.857,14
411	1	3	Realizzazione di eventi enogastronomici a valenza turistica che prevedano l'integrazione tra il settore agricolo locale e quello della ristorazione	progetto GAL	22.000,00	28.000,00	50.000,00	-	50.000,00
413	1	1	Realizzazione o diversa destinazione d'uso di edifici o di parti di essi per il miglioramento e/o la creazione di nuovi posti letto per il tramite di attività di B&B	bando	176.000,00	224.000,00	400.000,00	266.666,67	666.666,67
413	1	2	Interventi a sostegno degli esercizi di affittacamere	bando	130.560,14	166.167,46	296.727,60	197.818,40	494.546,00
413	1	3	Interventi a sostegno dell'ospitalità agrituristica	bando	154.000,00	196.000,00	350.000,00	286.363,64	636.363,64
413	1	4	Interventi per il rafforzamento di reti esistenti di ricettività turistica	bando	66.000,00	84.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
413	2	1	Sostegno a investimenti per il rafforzamento o l'attivazione di centri polifunzionali	bando	140.800,00	179.200,00	320.000,00	137.142,86	457.142,86
413	2	2	Interventi per la creazione o il consolidamento di attività imprenditoriali finalizzate all'erogazione di servizi alla persona	bando	88.000,00	112.000,00	200.000,00	85.714,29	285.714,29
413	3	1	Sostegno a progetti collegati al rafforzamento dell'identità locale riconducibili ad un'offerta di turismo didattico e/o culturale	bando	110.000,00	140.000,00	250.000,00	107.142,86	357.142,86
413	3	2	Sostegno ad investimenti per l'utilizzo di spazi destinati ad attività ricreative sportive e culturali	bando	176.000,00	224.000,00	400.000,00	171.428,57	571.428,57
413	3	3	Sostegno a progetti volti a favorire la messa a sistema delle risorse locali per migliorare ed arricchire l'offerta turistica della Carnia	regia GAL	84.533,53	107.588,14	192.121,67	48.030,42	240.152,09
413	4	1	Marketing per la promozione della Carnia quale destinazione turistica	progetto GAL	87.760,02	111.694,58	199.454,60	-	199.454,60
				Totale misura 410 (411+413)	**1.345.653,70**	**1.712.650,17**	**3.058.303,87**	**1.565.892,12**	**4.624.195,99**
421	-	1	Progetto "GAL Item" per la creazione di una rete di itinerari tematici transregionali	progetto GAL	44.000,00	56.000,00	100.000,00	-	100.000,00
421	-	2	Progetto "GAL Inter Tour". Azione di promozione congiunta dei territori e dei prodotti transnazionali	progetto GAL	43.760,02	55.694,58	99.454,60	-	99.454,60
				Totale misura 421	**87.760,02**	**111.694,58**	**199.454,60**	**-**	**199.454,60**
431	-	-	Costi di gestione del GAL	GAL	286.682,74	364.868,95	651.551,69	162.887,92	814.439,61
431	-	-	Acquisizione di competenze	GAL	9.584,01	12.197,83	21.781,84	5.445,46	27.227,30
431	-	-	Animazione sul territorio	GAL	25.520,00	32.480,00	58.000,00	14.500,00	72.500,00
				Totale misura 431	**321.786,75**	**409.546,78**	**731.333,53**	**182.833,38**	**914.166,91**
				TOTALE GENERALE	**1.755.200,48**	**2.233.891,52**	**3.989.092,00**	**1.748.725,50**	**5.737.817,50**

09_31_1_DDS_AFF GEN 1667_5_ALL4_DECR COORD POL 30_MONTAGNA LEADER-MANIAGO

ALLEGATO C)

PSR 2007-2013. ASSE 4 LEADER

PSL "Montagna pordenonese"

GAL MONTAGNA LEADER - MANIAGO

MISURA	AZIONE	INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	MODALITA' ATTUATIVE	SPESA PUBBLICA (euro)			QUOTA PRIVATA (Euro)	TOTALE
					COFINANZIAMENTO FEASR (44%)	COFINANZIAMENTO NAZIONALE (56%)	TOTALE		
411	1	1	Qualificazione e promozione aziende agricole locali	bando	33.000,00	42.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00
411	1	2	Qualificazione e promozione delle aziende di trasformazione locali	bando	98.560,00	125.440,00	224.000,00	336.000,00	560.000,00
411	1	3	Realizzazione eventi promozionali	bando	91.520,00	116.480,00	208.000,00	112.000,00	320.000,00
413	1	1	Creazione/potenziamento di una rete per la ricettività extra-alberghiera	bando	52.800,00	67.200,00	120.000,00	80.000,00	200.000,00
413	1	2	Potenziamento delle strutture per la ricettività extra alberghiera	bando	484.000,00	616.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.200.000,00
413	3	1	Realizzazione di 3 centri di interpretazione	bando	132.000,00	168.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00
413	3	2	Realizzazione di un centro informativo per il volo libero	bando	39.600,00	50.400,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00
413	3	3	Realizzazione di un percorso dei saperi e dei sapori	bando	82.500,00	105.000,00	187.500,00	62.500,00	250.000,00
413	3	4	Realizzazione di eventi promozionali a cura di enti ed associazioni	bando	89.320,00	113.680,00	203.000,00	87.000,00	290.000,00
413	3	5	Realizzazione di eventi promozionali	bando	66.000,00	84.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
413	4	1	Creazione di un Sistema Turistico Territoriale	progetto GAL	219.560,00	279.440,00	499.000,00	-	499.000,00
				Totale misura 410 (411+413)	**1.388.860,00**	**1.767.640,00**	**3.156.500,00**	**2.057.500,00**	**5.214.000,00**
421	-	1	Progetto per attuazione marketing territoriale	progetto GAL	44.000,00	56.000,00	100.000,00	-	100.000,00
421	-	2	Progetto per lo sviluppo del settore culturale a supporto del turismo rurale	progetto GAL	44.000,00	56.000,00	100.000,00	-	100.000,00
				Totale misura 421	**88.000,00**	**112.000,00**	**200.000,00**	**-**	**200.000,00**
431	-	-	Costi di gestione del GAL	GAL	295.372,00	375.928,00	671.300,00	167.825,00	839.125,00
431	-	-	Acquisizione di competenze	GAL	37.048,00	47.152,00	84.200,00	21.050,00	105.250,00
431	-	-	Animazione sul territorio	GAL	38.720,00	49.280,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00
				Totale misura 431	**371.140,00**	**472.360,00**	**843.500,00**	**210.875,00**	**1.054.375,00**
				TOTALE GENERALE	**1.848.000,00**	**2.352.000,00**	**4.200.000,00**	**2.268.375,00**	**6.468.375,00**

09_31_1_DDS_AFF GEN 1667_6_ALL5_DECR COORD POL 30_TORRE NATISONE-TARCENTO

ALLEGATO D)

PSR 2007-2013. ASSE 4 LEADER

PSL "Torre Natisone"

TORRE NATISONE GAL - TARCENTO (UD)

MISURA	AZIONE	INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	MODALITA' ATTUATIVA	SPESA PUBBLICA (euro)			QUOTA PRIVATA (euro)	**TOTALE**
					COFINANZIAMENTO FEASR (44%)	COFINANZIAMENTO NAZIONALE (56%)	TOTALE		
411	1	1	Investimenti aziendali volti alla realizzazione della filiera corta	bando	76.710,99	97.632,18	174.343,17	142.644,41	316.987,58
411	1	2	Realizzazione di eventi enogastronomici	progetto GAL	73.383,63	93.397,35	166.780,98	-	166.780,98
412	1	1	Iniziative di recupero e valorizzazione del paesaggio rurale	bando	44.000,00	56.000,00	100.000,00	5.263,16	105.263,16
413	1	1	Realizzazione di nuovi posti letto in B&B e affittacamere non professionali	bando	110.000,00	140.000,00	250.000,00	166.666,67	416.666,67
413	1	2	Realizzazione di nuovi posti letto in affittacamere professionali	bando	110.000,00	140.000,00	250.000,00	166.666,67	416.666,67
413	1	3	Realizzazione di nuovi posti letto in agriturismi	bando	88.000,00	112.000,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00
413	2	1	Progetti integrati pubblico/privati e progetti singoli per la realizzazione di servizi di prima necessità	bando	35.200,00	44.800,00	80.000,00	34.285,71	114.285,71
413	3	1	Progetti integrati pubblico/privati per la realizzazione di servizi ricreativi e attività culturali	bando	154.000,00	196.000,00	350.000,00	150.000,00	500.000,00
413	4	1	Azioni di marketing per la promozione del prodotto territorio	progetto GAL	68.200,00	86.800,00	155.000,00	-	155.000,00
			Totale misura 410 (411+412+413)		**759.494,63**	**966.629,52**	**1.726.124,15**	**865.526,62**	**2.591.650,77**
421	-	1	Progetto "GAL Item" per la creazione di una rete di itinerari tematici transregionali.	progetto GAL	16.040,04	20.414,59	36.454,63	-	36.454,63
421	-	2	Progetto di cooperazione transnazionale 1: "GAL Iter Tour" per la promozione congiunta dei territori e dei prodotti transnazionali.	progetto GAL	17.600,00	22.400,00	40.000,00	-	40.000,00
421	-	3	Progetto di cooperazione transnazionale 2: Strategia di commercializzazione integrata di territori e prodotti.	progetto GAL	17.600,00	22.400,00	40.000,00	-	40.000,00
				Totale misura 421	**51.240,04**	**65.214,59**	**116.454,63**	**-**	**116.454,63**
431	-	-	Costi di gestione del GAL	GAL	162.144,87	206.366,20	368.511,07	92.127,77	460.638,84
431	-	-	Acquisizione di competenze	GAL	3.960,00	5.040,00	9.000,00	2.250,00	11.250,00
431	-	-	Animazione sul territorio	GAL	47.244,19	60.128,96	107.373,15	26.843,29	134.216,44
				Totale misura 431	**213.349,06**	**271.535,16**	**484.884,22**	**121.221,06**	**606.105,28**
				TOTALE GENERALE	**1.024.083,72**	**1.303.379,28**	**2.327.463,00**	**986.747,68**	**3.314.210,68**

09_31_1_DDS_AFF GEN 1667_7_ALL6_DECR COORD POL 30_CARSO-KRAS-DUINO AURISINA

ALLEGATO E)

PSR 2007-2013. ASSE 4 LEADER

PSL "Il Carso: un'identità territoriale da caratterizzare"

GAL CARSO- LAS KRAS - DUINO-AURISINA

MISURA	AZIONE	INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	MODALITA' ATTUATIVA	SPESA PUBBLICA (euro)			QUOTA PRIVATA (euro)	TOTALE
					COFINANZIAMENTO FEASR (44%)	COFINANZIAMENTO NAZIONALE (56%)	TOTALE		
411	1	1	Realizzazione di manifestazioni diversificate (fiere, eventi vari, ecc..) ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole locali	bando	59.400,00	75.600,00	135.000,00	45.000,00	180.000,00
411	1	2	Realizzazione di eventi enogastronomici integrati tra il settore agricolo, turistico e della ristorazione	bando	59.400,00	75.600,00	135.000,00	57.857,00	192.857,00
412	1	3	Qualificazione dei percorsi-itinerari esistenti mediante progetti dimostrativi	bando	66.000,00	84.000,00	150.000,00	125.000,00	275.000,00
413	1	1	Sostegno agli agriturismi e miglioramento dell'offerta dei servizi e dell'accesso al mercato turistico	bando	132.000,00	168.000,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00
413	1	2	Sostegno ai Bed and Breakfast ed affittacamere e miglioramento dell'offerta dei servizi e dell'accesso al mercato turistico	bando	66.000,00	84.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
413	3	1	Sviluppo di progetti legati al rafforzamento dell'identità locale di un turismo ecocompatibile e/o culturale	bando	72.600,00	92.400,00	165.000,00	55.000,00	220.000,00
413	3	2	Sviluppo di iniziative relative alle attività ricreative e culturali e/o di eventi ad esso connessi	bando	72.600,00	92.400,00	165.000,00	55.000,00	220.000,00
413	4	1	Progettazione ed organizzazione di una campagna di marketing territoriale	progetto GAL	22.000,00	28.000,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00
413	4	2	Sviluppo di iniziative integrate di marketing territoriale	bando	110.000,00	140.000,00	250.000,00	62.500,00	312.500,00
				Totale misura 410 (411+412+413)	**660.000,00**	**840.000,00**	**1.500.000,00**	**862.857,00**	**2.362.857,00**
421	-	1	Progetto di cooperazione interterritoriale "Mercati contadini tra piazze, corti e barchesse"	progetto GAL	13.200,00	16.800,00	30.000,00	-	30.000,00
421	-	2	Progetto di cooperazione interterritoriale "Creazione di una rete di percorsi tematici tra Veneto e FVG"	progetto GAL	13.200,00	16.800,00	30.000,00	-	30.000,00
421	-	3	Progetto di cooperazione Transfrontaliera: Valorizzazione dei mercati contadini	progetto GAL	17.600,00	22.400,00	40.000,00	-	40.000,00
				Totale misura 421	**44.000,00**	**56.000,00**	**100.000,00**	**-**	**100.000,00**
431	-	-	Costi di gestione del GAL	GAL	132.000,00	168.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00
431	-	-	Acquisizione di competenze	GAL	-	-	-	-	-
431	-	-	Animazione sul territorio	GAL	42.240,00	53.760,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00
				Totale misura 431	**174.240,00**	**221.760,00**	**396.000,00**	**99.000,00**	**495.000,00**
				TOTALE GENERALE	**878.240,00**	**1.117.760,00**	**1.996.000,00**	**961.857,00**	**2.957.857,00**

09_31_1_DDS_TUT INQ 1130

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 13 maggio 2009, n. ALP.10-1130-INAC/372

Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all'ing. Germana Bodi.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;
CONSIDERATO che l'art. 2, commi 6 e 7 della citata L. 447/95, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere piani di risanamento acustico e svolgere attività di controllo;
VISTA la deliberazione n. 1690 del 06 Giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 Gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;
PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447;
RITENUTO che per la richiesta di riconoscimento, a svolgere la suddetta attività, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, debba essere presentata all'Assessorato regionale competente in materia ambientale apposita domanda corredata da documentazione comprovante:
- il possesso di titolo di studio adeguato al riconoscimento,
- la residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia,
- lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la domanda presentata dall'ing. Germana BODI, nata a Pordenone il 17 aprile 1975 e residente a Pordenone, in via Carnaro n. 33;
CONSIDERATO quanto sopra esposto si ritiene di procedere al riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, ai fini dell'esercizio dell'attività stessa sul territorio regionale;

DECRETA

Art. 1

È riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 del D.P.C.M. 31 Marzo 1998, la qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, all'ing. Germana BODI, nata a Pordenone il 17 aprile 1975 e residente a Pordenone, in via Carnaro n. 33.

Art. 2

L'ing. Germana BODI, nata a Pordenone il 17 aprile 1975 e residente a Pordenone, in via Carnaro n. 33 può esercitare, a seguito del riconoscimento di cui all'art.1, nell'ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.
Il presente atto, redatto e sottoscritto in doppio originale, di cui uno rilasciato al soggetto autorizzato e l'altro trattenuto agl'atti d'ufficio, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 luglio 2009

GUBERTINI

09_31_1_DDS_VAL IMP 1038

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 10 luglio 2009, n. 1038/VIA 366

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura

di valutazione di impatto ambientale del progetto di coltivazione e contestuale recupero ambientale di una cava di inerti denominata “Pradetti” sita in località Carpeneto in Comune di Pozzuolo del Friuli. Proponente: Ghiaie Tagliamento Srl. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l’Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8.7.1996;
VISTA l’istanza depositata in data 7 maggio 2009 con la quale la ditta Ghiaie Tagliamento srl ha chiesto all’Amministrazione regionale l’avvio della procedura di VIA relativamente al progetto di coltivazione e contestuale recupero ambientale di una cava di inerti denominata “Pradetti” sita in località Carpeneto in Comune di Pozzuolo del Friuli;
VISTO l’annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero Veneto” in data 22 giugno 2009, pervenuto al Servizio VIA in data 24 giugno 2009;
RICORDATO che con decreto n. ALP.11/742/SCR/234 dd. 11 maggio 2004 era stato stabilito che l’iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, di cui alla predetta L.R. 43/90, deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
VISTO l’art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’individuazione delle autorità e del pubblico interessati all’opera proposta;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l’intervento ricade nel territorio del Comune di Pozzuolo del Friuli;
RILEVATO che l’intervento proposto ricade parzialmente in una zona omogenea AR di interesse archeologico, individuata dal P.R.G.C. di Pozzuolo del Friuli;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Pozzuolo del Friuli e la Provincia di Udine in relazione all’ubicazione territoriale dell’intervento, l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia per quanto attiene alla tutela dei beni archeologici;
VISTO il primo comma dell’art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

In base all’art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto sito nel Comune di Pozzuolo del Friuli, presentato da Ghiaie Tagliamento srl, gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Pozzuolo del Friuli;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”;
- Soprintendenza ai Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia;

A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all’opera.
Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (via Giulia 75/1, Trieste) e presso la Segreteria del Comune di Pozzuolo del Friuli sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
La documentazione del progetto è inoltre consultabile sulla pagina internet della Regione (www.regione.fvg.it) sezione ambiente e territorio/procedure autorizzative ambientali/Pratiche VIA on line e chiunque può prenderne visione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 10 luglio 2009

TIRELLI

09_31_1_DPO_COORD NORM 1671_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 24 luglio 2009. n. 1671

LR 6/2008, art. 40, comma 15. LR 30/1999, art. 10, comma 1. Diniego autorizzazione all'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria "Malins".

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, concernente "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e, in particolare, gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;

VISTO l'art. 40, comma 15, della legge regionale 6/2008 a norma del quale sino alla data del 31 agosto 2008, le funzioni previste dai citati articoli 22 e 23 sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, della legge regionale 31.12.1999, n. 30 e del relativo regolamento di esecuzione e che i procedimenti in corso alla data del 1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale;

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie", approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e in particolare l'articolo 10, così come sostituito dall'articolo 2 del D.P.Reg. 23.12.2008, n. 358, riguardante le condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale;

VISTA la richiesta d.d. 12.05.2008, prot. RAF 13/12.6./42033 del 16.05.2008, presentata dal signor Roberto De Prato, nato a Ovaro il 27.01.1945, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria (A.F.V.) "Malins" per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di 190.35.42 ettari dell'A.F.V. citata, autorizzata con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 10912 del 25.05.2007 per una superficie di 202.35.42 ettari insiti nel comune di Prato Carnico;

VISTA la nota d.d. 06.06.2008, prot. RAF 13/12.6/n. 47820, con la quale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20.03.2000, n. 7, è stato comunicato al signor De Prato l'avvio del procedimento per l'ampliamento dell'A.F.V. "Malins";

VISTA la nota d.d. 06.06.2008, prot. RAF 13/12.6/n. 47825, con la quale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20.03.2000, n. 7, è stato comunicato al Direttore della Riserva di caccia di Prato Carnico l'avvio del procedimento per l'ampliamento dell'A.F.V. "Malins", assegnando contestualmente il termine di trenta giorni per presentare eventuali memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;

VISTA la nota d.d. 02.07.2008, prot. RAF 13/12.6/55976 del 07.07.2008, nella quale il Direttore della Riserva di caccia di Prato Carnico esprime un parere fortemente negativo all'ampliamento della A.F.V. "Malins", asserendo che "la conformazione dell'ipotetica nuova A.F.V. risulti poco adatta al perseguimento dei fini di incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico, di corretta gestione dell'esercizio venatorio e di protezione ed incremento della fauna prescritti dall'art. 7 e art. 10 della L.R. n. 30 del 1999" e sottolineando, relativamente alla nuova perimetrazione dell'A.F.V., che con essa "si andrebbe a perdere l'effettiva connessione tra le porzioni di territorio della Riserva di caccia esterne all'A.F.V. e quelle inglobate all'interno dell'istituenda Azienda" posto che "il corridoio che mette in comunicazione queste due porzioni di territorio appare inadeguato a mantenere un'opportuna connessione per fini gestionali e di fruizione venatoria". Il Direttore aggiunge che la nuova configurazione dell'A.F.V. renderebbe "alquanto problematica la fruizione e la gestione venatoria, sia nella Riserva di caccia, sia nella A.F.V. stessa" evidenziando altresì dubbi in ordine alla "possibilità di effettuare una razionale gestione faunistica, con particolare riferimento alla fauna ungulata cacciabile presente" e ricordando che, a norma dell'art. 16 della L. 157/1992, l'autorizzazione all'istituzione di Aziende faunistico venatorie è subordinata al parere dell'I.N.F.S.;

VISTA la nota del 10.07.2008 con la quale è stato chiesto un parere tecnico all'Ufficio studi faunistici in merito all'ampliamento dell'A.F.V. "Malins";

VISTA la nota d.d. 22.01.2007 "Parere tecnico riguardante programma pluriennale di gestione-faunistico-venatoria ed ambientale AFV", nella quale l'Ufficio studi faunistici ha individuato i contenuti ritenuti indispensabili in ogni Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria ed ambientale, al

fine della valutazione tecnica da compiere in ordine alle richieste di istituzione e di rinnovo di aziende faunistico-venatorie;
VISTO il parere tecnico sfavorevole all'ampliamento dell'A.F.V. "Malins" espresso dall'Ufficio studi faunistici con nota prot. RAF 13/2/12.6/d'ufficio del 31.07.2008 "in considerazione dell'anomalia della nuova perimetrazione proposta", dopo aver evidenziato, in particolare, che "al fine di valutare l'opportunità dell'istituzione di un'Azienda faunistico-venatoria si tengono in considerazione, oltre ai contenuti del programma aziendale di gestione faunistico-venatoria ed ambientale, altri elementi che possono condizionare la gestione faunistico-venatoria" quali " la forma degli istituti di gestione" che "deve essere tale da minimizzare gli scambi con gli istituti limitrofi" ed aver sottolineato che il PFR adottato con DGR 26.06.2008, n. 1264 indica che il parametro rappresentato dal rapporto area/perimetro² non deve essere inferiore a 0,02 mentre il rapporto area/perimetro² dell'Azienda è pari a 0,012;
RITENUTO di accogliere senza eccezioni le indicazioni contenute nel sopra citato parere tecnico;
VISTA la nota d.d. 10.11.2008, prot. RAF 13/12.6/89913, del Direttore centrale risorse agricole naturali e forestali con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell'A.F.V. "Malins" che la Direzione stava predisponendo una modifica al D.P.G.R. 375/2000 in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. del F.V.G. n. 501/2008 e che, conseguentemente, il procedimento amministrativo in corso sarebbe stato concluso previa acquisizione del parere dell'Istituo Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
VISTO il D.P.Reg. 23 dicembre 2008, n. 0358/Pres. "Modifiche al Regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres." e in particolare l'art. 2, comma 1 e l'art. 10, comma 1 ai sensi del quale "L'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale è autorizzata dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, previo parere favorevole dell'ISPRA";
VISTA la nota d.d. 22.01.2009, prot. RAF 13/12./4678, con la quale, in applicazione dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 375/2000 così come sostituito dal D.P.Reg. 0358/Pres./2008, il responsabile di Posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" richiede all'ISPRA l'emissione del parere previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 11.02.1992, n. 157 in relazione all'ampliamento dell'A.F.V. "Malins";
VISTA la nota d.d. 22.01.2009, prot. RAF 13/12./4680, con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell'A.F.V. "Malins" l'avvenuta richiesta all'ISPRA del parere previsto dall'art. 16, della legge 11.02.1992, n. 157, in applicazione del novellato art. 2 del D.P.G.R. n. 375/2000, sospendendo contestualmente il termine del procedimento;
VISTA la nota del 05.03.2009, prot. RAF 13/12.6/n. 16008 del 05.03.2009, con la quale l'ISPRA ha espresso parere sfavorevole alla richiesta di ampliamento dell'A.F.V. "Malins" evidenziando che, pur giudicando idonee sia le caratteristiche ambientali e faunistiche della porzione di territorio oggetto della richiesta di ampliamento sia programma di gestione, "la conformazione risultante dall'eventuale ampliamento verrebbe sostanziamlmente ad abbracciare una porzione di territorio della locale riserva di caccia, rendendo complessa e sostanzialmente inadeguata la gestione faunistico-venatoria dell'area complessiva";
VISTA la nota d.d. 05.06.2009, prot. RAF 13/12.6/41696, con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell'A.F.V. "Malins" il contenuto del parere sfavorevole all'ampliamento della A.F.V. in parola inoltrato dall'I.S.P.R.A. in data 05.03.2009 e contestualmente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1999, sono stati anticipati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di autorizzazione all'ampliamento, assegnando 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni corredate da documentazione;
PRESO ATTO che il legale rappresentante dell'A.F.V. "Malins" non ha prodotto alcuna osservazione nel termine fissato dalla sopra citata nota del 05.06.2009;
RICHIAMATI gli articoli 2 e 10 del D.P.G.R. 375/2000, così come sostituiti dall'art. 2 del D.P.Reg. 358/2008, ai sensi dei quali il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale è subordinato espressamente alla presenza di un parere favorevole dell'I.S.P.R.A.;
RITENUTO pertanto che il parere negativo rilasciato dall'ISPRA, con la citata nota del 05.03.2009, osti all'accoglimento della presente richiesta di ampliamento dell'A.F.V. "Malins";
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 16 marzo 2009, n. 524, con il quale è stato conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 16 marzo 2009 e fino al 31 dicembre 2009, l'incarico di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" istituita presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

DECRETA

1. La richiesta di data 12.05.2008, prot. RAF 13/12.6./42033 del 16.05.2008, presentata dal signor Roberto De Prato, nato a Ovaro il 29.01.1945 in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico

venatoria "Malins", per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, di 190.35.42 ettari, della citata azienda faunistico-venatoria ubicata in comune di Prato Carnico e già autorizzata con decreto n. 10912 del 25.05.2007, è respinta.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 24 luglio 2009

CADAMURO

09_31_1_DPO_COORD NORM 1672_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" del Servizio tutela ambienti naturali e fauna 24 luglio 2009. n. 1672

LR 6/2008, art. 40, comma 15. LR 30/1999, art. 10, comma 1. Istituzione azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio".

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, concernente "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e, in particolare, gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;
VISTO l'art. 40, comma 15, della legge regionale 6/2008 a norma del quale sino alla data del 31 agosto 2008, le funzioni previste dai citati articoli 22 e 23 sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, della legge regionale 31.12.1999, n. 30 e del relativo regolamento di esecuzione e che i procedimenti in corso alla data del 1 settembre 2008 sono conclusi dall'Amministrazione regionale;
VISTO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie", approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 10, riguardante le condizioni per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale;
VISTA la richiesta di autorizzazione d.d. 31.01.2008, accolta al protocollo RAF 13/12.6./9624 del 04.02.2008, per la costituzione dell'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale denominata "Malga Montasio", avente una superficie complessiva di ettari 529,7228, continui e contigui insiti nella Riserva di caccia di Chiusaforte, ed una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 528,6883, presentata dal signor Fiorino Finos, nato a Pordenone il 30.09.1960, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria medesima;
VISTA la nota d.d. 12.02.2008, prot. RAF 13/12.6/n. 12315, con la quale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20.03.2000, n. 7, è stato comunicato al Direttore della Riserva di caccia di Chiusaforte l'avvio del procedimento per l'istituzione dell' azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" assegnando contestualmente il termine di trenta giorni per presentare eventuali memorie scritte o documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;
VISTA la nota del 12.02.2008, prot. RAF 13/12./n. 12322, dello scrivente Servizio, con la quale ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20.03.2000, n. 7, è stato comunicato al sig. Fiorino Finos l'avvio del procedimento per l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio";
VISTA la comunicazione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio valutazione impatto ambientale d.d. 27.02.2008, accolta al prot. RAF 13/8.6/n. 18155 del 3.03.2008, indirizzata all'Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale, (Associazione proprietaria dei terreni) e per conoscenza al Servizio tutela ambienti naturali e fauna, nella quale, dopo aver premesso che il programma faunistico venatorio ambientale dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" è già stato sottoposto, con esito positivo, a procedura di valutazione di incidenza in relazione a una precedente richiesta, chiedeva all'Associazione stessa di specificare se la modifica dell'area oggetto di programmazione fosse essenzialmente riferibile a una mera riduzione della superficie dell'azienda faunistico-venatoria oppure fosse riconducibile a più sostanziali modifiche della programmazione, aggiungendo che, per quest'ultima ipotesi, si sarebbe reso necessario l'invio di una nuova cartografia e l'effettuazione di una nuova quantificazione delle superfici interessate;
VISTA la nota d.d. 31.03.2008, accolta al prot. RAF 13/8.6/31435 del 11.04.2008, con la quale il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio", a seguito della richiesta del

27.02.2008, trasmetteva alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e al Servizio tutela ambiti naturali e fauna una cartografia in scala 1:10000 con indicati i confini dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" nonché l'indicazione dei territori interessati dai miglioramenti ambientali e le diverse tipologie di intervento;
VISTA la nota della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio valutazione impatto ambientale d.d. 28.04.2008, prot. RAF 13/8.6/n. 36880 del 30.04.2008, indirizzata all'Associazione friulana tenutari stazioni taurine e operatori fecondazione animale e per conoscenza al Servizio tutela ambienti naturali e fauna, nella quale tale Servizio riteneva non necessario avviare una nuova procedura di valutazione di incidenza, essendo già stati valutati positivamente gli interventi di gestione proposti;
VISTA la nota d.d. 23.02.2008, prot. RAF 13/12.10/n. 20221 del 10.03.2008, con la quale il Direttore della Riserva di caccia di Chiusaforte esprimeva, tra l'altro, la propria contrarietà all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio", chiedendo al Servizio tutela ambienti naturali e fauna di non rilasciare l'autorizzazione all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria a motivo dell'insussistenza di alcuni requisiti reputati necessari;
VISTA la nota d.d. 22.01.2007 "Parere tecnico riguardante programma pluriennale di gestione-faunistico-venatoria ed ambientale AFV", nella quale l'Ufficio studi faunistici ha individuato i contenuti ritenuti indispensabili in ogni Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria ed ambientale, al fine della valutazione tecnica da compiere in ordine alle richieste di istituzione e di rinnovo di aziende faunistico-venatorie;
RITENUTO di accogliere senza eccezioni le indicazioni operative contenute nel citato parere tecnico;
VISTA la nota del 19.05.2008, prot. RAF 13/12. /n. d'ufficio, con la quale il responsabile di Posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" ha chiesto all'Ufficio studi faunistici di esprimere un parere tecnico in ordine alle specifiche ripercussioni sulla fauna correlate all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio";
VISTA la nota d.d. 04.06.2008, prot. RAF 13/12.6/ d'ufficio, avente ad oggetto "Parere tecnico riguardante programma pluriennale di gestione-faunistico-venatoria ed ambientale azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio", con la quale l'Ufficio studi faunistici chiedeva allo scrivente l'invio di ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di esprimere una valutazione definitiva;
VISTA la richiesta d.d. 05.06.2008, prot. RAF 13/12./n. 47241, inviata al legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" con la quale il responsabile di Posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" chiedeva informazioni relativamente alla definizione del limite temporale per il raggiungimento degli obiettivi faunistici previsti nel programma pluriennale di gestione-faunistico-venatoria e ambientale, alle modalità con le quali l'azienda faunistico-venatoria provvederà alla registrazione giornaliera dei dati relativi alla fauna abbattuta, sospendendo contestualmente il termine del procedimento;
VISTA la nota d.d. 11.06.2008, prot. RAF 13/8.6/n. 49879 del 13.06.2008, nella quale il legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" comunicava al Servizio le informazioni chieste con nota d.d. 05.06.2008 sopra citata;
VISTA la nota del 17.06.2008, prot. RAF 13/12.6/n. d'ufficio, con la quale è stata trasmessa all'Ufficio studi faunistici la documentazione pervenuta con la nota d.d. 11.06.2008;
VISTO il parere tecnico favorevole all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" espresso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, dall'Ufficio studi faunistici con nota prot. RAF 13/2/12.6/d'ufficio d.d. 26.06.2008, nel quale si evidenzia che "il programma aziendale di gestione faunistico-venatoria ed ambientale presentato dall'istituenda AFV "Malga Montasio" è in linea con i criteri, riportati nella pubblicazione Spagnesi M., S. Toso, R. Cocchi, V. Trocchi, 1993, di cui questo parere è attuativo, individuati dall'I.N.F.S. per l'istituzione delle aziende faunistico-venatorie, e nel suo complesso rappresenta un contributo positivo per la fauna del territorio aziendale e dei territori limitrofi. Nell'esprimere parere favorevole l'Ufficio Studi Faunistici afferma di ritenere "prioritaria e propedeutica all'attività venatoria nei confronti della fauna stanziale, l'aggiornamento dei dati sulla capacità faunistica e sulle consistenze obiettivo da parte degli Uffici regionali, nonché l'individuazione degli obiettivi gestionali dell'istituto all'interno del prossimo Piano venatorio distrettuale" specificando che "Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PVD deve essere elemento vincolante per la valutazione in sede di rinnovo autorizzativo.";
VISTA la nota d.d.12.09.2008, accolta al prot. RAF 13/12.6/n. 76554 del 22.09.2008, con la quale il Direttore della Riserva di caccia di Chiusaforte, a seguito della sentenza del T.A.R. del F.V.G. n. 501 del 01.09.2008, chiedeva al Servizio tutela ambienti naturali e fauna di dare atto della "dell'insussistenza di alcuni presupposti da considerare necessari e sufficienti per l'istituzione dell'Azienda faunistico venatoria di cui trattasi", nello specifico il parere dell'INFS, e di "concludere il procedimento amministrativo avviato ... con l'archiviazione dello stesso";
VISTA la nota d.d. 10.11.2008, prot. RAF 13/12.6/89913, del Direttore centrale risorse agricole naturali e forestali con la quale è stato comunicato al legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria

"Malga Montasio" che la Direzione stava predisponendo una modifica al D.P.G.R. 375/2000 in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. del F.V.G. n. 501/2008 e che, conseguentemente, il procedimento amministrativo in corso sarebbe stato concluso previa acquisizione del parere dell'ISPRA;
VISTO il D.P.Reg. 23 dicembre 2008, n. 0358/Pres. "Modifiche al Regolamento concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres." e in particolare l'art. 2, comma 1 e l'art. 10, comma 1 ai sensi del quale "L'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria individuale è autorizzata dalla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, previo parere favorevole dell'ISPRA";
VISTA la nota d.d. 05.01.2009, prot. RAF 13/12.6/462, con la quale, in applicazione dell'art. 2 del D.P.G.R. n. 375/2000 così come sostituito dal D.P.Reg. 0358/Pres./2008, il responsabile di Posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" richiede all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) l'emissione del parere previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 11.02.1992, n. 157 in relazione all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio";
VISTA la nota d.d. 05.01.2009, prot. RAF 13/12.6/461, con la quale il responsabile di Posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" comunica al legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" di aver provveduto a richiedere all'ISPRA il parere previsto dall'art. 16, della legge 11.02.1992, n. 157, in applicazione del novellato art. 2 del D.P.G.R. n. 375/2000, sospendendo contestualmente il termine del procedimento;
VISTA la nota d.d. 05.03.2009, prot. RAF 13/12.6/n. 16004 del 05.03.2009, nella quale l'ISPRA, in relazione allo specifico fatto che il comprensorio aziendale ricade nell'ambito del sito IT3321002 e IT3320011 della Rete Natura 2000, esprime parere favorevole alla istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" a condizione che siano realizzati alcuni criteri gestionali, ossia "che siano applicate tutte le necessarie misure di conservazione e di attenuazione" previste dal decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 che approva i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" prescrivendo altresì che, al fine di garantire un'adeguata conservazione dell'avifauna migratoria, si provveda a "rendere accettabile il disturbo causato dall'attività venatoria che si prevede";
VISTA la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)" e il relativo regolamento di attuazione D. P. Reg. 20 settembre 2007 n. 301.
VISTA la nota d.d. 22.06.2009, prot. RAF 13/12.6/n. 45219, con la quale il responsabile di Posizione organizzativa chiede al legale rappresentante dell'azienda in questione di produrre, a supporto della domanda di autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal D.P.G.R. 375/2000 per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie di tipo individuale;
VISTA la dichiarazione sostitutiva prodotta, in conformità alla nota d.d. 22.06.2009, dal legale rappresentante dell'istituenda azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" e pervenuta al Servizio in data 2 luglio 2009, prot. RAF 13/12.6/n. 48475 del 02.07.2009;
VISTA la nota d.d. 09.07.2009, prot. RAF 13/12.6/50842 del 10.07.2009, con la quale il legale rappresentante dell'istituenda azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" ha trasmesso al Servizio copia del contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 12.05.2008 tra l'"Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale" e "Malghe del Montasio società agricola consortile a r.l." avente ad oggetto un'area sita nel comune di Chiusaforte di proprietà della concedente nella quale è incluso l'intero comprensorio dell'istituenda azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio";
VISTA la nota d.d. 9.07.2009, prot. RAF 13/12.6/51032 del 10.07.2009, con la quale il legale rappresentante dell'istituenda azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" ha trasmesso al Servizio copia dell'"Integrazione a contratto di affitto di fondo rustico", stipulata in data 23.06.2009, tra l'"Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale" e "Malghe del Montasio società agricola consortile a r.l.", al contratto di affitto del 12.05.2008, ed in particolare la clausola ai sensi della quale "L'Associazione Friulana tenutari Stazioni Taurine ed operatori fecondazione animale è autorizzata a gestire sui terreni concessi in affitto (non oggetto di sub affitto) alla società "Malghe del Montasio Società Consortile a r.l." l'azienda faunistico-venatoria denominata "Malghe del Montasio", e ad esercitare tutte le attività previste nell'ambito delle autorizzazioni ricevute e dal programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria ed ambientale presentato dall'azienda stessa";
PRESO ATTO che nella nota d.d. 9.07.2009, prot. RAF 13/12.6/51032 del 10.07.2009 il legale rappresentante dell'istituenda azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" precisa espressamente che

"l'intero comprensorio aziendale destinato all'istituzione dell'Azienda Faunistico Venatoria … non è oggetto di contratto di sub affitto, e che pertanto può esercitare tutte le attività previste nell'ambito del relativo programma pluriennale di gestione faunistico venatoria ed ambientale e di eventuali prescrizioni previste nel relativo decreto autorizzativo";
RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.G.R. 375/2000, così come sostituito dall'art. 2 del D.P.Reg. 358/2008, relativo ai requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale;
RITENUTO che, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, non ci siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio";
PRESO ATTO che i dirigenti venatori, iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30/1999, sono iscritti di diritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori istituito con proprio decreto 10 aprile 2009, n. 722, ai sensi dell'articolo 40, commi 10 e 13, della legge regionale 6/2008 e dell'articolo 10, comma 1, del DPReg. n. 030/Pres./2009;
VISTO l'art. 22 comma 8 LR 6/2008, ai sensi del quale la mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione;
VISTO altresì l'art. 10, comma 1, lett. b) D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres., che, in attuazione dell'art. 22 comma 8 LR 6/2008, annovera l'iscrizione del legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria nell'Elenco dei dirigenti venatori fra i requisiti soggettivi per l'istituzione dell'azienda medesima;
PRESO ATTO che il sig. Fiorino Finos non risulta iscritto nell'Elenco regionale previsto dall'art. 9, comma 2 della legge regionale 30/1999;
PRESO ATTO che le Province organizzano i corsi per dirigenti venatori, ai sensi dell'art. 29, comma 1 della LR 6/2008, la cui frequenza e il superamento del relativo esame è condizione necessaria per l'iscrizione all'"Elenco dei dirigenti venatori";
CONSIDERATO che l'iscrizione del legale rappresentante di azienda faunistico-venatoria all'Elenco di cui sopra, secondo il combinato disposto degli artt. 12, comma 3 e 9, comma 4, LR 30/1999, è obbligatoria a pena di revoca dell'autorizzazione;
ACCERTATO che l'azienda faunistico-venatoria ha ottemperato al versamento della tassa di concessione per l'annata venatoria 2009-2010;
APPURATO che:
- il territorio assegnato alla Riserva di caccia di Chiusaforte si estende su una superficie agro-silvo-pastorale di 9.112 ettari e che la superficie cacciabile è pari a 8.459 ettari;
- il comprensorio dell' azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" è interamente incluso nel territorio assegnato alla Riserva di caccia di Chiusaforte;
- la superficie complessiva del comprensorio dell' azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" , è di 529,7228 ettari;
- la superficie agro-silvo-pastorale dell' azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" è di 528,6883 ettari;
- la superficie cacciabile dell' azienda faunistico-venatoria "Malga Montasio" è pari a 484,00 ettari;

APPURATO che nell'ambito del territorio assegnato alla Riserva di caccia di Chiusaforte non è stata finora autorizzata l'istituzione di alcuna azienda faunistico-venatoria o azienda agri-turistico-venatoria e che la percentuale di territorio cacciabile che verrebbe sottratto alla gestione della Riserva di caccia di Chiusaforte risulta pari al 5,72 per cento del territorio cacciabile della citata Riserva, inferiore quindi al limite del 10 per cento previsto dall'art. 12, comma 1 della legge regionale 30/1999;
RITENUTO pertanto che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 12 della legge regionale 30/1999 nonché dall'art. 10 del D.P.G.R. n. 375/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 16 marzo 2009, n. 524, con il quale è stato conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 16 marzo 2009 e fino al 31 dicembre 2009, l'incarico di posizione organizzativa "Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria" istituita presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 31.12.1999, n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Malga Montasio", di tipo individuale, con sede legale a Udine, via Volturno 50, legalmente rappresentata dal signor Fiorino Finos, nato a Pordenone il 30.09.1960.
2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie complessiva di ettari 529,7228, una superficie agro-silvo-pastorale pari a ettari 528,6883 e una superficie cacciabile pari a

484,00 ettari insiti nella Riserva di caccia di Chiusaforte.
3. Il numero massimo di cacciatori individuati dall'art. 17, commi 1, 2 e 3 del D.P.G.R. 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. che possono esercitare giornalmente l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di 6 (sei) unità.
4. L'attività venatoria 2009-2010 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio tutela ambienti naturali e fauna la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.G.R. del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres..
5. L' autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
a) la creazione di nuovi spazi permanenti dovrà rispettare gli elementi caratterizzanti il paesaggio naturale;
b)l'invio annuale all'Amministrazione regionale di una relazione tecnica che individui e descriva i miglioramenti ambientali effettuati nel corso della relativa annata venatoria;
b) è vietata l'immissione di qualunque tipo di fauna da parte dell'azienda di fauna selvatica;
c) l'azienda faunistico-venatoria dovrà fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dall'Università di Udine in materia di fauna.
6. L'autorizzazione è revocabile:
a) in caso di mancata iscrizione del legale rappresentante dell'azienda nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, come previsto dall'articolo 22, comma 8, della legge regionale 6/2008;
b) per inosservanza delle disposizioni di legge vigenti, del D.P.G.R. del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e di quelle previste nel presente decreto;
c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale;
d) per la mancata comunicazione delle variazioni previste dai commi 2 e 5 dell'art. 15 del citato D.P.G.R. 375/2000;
e) per il mancato rispetto della vigente normativa in materia di rilascio degli inviti e dei permessi;
f) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
g) qualora l'azienda faunistico-venatoria non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
h) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali e fauna, fotocopia conforme all'originale dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale e giornaliero, dell'elenco dei cacciatori invitati;
i) qualora, entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistico-venatoria non trasmetta al Servizio tutela ambienti naturali e fauna una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna, ovvero di non aver conseguito alcun utile di bilancio nell'annata venatoria precedente;
l) qualora l'azienda faunistico-venatoria non garantisca l'accesso al personale individuato dall'Amministrazione regionale, al fine di eseguire studi, ricerche scientifiche, monitoraggi aventi per oggetto la fauna selvatica e lo stato dell'ambiente;
m) qualora il legale rappresentante non fornisca costruttiva collaborazione nell'ambito della ricerca svolta dall'Amministrazione regionale e dall'Università.
7. L'autorizzazione decade:
a) qualora l'azienda faunistico-venatoria non presenti la domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza;
b) qualora la richiesta di rinnovo non venga accolta;
c) qualora vengano effettuate immissioni di fauna.
Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 24 luglio 2009

CADAMURO

09_31_1_DPO_COORD NORM 1672_2_ALL1

Allegato A)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI e FORESTALI

SERVIZIO TUTELA AMBIENTI NATURALI E FAUNA

Azienda faunistico-venatoria
MALGA MONTASIO

Comune di Chiusaforte

NB.: I limiti rappresentati a questa scala sono indicativi

09_31_1_DGR_1666_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2009, n. 1666. (Estratto)

Docup Obiettivo 2 2000-2006 Azione 2.4.2 “Aiuti alle imprese per attività di ricerca e sviluppo tecnologico” Revoca dell’assegnazione del contributo all’impresa Calzavara Spa.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all’unanimità,

DELIBERA

1. di revocare, per i motivi indicati in premessa, l’assegnazione del contributo di euro 45.789,81 all’ impresa Calzavara S.p.A. di Basiliano (UD);
2. di dare atto che, a seguito della suddetta revoca dell’ assegnazione contributiva, si rendono disponibili risorse finanziarie nel piano finanziario del Docup Obiettivo 2 2000-2006 per un importo totale di euro 45.789,81 per le aree a Sostegno Transitorio;
3. omissis

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_31_1_DGR_1706_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1706

Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 recante, tra l’altro, norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica;
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 recante norme urgenti in materia di enti locali che, al comma 8 dell’art. 1, dispone che il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica e’ esercitato dalla Direzione regionale dell’agricoltura e della pesca, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 22 e 23 della l. r. 28/ 2002;
RICORDATO che a seguito del riordino e della ristrutturazione dell’Amministrazione regionale la sopra citata Direzione regionale dell’agricoltura e della pesca corrisponde attualmente alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, come individuata al comma 1, punto b)7) dell’art. 7 bis del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 7/09 del 10 luglio 2009 con cui il Consiglio dell’Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia chiede di sottoporre al controllo preventivo di legittimità la medesima delibera, concernente l’adozione dello schema di “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica” nonché l’allegato “Piano dei Conti”;
VISTA lo schema di “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica” nonché l’allegato “Piano dei Conti”;
VISTO l’art. 21 della LR 28/2002 che al comma 7 uniforma la disciplina dei controlli sugli atti dell’Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione alla disciplina disposta dagli articoli 22 e 23 della LR 2872002 per il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica;
VISTO l’art. 22 della LR 28/2002 che al comma 3, lett. d) assoggetta al controllo preventivo di legittimità gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall’organo deliberante nell’atto medesimo;
RILEVATO che l’Associazione dei Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia si è posta l’obiettivo di addivenire in tempi brevi ad un tipo di contabilità che favorisca il controllo della gestione sia finanziaria che economica, come risulta dagli art. 3 e 35 del regolamento in esame;

RITENUTO che nelle more dei suddetti adempimenti è di interesse pubblico il proseguimento della gestione contabile secondo regole affini a quelle attualmente in vigore, adottate dal regolamento in esame, che risultano comunque per salienti aspetti in linea con i principi e la disciplina recata dalla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
RAVVISATA opportuna l'approvazione dell'atto in esame;
RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto regionale di autonomia;
VISTO l'art. 12 della l.r. 20 marzo 2000, n. 7
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali;
all'unanimità,

DELIBERA

1. è approvata la deliberazione n. 7/09 del 10 luglio 2009 con cui il Consiglio dell'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica nonché il "Piano dei Conti"; nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.
2. La presente deliberazione, unitamente agli allegati Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica nonché Piano dei Conti, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_31_1_DGR_1706_2_ALL1

ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D.P.G.R. 83/Pres. dd. 31.03.2009 in B.U.R. n. 15 del 15.04.2009

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEI CONSORZI DI BONIFICA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Principi Generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dei Consorzi di Bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, e dei loro Statuti.

2. La gestione dei Consorzi di Bonifica (di qui in avanti "Consorzio") è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione. Il Consorzio, attraverso lo strumento di controllo della gestione, persegue l'efficienza, l'economicità e l'efficacia della stessa.

3. La pubblicità dei documenti contabili in forza dei quali si svolge l'attività del Consorzio è realizzata in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n.7.

4. L'attività finanziaria del Consorzio si realizza sulla base della programmazione delle spese e della prudenziale valutazione delle entrate e viene esercitata sul piano temporale con riferimento ai documenti contabili indicati nel presente regolamento.

Art. 2
Principi di bilancio

1. Il bilancio del Consorzio è redatto nel rispetto dei seguenti principi:
   a) annualità: l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, il quale inizia l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;
   b) universalità: tutte le entrate e tutte le spese, anche se di piccola entità, sono iscritte nel bilancio; sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio;
   c) integrità: tutte le spese sono iscritte in bilancio per intero senza riduzioni per effetto di qualsiasi entrata, parimenti le entrate saranno iscritte in bilancio per il loro valore integrale senza riduzione per eventuali spese di riscossione o di altra natura;
   d) veridicità: le previsioni sono iscritte nel bilancio in modo da evitare qualsiasi artificio che tenda a sopravvalutare o sottovalutare gli stanziamenti;
   e) chiarezza: il bilancio deve risultare di facile lettura e comprensione, nei limiti imposti dalle regole contabili;
   f) pareggio finanziario: il bilancio di previsione prevede la perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese;
   g) confrontabilità: il bilancio è redatto secondo le classificazioni previste per i Consorzi di Bonifica in modo da rendere raffrontabili le entrate e le spese relative a più esercizi finanziari.

Art. 3
Controllo di gestione

1. Sulle attività del Consorzio si esercita il controllo complessivo della gestione sia finanziaria che economica.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione nel rispetto dei limiti di spesa previsti nel bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti esplica la vigilanza, secondo quanto previsto dallo statuto consortile, sull'andamento complessivo della gestione.

CAPO II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 4
Collegamento fra programmazione e sistema di bilanci

1. L'acquisizione e l'impiego delle risorse sono ispirati ai principi della programmazione al fine di orientare la gestione del Consorzio al perseguimento di obiettivi e quindi di programmi e progetti definiti.

2. Il Consorzio adotta gli strumenti di programmazione ritenuti più idonei.

3. Il bilancio di previsione deve essere redatto in coerenza con gli strumenti di programmazione.

Art. 5
Criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato secondo le linee di indirizzo fissate nei programmi di attività di cui al precedente articolo 4.

2. Il bilancio di previsione annuale è costituito da:
   - uno stato di previsione delle entrate;
   - uno stato di previsione delle spese;
   - un quadro generale riassuntivo.

3. L'unità elementare del bilancio di previsione è rappresentata dal capitolo. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di entrata o di spesa ovvero più oggetti di entrata o di spesa strettamente collegati ed aventi contenuto omogeneo.

4. I capitoli, per finalità meramente gestionali o conoscitive, possono essere suddivisi in articoli, con numerazione progressiva nell'ambito di ciascun capitolo.

5. Nel bilancio di previsione è iscritto come posta a sé stante, rispettivamente, dell'entrata e della spesa, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello a cui il bilancio si riferisce. L'avanzo di amministrazione presunto non concorre alla definizione dell'equilibrio finanziario, mentre il disavanzo di amministrazione ancorché presunto deve trovare immediata copertura.

6. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione programmatica di attività nonché dalla relazione dell'Organo di revisione.

7. Il bilancio di previsione è altresì accompagnato dal piano triennale dei Lavori Pubblici redatto in conformità della L.R. 14/02 e successive modificazioni.

8. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio dei Delegati entro il mese di novembre dell'esercizio precedente ed è inviato per il controllo all'organo regionale competente secondo

le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 6
Principi di redazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è redatto secondo il criterio di competenza.

2. Il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo il limite agli impegni di spesa, rispettando i principi di annualità, universalità, integrità, veridicità ed equilibrio.

3. Il bilancio di previsione comprende la totalità delle operazioni che danno luogo a rilevazioni contabili di natura finanziaria.

4. Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

5. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo.

Art. 7
Gestione provvisoria del bilancio

1. Quando il bilancio di previsione, deliberato prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce, non è divenuto esecutivo entro tale termine, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio deliberato, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo ovvero la maggior spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. E' altresì autorizzata la gestione provvisoria del bilancio qualora il bilancio non sia stato ancora approvato; in questo caso la gestione provvisoria di cui al primo comma è riferita all'ultimo bilancio di previsione approvato ed alle sue successive variazioni.

Art. 8
Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, nonché per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non può superare il 3% (tre per cento) del totale delle spese correnti inizialmente previste.

2. Il fondo di riserva è utilizzato ai sensi del vigente Statuto consortile.

CAPO III – VARIAZIONI DI BILANCIO

Art. 9
Variazioni al bilancio

1. Qualora durante l'esercizio debba verificarsi la necessità di aumentare o diminuire i valori delle poste di bilancio si deve tempestivamente procedere alla adozione dei provvedimenti di variazione.

2. Rimane comunque stabilito che, mentre le uscite devono essere contenute nei limiti del bilancio e della relative variazioni, le entrate sono introitate dal Consorzio indipendentemente

dall'ammontare della previsione.

CAPO IV – GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 10
Classificazione delle entrate

1. Le entrate di bilancio, il cui piano dei conti è indicato nell'allegato A al presente regolamento, sono classificate secondo i seguenti titoli:

   - Titolo I – Entrate correnti;
   - Titolo II – Entrate in conto capitale;
   - Titolo III – Entrate per partite di giro;

2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate sono ripartite in categorie ed in capitoli.

3. I singoli capitoli possono essere ripartiti in articoli, in relazione alla particolare natura delle entrate oppure in relazione a particolari esigenze di dettaglio.

4. Le fasi di gestione dell'entrata sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Art. 11
Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando il Consorzio, appurati la ragione del proprio credito ed il soggetto debitore, iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza nell'anno.

2. L'accertamento di entrata dà luogo a registrazione contabile con imputazione al corrispondente capitolo di bilancio.

3. L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle partite di giro genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli dell'entrata.

Art. 12
Riscossione e versamento delle entrate

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del Tesoriere, o di altri eventuali incaricati della riscossione, delle somme dovute all'Ente.

2. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere sulla base di reversali di incasso fatte pervenire al Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.

3. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire al Tesoriere entro il termine dell'esercizio.

4. Le somme eventualmente riscosse in via diretta sono versate al Tesoriere, sulla base di apposite distinte predisposte dall'addetto alla riscossione.

5. Il Tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme versate e provvede all'introito della somma mediante emissione della bolletta d'incasso, nei termini stabiliti dalla convenzione, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle disposizioni che regolano la materia.

6. Il Tesoriere non può ricusare la riscossione di somme che vengono versate in favore del Consorzio, pur mancando la preventiva emissione di reversali d'incasso; in questi casi il Tesoriere richiede la regolarizzazione contabile alla quale il Consorzio ottempera come da contratto di tesoreria.

Art. 13
Emissione delle reversali di incasso

1. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmate dai soggetti indicati nello Statuto consortile, su proposta del responsabile della Ragioneria.

2. Le reversali contengono almeno le seguenti indicazioni:
   a) esercizio finanziario;
   b) capitolo di bilancio;
   c) identificazione del debitore;
   d) causale della riscossione;
   e) importo in cifre e in lettere;
   f) data di emissione.

3. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite dal Tesoriere al Consorzio per l'annullamento.

CAPO V – GESTIONE DELLE SPESE

Art. 14
Classificazione delle spese

1. Le spese del bilancio, il cui piano dei conti è indicato nell’allegato A al presente regolamento, sono classificate secondo i seguenti titoli:
   - Titolo I – Spese correnti;
   - Titolo II – Spese in conto capitale,
   - Titolo III – Spese per partite di giro;

2. Nell’ambito di ciascun titolo le spese sono ripartite in categorie ed in capitoli.

3. I singoli capitoli possono essere ripartiti in articoli, in relazione alla particolare natura delle spese oppure in relazione a particolari esigenze di dettaglio.

4. Le fasi di gestione della spesa sono l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.

Art. 15
Assunzione degli impegni

1. Le spese sono impegnate, previa autorizzazione dei soggetti indicati nello Statuto consortile,

su proposta dei responsabili delle diverse aree consortili, nel rispetto delle norme contenute nel presente ed in altri regolamenti consortili.

2. Tutti gli atti che possono comportare oneri a carico del bilancio sono trasmessi per i conseguenti adempimenti contabili alla Ragioneria.

3. Gli impegni della spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso.

4. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Ente in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili. Non costituiranno impegno di spesa le somme relative ad interventi solo programmati.

5. Si considerano altresì impegnate le spese corrispondenti ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge e le somme destinate con specifici provvedimenti a programmi di investimento. Le spese in conto capitale finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo stipulato o concesso, o del relativo prefinanziamento accertato in entrata.

6. L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle partite di giro genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli dell'entrata.

Art. 16
Liquidazione della spesa

1. La liquidazione della spesa, consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare, del creditore e della causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore.

2. I documenti giustificativi delle operazioni di pagamento devono essere approntati dal settore competente sulla base dei titoli che attestano la legittimità dell'operazione; in particolare deve risultare accertata la regolare esecuzione della fornitura, dei servizi e dei lavori.

Art. 17
Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita dal Consorzio al Tesoriere mediante il mandato di pagamento, numerato in ordine progressivo per ciascun esercizio, sottoscritto dai soggetti indicati nello Statuto consortile, su proposta del responsabile della Ragioneria.

2. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, assicurativi e previdenziali, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento o da analoghe fattispecie, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento; in questi casi il Tesoriere richiede la regolarizzazione contabile alla quale il Consorzio ottempera come da contratto di tesoreria.

3. I mandati di pagamento contengono almeno le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) capitolo di bilancio;

c) identificazione del creditore ed eventualmente dei soggetti autorizzati a riscuotere per suo conto;

d) codice fiscale del creditore;

e) causale del pagamento;

f) importo in cifre ed in lettere;

g) modalità di estinzione del titolo;

h) data di emissione;

i) eventuale data di scadenza.

4. I pagamenti di spese non possono essere disposti con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente al Consorzio.

Art. 18
Modalità particolari di estinzione dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento di norma vengono estinti con quietanza del creditore oppure secondo le indicazioni dallo stesso autorizzate.

2. La dichiarazione di accreditamento o di commutazione, che costituisce la quietanza del creditore, risulta nel mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro del Tesoriere.

3. Le spese derivanti dalle particolari modalità di estinzione previste dal presente articolo sono poste esclusivamente a carico del richiedente.

Art. 19
Mandati di pagamento inestinti alla fine dell'esercizio finanziario

1. I mandati di pagamento individuali inestinti e quelli collettivi rimasti interamente o parzialmente insoluti alla chiusura dell'esercizio vengono restituiti dal Tesoriere al Consorzio per l'annullamento o la riduzione.

CAPO VI – ASSESTAMENTI AL BILANCIO

Art. 20
Minori entrate, economie di spesa, residui attivi e residui passivi

1. Le somme iscritte tra le previsioni di entrata e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate.

2. Le somme iscritte tra le previsioni di spesa e non impegnate costituiscono economie di spesa.

3. Le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

4. Le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

Art. 21

Eliminazione dei residui attivi e passivi

1. Annualmente è compilata alla chiusura dell'esercizio la situazione dei residui attivi e dei residui passivi distinti per capitolo ed esercizio di provenienza con indicazione, in appositi allegati, del dettaglio delle singole posizioni, così come rilevate nella contabilità del Consorzio.
2. Detta situazione indica la consistenza dei residui al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'esercizio, quelle eliminate o ridotte con relative specifiche motivazioni, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
3. I residui attivi sono rideterminati dopo che sono stati esperiti tutti gli atti per ottenere la riscossione; tali atti sono esclusi se il costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.

CAPO VII – CONTO CONSUNTIVO

Art. 22
Predisposizione ed approvazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario e dalla situazione patrimoniale.
2. Il conto consuntivo, comprensivo della gestione dei residui e accompagnato da un'apposita relazione sulla gestione finanziaria predisposta dalla Deputazione Amministrativa, è approvato dal Consiglio e trasmesso, per il controllo, all'organo regionale competente.
3. Viene altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Conto Consuntivo viene approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 23
Contenuto del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo esamina le entrate e le spese secondo la classificazione adottata per il bilancio di previsione e si divide in tre parti:

   A. "Gestione della competenza".
   E' la descrizione delle Entrate e delle Spese di competenza dell'esercizio secondo la classificazione adottata per il bilancio di previsione.
   Per ogni capitolo di entrata o di spesa vengono indicati:
      a) le previsioni originarie, le variazioni apportate durante l'esercizio e le previsioni definitive;
      b) le somme accertate, le somme riscosse e pagate e quelle rimaste da riscuotere e da pagare;
      c) le differenze in più o in meno tra accertamenti e previsioni definitive.

   B. "Gestione dei residui".
   Si articola sull'elenco dei Residui Attivi e Passivi provenienti dagli esercizi precedenti, distinti per capitolo ed anno.

Per ogni residuo vengono indicate:

a) le somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'esercizio precedente;
b) le variazioni verificatesi nell'esercizio in esame;
c) le somme così risultanti;
d) le somme riscosse e pagate in conto di detti residui;
e) le somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'esercizio stesso.
f) le differenze in più o in meno tra accertamenti e previsioni definitive.

C. "Riassunto generale".

Elenca, in un unico prospetto a quadri contrapposti, le Entrate e le Spese, distinte per "Gestione Competenza" e "Gestione Residui" con la indicazione:

a) degli importi rimasti da riscuotere o da pagare;
b) quelli riscossi o pagati;
c) i relativi totali.

Il "Riassunto generale" evidenzia l'avanzo od il disavanzo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo od il disavanzo d'amministrazione alla stessa data.

Con specifico provvedimento di variazione di bilancio si procederà alla destinazione dell'avanzo di amministrazione od alla copertura dell'eventuale disavanzo.

Art. 24
Relazione sulla gestione

1. Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa di cui all'art. 22 comma 2, avente ad oggetto una valutazione dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione dei programmi dell'Ente.

Art. 25
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Lo schema di conto consuntivo è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'approvazione, affinché ne attesti la corrispondenza delle risultanze del bilancio con le scritture contabili e ne valuti la regolarità e l'economicità.

Art. 26
Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento, attraverso la contrazione di mutui ed altre forme di indebitamento consentite dalla legge, è possibile soltanto se sussistono le condizioni previste dall'art. 3 comma 3 lettera b) della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27
Delegazione di pagamento

1. Quali garanzie del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti il Consorzio può rilasciare delegazioni di pagamento a valere sul gettito contributivo annuale esatto mediante ruoli.

2. L'atto di delegazione è comunicato al Tesoriere per l'adempimento.

CAPO VIII – GESTIONE PATRIMONIALE, CONTRATTUALE ED ECONOMALE

Art. 28
Gestione patrimoniale

1. La gestione patrimoniale deve consentire un sistematico trattamento e una ordinata rilevazione delle operazioni di tipo amministrativo, fisico-tecnico e contabile delle immobilizzazioni strumentali e non strumentali, ivi compresi i beni di terzi ed i beni presso terzi.

2. Le suddette evidenze risultano dal libro degli inventari nonché da altri eventuali registri ritenuti idonei per dare evidenza ai fatti amministrativi.

3. In apposita sezione del libro degli inventari vanno indicati i beni demaniali in uso o in usufrutto.

4. L'inventario è soggetto a verifica alla fine di ogni esercizio per la determinazione delle consistenze dei beni mobili e dei beni immobili che costituiscono il patrimonio del Consorzio.

5. La radiazione dei beni mobili inventariati avviene con deliberazione, su proposta del responsabile del settore.

Art. 29
Gestione contrattuale

1. Per l'affidamento di lavori, servizi (compreso quello di tesoreria) e forniture devono essere applicate le norme vigenti riguardanti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché i regolamenti consortili di applicazione delle disposizione sopra indicate..

Art. 30
Gestione economale

1. Il fondo economale è determinato e attribuito all'economo con atto del Direttore al fine di provvedere direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di gestione. Con lo stesso atto sono definite le modalità di gestione del fondo e viene individuato il dipendente incaricato di sostituire l'economo in caso di assenza o di impedimento.

2. I pagamenti delle spese a carico del fondo economale possono essere eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le modalità di tipo elettronico.

3. L'economo predispone il rendiconto dei pagamenti effettuati e lo invia alla struttura preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il fondo stesso si riferisce.

4. Le somme assegnate all'economo sono impegnate in via provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli di riferimento, sulla base del relativo rendiconto.

5. Non è ammessa da parte dell'economo la facoltà di delega delle proprie funzioni, rimanendo

ferma in ogni caso la personale responsabilità del medesimo o del suo sostituto.

CAPO IX – LE SCRITTURE CONTABILI

Art. 31
Scritture finanziarie e patrimoniali

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo di bilancio, sia per la competenza, sia, separatamente, per i residui, la definizione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Art. 32
Sistema di scritture

1. Il Consorzio tiene le seguenti scritture:
   a) un partitario delle entrate, contenente lo stanziamento iniziale, le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di bilancio;
   b) un partitario delle spese, contenente lo stanziamento iniziale, le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo di bilancio;
   c) un partitario dei residui, separato per entrate e spese, contenente per ciascuna unità di bilancio, per capitolo, e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
   d) il giornale cronologico delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento;
   e) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni del Consorzio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, nonché la consistenza alla chiusura dello stesso.

Art. 33
Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali i Consorzi possono avvalersi di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini delle semplificazioni delle procedure e della migliore produttività dei servizi.

Art. 34
Conservazione e tenuta delle scritture contabili

1. Le scritture contabili sono conservate, unitamente ai documenti contabili ed alla corrispondenza, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35
Decorrenza del controllo complessivo della gestione

1. L'Associazione dei Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia elabora, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli schemi di riferimento ed i principi del controllo complessivo della gestione previsto all'art. 3 del presente regolamento.
2. I Consorzi di Bonifica approvano, con un apposito regolamento, entro i successivi sei mesi, le norme regolanti il controllo complessivo della gestione per ciascun Ente.
3. L'Associazione verifica la corrispondenza dei regolamenti approvati dai singoli consorzi con gli schemi di riferimento sopra indicati.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore l'esercizio successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale della delibera della Giunta Regionale di approvazione.
2. Sono da intendersi sostituite ed abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.
3. Qualora sopraggiungano disposizioni di legge integrative e/o modificative delle norme contenute nel presente Regolamento, il Consorzio ne dispone il necessario adeguamento.

ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D.P.G.R. 83/Pres. dd. 31.03.2009 in B.U.R. n. 15 del 15.04.2009

PIANO DEI CONTI

ALLEGATO A

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	La voce prevede la copertura anche parziale del disavanzo di amministrazione accertato.

TITOLO 1
SPESE CORRENTI

	CATEGORIA 1 - ONERI PATRIMONIALI	
1	Manutenzione sede ed immobili consorziali	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese nascenti da beni di proprietà del Consorzio, inclusi i premi di assicurazione sugli immobili stessi.
2	Imposte e tasse relative al patrimonio	Vanno imputate a questo Capitolo le tasse e le imposte dirette ed indirette correlate ai beni di cui al Capitolo 1.
3	Ammortamento mutui	Vanno imputate a questo Capitolo le quote di ammortamento dei mutui consorziali (per ammortamento s'intende tanto la quota capitale, quanto la quota interessi ed oneri accessori); vanno altresì imputate nel presente Capitolo le quote per l'eventuale ammortamento degli immobili di proprietà.
	CATEGORIA 2 - FUNZIONAMENTO ORGANI STATUTARI	
4	Indennità di carica e rimborso ad amministratori e Revisori dei Conti	Vanno imputate a questo Capitolo le seguenti spese: le indennità di carica agli Amministratori, i compensi ai Revisori dei Conti ed i rimborsi spese ai componenti della Deputazione Amministrativa e del Consiglio dei Delegati.
5	Oneri previdenziali, assicurativi ed Irap	Vanno imputati a questo Capitolo gli oneri previdenziali, assicurativi e per Irap correlati alle indennità di cui al Capitolo precedente.
6	Spese ed oneri derivanti da procedure ed operazioni elettorali	Vanno imputati a questo Capitolo gli oneri derivanti dalle procedure e dalle operazioni elettorali per l'elezione degli Organismi amministrativi consortili.
	CATEGORIA 3 - SPESE PERSONALE D'UFFICIO	
7	Trattamento di pensione	Vanno imputate a questo Capitolo le spese a diretto o totale carico del Consorzio relative al personale consorziale in quiescenza.
8	Retribuzioni ed emolumenti straordinari al personale d'ufficio	Vanno impuate a questo Capitolo le spese relative alle retribuzioni lorde del personale d'ufficio, comprendendo altresì le prestazioni di lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, indennità di cassa, reperibilità, disponibilità e ratei ferie e festività in pagamento.
9	Emolumenti incentivanti e premi di produzione	Vanno imputate a questo Capitolo le spese relative ad emolumenti incentivanti, premi di produzione ed accordi integrativi aziendali.
10	Indennità di trasferta e rimborsi spese di viaggio al personale d' ufficio	Vanno imputate a questo Capitolo le spese per il personale in trasferta, i rimborsi chilometrici ed a piè di lista, nonché le spese per la corresponsione dei buoni pasto.
11	Oneri previdenziali ed assicurativi per il personale d'ufficio	Vanno imputati a questo Capitolo gli oneri previdenziali ed assicurativi per il personale d'ufficio limitatamente alla quota a carico del Consorzio; vanno altresì imputati al presente Capitolo gli oneri derivanti dalla corresponsione degli assegni familiari rimasti a carico dell'Ente nonchè la quota a carico del Consorzio
12	Versamento Irap personale d'ufficio	Va imputata a questo Capitolo la spesa per l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive correlata al sistema retributivo e limitatamente al personale d'ufficio.
13	Fondo di previdenza personale impiegatizio	Vanno imputate a questo Capitolo le spese a carico del Consorzio relative al Fondo previdenziale Enpaia ed ai fondi per la previdenza complementare per il personale d'ufficio.
14	Accantonamento del trattamento di quiescenza del personale d'ufficio	Vanno imputati a questo Capitolo gli oneri relativi all'accantonamento presso l'Enpaia del trattamento di quiescenza del personale di ufficio.
15	Spese carburanti e per manutenzione mezzi di trasporto	Vanno imputate a questo capitolo le spese per carburanti, combustibili, oneri assicurativi, bolli e per la manutenzione dei mezzi di trasporto utilizzati dal personale d'ufficio.
	CATEGORIA 4 - SPESE PER I SERVIZI GENERALI	
16	Affitti reali e figurativi	Vanno imputati a questo Capitolo tutti gli oneri per affitti relativi all'utilizzo di beni immobili di terzi ad uso saltuario o continuativo.
17	Gestione e conservazione del catasto consorziale	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese relative alla manutenzione ed aggiornamento del Catasto consorziale con esclusione del costo del personale dipendente preposto.
18	Spese postali e di spedizione	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese relative all'affrancatura e spedizione per il tramite del servizio postale o di altri vettori.
19	Spese telefoniche e di connettivita' telematica	Vanno imputate a questo Capitolo sia le spese relative alla telefonia fissa e mobile, sia le spese correlate a canoni di connessione telematica.

20	Spese di cancelleria e materiale di consumo	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese relative alla cancelleria ed all'acquisto di materiale di consumo.
21	Spese di tipografica, modulistica ed elaborazioni grafiche	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese relative a produzioni tipografiche, fornitura di moduli e stampati, servizi di terzi per copie ed elaborazioni grafiche.
22	Abbonamenti a pubblicazioni tecnico giuridiche, a quotidiani ed acquisto di testi	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese relative agli abbonamenti a riviste tecniche e giuridiche, a quotidiani e per l'acquisto di testi e pubblicazioni.
23	Spese di rappresentanza e per pubbliche relazioni	Vanno imputate a questo Capitolo le spese conseguenti alle necessità di relazioni sia all'interno che all'esterno dell'ambito consorziale.
24	Manutenzione e noleggio mobili e strumentazioni di ufficio	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese che il Consorzio sostiene per la manutenzione, riparazione e conservazione di mobili e strumentazioni d'ufficio.
25	Prestazioni esterne, liti, vertenze e servizi	Vanno imputati a questo Capitolo gli oneri derivanti da consulenze fiscali e legali, prestazioni professionali e non, servizi in genere, correlati ad attività di natura amministrativa.
26	Contributi associativi e di funzionamento	Vanno imputate a questo Capitolo le spese derivanti dall'adesione del Consorzio ad associazioni (ANBI, SNEBI, Unione Regionale Consorzi, ecc.). Per i Consorzi elementari aderenti ad un organismo di II° grado, il Capitolo copre la quota spese di funzionamento di parte corrente.
27	Pulizia, consumi energetici e di riscaldamento per la sede ed uffici distaccati	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese relative al servizio di pulizia, interno od esterno, ai consumi energetici, per riscaldamento ed acqua della sede e degli altri uffici consorziali.
28	Spese per servizio di tesoreria e di esazione	Vanno imputate a questo Capitolo le spese del Servizio di Tesoreria e quelle derivanti dalla emissione e dalla esazione dei ruoli contributivi.
29	Spese per partite inesigibili	Vanno imputate a questo Capitolo le spese per partite inesigibili.
30	Assicurazioni su r.c. e per coperture generali	Vanno imputati a questo Capitolo i premi delle polizze di assicurazione che il Consorzio stipula per cautelarsi da rischi di responsabilità civile, gli indennizzi relativi a danni non coperti da assicurazione e altre eventuali polizze per coperture generali.
31	Interessi passivi per esposizioni finanziarie	Vanno imputati a questo Capitolo gli interessi passivi derivanti da esposizioni finanziarie od utilizzazione di affidamenti per anticipazione di cassa.
32	Imposte e tasse tributarie	Vanno imputate a questo Capitolo le tasse e le imposte dirette ed indirette correlate ad altre attività non comprese nel capitolo 2.
33	Spese casuali	Vanno imputate a questo Capitolo le spese sopravvenute o residuali rispetto ai Capitoli precedenti.
	CATEGORIA 5 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI IN DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA	
34	Incarichi professionali per lavori in concessione e delegazione intersoggettiva	Vanno imputati a questo Capitolo gli oneri derivanti da prestazioni professionali specificatamente tecniche e correlate ai lavori in concessione od in delegazione intersoggettiva.
	CATEGORIA 6 - SPESE PERSONALE DI CAMPAGNA	
35	Retribuzioni ed emolumenti straordinari al personale di campagna	Vanno impuate a questo Capitolo le spese relative alle retribuzioni lorde del personale di campagna, comprendendo altresì le prestazioni di lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, indennità di reperibilità, disponibilità e ratei ferie e festività in pagamento.
36	Emolumenti incentivanti e premi di produzione	Vanno imputate a questo Capitolo le spese relative ad emolumenti incentivanti, premi di produzione ed accordi integrativi aziendali.
37	Indennità di trasferta e rimborsi spese di viaggio al personale di campagna	Vanno imputate a questo Capitolo le spese per il personale di campagna in trasferta, i rimborsi chilometrici ed a piè di lista, nonché le spese per la corresponsione dei buoni pasto.
38	Oner previdenziali ed assicurativi per il personale di campagna	Vanno imputati a questo Capitolo gli oneri previdenziali ed assicurativi per il personale di campagna limitatamente alla quota a carico del Consorzio; vanno altresì imputati al presente Capitolo le quote a carico dell'Ente per fondi integrativi sanitari.
39	Versamento Irap personale di campagna	Va imputata a questo Capitolo la spesa per l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive correlata al sistema retributivo e limitatamente al personale di campagna.
40	Fondo di previdenza personale di campagna	Vanno imputate a questo Capitolo le spese a carico del Consorzio relative al Fondo integrativo previdenziale ed ai fondi per la previdenza complementare per il personale di campagna.
41	Accantonamento del trattamento di quiescenza del personale di campagna	Vanno imputati a questo Capitolo gli oneri relativi all'accantonamento presso l'Enpaia del trattamento di quiescenza del personale di campagna.
42	Spese carburanti e per manutenzione mezzi di trasporto	Vanno imputate a questo Capitolo le spese per carburanti, combustibili, costi assicurativi, bolli e per la manutenzione dei mezzi di trasporto utilizzati dal personale di campagna.
	CATEGORIA 7 - MANUTENZIONE ED ESERCIZIO OPERE CONSORTILI	
43	Spese per l'energia elettrica	Vanno imputate a questo Capitolo le spese per energia elettrica degli impianti idrovori, irrigui e delle altre opere consorziali.

44	Manutenzione ed esercizio delle opere consortili	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese per forniture e prestazioni esterne attinenti alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica; vanno altresì imputati al presente Capitolo i canoni di concessione per le derivazioni d'acqua.
45	Spese per la prevenzione e la sicurezza	Vanno imputate a questo capitolo tutte le spese connesse all'attività di prevenzione e sicurezza prevista dalla normativa vigente.
46	Maggiori spese per lavori in concessione e delegazione intersoggettiva	Vanno imputate a questo Capitolo gli esuberi di spesa correlati a finanziamenti di oo.pp. per lavori in concessione e delegazione intersoggettiva.
47	Esercizio e manutenzione macchine operatrici	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese per l'impiego degli eventuali mezzi (trattori, escavatori, decespugliatori, ecc.) di cui il Consorzio dispone. Oltre alle spese di manutenzione ed esercizio vanno addebitate al presente Capitolo le assicurazioni, i bolli, l'ammortamento contabile o l'eventuale rata di
48	Ricostituzione impianti meccanici	E' la quota che va accantonata per fronteggiare le spese di ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni (posta resa obbligatoria dall'art. 20 del R.D. 13.02.1933, n° 215).
	CATEGORIA 8 - RISERVA	
49	Fondo di riserva	Il presente Capitolo non riceve imputazioni dirette; serve a coprire eventuali superi di spesa nei Capitoli dall'1 al 48.

TITOLO 2
SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

50	Beni immobili	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese relative all'acquisto dei beni immobili, comprese quelle accessorie, nonché quelle relative al trasferimento e costituzione di altri diritti reali.
51	Beni mobili	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese per l'acquisto di mobili, arredi, strumenti e macchine.
52	Immobilizzazioni immateriali	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese connesse all'acquisizione di diritti reali immateriali.

CATEGORIA 2 - TITOLI E PARTECIPAZIONI

53	Titoli	Nel Capitolo si impegnano le somme connesse all'acquisto di titoli finanziari.
54	Partecipazioni patrimoniali o azionarie	Nel Capitolo si impegnano le somme connesse all'acquisizione di partecipazioni patrimoniali e azionarie.
55	Altri valori mobiliari	Nel Capitolo si imepgnano le somme connesse all'acquisizione di fondi patrimoniali ed altri valori mobiliari.

CATEGORIA 3 - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTITUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

56	Esecuzione opere e lavori in appalto ed in economia	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese per l'esecuzione di opere e lavori in concessione comprensivi di iva e revisione prezzi. L'inserimento nel bilancio di previsione degli stanziamenti per dette spese è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
57	Espropriazioni, servitu' ed indennizzi	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese dirette ed accessorie connesse ad espropriazioni, servitu' ed indennizzi per opere e lavori in concessione e delegazione intersoggettiva. L'inserimento nel bilancio di previsione degli stanziamenti per dette spese è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
58	Spese generali e/o di amministrazione	Vanno imputate a questo Capitolo le spese generali e/o di amministrazione nella misura ammessa dal decreto di concessione o delegazione intersoggettiva. L'inserimento nel bilancio di previsione di tale stanziamento è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
59	Interessi passivi e spese su aperture di credito	Vanno imputati a questo Capitolo tutti i costi finanziari provenienti dalle eventuali aperture di credito per l'esecuzione delle opere e dei lavori in concessione e delegazione intersoggettiva.

CATEGORIA 4 - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

60	Esecuzione opere e lavori in appalto ed in economia	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese per l'esecuzione di opere e lavori in concessione comprensivi di iva e revisione prezzi. L'inserimento nel bilancio di previsione degli stanziamenti per dette spese è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
61	Espropriazioni, servitu' ed indennizzi	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese dirette ed accessorie connesse ad espropriazioni, servitu' ed indennizzi per opere e lavori in concessione e delegazione intersoggettiva. L'inserimento nel bilancio di previsione degli stanziamenti per dette spese è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
62	Spese generali e/o di amministrazione	Vanno imputate a questo Capitolo le spese generali e/o di amministrazione nella misura ammessa dal decreto di concessione o delegazione intersoggettiva. L'inserimento nel bilancio di previsione di tale stanziamento è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
63	Interessi passivi e spese su aperture di credito	Vanno imputati a questo Capitolo tutti i costi finanziari provenienti dalle eventuali aperture di credito per l'esecuzione delle opere e dei lavori in concessione e delegazione intersoggettiva.

CATEGORIA 5 - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

64	Esecuzione opere e lavori in appalto ed in economia	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese per l'esecuzione di opere e lavori in concessione comprensivi di Iva e revisione prezzi. L'inserimento nel bilancio di previsione degli stanziamenti per dette spese è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
65	Espropriazioni, servitu' ed indennizzi	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese dirette ed accessorie connesse ad espropriazioni, servitu' ed indennizzi per opere e lavori in concessione e delegazione intersoggettiva. L'inserimento nel bilancio di previsione degli stanziamenti per dette spese è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
66	Spese generali e/o di amministrazione	Vanno imputate a questo Capitolo le spese generali e/o di amministrazione nella misura ammessa dal decreto di concessione o delegazione intersoggettiva. L'inserimento nel bilancio di previsione di tale stanziamento è conseguente all'acquisizione di atti ed elementi di affidamento esterni che sono afferenti all'unitarietà delle opere e dei lavori, ancorchè eseguibili nel corso di più esercizi.
67	Interessi passivi e spese su aperture di credito	Vanno imputati a questo Capitolo tutti i costi finanziari provenienti dalle eventuali aperture di credito per l'esecuzione delle opere e dei lavori in concessione e delegazione intersoggettiva.
	CATEGORIA 6 - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	
68	Restituzioni su aperture di credito	Vanno imputati a questo Capitolo i movimenti finanziari connessi alle aperture di credito concesso dagli Istituti finanziatori a fronte dell'esecuzione di opere, lavori od altre finalità.
69	Addebitamento di mutui	Nel Capitolo si liquidano le somme derivanti da mutui che il Consorzio contrae con gli Istituti finanziatori.
70	Versamenti in deposito	Vanno imputati a questo Capitolo i movimenti finanziari connessi a depositi effettuati dal Consorzio a qualsiasi titolo.
	CATEGORIA 7 - ATTIVITA' DIVERSE	
71	Attività promozionali e di sviluppo	Vanno imputati a questo Capitolo le somme derivanti dal finanziamento delle attività di promozione e ricerca che il Consorzio intende attuare a favore dei consorziati.
72	Interventi di emergenza	Vanno imputati a questo Capitolo le somme derivanti dal finanziamento dei servizi di emergenza e degli interventi di somma urgenza assegnati al Consorzio dalla Regione o dagli altri Enti competenti per prevenire e fronteggiare conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.
73	Studi, progettazioni ed interventi diversi	Vanno imputati a questo Capitolo le somme derivanti dal finanziamento di studi, progettazioni ed altri interventi correlati alle attività statutarie del Consorzio.

TITOLO 3
PARTITE DI GIRO

CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO

74	Depositi cauzionali ed a garanzia	Vanno imputati a questo Capitolo i depositi cauzionali in titoli o contanti versati dal Consorzio presso terzi; esaurita la funzione di garanzia tali depositi saranno oggetto di restituzione al Consorzio.
75	Anticipazioni fondo economato	Va imputata a questo Capitolo la dotazione iniziale del fondo economale.
76	Anticipazioni e restituzioni c/terzi	Vanno imputate a questo Capitolo le anticipazioni e le restituzioni introitate o liquidate a vario titolo.
77	Trattamento di fine rapporto e pensioni Enpaia	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le spese derivanti dalla gestione del fondo Enpaia e correlate all'anticipazione del trattamento di fine rapporto od al trattamento di pensione.
78	Ritenute per oneri fiscali	Vanno imputate a questo Capitolo le ritenute fiscali operate sugli emolumenti per lavoro dipendente ed autonomo, trattenute a titolo di sostituto d'imposta, da riversare all'Erario alle scadenze previste.
79	Ritenute per contributi assicurativi e previdenziali	Vanno imputati a questo Capitolo i contributi previdenziali ed assicurativi, trattenuti sugli emolumenti per prestazioni di lavoro subordinato e parasubordinato, da riversare agli Enti previdenziali ed assicurativi alle scadenze previste.
80	Gestione opere idrauliche di III categoria	Vanno imputate a questo Capitolo le spese correlate alla gestione di Consorzi Idraulici di III Categoria, ove questa risulti assegnata al Consorzio.
81	Altre gestioni	Vanno imputate a questo Capitolo le spese correlate ad altre gestioni consortili.

	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	La voce prevede il completo utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato.

TITOLO 1
ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 1 - ENTRATE PATRIMONIALI

1	Interessi attivi	Nel Capitolo si introitano gli interessi derivanti dalle eventuali giacenze attive di Tesoreria e/o da investimenti finanziari.
2	Affitti attivi	Nel Capitolo si introitano gli affitti derivanti dalla cessione in uso di beni immobili di proprietà dell'Ente.
3	Proventi patrimoniali diversi	Nel Capitolo si introitano i proventi derivanti da cessioni, concessioni o asservimento di beni mobili ed immobili.

CATEGORIA 2 - CONTRIBUENZA CONSORTILE

4	Contributi consortili	Nel Capitolo si introitano, al lordo degli oneri, i contributi consortili relativi ai ruoli emessi a fronte delle spese per il funzionamento dell'Ente, di quelle per la manutenzione e l'esercizio delle opere, nonché per la copertura di quote a carico della proprietà conseguenti all'esecuzione di opere e lavori. Detti ruoli vengono emessi anche a fronte di benefici particolari.
5	Contributi da utenze diverse	Nel Capitolo si introitano le entrate provenienti da utenze particolari.

CATEGORIA 3 - RECUPERI ED ENTRATE DIVERSE

6	Diritti catastali	Nel Capitolo si introitano i diritti di volture corrisposti dalle ditte consorziate per le variazioni apportate alla loro situazione catastale.
7	Proventi per concorso e rimborso spese	Nel Capitolo si introitano i rimborsi da concorso spese per manutenzione ed esercizio delle opere ed i concorsi spese di personale e mezzi per interventi in "diretta amministrazione" assentiti con decreto di concessione o delegazione intersoggettiva. Per gli organismi di 2' grado nel Capitolo si introita il recupero della quota spese di funzionamento di parte corrente ed il rimborso di spese anticipate da parte dei Consorzi aderenti.
8	Contravvenzioni ed ammende	Nel Capitolo si introitano le contravvenzioni e le ammende comminate per violazioni di regolamenti interni o per l'utilizzo improprio degli impianti consortili.
9	Rimborsi e recuperi relativi al personale	Nel Capitolo si introitano i recuperi dagli Enti previdenziali ed assicurativi per indennità di malattia, infortunio e donazione sangue nonché i rimborsi dagli Enti locali per cariche pubbliche elettive del personale.
10	Entrate e rimborsi vari	Nel Capitolo si introitano tutte le entrate non attribuibili agli altri capitoli della Categoria.

CATEGORIA 4 - RECUPERO SPESE GENERALI ED ONERI DI FINANZIAMENTO

11	Accredito spese generali e/o di amministrazione su opere in concessione	Vengono accreditate a questo Capitolo le entrate per spese generali e/o di amministrazione nella misura ammessa dal decreto di concessione o delegazione amministrativa.
12	Accredito oneri di finanziamento su opere in concessione	Vengono accreditate a questo Capitolo le entrate finanziarie provenienti da aperture di credito connesse a lavori in concessione o delegazione amministrativa.

TITOLO 2
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA 1 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

13	Beni immobili	Nel capitolo si introitano le entrate relative alla alienazione di beni immobili ed al trasferimento e costituzione di altri diritti reali.
14	Beni mobili	Nel capitolo si introitano le entrate relative alla alienazione di beni mobili, arredi, strumenti e macchine.
15	Immobilizzazioni immateriali	Nel capitolo si introitano le entrate connesse a cessione di diritti reali immateriali.

CATEGORIA 2 - TITOLI E PARTECIPAZIONI

16	Titoli	Nel Capitolo si introitano le somme derivanti dalla cessione o liquidazione a scadenza di titoli finanziari.
17	Partecipazioni patrimoniali o azionarie	Nel Capitolo si introitano le cessioni di partecipazioni patrimoniali e azionarie.
18	Altri valori mobiliari	Nel Capitolo si introitano le entrate connesse a cessione o liquidazione a scadenza di fondi patrimoniali ed altri valori mobiliari.

CATEGORIA 3 - ESECUZIONE OO.PP. IRRIGUE E DI RICOSTITUZIONE AMBIENTALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

19	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori	Nel Capitolo s'introitano i concorsi ed i contributi pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche irrigue e di ricostituzione ambientale.
20	Quota a carico della proprietà per esecuzione opere e lavori	Nel Capitolo s'introitano le quote a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione di opere pubbliche irrigue e di ricostituzione ambientale.

CATEGORIA 4 - ESECUZIONE OO.PP. DI DIFESA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

21	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori	Nel Capitolo s'introitano i concorsi ed i contributi pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche di difesa idraulica e tutela del territorio.
22	Quota a carico della proprietà per esecuzione opere e lavori	Nel Capitolo s'introitano le quote a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione di opere pubbliche di difesa idraulica e tutela del territorio.

CATEGORIA 5 - ESECUZIONE OO.PP. DI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO CONSORZIALE IN CONCESSIONE E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA

23	Concorsi e contributi pubblici per esecuzione opere e lavori	Nel Capitolo s'introitano i concorsi ed i contributi pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche di manutenzione e miglioramento del patrimonio consortile.
24	Quota a carico della proprietà per esecuzione opere e lavori	Nel Capitolo s'introitano le quote a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione di opere pubbliche di manutenzione e miglioramento del patrimonio consortile.

CATEGORIA 6 - OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

25	Anticipazioni su aperture di credito	Vanno imputati a questo Capitolo i movimenti finanziari connessi alle aperture di credito concesso dagli Istituti finanziatori a fronte dell'esecuzione di opere, lavori od altre finalità.
26	Riscossione di mutui	Nel Capitolo si introitano le somme derivanti da mutui che il Consorzio contrae con gli Istituti finanziatori.

27	Prelevamenti da deposito	Vanno imputati a questo Capitolo i movimenti finanziari connessi a depositi effettuati dal Consorzio a qualsiasi titolo.
	CATEGORIA 7 - ATTIVITA' DIVERSE	
28	Attività promozionali e di sviluppo	Vanno imputati a questo Capitolo le somme derivanti dal finanziamento delle attività di promozione e ricerca che il Consorzio intende attuare a favore dei consorziati.
29	Interventi di emergenza	Vanno imputati a questo Capitolo le somme derivanti dal finanziamento dei servizi di emergenza e degli interventi di somma urgenza assegnati al Consorzio dalla Regione o dagli altri Enti competenti per prevenire e fronteggiare conseguenze di calamità naturali e/o di eccezionali avversità atmosferiche.
30	Studi, progettazioni ed interventi diversi	Vanno imputati a questo Capitolo le somme derivanti dal finanziamento di studi, progettazioni ed altri interventi correlati alle attività statutarie del Consorzio.

TITOLO 3
PARTITE DI GIRO

	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO	
31	Depositi cauzionali ed a garanzia	Vanno imputati a questo Capitolo i depositi cauzionali in titoli o contanti versati da terzi; esaurita la funzione di garanzia tali depositi saranno restitutiti ai depositanti.
32	Anticipazioni fondo economato	Vanno imputati a questo Capitolo gli anticipi per il finanziamento del fondo economale.
33	Anticipazioni e restituzioni c/terzi	Vanno imputate a questo Capitolo le anticipazioni e le restituzioni introitate o liquidate a vario titolo.
34	Trattamento di fine rapporto e pensioni Enpaia	Vanno imputate a questo Capitolo tutte le entrate ricevute dall'Enpaia correlate all'anticipazione del trattamento di fine rapporto od al trattamento di pensione.
35	Ritenute per oneri fiscali	Vanno imputate a questo Capitolo le ritenute fiscali operate sugli emolumenti per lavoro dipendente ed autonomo e trattenute a titolo di sostituto d'imposta.
36	Ritenute per contributi assicurativi e previdenziali	Vanno imputati a questo Capitolo i contributi previdenziali ed assicurativi trattenuti sugli emolumenti per prestazioni di lavoro subordinato e parasubordinato.
37	Gestione opere idrauliche di III categoria	Vanno imputate a questo Capitolo le entrate correlate alla gestione di Consorzi Idraulici di III Categoria, ove questa risulti assegnata al Consorzio.
38	Altre gestioni	Vanno imputate a questo Capitolo le entrate correlate ad altre gestioni consortili.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_31_1_DGR_1719_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1719

LR 43/1990 - Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto riguardante un impianto per la produzione di clinker e macinazione cemento nel Comune di Torviscosa (VIA251). Proponente: Cementi Nord-Est Srl.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;
VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:
- in data 18 maggio 2006 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici l'istanza (da parte della Cementi Nord-Est srl di Udine) per l'esame, ai sensi della L.R. 43/1990 e del D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996, del progetto riguardante un nuovo impianto di produzione clinker e macinazione cemento in Comune di Torviscosa;
- in data 18 maggio 2006 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" di data 17 maggio 2006 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota ALP.11/19124/VIA/251 del 8 giugno 2006 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale ALP.11/1066/VIA/251 dd. 9 giugno 2006 sono state individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990, quali autorità, i Comuni di Torviscosa, di Bagnaria Arsa, di Cervignano del Friuli, di Porpetto, di San Giorgio di Nogaro, di Terzo d'Aquileia, la Provincia di Udine, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana", il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
- in data 28 giugno 2006 il proponente ha consegnato ulteriori copie dello Studio di Impatto Ambientale necessarie per proseguire l'iter istruttorio;
- con nota ALP.11/21453/VIA/251 del 29 giugno 2006 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità interessate;
- con nota ALP.11/21473/VIA/251 del 29 giugno 2006 è stato chiesto parere collaborativo all'ARPA del FVG;
- con nota ALP.11/21472/VIA/251 del 29 giugno 2006 è stato chiesto parere collaborativo al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- con nota ALP.11/21470/VIA/251 del 29 giugno 2006 è stato chiesto parere collaborativo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno;
- con nota ALP.11/21655/VIA/251 del 30 giugno 2006 è stato chiesto parere collaborativo al Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.;
- con nota ALP.11/21467/VIA/251 del 29 giugno 2006 è stato chiesto parere collaborativo alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- con nota del 29 giugno 2006 è stato richiesto parere collaborativo al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi, nel termine di legge, i seguenti pareri:
- Comune di Torviscosa: Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 10 agosto 2006, parere favorevole;

- Comune di Bagnaria Arsa: Deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 02 agosto 2006, parere negativo;
- Comune di Cervignano del Friuli: Deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 04 agosto 2006, parere negativo;
- Comune di Porpetto: con Deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29 luglio 2006, parere negativo;
- Comune di San Giorgio di Nogaro: con Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 10 agosto 2006, parere con richiesta integrazioni;
- Comune di Terzo di Aquileia: con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 11 agosto 2006, parere negativo;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici: nota prot. P.M.T./12562/1.402 del 10 agosto 2006, parere con richiesta integrazioni;

VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi fuori termine di legge, i seguenti pareri:

- Provincia di Udine: nota del Dirigente dell'Area Ambiente - Servizio Risorse Ambientali Prot. 2006/67492 del 18 agosto 2006, parere non favorevole;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana": nota del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 27607/D.P./CP/ac del 24 agosto 2006, parere con richiesta di integrazioni;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativo:

- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti: nota del 23 agosto 2006, parere con osservazioni e con una considerazione sulla tempistica di attuazione del progetto;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione: nota prot. PMT/12748/VTPVS.1.13 dd. 17 agosto 2006, parere con considerazioni;
- ARPA - Settore Suolo Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota prot. 10479/2006/TS/TS/307 dd. 29 agosto 2006, parere con richiesta integrazioni;

CONSTATATO che con Ordinanza del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale n. ALP.11/1705/VIA/251 del 28 agosto 2006 (trasmessa al proponente e per conoscenza portata all'attenzione delle autorità interessate con nota prot. ALP.11/27279/VIA/251 del 30 agosto 2006) sono stati richiesti elementi integrativi al proponente;

RILEVATO che in data 20 novembre 2006, il proponente ha fornito la documentazione integrativa richiesta con l'Ordinanza su citata;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- con nota ALP.11/37793/VIA/251 del 23 novembre 2006 sono stati chiesti i pareri sulla documentazione integrativa alle predette autorità interessate;
- con nota ALP.11/37795/VIA/251 del 23 novembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo all'ARPA del FVG;
- con nota ALP.11/37797/VIA/251 del 23 novembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo al Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
- con nota ALP.11/37800/VIA/251 del 23 novembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno; con nota ALP.11/37803/VIA/251 del 23 novembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo al Consorzio Depurazione Laguna S.p.A.;
- con nota ALP.11/37804/VIA/251 del 23 novembre 2006 è stato chiesto parere collaborativo alla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- con nota del 23 novembre 2006 è stato richiesto parere collaborativo al Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTI i pareri delle autorità interessate a seguito delle integrazioni:

- Comune di Bagnaria Arsa: con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 23 dicembre 2006, parere negativo;
- Comune di Cervignano del Friuli: con Deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 15 dicembre 2006, parere negativo;
- Comune di Porpetto: con Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 11 dicembre 2006, parere negativo;
- Comune di Terzo di Aquileia: con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 29 dicembre 2006, parere negativo;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio tutela beni paesaggistici: nota prot. P.M.T./19890/1.402 del 27 dicembre 2006, parere favorevole con prescrizioni;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana": nota prot. n. 246/D.P./CP/ca del 03 gennaio 2007,

di trasmissione del Decreto del Direttore Generale n. 462 dd. 21 dicembre 2006, che prende atto del parere n. 38054/D.P./CP/ca dd. 20 dicembre 2006 espresso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dal Responsabile dell'Area Tecnica del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (parere che fa parte integrante del predetto decreto n. 462), con cui viene in particolare evidenziato che "permangono le perplessità già espresse con nota dd. 24 agosto 2006 prot. 27607 riguardanti i trasporti via acqua, via ferrovia e via terra e riguardanti l'inquinamento atmosferico in una zona interessata da notevoli immissioni nell'ambiente" e che "si è del parere che sia necessario, per una valutazione definitiva e puntuale dell'impatto sulle caratteristiche igienico sanitarie dell'area, poter disporre del piano e del programma regionale previsti dalla vigente normativa per il risanamento o il mantenimento della qualità dell'aria";
VISTI i seguenti pareri collaborativi in ordine alle suddette integrazioni:
- Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti: nota del 27 dicembre 2006, parere confermativo del precedente dd. 23 agosto 2006;
- Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio infrastrutture e vie di comunicazione: nota prot. PMT/118/VS.1.13 dd. 03 gennaio 2007, parere con considerazioni;
- ARPA - Settore Suolo Grandi Rischi Industriali e Gestione Rifiuti: nota prot. 1301/2007/TS/TS/307, dd. 31/1/2007, parere con osservazioni;

RILEVATO che sono pervenute varie osservazioni del Sig. Settimo Mareno, Consigliere del Comune di Torviscosa, in data 10 agosto 2006, 31 ottobre 2006 e 18 dicembre 2006, le quali complessivamente evidenziano specifiche criticità in ordine agli impatti ambientali derivanti dal progetto in argomento;
RILEVATO inoltre che il Comune di Grado, a seguito di specifica richiesta, ha ricevuto tutta la documentazione prodotta dal proponente, e che nessun parere od osservazione è pervenuto successivamente da parte del Comune di Grado in ordine al progetto di cui trattasi;
PRECISATO che il progetto in questione è stato esaminato, una prima volta, durante la riunione della Commissione tecnico - consultiva VIA del 7 marzo 2007, nella quale è stata illustrata la Relazione istruttoria del Servizio VIA datata 2 febbraio 2007;
DATO ATTO che nella riunione del 7 marzo 2007 la Commissione ha altresì esaminato tutti i pareri e le osservazioni pervenuti, agli atti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
PRECISATO che in occasione della riunione del 7 marzo 2007, dopo l'illustrazione della Relazione Istruttoria del Servizio VIA dd. 2 febbraio 2007 e l'esame dei pareri e delle osservazioni, l'ARPA ha presentato due Relazioni tecniche (denominate "Rapporto sulla qualità dell'aria nell'area della Zona Industriale dell'Aussa-Corno. Dati delle stazioni fisse di monitoraggio di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro. Anni 2003-2006", di data 05 marzo 2007 a firma del dott. Flavio Moimas e del dott. Ettore Salvagni e "Confronto fra i dati del monitoraggio presso le stazioni fisse di Torviscosa e San Giorgio di Nogaro e la città di Udine. Periodo gennaio-febbraio 2007", di data 05 marzo 2007 a firma del dott. Salvagni, vistata dal Direttore del Dipartimento dott. Princi);
RILEVATO che, a seguito della presentazione delle due suddette Relazioni dell'ARPA, la Commissione ha ritenuto di sospendere i propri lavori per poter approfondire il connesso esame di merito;
CONSTATATO che il Servizio VIA ha predisposto, a seguito della precitata documentazione prodotta dall'ARPA, una Relazione Istruttoria Integrativa datata 22 marzo 2007, con la quale ha formulato una serie di considerazioni sulla qualità dell'aria e sulla emissioni in atmosfera, sulla viabilità e sul traffico, sul tema costi/benefici, sul rumore, sul paesaggio, e sul rapporto fra il progetto in argomento e le scelte programmatorie di utilizzo del territorio;
PRECISATO che il progetto in questione è stato esaminato, una seconda volta, durante la riunione della Commissione tecnico - consultiva VIA del 28 marzo 2007, nel corso della quale è stata illustrata la precitata Relazione Istruttoria Integrativa dd. 22 marzo 2007;
RILEVATO che nella suddetta riunione del 28 marzo 2007 l'ARPA ha fornito specifiche precisazioni per quanto riguarda l'utilizzo dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle centraline di monitoraggio poste a Torviscosa per l'individuazione della media annuale della concentrazione degli ossidi di azoto (NOX) in riferimento al limite stabilito dalla normativa vigente, rappresentata dal DM 60/2002, e che in particolare da parte di ARPA stessa è stato esplicitato che i dati rilevati a Torviscosa non possono essere utilizzati per la valutazione del livello di inquinamento degli NOX per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione, in considerazione del fatto che i siti di ubicazione delle centraline rispondono a quanto previsto per il monitoraggio destinato alla valutazione della qualità dell'aria per la protezione della salute umana, e che tali siti non vengono ritenuti idonei ai fini della verifica del rispetto del limite annuale per la protezione della vegetazione;
RILEVATO che la Commissione tecnico-consultiva VIA, a fronte delle predette precisazioni fornite dall'ARPA, ha ritenuto potesse proseguire l'esame del progetto in argomento e potesse essere verificata la sussistenza di specifiche prescrizioni finalizzate all'eventuale superamento dei pareri e delle osservazioni, di tenore negativo, sopra ricordati;
VISTO il parere n. VIA/4/2007 relativo alle riunioni del 7 marzo 2007 e del 28 marzo 2007, nella seconda

delle quali la Commissione ha ritenuto che con le prescrizioni proposte, possano venir superati i pareri e le osservazioni del pubblico, di tenore negativo, sopra ricordati, e possano essere limitati gli impatti ambientali dall'attuazione del progetto in argomento e pertanto di poter valutare in maniera favorevole - per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale di cui alla L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni - il progetto dell'impianto di produzione clincker e macinazione cemento nel Comune di Torviscosa;
VISTA la nota prot. ALP.11/16139/VIA/251 dd. 18 maggio 2007, con cui la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici:
- considerati i pareri formulati e le posizioni espresse da parte dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" e dall'ARPA;
- tenuto altresì conto che in sede di Commissione tecnico-consultivo VIA di cui all'art. 22 della LR 43/1990, l'ARPA ha presentato due Relazioni, più sopra citate, concernenti il tema dell'inquinamento atmosferico;
- valutata la non univocità delle valutazioni espresse dai due organi sopra citati;
- al fine di poter sottoporre alla Giunta regionale un quadro esauriente e non contraddittorio della complessiva situazione come emergente dalla complessa procedura istruttoria, tale da non ingenerare dubbi sui presupposti tecnico-scientifici delle scelte che l'esecutivo è chiamato ad assumere,

ha chiesto all'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" ed all'ARPA di esprimere in maniera definitiva, chiara ed esplicita le valutazioni tecniche di propria competenza (anche alla luce delle dichiarazioni rese dai rispettivi rappresentanti nel corso delle audizioni tenutesi presso la IV Commissione consiliare e della documentazione in quella sede prodotta, nonché delle prescrizioni imposte dalla Commissione VIA);
VISTA la nota dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", prot. 18374/D.P./CP/ca dd. 6 giugno 2007, con la quale è stato trasmesso il decreto n. 247 del 6 giugno 2007 del Direttore Generale che prende atto del parere n. 16737/18369/D.P./CP/ca dd. 6 giugno 2007 espresso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dal Responsabile dell'Area Tecnica del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, parere che fa parte integrante del predetto decreto n. 247;
VISTA la nota prot. 6719/2007/DG/24 dd. 8 giugno 2007 dell'ARPA, con la quale risultano trasmessi un documento di approfondimento delle valutazione di impatto ambientale: Proponente: Cementi Nord-Est di Udine - insediamento di Torviscosa", ed ulteriore documentazione;
VISTA la delibera della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1469, nella quale il progetto viene giudicato non compatibile con l'ambiente, sulla base del parere VIA/4/2007 delle riunioni del 7 marzo 2007 e 28 marzo 2007, del parere dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" del 6 giugno 2007 e del parere dell'ARPA dell'8 giugno 2007;
VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 00073/2009 del 13 febbraio 2009 che annulla la delibera della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1469 ed il parere VIA/4/2007 reso dalla Commissione tecnico-consultiva VIA nelle riunioni del 7 marzo 2007 e 28 marzo 2007 e ordina che siano "nuovamente sottoposti alla Commissione VIA, al fine dell'emissione del proprio parere, tutti gli atti della compiuta istruttoria, ivi compresi la nota 6.6.2007 dell'A.S.S. n. 5, coi relativi allegati, e la nota dell'ARPA dell'8.6.07, contenente la "Relazione di approfondimento della valutazione di impatto ambientale: proponente Cementi Nord Est di Udine - Insediamento di Torviscosa";
VISTO il parere n. VIA/20/2009 relativo alla riunione del 3 giugno 2009, nella quale la Commissione tecnico-consultiva VIA ha espresso sul progetto in argomento parere non favorevole con le motivazioni di seguito riportate, in relazione alla L.R. 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 in materia di impatto ambientale;
CONSIDERATO che il parere dell' A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", dd. 6 giugno 2007 espresso dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dal Responsabile dell'Area Tecnica del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dettagliatamente motivato, conclude che "Per quanto sopra esposto, il parere di questo Dipartimento di Prevenzione non può, allo stato attuale, essere favorevole", affermando, in particolare, "Ribadiamo pertanto le preoccupazioni per gli effetti avversi alla salute umana dovuti al superamento dei limiti sanitari previsti dall' OMS, dalle normative della UE e statali per l'anno 2010 (questi valori limite di fatto sono simili). Per quanto riguarda i documenti presentati dall'ARPA successivamente sottoposti al parere di questa ASS si evidenzia che "le centraline cosi come ubicate rispondono a quanto previsto per il monitoraggio destinato alla valutazione della qualità dell'aria per la protezione della salute umana", e che le stesse confermano i dati pubblicati sul sito Internet dell'ARPA utilizzati per il precedente parere. In merito alle precisazioni e raccomandazioni proposte dalla commissione VIA con verbale della seduta del 28 .03.07 esse risultano accettabili in termini generali ma generiche e non puntuali sulle misure concrete che la Ditta deve effettivamente porre in essere";
CONSTATATO, dall'esame della predetta documentazione, che l'ARPA:
- ha fatto riferimento al rischio di incidente rilevante, al rumore, alla viabilità-mobilità, alla qualità dell'aria;
- non evidenzia "nessuna nuova osservazione" per quanto riguarda il rischio di incidente rilevante ed il rumore;

- sulla questione viabilità-mobilità, evidenzia considerazioni sul fatto che "la verifica con i dati di dettaglio aggiornati sia sulla rete autostradale che sulla rete statale e provinciale fornisce indicazioni precise su quanto i flussi siano aumentati", che "la viabilità è rimasta praticamente uguale a se stessa per trenta anni", che "si è potenziata la rete infrastrutturale via rotaia con la realizzazione dell'interporto di Cervignano";
- sulla qualità dell'aria, ricorda in particolare che il piano di azione di cui alla DGR 421/2005 non considera le zone industriali, che non sono disponibili punti di campionamento per la misurazione in siti fissi riguardanti la conformità ai valori limite per la protezione degli ecosistemi, che in ordine al limite per le PM10, il DM 60/2002 prevede per la fase 2 (a partire dal 1 gennaio 2010) la revisione con successivo decreto, che la posizione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea è definita nella proposta di "Direttiva relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa" in cui è confermato il limite attualmente in vigore per le PM10 con un margine di superamento del 20%;

VALUTATO in particolare che l' A.S.S., organo individuato, in qualità di autorità interessata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990 formalmente ed incontrovertibilmente ha ribadito, con le note richiamate "le preoccupazioni per gli effetti avversi alla salute umana dovuti al superamento dei limiti sanitari previsti dall'OMS, dalle normative della UE e statali"; mentre l'ARPA, alla quale è stato richiesto parere collaborativo, ha, comunque, rilevato che "le centraline così come ubicate rispondono a quanto previsto per il monitoraggio destinato alla valutazione della qualità dell'aria per la protezione della salute umana":

CONSIDERATO che:

- la valutazione di impatto ambientale ha come finalità primaria quella di individuare ed analizzare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto su diversi fattori, tra i quali l'uomo, la flora, la fauna, il suolo, l'acqua, il territorio, il patrimonio culturale (come prevede l'art. 3 della Dir. 85/337/CEE dd. 27.5.1985);
- tra tali finalità la protezione della salute umana e la tutela della qualità della vita assumono valore prioritario;
- i pareri fin qui resi dagli organi competenti e l'istruttoria compiuta hanno evidenziato come il progettato insediamento, sotto il profilo delle emissioni in atmosfera, verrebbe ad incidere negativamente su una situazione già compromessa e caratterizzata da livelli di inquinamento già superiori a quelli previsti (nota A.S.S. n. 5 citata);
- conseguentemente, la tutela della salute umana e della qualità della vita verrebbero ulteriormente esposte a rischio dal progettato insediamento;

CONSIDERATO altresì, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che "la valutazione di impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico suscettibile, in quanto tale, di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo" (Cons. di S. Sez. VI, n. 548/2004 e n. 2851/2006);

VALUTATO che l'interesse alla salute dell'uomo e alla tutela della qualità della vita costituisce valore fondamentale ed interesse pubblico prioritario;

RILEVATO ancora che l'art. 3 della Direttiva 85/337/CEE pone al primo punto della valutazione di impatto ambientale il tema degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo, generati dal progetto interessato;

RITENUTO, pertanto, che, non soltanto sul piano delle risultanze dell'istruttoria tecnica, ma anche sotto quello dell'esercizio della discrezionalità amministrativa, per il progettato intervento non possa essere pronunciato provvedimento di VIA favorevole ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 43/1990;

VISTO l'art. 19 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

all'unanimità,

DELIBERA

a) ai sensi della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale, per le motivazioni sopra esposte, viene giudicato non compatibile con l'ambiente il progetto - presentato della Cementi Nord-Est srl di Udine - riguardante un nuovo impianto di produzione clinker e macinazione cemento in Comune di Torviscosa.

b) il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, verrà inviato al proponente, trasmesso alle Autorità individuate ai sensi dell'art. 13 della L.R. 43/1990 nonché agli Uffici che hanno collaborato nell'istruttoria.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_31_1_DGR_1725_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2009, n. 1725

LR 6/1998 - Approvazione bando e avviso pubblico di prese-

lezione candidati a incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di seguito ARPA, per l'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza ed il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico scientifico alle funzioni esercitate dalla Regione, dagli enti locali e dalle ASS, nonché per l'erogazione di prestazione analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario, ed in particolare l'articolo 2, che ne sancisce l'autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile nell'ambito degli indirizzi e della vigilanza della Regione;
VISTO l'articolo 7, comma 2 della LR 6/1998 che attribuisce ad un Direttore generale, organo dell'ARPA, la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ente e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, nonché della gestione complessiva secondo principi di economicità;
ATTESO che ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della LR 6/1998, i compiti e le funzioni del Direttore generale sono stabiliti statutariamente;
VISTO lo Statuto dell'ARPA, approvato con DPGR 1 febbraio 1999, n. 023/Pres., ed in particolare l'articolo 4, comma 1, ai sensi del quale il Direttore generale dell'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'ente, in correlazione agli obiettivi fissati dalla Regione, e svolge tutti i compiti connessi alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa nel suo complesso;
VISTO l'articolo 12, commi 38 e 39 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 che ha autorizzato la Giunta regionale a nominare un Commissario straordinario, cui competono anche le funzioni del Direttore generale previste dall'art. 7 della LR 6/98, per avviare un processo di riassetto organizzativo e legislativo dell'ARPA;
VISTA la deliberazione 25 settembre 2008 n. 1886, con la quale la Giunta regionale ha provveduto a nominare il Commissario straordinario dell'ARPA per la durata di un anno a partire dal 27 settembre 2008, in conformità all'art. 12 della LR 9/2008;
ATTESO che l'incarico conferito al Commissario straordinario dell'ARPA giungerà a scadenza in data 26 settembre 2009;
RITENUTO opportuno dare avvio al procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore generale dell'ARPA, anche in considerazione della necessità di disporre la nomina contestualmente alla cessazione delle funzioni affidate al Commissario Straordinario dell'ARPA;
VISTO l'articolo 7, comma 1, della LR 6/1998, ai sensi del quale il Direttore generale dell'ARPA è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tra persone in possesso del diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi di un soggetto esterno;
RITENUTO che di dover provvedere alla nomina del Direttore generale dell'ARPA previo esperimento di una procedura selettiva non concorsuale volta alla formazione di un elenco di candidati, la cui idoneità a ricoprire l'incarico di Direttore Generale dell'ARPA venga certificata sulla base di titoli professionali ed esperienza dirigenziale, secondo modalità caratterizzate dal buon andamento dell'azione amministrativa, dalla razionalità e dalla trasparenza;
RITENUTO, inoltre, di doversi avvalere, per la certificazione dei requisiti specifici richiesti, di una Commissione composta da esperti esterni all'Amministrazione regionale - la cui nomina verrà disposta con provvedimento giuntale separato - avente il compito di proporre alla Giunta regionale un elenco unico di professionalità manageriali idonee a svolgere le funzioni di Direttore generale dell'ARPA;
VALUTATO opportuno, alla luce dei compiti ed delle funzioni attribuite al Direttore generale dell'ARPA, stabilire che i candidati, oltre ad attestare il possesso del diploma di laurea, debbano documentare, attraverso la presentazione di appositi curricula professionali, lo svolgimento di corsi, specializzazioni o master post laurea in ambito gestionale degli enti pubblici o in ambito giuridico, o in altri ambiti ritenuti qualificanti ai fini della selezione, ed un'esperienza dirigenziale, di durata almeno quinquennale, in settori di attività tecnica o amministrativa di enti, aziende, strutture pubbliche o private, comportante autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;
VISTO inoltre l'articolo 7, comma 4 della LR 6/1998, ai sensi del quale il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, il cui contenuto, compreso il trattamento economico, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei dirigenti generali delle Aziende per i servizi sanitari;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale assunta in data odierna con la quale sono stati approvati gli schemi-tipo di contratto regolanti il rapporto di lavoro del Direttore generale e dei Direttori tecnico-scientifico ed amministrativo dell'ARPA;
DATO ATTO che, a mente del medesimo articolo 7, comma 4 della LR 6/1998, lo svolgimento dell'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica pubblica;
RITENUTO infine, per le considerazioni in premessa, di approvare i documenti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante:
- bando di preselezione dei candidati idonei all'incarico di Direttore generale dell'ARPA;
- avviso di preselezione dei candidati idonei all'incarico di Direttore generale dell'ARPA, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- avviso per estratto, da pubblicarsi su almeno un quotidiano nazionale a carattere economico;
- modello di domanda;
- modello di curriculum professionale;
- modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

PRECISATO che la presente deliberazione, completa degli allegati, verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione oltre che sul sito web ufficiale della Regione;
PRECISATO altresì che il termine per la presentazione della domanda viene fissato in venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso di preselezione dei candidati idonei all'incarico di Direttore generale dell'ARPA Friuli Venezia Giulia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente ed ai lavori pubblici;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Al fine di disporre la nomina del Direttore generale dell'ARPA in connessione all'approssimarsi della scadenza del mandato conferito al Commissario straordinario dell'ARPA, si autorizza l'esperimento di una procedura selettiva non concorsuale volta alla formazione di un elenco di candidati, la cui idoneità a ricoprire l'incarico venga certificata sulla base di titoli professionali ed esperienza dirigenziale.
2. A tal fine, si approvano i documenti, di seguito indicati, allegati alla presente deliberazione quali parti integranti:
- bando di preselezione dei candidati idonei all'incarico di Direttore generale dell'ARPA (allegato 1);
- avviso di preselezione dei candidati idonei all'incarico di Direttore generale dell'ARPA, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (allegato 2);
- avviso per estratto da pubblicarsi su almeno un quotidiano nazionale a carattere economico (allegato 3);
- modello di domanda (allegato 4);
- modello di curriculum professionale (allegato 5);
- modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 6);

3. Il termine per la presentazione delle domande viene fissato in venti giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Il processo di selezione dei candidati sarà svolto con il supporto tecnico di una Commissione composta da esperti esterni all'Amministrazione regionale - la cui nomina è demandata a successivo provvedimento - avente il compito di certificare il possesso dei requisiti richiesti e di proporre alla Giunta regionale un elenco unico di professionalità manageriali idonee a svolgere le funzioni di Direttore generale dell'ARPA.
5. La Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici curerà gli adempimenti inerenti il procedimento per l'espletamento della selezione.
6. La presente deliberazione, completa degli allegati, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione oltre che sul sito web ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_31_1_DGR_1725_2_ALL1

Allegato 1

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Preselezione di candidati idonei alla nomina a Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia

BANDO

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rende noto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, intende procedere alla nomina del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, con sede in Palmanova, e che pertanto, ai fini della presentazione delle relative candidature, indice pubblico bando per la selezione di professionalità manageriali in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico.

Gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni connesse all'incarico di Direttore generale ed attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale.

Il processo di selezione dei candidati sarà svolto con l'ausilio tecnico di una Commissione di esperti esterni all'Amministrazione regionale, avente il compito di certificare il possesso dei requisiti specifici richiesti e di proporre alla Giunta regionale un elenco unico di professionalità manageriali finalizzato unicamente a certificare l'idoneità a svolgere l'incarico di Direttore generale dell'ARPA.

L'esito della procedura di selezione verrà comunicato all'indirizzo specificato dal candidato nella domanda.

La nomina sarà effettuata dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, tra coloro che risulteranno inclusi in tale elenco; l'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.

Le funzioni e le responsabilità del Direttore generale sono disciplinate dalla LR 6/1998 e s.m.i. e dallo Statuto dell'ARPA, approvato con DPGR 1 febbraio 1999, n. 023/Pres.

L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della LR 6/1998.

All'incarico di Direttore generale dell'ARPA accede un contratto di lavoro autonomo di diritto privato, i cui contenuti normativi ed economici sono stati stabiliti con deliberazione ……. luglio 2009, n. ………., in analogia a quanto previsto dalle norme vigenti per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari.

Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo, ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta.

Le domande, rivolte al Presidente della Regione, devono essere indirizzate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia n. 75/1, 34126 TRIESTE, e inoltrate con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di venti giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.). Qualora il termine indicato venga a cadere in una giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tali fini fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. E' altresì consentita la consegna a mano esclusivamente nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l'Ufficio protocollo della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che ne rilascerà apposita ricevuta.

La domanda va redatta in lingua italiana utilizzando il modello, recante "Candidatura per la nomina a Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia", in allegato al presente bando.

Alla domanda dovrà essere allegato, in plico riservato, il curriculum professionale, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 come da modello allegato al bando, da cui risulti la specializzazione professionale, culturale e scientifica e l'esperienza acquisita in ordine all'incarico da svolgere, desumibile sia dall'attività svolta presso organismi pubblici o privati per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, sia dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, nonché da concrete esperienze lavorative maturate in campo giuridico amministrativo e organizzativo del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento d'identità del firmatario.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà vanno rese nelle forme di cui al Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa del citato D.P.R. 445/2000. L'Amministrazione regionale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. 445/2000. A tal fine, nella domanda e negli atti allegati, l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture personali dichiarate. Qualora da controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non verranno accolte le domande:
- pervenute oltre il termine indicato;
- prive di firma o sottoscritte senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
- non corredate dal curriculum professionale, ovvero corredato dal curriculum professionale privo di firma ovvero sottoscritto senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 445/2000;
- non contenenti tutte le dichiarazioni richieste nonché le indicazioni e gli elementi utili per l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del DPR 445/2000.

Si rappresenta che il modello di domanda, di curriculum e di dichiarazione sostitutiva potranno essere reperiti sul sito internet www.regione.fvg.it.

L'Amministrazione regionale declina, sin d'ora, ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere regolarmente bollata così come disposto dalla tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992.

I dati e le notizie forniti dagli aspiranti inerenti al presente bando verranno trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, con sede in Trieste, via Giulia 75/1, è competente a curare gli adempimenti inerenti il procedimento di preselezione dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Moscato, Responsabile delegato di posizione organizzativa Rapporti con l'ARPA, contenzioso e sanzioni del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 040.3774450 (dott.ssa Maria Moscato) - 040.3774730 (dott.ssa Antonella Picinelli) - 040.3774532 (dott. Francesco Bozzetto), dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.

IL DIRETTORE CENTRALE:
dott. ing. Roberto Della Torre

Allegato 2

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Preselezione di candidati idonei alla nomina a Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia.

AVVISO

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rende noto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, intende procedere alla selezione di professionalità manageriali in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con sede in Palmanova.

Possono presentare domanda entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, coloro che sono in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni connesse all'incarico di Direttore generale ed attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale.

Le domande, consegnate a mano o inoltrate con raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere indirizzate al Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Via Giulia n. 75/1, 34126 TRIESTE.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, come da modello allegato al bando, attestante la specializzazione professionale, culturale e scientifica e l'esperienza acquisita in ordine all'incarico da svolgere, desumibile sia dall'attività svolta presso organismi pubblici o privati per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, sia dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, nonché da concrete esperienze lavorative maturate in campo giuridico amministrativo e organizzativo del lavoro.

Si rappresenta che la domanda, il curriculum professionale e le dichiarazioni sostitutive richieste dovranno essere compilati esclusivamente utilizzando i modelli allegati al bando pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione n. .... del .... reperibile anche sul sito www.regione.fvg.it.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. ing. Roberto Della Torre

Allegato 3

AVVISO PER ESTRATTO
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

AVVISA

che intende procedere alla selezione di professionalità manageriali in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con sede in Palmanova.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. .... del ...., ed è reperibile anche sul sito www.regione.fvg.it.
Il termine di venti giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'Avviso di preselezione di candidati idonei alla nomina a Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. ing. Roberto Della Torre

Allegato 4

Modello di domanda

- marca da bollo -

Al Presidente
della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia

per il tramite della

Direzione centrale
ambiente e lavori pubblici
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

Oggetto: Candidatura per la nomina a Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia.

Il/La sottoscritto/a ....
propone la propria candidatura alla nomina a prossimo Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dichiara la propria disponibilità a svolgere il relativo incarico.

A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. innanzi citato, dichiara:

1. di essere nato/a il (gg/mm/aaaa) ………/………/………… a ………………………………………………………………… prov. ………;

2. di risiedere a ……………………………………………………………… prov. ………… via/piazza………………………………………………………………………………… n……… Comune……………………………………………………………… prov. …….…... CAP ………..

3. di possedere il seguente numero di codice fiscale: ……………………………………………………;

4. di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………………………………………..;

5. di essere in possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento o della laurea specialistica in……………………………………………………………………………...

conseguito/a in data……………………................. presso l'Università degli studi di………………………………………….…………………………………………………………...
via/piazza ……………………………………………………………………………………......………….....

(per le città, come Roma, sedi di più Atenei si dovrà indicare anche il nome dell'Università, ad esempio: Roma Sapienza, Roma Luiss, Roma Tre, Roma Tor Vergata);

6. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato condanna definitiva per i seguenti reati: …………………………………………………......…………………….
……........

(a tal fine la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna).

7. di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali in corso ovvero di avere procedimenti penali in corso per le seguenti ipotesi di reato:……………………………………………………………………………………………………….
……..

8. di non essere destinatario di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione ovvero di essere destinatario del provvedimento………………...
………....

9. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 7, comma 4 della LR 6/1998 (ovvero dichiara di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità che si impegna a rimuovere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione di nomina: ……………………………………………………………………………........

………..);

10. di voler ricevere ogni comunicazione presso:

☐ la propria residenza

☐ il domicilio sotto indicato:

c/o……………………………………………………………………......…………………………....……….
via/piazza…....……………………………………………………………………………………….. n………..
Comune…………………………………………………………………….. prov. ……....... CAP ………..
tel ……....………………………….. /cell……………………….....………..;

11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel "Bando di preselezione di candidati idonei alla nomina a Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia" approvato con la deliberazione della Giunta regionale n………. di data……………………….. e di dare espresso

consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini della presente procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

Allega alla presente domanda, a pena di esclusione, un curriculum professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 come da modello allegato al bando, da cui risulti la specializzazione professionale, culturale e scientifica e l'esperienza acquisita in ordine all'incarico da svolgere, desumibile sia dall'attività svolta presso organismi pubblici o privati per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, sia dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, nonché da concrete esperienze lavorative in campo giuridico amministrativo e organizzativo del lavoro.

Luogo e data …………………………….

Firma ………………………………………………………………..

(Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero occorrerà allegare, alla stessa, copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore).

Ai sensi dell'art. 13, del D.lgs n. 196/2003 si informa che:
1. il trattamento dei dati personali forniti è diretto esclusivamente all'espletamento della presente procedura e degli adempimenti conseguenti ed il loro conferimento è necessario ai fini della valutazione complessiva da parte della Giunta regionale; pertanto la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa;
2. il trattamento dei dati verrà effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico;
3. i dati personali, che saranno resi pubblici, riguardano il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato e l'attività da ultimo svolta;
4. all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003;
5. titolare del trattamento dei dati è l'Amministrazione regionale; responsabile del trattamento è il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici – Via Giulia, 75/1 - 34126 Trieste.

Allegato 5

Modello di curriculum professionale

(Dichiarazione attestante l'esperienza dirigenziale acquisita, allegata alla domanda recante "Candidatura per la nomina a Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia")

Il/La sottoscritto/a ....,

nato/a a.. (prov............)

il (gg/mm/aaaa) ..../........../............. e residente a ....

in via/piazza .... n. .... ,

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. innanzi citato,

dichiara:

1. di aver svolto l'attività di direzione tecnica o amministrativa, in posizione dirigenziale, indicata di seguito:

a) attività di...

con la qualifica professionale di ....

dal......../......../............. al......../......../............. presso l'azienda / ente pubblico

.... ubicata/o

in via/piazza.. n............,

CAP..............., Comune...,

tel.. e fax...

Specificare le norme di legge o contrattuali che definiscono l'esatta qualifica professionale posseduta indicando, per esteso, tipologia del provvedimento (ad es. legge, DPR, CCNL), numero, data, articolo:

....

....

L'attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse:

- ☐ umane;
- ☐ tecniche;
- ☐ finanziarie.

(indicare con una X le risorse gestite).

Nel periodo indicato l'attività svolta è consistita in (indicare succintamente l'attività svolta e le risorse gestite, specificando il settore, le dimensioni in termini numerico-organizzativi della struttura e del personale direttamente dipendente, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, ed ogni altro elementi ritenuto utile):

....

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. di aver conseguito i seguenti titoli professionali o le seguenti specializzazioni/master postlaurea:

Titolo della qualifica rilasciata…………………………………………………………………...

Ambito della competenza professionale posseduta…………………………………...……..

……………………………………………………………...………………………………………..

Nome e tipo di organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione………………….

……………………………………………………………………………………………………....

Livello nella classificazione nazionale o internazionale (facoltativo)……………………..

………………………………………………………………………………………………………...

3. di aver maturato la seguente esperienza lavorativa in campo giuridico amministrativo, organizzativo e gestionale, indicata di seguito:

a) attività di (descrivere succintamente l'attività svolta e i risultati conseguiti) ……...………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………....

dal……/……../………….. al……./……../………….. presso l'azienda / ente pubblico …………………………………………………………………….…...……………….. ubicata/o

in via/piazza……..……………………………………………………………………… n………..,

CAP…………….., Comune………………...……………………………………………………...,

tel..…………………………….. e fax…………………………………………...

Specificare le norme di legge o contrattuali che definiscono l'esatta qualifica professionale posseduta indicando, per esteso, tipologia del provvedimento (ad es. legge, DPR, CCNL), numero, data, articolo:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(Gli aspiranti potranno continuare l'elencazione di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, qualora ve ne sia la necessità, riportando, per ogni ulteriore attività o titolo professionale, le medesime indicazioni. E'inoltre possibile allegare, in aggiunta al presente curriculum, una relazione maggiormente dettagliata, nonché i documenti comprovanti l'effettuazione delle attività dichiarate. Qualora i documenti vengano prodotti in fotocopia occorrerà dichiararne la conformità ai rispettivi originali ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Luogo e data ……………………………

Firma ………………………………………………………………

(Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero occorrerà allegare, alla stessa, copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore).

Allegato 6

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il/La sottoscritto/a ....,

nato/a a.. .... (prov. ....) il

(gg/mm/aaaa) ..../........./........... e residente a .... in

via/piazza .... n. .... ,

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. innanzi citato,

dichiara:

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Luogo e data ....

Firma ....

(Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero occorrerà allegare, alla stessa, copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore).

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_31_1_ADC_AMB LLPP UD 07-17 DA BENITO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 25 della LR 3 luglio 2002, n. 16. "Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale".

Nei termini e nelle modalità di cui agli art. 25 e 26 della L.R. 3.7.2002 n. 16 sono state presentate le sotto elencate domande di riconoscimento o di concessione preferenziale del diritto all'uso dell'acqua pubblica.

Le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici di Udine, Via Sabbadini 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 05 agosto 2009 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopracitata, entro e non oltre il 26 agosto 2009

Udine, 17 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing.Giovanni Ceschia

09_31_1_ADC_AMB LLPP UD 07-17 DA BENITO_2_ALL1

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
3924	Pescheria "Da Benito" di Luisa Di Gioia	DGILSU68D57E098E	Cervignano del Friuli CC Cervignano del Friuli	17	180/21	0,10	lavaggio alimenti, pulizie locali e servizi igienici
4063	Cantina Marcon & C. snc	00251730305	San Giorgio di Nogaro	7	403	0,01 (1 l/sec)	potabile
4130	Agricola Chittaro di Bruno Chittaro C. snc	01672310300	Villa Vicentina	7	171/22	0,003 (0,3 l/sec)	servizi igienici e pulizie
4150	Suardi Franco - Antica Osteria Italia	SRDFNC40A19B040Y	Cervignano del Friuli, CC Cervignano d. F.	17	p.c. 86/2	0,015 (1,5 l/sec)	servizi igienici, lavaggio e preparazione alimenti
4157	Biancaniello Giuseppe & C. sas	0082450309	Cervignano del Friuli, CC Cervignano d. F.	19	p.c. 380/1	0,10 (10 l/sec)	servizi igienici, preparazione alimenti
4174	Azeta Ricambi di Azzano Giampietro	ZZNGPT55H18C641Q	Cervignano del Friuli, CC Cervignano d. F.	18, All. A	p.c. 246/3	0,01 (1 l/sec)	servizi igienici, lavabi officina
4221	Cartura Luciano e C. snc - insegna Ristorante Pizzeria Al Salice	00193750304	Cervignano del Friuli	7	p.c. 785/11	0,01 (1 l/sec)	potabile
4224	Salone Sinatra Denis	SNTDNS69C16G284X	Cervignano del Friuli, CC Cervignano d. F.	18	p.c.1155/5	0,0075 (0,75 l/sec)	servizi igienici e attività di salone di barbiere
4229	Azienda Agricola di Salvador Bortolo sas di Salvador Paola e Tiziana & C.	00146850268	Codroipo	70	129	1,0 (100 l/sec)	irriguo
4983	Piazza Silvana az. agr.	PZZSVN45B56I040K	Rivignano	19	17	0,18 (18 l/sec)	irriguo
4983	Piazza Silvana az. agr.	PZZSVN45B56I040K	Rivignano	28	23	0,18 (18 l/sec)	irriguo
5015	Az. Agr. Scaini Marc'Antonio e Rolando	00485560304	Varmo	4	151	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5015	Az. Agr. Scaini Marc'Antonio e Rolando	00485560304	Varmo	7	234	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5015	Az. Agr. Scaini Marc'Antonio e Rolando	00485560304	Varmo	2	17	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5015	Az. Agr. Scaini Marc'Antonio e Rolando	00485560304	Varmo	3	142	0,25 (25 l/sec)	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
5015	Az. Agr. Scaini Marc'Antonio e Rolando	00485560304	Varmo	3	32	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5015	Az. Agr. Scaini Marc'Antonio e Rolando	00485560304	Varmo	7	297	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5018	Scaini Ernesto az. agr.	SCNRST26E18C817F	Codroipo	95	109	0,05 (5 l/sec)	irriguo
5018	Scaini Ernesto az. agr.	SCNRST26E18C817F	Codroipo	95	99	0,05 (5 l/sec)	irriguo
5020 -1	Az. Agr. Sgubin Daniele	SGBDNL67P22G284L	Fiumicello	11	p.c. 221/2	0,20 (20 l/sec)	irriguo
5020 -1	Az. Agr. Sgubin Daniele	SGBDNL67P22G284L	Fiumicello	11	p.c. 195/1	0,15 (15 l/sec)	irriguo
5020	Az. Agr. Sgubin Daniele	SGBDNL67P22G284L	Fiumicello	11	p.c. 210/3	0,01 (1 l/sec)	lavaggio verdure
5066	Tubaro Daniele az. agr.	TBRDNL65L28Z401G	Codroipo	64	151 (ex 154)	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5066	Tubaro Daniele az. agr.	TBRDNL65L28Z401G	Codroipo	64	240	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5066	Tubaro Daniele az. agr.	TBRDNL65L28Z401G	Codroipo	64	320	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5066	Tubaro Daniele az. agr.	TBRDNL65L28Z401G	Codroipo	52	167/281	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5066	Tubaro Daniele az. agr.	TBRDNL65L28Z401G	Codroipo	65	51	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento, pozzo n.1	84	187-289	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento, pozzo n.2	84	187	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento, pozzo n.3	83	116	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento, pozzo n.4	92	247	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento, pozzo n.5	92	247	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento, pozzo n.6	92	81	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento,	84	357	0,30 (30 l/sec)	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
			pozzo n.7				
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento, pozzo n.8	74	63	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5095	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA56P41L686P	Camino al Tagliamento, pozzo n.9	74	184	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5101	Tuppin Armando az. agr.	TPPRND55P20L483B	Camino al Tagliamento	84	176	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5101	Tuppin Armando az. agr.	TPPRND55P20L483B	Camino al Tagliamento	92	277	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5101	Tuppin Armando az. agr.	TPPRND55P20L483B	Camino al Tagliamento	92	38-39	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5101	Tuppin Armando az. agr.	TPPRND55P20L483B	Camino al Tagliamento	84	346	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5101	Tuppin Armando az. agr.	TPPRND55P20L483B	Camino al Tagliamento	84	208	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5142	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Varmo	23	12	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5142	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Varmo	23	213	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5142	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Varmo	35	9	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5142	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Varmo	9	28	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5142	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Varmo	9	242	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5142	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Varmo	9	111	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5142	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Varmo	8	124	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5142	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Varmo	4	159	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5148	Veneruz Vilma az. agr.	VNRVLM56E62A810Y	Bertiolo	16	204	0,016 (1,6 l/sec)	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
5191	Zanello Libertino e Simonetta az. agr.	01800840306	Talmassons	31	163	0,40 (40 l/sec)	irriguo
5191	Zanello Libertino e Simonetta az. agr.	01800840306	Talmassons	18	128	0,40 (40 l/sec)	irriguo
5191	Zanello Libertino e Simonetta az. agr.Simonetta	01800840306	Talmassons	16	234	0,40 (40 l/sec)	irriguo
5191	Zanello Libertino e Simonetta az. agr.Simonetta	01800840306	Talmassons	24	134-139	0,40 (40 l/sec)	irriguo
5191	Zanello Libertino e Simonetta az. agr.Simonetta	01800840306	Talmassons	17	133	0,40 (40 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	9	167	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	16	129	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	21	223	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	22	165	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	24	45	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	24	236	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	24	311	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	31	185-186	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Talmassons	31	246	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5197	Azienda AgricolaZanello	01800850305	Talmassons	36	12	0,47 (47 l/sec)	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
	Otello, Rosalba e Guerrino ss						
5198	Azienda AgricolaZanello Otello, Rosalba e Guerrino ss	01800850305	Rivignano	1	29	0,47 (47 l/sec)	irriguo
5206	Azienda Agricola Eredi Zanin Renato ss	02159810304	Camino al Tagliamento	85	386/58	0,417 (41,7 l/sec)	irriguo
5206	Azienda Agricola Eredi Zanin Renato ss	02159810304	Camino al Tagliamento	85	11-322	0,417 (41,7 l/sec)	irriguo
5206	Azienda Agricola Eredi Zanin Renato ss	02159810304	Camino al Tagliamento	84	261	0,417 (41,7 l/sec)	irriguo
5206	Azienda Agricola Eredi Zanin Renato ss	02159810304	Camino al Tagliamento	84	223	0,417 (41,7 l/sec)	irriguo
5206	Azienda Agricola Eredi Zanin Renato ss	02159810304	Camino al Tagliamento	84	296-223	0,417 (41,7 l/sec)	irriguo
5207	Azienda Agricola Eredi Zanin Renato ss	02159810304	Varmo	3	192	0,417 (41,7 l/sec)	irriguo
5207	Azienda Agricola Eredi Zanin Renato ss	02159810304	Varmo	4	6	0,417 (41,7 l/sec)	irriguo
5211	Az. Agr. Valle del Lovo di Zanutta Ing. Gianluca	01958330308	Carlino, pozzo 1	26	448	0,06 (6 l/sec)	pescicoltura
5211	Az. Agr. Valle del Lovo di Zanutta Ing. Gianluca	01958330308	Carlino, pozzo 2	26	448	0,06 (6 l/sec)	pescicoltura
5211	Az. Agr. Valle del Lovo di Zanutta Ing. Gianluca	01958330308	Carlino, pozzo 3	26	448	0,06 (6 l/sec)	pescicoltura
5211	Az. Agr. Valle del Lovo di Zanutta Ing. Gianluca	01958330308	Carlino, pozzo 4	26	448	0,06 (6 l/sec)	pescicoltura
5211	Az. Agr. Valle del Lovo di Zanutta Ing. Gianluca	01958330308	Carlino, pozzo 5	26	448	0,06 (6 l/sec)	pescicoltura
5290	Paviotti Arnaldo az. agr.	PVTRLD23E06A553P	Bagnaria Arsa	3	62	0,50 (50 l/sec)	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
5290	Paviotti Arnaldo az. agr.	PVTRLD23E06A553P	Bagnaria Arsa	4	62	0,50 (50 l/sec)	irriguo
5290	Paviotti Arnaldo az. agr.	PVTRLD23E06A553P	Bagnaria Arsa	4	166	0,50 (50 l/sec)	irriguo
5290	Paviotti Arnaldo az. agr.	PVTRLD23E06A553P	Palmanova	14	45	0,50 (50 l/sec)	irriguo
5441-1	Società Agricola Gazzola Andrea Massimo e Scaini Luisa	01643920307	Teor	1	156	0,042 (4,2 l/sec)	zootecnico
5441	Società Agricola Gazzola Andrea Massimo e Scaini Luisa	01643920307	Teor	1	8	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5441	Società Agricola Gazzola Andrea Massimo e Scaini Luisa	01643920307	Teor	1	144	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5441	Società Agricola Gazzola Andrea Massimo e Scaini Luisa	01643920307	Teor	6	167	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5613	Azienda Agricola Brunner sas di Buccino Michele Andrea & C. Soc. Agr.	01671080305	Chiopris Viscone, CC Chiopris	2	573/1	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5613	Azienda Agricola Brunner sas di Buccino Michele Andrea & C. Soc. Agr.	01671080305	Chiopris Viscone, CC Chiopris	5	310	0,30 (30 l/sec)	irriguo
5673	Banca Popolare Friuladria spa	01369030935	Cervignano del Friuli, CC Cervignano d. F.	17	126/3	0,013 (1,3 l/sec)	servizi igienici
5804	Massimo Deana az. agr.	DNEMSM66A27L483L	Talmassons	19	264	0,06 (6 l/sec)	zootecnico
5806	Tonizzo Maria az. agr.	TNZMRA42R53L686U	Codroipo	87	138	0,333 (33,33 l/sec)	irriguo
5979	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Codroipo	95	90	0,66 (66 l/sec)	irriguo
5979	Azienda Agricola Bravin V. & Valoppi R.	01518140304	Codroipo	70	71	0,66 (66 l/sec)	irriguo

n. dom.	Richiedente	Codice Fiscale	Ubicazione Derivazione	Foglio	Mappale	Portata moduli	Utilizzo
5981	Az. Agr. Scaini Marc'Antonio e Rolando	00485560304	Camino al Tagliamento	85	139	0,25 (25 l/sec)	irriguo
5981	Az. Agr. Scaini Marc'Antonio e Rolando	00485560304	Camino al Tagliamento	93	20	0,25 (25 l/sec)	irriguo
6063	Moratto Luisa az. agr.	MRTLSU68C56C817X	Varmo	1	7	0,50 (50 l/sec)	irriguo
6064	Moratto Luisa az. agr.	MRTLSU68C56C817X	Varmo	17	195	0,50 (50 l/sec)	irriguo
6065	Moratto Luisa az. agr.	MRTLSU68C56C817X	Varmo	17	17	0,50 (50 l/sec)	irriguo
6073	Self srl	02177450307	Rivignano	8	168	0,008 (0,8 l/sec)	potabile e servizi igienico
6074	Mauro Elga e C. ss az. agr.	02335800302	Varmo	187	187	0,30 (30 l/sec)	irriguo
6074	Mauro Elga e C. ss az. agr.	02335800302	Varmo	28	97	0,28 (28 l/sec)	irriguo
6075	Longo Manuela - Stazione di Servizio "Manu"	LNGMNL86P46L424X	Bagnaria Arsa	3	8	0,004 (0,4 l/sec)	servizi igienici e manometro a colonna impianto distribuzione carburanti

Udine, 17 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_31_1_ADC_AMB LLPP UD 07-20 FABBIAN_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16, di estratto di provvedimento di riconoscimento all'uso di acque pubbliche per utilizzatori vari.

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa n. ALP UD /B / 507/ RIC, emesso il 02.07.2009, è stato riconosciuto ai concessionari di seguito elencati il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, per gli usi e nei luoghi di seguito descritti, fino alla data del 31.12.2013.

Udine, 20 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

ELENCO DELLE DERIVAZIONI OGGETTO DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO N. ALPUD / B 0507 LPU RIC DEL 02.07.2009

n. dom 1	Richiedente 2	Codice Fiscale 3	Indirizzo sede 4	Ubicazione Catastale delle derivazioni 5	Utilizzo 6	Portata moduli 7
4008	Fabbian Daniela	FBBDNL53B54H629T	Via G. Garibaldi 3; 33041 Aiello del Friuli	Aiello del Friuli - C.C. Ioannis, F.4, Mapp.30/5	servizio igienico	0,02 (2 l/s)
4009	Fabbian Daniela	FBBDNL53B54H629T	Via G. Garibaldi 3; 33041 Aiello del Friuli	Aiello del Friuli - C.C. Aiello d. F., F.17, Mapp.72/5	igienico - sanitario	0,02 (2 l/s)
4593	Cossaro Alcide az. agr.	CSSLCD48D18B545Z	Via Corso Marconi, n. 4; 33040 Campolongo al Torre	Campolongo al Torre, F.1, Mapp.452/1, F.5/8, Mapp.231, pompa mobile, port. 30 l/sec; F.2, Mapp.186/2, pompa fissa port. 30 l/sec; F.5, Mapp.204/1, pompa fissa port. 30 l/sec	irriguo	totale 0,90 (90 l/sec)
4594	Cassin Elpi az. agr.	CSSLPE30S29C817E	Via Santa Marizza, n. 1; 33030 Codroipo	Codroipo, F.88, Mapp.92; F.95, Mapp.172	irriguo	0,25 (25 l/sec)
4595	Cassin Elpi az. agr.	CSSLPE30S29C817E	Via Santa Marizza, n. 1; 33030 Codroipo	Varmo, F.19, Mapp.24	irriguo	0,25 (25 l/sec)
4599	Cossaro Aristide az. agr	CSSRTD48P15L039J	Via del Popolo, n. 1/3; 33030 Talmassons	Talmassons, F.28, Mapp.156	irriguo	0,167 (16,66 l/sec)
4600	Cossaro Italo	CSSTLI23M01L039Y	Via Mangilli, n. 7/2; 33030 Talmassons	Talmassons F.26, Mapp.43; F.28, Mapp.43, F.19, Mapp.679; F.19, Mapp.86	irriguo	0,167 (16,66 l/sec)
4629	Della Siega Ferdinando	DLLFNN53A13C817U	Via Erminia, n. 24; 33033 Codroipo	Codroipo F.76 Mapp.26, F.77, Mapp.27	irriguo	0,015 (1,5 l/sec)
4630	Della Siega Ferdinando	DLLFNN53A13C817U	Via Erminia, n. 24; 33033 Codroipo	Varmo, F.5, Mapp.44	irriguo	0,015 (1,5 l/sec)
4640	Azienda agricola Savanelli ss	02313910305	Via Lunghi 2; 33050 Teor	Rivignano, F.30, Mapp.71; F.30, Mapp.38	irriguo	0,30 (30 l/sec)
4641	Azienda agricola Savanelli ss	02313910305	Via Lunghi 2; 33050 Teor	Teor, F.3, Mapp.499 (ex 82); F.3, Mapp.489 (ex 82); F.3, Mapp.288	irriguo	0,30 (30 l/sec)
4730	Azienda Agricola Ganis Nives di Ponte Enrico & C. ss	02540940307	Via San Vidotto 17; 33030 Talmassons	Talmassons, F.9, Mapp.57	irriguo	0,16 (16 l/sec)
4955	Pascolat Ferruccio az. agr.	PSCFRC36D09A346E	Via Zanetti 2; 33050 Fiumicello	Fiumicello, F.11, p.c. 149/7; F.15, p.c. 484/1	irriguo	0,10 (10 l/sec)
5711	Pavan Maria Rosa az. agr.	PVNMRS56B59E910Y	Via Carducci 14; 33050 Marano Lagunare	Carlino, Foglio 6, Mappale 39 (ex 177)	servizi igienici, pulizie varie, irriguo	0,02 (2 l/sec)
5712	Petris Alessandro az. agr. "Al Gelso"	PTRLSN83E10L483E	Via Dante Alighieri 5, fr. Lauzacco; 33050 Pavia di Udine	Santa Maria La Longa, F.1, Mapp.27	irriguo	0,18 (18 l/sec)
6011	Zanello Angela az. agr.	ZNLNGL22E63L039O	Via Rotonda 3, fr. Flambro; 33030 Talmassons	Talmassons, F.5, Mapp.574,	irriguo	0,16 (16 l/sec)
6028	Bettuzzi Adriana az. agr.	BTTDRN59B67A700Q	Via L. Garzoni 10; 33050 Castions di Strada	Castions di Strada, F.11, Mapp.418	irriguo	0,25 (25 l/sec)
6033	Diminutto Marilena	DMNMLN71S50G284C	Via Cjalminis 1; 33050 Castions di Strada	Castions di Stada F.9, Mapp.74; F.9, Mapp.164	irriguo	0,25 (25 l/sec)
4008	Fabbian Daniela	FBBDNL53B54H629T	Via G. Garibaldi 3; 33041 Aiello del Friuli	Aiello del Friuli - C.C. Ioannis, F.4, Mapp.30/5	servizio igienico	0,02 (2 l/s)

Udine, 20 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_31_1_ADC_PIAN TERR BRUGNERA 41 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 7 del 13 febbraio 2009 il comune di Brugnera ha preso atto, in ordine alla variante n. 41 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

09_31_1_ADC_PIAN TERR VILLESSE PIANO COMMERCIO E 16 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Villesse. Avviso di adozione dell'adeguamento del Piano di settore del comparto del commercio e della contestuale variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Villesse, con deliberazione consiliare n. 27 del 5 dicembre 2008, ha adottato l'adeguamento del Piano di settore del comparto del commercio e la contestuale variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

09_31_1_ADC_RIS AGR ISPPN VIGNA-MOLEVANA-PUNTIC

Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Ispettorato ripartimentale foreste - Pordenone

Art. 26 bis, LR 08.04.1982, n. 22, modificato dall'art. 9, LR 25.08.1986, n. 38. Lavori di viabilità forestale di servizio denominata "Vigna - Molevana - Puntic", nei Comuni di Travesio e di Castelnovo del Friuli. Avviso di acquisizione a titolo originario del sedime e dell'opera pubblica.

Ai sensi dell'art. n. 1, commi nn. 17 e 18 della L.R. n. 20/2000, viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le particelle da acquisire ed i relativi intestatari iscritti agli atti, in riferimento alla realizzazione del suddetto intervento, nonchè i dati identificativi delle stesse ed i corrispondenti valori stimati, secondo quanto previsto dal comma n. 20, art. n. 1, della citata norma:

C.C. di TRAVESIO

01 MORO Marino, nato a UDINE il 02.05.1961; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 19, mapp. n. 1470; qualità: prato, di mq 30;

Superficie da acquisire: mq 30;
Fg. n. 19, mapp. n. 1456; qualità: incolto produttivo, di mq 70;
Superficie da acquisire: mq. 70;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 120,29.-;

02/01 CESCA Gemma, vedova DEL GALLO; Usufruttuario parziale;
02/02 DEL GALLO Antonio, nato a TRAVESIO il 04.11.1938; Comproprietario;
02/03 DEL GALLO Renato, nato a TRAVESIO il 07.11.1942; Comproprietario;
02/04 DEL GALLO Silvano, nato a TRAVESIO il 10.09.1940; Comproprietario;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 19, mapp. n. 1458; qualità: vigneto, di mq 10;
Superficie da acquisire: mq 10;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 51,66.-;

03/01 CORTINA Antonio Renato,nato a TRAVESIO il 17.09.1946; Proprietà;
03/02 CORTINA Gio Batta, nato a TRAVESIO il 28.10.1908; Usufrutto;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 19, mapp. n. 1460; qualità: vigneto, di mq 10;
Superficie da acquisire: mq 10;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 51,66.-;

04/01 MANCONI Mario, nato a MILANO il 21.09.1954; Proprietà per 2/3;
04/02 ZANCAN Bruna, nata a TRAVESIO il 29.03.1920; Proprietà per 1/3;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 19, mapp. n. 1462; qualità: vigneto, di mq 8;
Superficie da acquisire: mq 8;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 41,33.-;

05/01 DEL GALLO Antonia, nata a TRAVESIO; Usufrutto per 1/3;
05/02 ZANCAN Adelio, nato in FRANCIA il 28.07.1926; Proprietà per 1/3;
05/03 ZANCAN Ines, nata in FRANCIA il 13.08.1924; Proprietà per 1/3;
05/04 ZANCAN Serino, nato in FRANCIA il 28.05.1928; Proprietà per 1/3;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 19, mapp. n. 1464; qualità: seminativo, di mq 6;
Superficie da acquisire: mq 6;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 15,50.-;

06/01 RET Maria, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 12.06.1894; Usufruttuario parziale;
06/02 ZANCON Alessandro; Proprietà per 1/6;
06/03 ZANCON Cecilia, nata a TRAVESIO il 29.09.1910; Proprietà per 1/6;
06/04 ZANCON Fiorella, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 02.01.1953; Proprietà per 1/18;
06/05 ZANCON Lea, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 23.12.1931; Proprietà per 1/18;
06/06 ZANCON Maria; Proprietà per 1/6;
06/07 ZANCON Maria, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 03.04.1923; Usufruttuario parziale;
06/08 ZANCON Maria, nata a TRAVESIO il 08.08.1923; Proprietà per 1/18;
06/09 ZANCON Mattia; Proprietà per 1/6;
06/10 ZANCON Pietro; Proprietà per 1/6;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 19, mapp. n. 1466; qualità: seminativo, di mq 8;
Superficie da acquisire: mq 8;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 20,66.-;

07 MURAN Maria, nata a TRAVESIO il 29.07.1944;
Proprietà per 1/3 e proprietà per 2/3, bene personale;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 19, mapp. n. 1468; qualità: vigneto, di mq 6;
Superficie da acquisire: mq 6;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 31,00.-;

C.C. di CASTELNOVO DEL FRIULI

08 TRUANT Eddy, nato in BELGIO il 07.12.1956; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 1056; qualità: bosco ceduo, di mq 215;
Superficie da acquisire: mq 215;
Fg. n. 11, mapp. n. 1044; qualità: prato, di mq 21;
Superficie da acquisire: mq 21;
Fg. n. 11, mapp. n. 1042; qualità: incolto produttivo, di mq 10;
Superficie da acquisire: mq 10;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 266,02.-;

09/01 COJUTTI Alessandro, nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 05.04.1945; Proprietà per 1/2,
09/02 COJUTTI Franco, nato a UDINE il 03.02.1947; Proprietà per 1/2;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1046; qualità: prato, di mq 5;
Superficie da acquisire: mq 5;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 8,00.-;

10/01 LUNAZZI Maria Grazia, nata a TRAVESIO il 06.07.1948; Proprietà per 500/1000;
10/02 SELECKY Michel Lino, nato in FRANCIA il 02.07.1972; Proprietà per 250/1000;
10/03 SELECKY Stephanie, nata in FRANCIA il 18.04.1976; Proprietà per 250/1000;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 1095; qualità: bosco ceduo, di mq 182;
Superficie da acquisire: mq 182;
Fg. n. 11, mapp. n. 1048; qualità: bosco ceduo, di mq 8;
Superficie da acquisire: mq 8;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 196,28.-;

11/01 DEL GALLO Bruno, nato a TRAVESIO il 09.11.1944; Proprietà per 1/3;
11/02 DEL GALLO Santina, nata a TRAVESIO il 29.09.1942; Proprietà per 1/3;
11/03 TONELLI Gina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 09.02.1918; Proprietà per 1/3;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 1091; qualità: bosco ceduo, di mq 5;
Superficie da acquisire: mq 5;
Fg. n. 11, mapp. n. 1083; qualità: bosco ceduo, di mq 5;
Superficie da acquisire: mq 5;
Fg. n. 11, mapp. n. 1064; qualità: bosco ceduo, di mq 47;
Superficie da acquisire: mq 47;
Fg. n. 11, mapp. n. 1052; qualità: bosco ceduo, di mq 42;
Superficie da acquisire: mq 42;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 102,28.-;

12 BERNAVA Giovanni, nato in FRANCIA il 16.08.1950; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1054; qualità: bosco ceduo, di mq 48;
Superficie da acquisire: mq 48;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 49,59.-;

13/01 DORIGO Rosa, nata a PORCIA il 21.05.1930; Proprietà per 1/2;
13/02 MAGRIN Caterina, nata a TRAVESIO il 14.08.1955; Proprietà per 1/24;
13/03 MAGRIN Mario, nato a TRAVESIO il 19.05.1950; Proprietà per 5/12;
13/04 MAGRIN Sara, nata a SPILIMBERGO il 23.06.1972; Proprietà per 1/24;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 1089; qualità: bosco ceduo, di mq 10;
Superficie da acquisire: mq 10;
Fg. n. 11, mapp. n. 1058; qualità: bosco ceduo, di mq 15;
Superficie da acquisire: mq 15;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 25,83.-;

14/01 CIMENTI Giuseppina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI;
Usufrutto per 1/3;

14/02 ZANCAN Bruna, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 21.08.1927; Proprietà per 1/4;
14/03 ZANCAN Nella, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 14.11.1931; Proprietà per 1/4;
14/04 ZANCAN Pietro, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 30.10.1928; Proprietà per 1/4;
14/05 ZANCAN Rita, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 24.10.1930; Proprietà per 1/4;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1060; qualità: bosco ceduo, di mq 26;
Superficie da acquisire: mq 26;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 26,86.-;

15/01 DE MARINIS Anna Rosa, nata a TRAVESIO il 22.04.1952; Proprietà per 1/3,
15/02 DE MARINIS Maria Margherita, nata a TRAVESIO il 03.09.1948; Proprietà per 1/3;
15/03 DE MARINIS Orietta, nata a TRAVESIO il 25.12.1949; Proprietà per 1/3;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1062; qualità: bosco ceduo, di mq 11;
Superficie da acquisire: mq 11;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 11,36.-;

16/01 CORVEZZO Dina, mar. FORNASIER Alessandro, nata a CESSALTO il 24.10.1950; Comproprietario, in comunione legale con FORNASIER Alessandro;
16/02 FORNASIER Alessandro, nato a SEQUALS il 19.04.1950; Comproprietario;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 1081; qualità: bosco ceduo, di mq 44;
Superficie da acquisire: mq 44;
Fg. n. 11, mapp. n. 1066; qualità: bosco ceduo, di mq 25;
Superficie da acquisire: mq 25;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 71,28.-;

17 BORTOLUSSI Domenica, nata a TRAVESIO il 06.11.1921; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1068; qualità: bosco ceduo, di mq 3;
Superficie da acquisire: mq 3;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 3,10.-;

18/01 FRANZ Gianni, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 09.06.1949; Proprietà per 13/60;
18/02 GASPARINI Giovanna, nata a TRAVESIO il 04.09.1952; Proprietà per 47/60;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1073; qualità: bosco ceduo, di mq 70;
Superficie da acquisire: mq 70;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 72,31.-;

19 BORTOLUSSI Antonio, fu Antonio; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1075; qualità: bosco ceduo, di mq 58;
Superficie da acquisire: mq 58;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 59,92.-;

20 BORTOLUSSI Pasquale, fu Antonio; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1078; qualità: bosco ceduo, di mq 100;
Superficie da acquisire: mq 100;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 103,31.-;

21 COLAUTTI Rina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 19.09.1921; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1085; qualità: bosco ceduo, di mq 60;
Superficie da acquisire: mq 60;

	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 61,99.-;
22	MAGRIN Mario, nato a TRAVESIO il 19.05.1950; Proprietà per 1/1;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1087; qualità: bosco ceduo, di	mq 50;
	Superficie da acquisire:	mq 50;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 51,66.-;
23	FLOREAN Caterina, fu Osvaldo, mar. BORTOLI; Proprietà per 1000/1000;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1097; qualità: bosco ceduo, di	mq 83;
	Superficie da acquisire:	mq 83;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 85,75.-;
24/01	DE MICHIEL Gina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 13.02.1913; Proprietà per 5/15;	
24/02	DEL FRARI Adele, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 04.09.1940; Proprietà per 2/15;	
24/03	DEL FRARI Amelia, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 24.11.1938; Proprietà per 2/15;	
24/04	DEL FRARI Dina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 23.09.1941; Proprietà per 2/15;	
24/05	DEL FRARI Gian Luigi, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 07.12.1949; Proprietà per 2/15,	
24/06	DEL FRARI Mary, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 30.08.1946; Proprietà per 2/15,	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1099; qualità: incolto produttivo, di	mq 86;
	Superficie da acquisire:	mq 86;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 88,85.-;
25/01	DEANA Gino, di Giovanni; Comproprietario;	
25/02	DEANA Giovanni, fu Nicolò; Usufruttuario parziale;	
25/03	REGNATTI COLAUTTI Angela, fu Isaia; Comproprietario;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1032; qualità: prato, di	mq 182;
	Superficie da acquisire:	mq 182;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1026; qualità: prato, di	mq 62;
	Superficie da acquisire:	mq 62;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1003; qualità: prato arborato, di	mq 152;
	Superficie da acquisire:	mq 152;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1101; qualità: incolto produttivo, di	mq 338;
	Superficie da acquisire:	mq 338;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 982,31.-;
26/01	MURAN Bruna, nata a TRAVESIO il 24.05.1948; Proprietà per 1/2;	
26/02	MURAN Maria, nata a TRAVESIO il 29.07.1944; Proprietà per 1/2;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 887; qualità: bosco ceduo, di	mq 50;
	Superficie da acquisire:	mq 50;
	Fg. n. 11, mapp. n. 878; qualità: bosco ceduo, di	mq 52;
	Superficie da acquisire:	mq 52;
	Fg. n. 11, mapp. n. 872; qualità: bosco ceduo, di	mq 102;
	Superficie da acquisire:	mq 102;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1104; qualità: incolto produttivo, di	mq 35;
	Superficie da acquisire:	mq 35;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 246,91.-;
27/01	DEL GALLO Giacinto, nato a TRAVESIO il 22.02.1949; Proprietà per 1/2;	
27/02	DEL GALLO Ugo, nato a TRAVESIO il 22.06.1915; Proprietà per 1/2;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 995; qualità: incolto produttivo, di	mq 6;

	Superficie da acquisire:	mq 6;
	Fg. n. 11, mapp. n. 994; qualità: incolto produttivo, di	mq 33;
	Superficie da acquisire:	mq 33;
	Fg. n. 11, mapp. n. 993; qualità: incolto produttivo, di	mq 6;
	Superficie da acquisire:	mq 6;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 46,49.-;
28	MUZZATTI Valerio, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 05.03.1944; Proprietà per 1000/1000;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 997; qualità: incolto produttivo, di	mq 42;
	Superficie da acquisire:	mq 42;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 43,40.-;
29	FLOREAN Aldo, nato a TRAVESIO il 21.10.1926; Proprietà per 1000/1000;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1024; qualità: bosco ceduo, di	mq 14;
	Superficie da acquisire:	mq 14;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1020; qualità: bosco ceduo, di	mq 34;
	Superficie da acquisire:	mq 34;
	Fg. n. 11, mapp. n. 999; qualità: bosco ceduo, di	mq 168;
	Superficie da acquisire:	mq 168;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 223,15.-;
30	BRUN PERESSIN Alvina, nata a TRAVESIO il 09.06.1921; Proprietà per 1000/1000;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1001; qualità: bosco ceduo, di	mq 2;
	Superficie da acquisire:	mq 2;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 2,07.-;
31	DEL FRARI Franco, nato in GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE il 31.01.1965; Proprietà per 1000/1000;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1030; qualità: prato, di	mq 57;
	Superficie da acquisire:	mq 57;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1028; qualità: prato, di	mq 80;
	Superficie da acquisire:	mq 80;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1007; qualità: prato, di	mq 20;
	Superficie da acquisire:	mq 20;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1005; qualità: prato, di	mq 52;
	Superficie da acquisire:	mq 52;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 334,16.-;
32/01	DEL FRARI Antonio, fu Amadio; Comproprietario;	
32/02	DEL FRARI Emilio, fu Amadio; Comproprietario;	
32/03	DEL FRARI Ilma, fu Amadio; Comproprietario;	
32/04	DEL FRARI Margherita, fu Amadio; Comproprietario;	
32/05	DEL FRARI Olimpia, fu Amadio; Comproprietario;	
32/06	DEL FRARI Pietro, fu Amadio; Comproprietario;	
32/07	MUZZATI Beatrice, fu Pietro; Usufruttuario parziale;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1009; qualità: seminativo arborato, di	mq 20;
	Superficie da acquisire:	mq 20;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 51,66.-;
33	DEL FRARI Enzo, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 25.02.1942; Proprietà per 1/1;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1011; qualità: seminativo arborato, di	mq 23;
	Superficie da acquisire:	mq 23;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 59,40.-;

34/01 DEL GALLO Romana, nata a SPILIMBERGO il 24.06.1942; Proprietà per 1/2;
34/02 LEONARDUZZI Ivo, nato a RAGOGNA il 19.06.1942; Proprietà per 1/2;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1013; qualità: seminativo arborato, di mq 24;
Superficie da acquisire: mq 24;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 61,99.-;

35 BORTOLUSSI Leonardo, fu Antonio; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1015; qualità: incolto produttivo, di mq 112;
Superficie da acquisire: mq 112;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 115,71.-;

36 BORTOLUSSI Ilario, fu Pietro; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1018; qualità: incolto produttivo, di mq 167;
Superficie da acquisire: mq 167;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 172,52.-;

37 CESCA Luigi, nato a PINZANO AL TAGLIAMENTO il 10.06.1944; Proprietà per 1/1, bene personale;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11. mapp. n. 1022; qualità: bosco ceduo, di mq 7;
Superficie da acquisire: mq 7;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 7,23.-;

38 DEL FRARI Ugo, nato in VENEZUELA il 17.04.1955; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 875; qualità: bosco ceduo, di mq 165;
Superficie da acquisire: mq 165;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 170,46.-;

39/01 DEL FRARI Giannino, nato in VENEZUELA il 30.07.1957; Proprietà per 1/2;
39/02 DEL FRARI Ugo, nato in VENEZUELA il 17.04.1955;
Proprietà per 1/2;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 1036; qualità: prato, di mq 500;
Superficie da acquisire: mq 500;
Fg. n. 11, mapp. n. 1034; qualità: prato, di mq 130;
Superficie da acquisire: mq 130;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 1.007,26.-;

40 TOSONI Gina, nata a TRAVESIO il 20.08.1930; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 1040; qualità: bosco ceduo, di mq 4;
Superficie da acquisire: mq 4;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 4,14.-;

41/01 FORNASIER Vanda, nata a TRAVESIO il 22.10.1948; Proprietà per 1/2;
41/02 FORNASIER Vito, nato a TRAVESIO il 27.10.1942; Proprietà per 1/2;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 942; qualità: bosco ceduo, di mq 93;
Superficie da acquisire: mq 93;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 96,07.-;

42 DEL TATTO Ines, fu Amedeo; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 945; qualità: bosco ceduo, di mq 342;
Superficie da acquisire: mq 342;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 353,32.-;

43 DE MICHIEL Nevi, nata a ARZENE il 21.10.1947; Proprietà per 1/1, bene personale;

DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 949; qualità: prato, di mq 28;
Superficie da acquisire: mq 28;
Fg. n. 11, mapp. n. 948; qualità: prato, di mq 4;
Superficie da acquisire: mq 4;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 51,16.-;

44 FRANZ Giuliana, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 23.09.1935; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 951; qualità: bosco ceduo, di mq 200;
Superficie da acquisire: mq 200;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 206,61.-;

45/01 BORTOLUSSI Maria, nata a TRAVESIO il 14.08.1914; Proprietà per 6/9;
45/02 GRIDELLO Antonio, nato a SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA il 26.08.1897; Usufruttuario parziale;
45/03 SALVADOR Amalia, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 31.10.1901; Proprietà per 1/9;
45/04 ZAMBON Giovanni, nato in BELGIO il 17.06.1939; Proprietà per 2/9;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 954; qualità: bosco ceduo, di mq 22;
Superficie da acquisire: mq 22;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 22,73.-;

46 COZZI Olivo, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 13.04.1930; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 956; qualità: prato, di mq 202;
Superficie da acquisire: mq 202;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 322,96.-;

47/01 GASPARINI Ferruccio, nato a TRAVESIO il 25.06.1906; Usufruttuario parziale;
47/02 GASPARINI Lidia, nata a TRAVESIO il 18.07.1936; Proprietà per 3/8;
47/03 GASPARINI Maria, nata a TRAVESIO il 10.10.1933; Proprietà per 2/8;
47/04 GASPARINI Renzo, nato a TRAVESIO il 27.06.1939; Proprietà per 3/8;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 959; qualità: prato, di mq 268;
Superficie da acquisire: mq 268;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 428,48.-;

48/01 CESCA Claudio, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 01.06.1948; Proprietà per 1/2;
CESCA Renato, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 21.11.1952; Proprietà per 1/2;
48/02 DEL FRARI Ida, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 26.12.1923; Usufrutto per 2/3;
48/03 DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 965; qualità: prato, di mq 277;
Superficie da acquisire: mq 277;
Fg. n. 11, mapp. n. 962; qualità: incolto produttivo, di mq 212;
Superficie da acquisire: mq 212;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 661,89.-;

49 BERTOLI Antonio, detto BITTIT, fu Giovanni; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 968; qualità: prato arborato, di mq 105;
Superficie da acquisire: mq 105;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 167,87.-;

50 DE MICHIEL Roberto, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 18.04.1947; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 971; qualità: bosco ceduo, di mq 184;

	Superficie da acquisire:	mq 184;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 190,09.-;
51/01	FERRESSI TONELLO Giovanni Battista, nato in VENEZUELA il 16.03.1962; Proprietà per 1/2;	
51/02	FERRESSI TONELLO Luigino, nato in VENEZUELA il 13.08.1964; Proprietà per 1/2;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 974; qualità: prato, di	mq 41;
	Superficie da acquisire:	mq 41;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 65,55.-;
52/01	BERTOLI Amalia, fu Antonio, mar. CIMAROSTI; Comproprietario;	
52/02	CIMAROSTI Ada, fu Lodovico; Comproprietario;	
52/03	CIMAROSTI Florean, fu Lodovico; Comproprietario;	
52/04	CIMAROSTI Renè, fu Lodovico; Comproprietario;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 977; qualità: prato, di	mq 176;
	Superficie da acquisire:	mq 176;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 281,39.-;
53	DEL GALLO Giuseppe, nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 19.03.1940; Proprietà per 1000/1000;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 918; qualità: bosco ceduo, di	mq 82;
	Superficie da acquisire:	mq 82;
	Fg. n. 11, mapp. n. 984; qualità: incolto produttivo, di	mq 104;
	Superficie da acquisire:	mq 104;
	Fg. n. 11, mapp. n. 981; qualità: prato arborato, di	mq 12;
	Superficie da acquisire:	mq 12;
	Fg. n. 11, mapp. n. 980; qualità: prato arborato, di	mq 84;
	Superficie da acquisire:	mq 84;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 345,64.-;
54	DEL FRARI Italo, nato a MANIAGO il 05.08.1961; Proprietà per 1/1;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 990; qualità: incolto produttivo, di	mq 28;
	Superficie da acquisire:	mq 28;
	Fg. n. 11, mapp. n. 989; qualità: incolto produttivo, di	mq 35;
	Superficie da acquisire:	mq 35;
	Fg. n. 11, mapp. n. 986; qualità: prato arborato, di	mq 304;
	Superficie da acquisire:	mq 304;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 551,12.-;
55/01	COLAUTTI Dina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 12.12.1928; Proprietà per 1/3;	
55/02	COLAUTTI Giovanni, nato a SPILIMBERGO il 17.02.1964; Proprietà per 2/27;	
55/03	COLAUTTI Marinella, nata in FRANCIA il 31.05.1966; Proprietà per 2/27;	
55/04	COLAUTTI Nella Maria, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 26.09.1937; Proprietà per 1/3;	
55/05	COLAUTTI Roberto, nato in FRANCIA il 09.04.1968; Proprietà per 2/27;	
55/06	FABRIZI Lea, nata a CLAUZETTO il 15.09.1939; Proprietà per 1/9;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 926; qualità: prato arborato, di	mq 12;
	Superficie da acquisire:	mq 12;
	Fg. n. 11, mapp. n. 881; qualità: bosco ceduo, di	mq 80;
	Superficie da acquisire:	mq 80;
	Fg. n. 11, mapp. n. 863; qualità: bosco ceduo, di	mq 240;
	Superficie da acquisire:	mq 240;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 349,78.-;
56	DEL FRARI Antonietta, nata a TRAVESIO il 12.06.1928; Proprietà per 1000/1000;	

DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 866; qualità: bosco ceduo, di mq 124;
Superficie da acquisire: mq 124;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 128,11.-;

57/01 BOTOSSO Eliana, nata a SPILIMBERGO il 01.12.1955; Proprietà per 19/162;
57/02 BOTOSSO Ludovico, nato a SAN DONA' DI PIAVE il 04.06.1925; Proprietà per 16/162;
57/03 BOTOSSO Massimiliano, nato in SVIZZERA il 14.06.1976; Proprietà per 19/162;
57/04 COLAUTTI Giuseppe, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 12.12.1935; Proprietà per 54/162;
57/05 COLAUTTI Maria, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 29.03.1937; Proprietà per 54/162;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 869; qualità: bosco ceduo, di mq 140;
Superficie da acquisire: mq 140;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 144,63.-;

58 BASSUTTI Fausto, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 28.10.1949; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 884; qualità: bosco ceduo, di mq 65;
Superficie da acquisire: mq 65;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 67,16.-;

59/01 BERTIN Doriana, nata a TRAVESIO il 17.01.1956; Proprietà per 9/27;
59/02 BERTIN Dorina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 16.06.1924; Proprietà per 12/27;
59/03 BERTIN Maria, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 28.12.1914; Proprietà per 3/27;
59/04 TOPPAN Italo, nato a SPILIMBERGO il 04.01.1964; Proprietà per 1/27 e proprietà per 1/54, bene personale;
59/05 TOPPAN Sergio, nato a SEQUALS il 19.10.1955; Proprietà per 1/18;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 890; qualità: bosco ceduo, di mq 100;
Superficie da acquisire: mq 100;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 103,31.-;

60/01 BERTIN Doriana, nata a TRAVESIO il 17.01.1956; Proprietà per 1/2;
60/02 BERTIN Dorina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 16.06.1924; Proprietà per 1/2;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 893; qualità: bosco ceduo, di mq 90;
Superficie da acquisire: mq 90;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 92,98.-;

61 BERTIN Giovanni, nato a SACILE il 04.03.1954; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 896; qualità: prato, di mq 130;
Superficie da acquisire: mq 130;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 207,85.-;

62 BERTIN Giacomo, nato a SACILE il 01.06.1960; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 899; qualità: prato, di mq 90;
Superficie da acquisire: mq 90;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 143,89.-;

63/01 COLAUTTI Beniamino, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 03.06.1937; Comproprietario;

63/02 COLAUTTI Edda Maria, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 11.06.1941; Comproprietario;

63/03 TONELLI Ada, nata a TRAVESIO il 09.08.1909; Usufruttuario parziale;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 12, mapp. n. 1943; qualità: bosco ceduo, di mq 68;
Superficie da acquisire: mq 68;
Fg. n. 11, mapp. n. 940; qualità: prato, di mq 12;
Superficie da acquisire: mq 12;
Fg. n. 11, mapp. n. 904; qualità: bosco ceduo, di mq 4;
Superficie da acquisire: mq 4;
Fg. n. 11, mapp. n. 902; qualità: bosco ceduo, di mq 125;
Superficie da acquisire: mq 125;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 222,71.-;

64 COZZI Giannino, nato a UDINE il 25.09.1941; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 906; qualità: bosco ceduo, di mq 26;
Superficie da acquisire: mq 26;
Fg. n. 11, mapp. n. 928; qualità: prato arborato, di mq 226;
Superficie da acquisire: mq 226;
Fg. n. 11, mapp. n. 908; qualità: prato, di mq 195;
Superficie da acquisire: mq 195;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 699,96.-;

65/01 BONA Maria, nata a MALONNO il 22.11.1927; Proprietà per 3/108;
65/02 MUZZATTI Antonella, nata a SPILIMBERGO il 02.07.1968; Proprietà per 2/108;
65/03 MUZZATTI Armando, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 04.09.1956; Proprietà per 2/108;
65/04 MUZZATTI Beatrice, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 28.05.1918; Proprietà per 9/108;
65/05 MUZZATTI Carmela, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 08.04.1921; Proprietà per 63/108;
65/06 MUZZATTI Emanuela, nata a SPILIMBERGO il 10.04.1962; Proprietà per 2/108;
65/07 MUZZATTI Iride, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 18.11.1919; Proprietà per 9/108;
65/08 MUZZATTI Lucia, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 08.02.1916; Proprietà per 9/108;
65/09 MUZZATTI Norma, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 13.03.1924; Proprietà per 9/108;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 911; qualità: prato arborato, di mq 10;
Superficie da acquisire: mq 10;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 15,98.-;

66 VARUTTI Pierantonio, nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 19.06.1949; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 11, mapp. n. 932; qualità: prato, di mq 8;
Superficie da acquisire: mq 8;
Fg. n. 11, mapp. n. 921; qualità: bosco ceduo, di mq 70;
Superficie da acquisire: mq 70;
Fg. n. 11, mapp. n. 915; qualità: bosco ceduo, di mq 37;
Superficie da acquisire: mq 37;
Fg. n. 11, mapp. n. 913; qualità: prato arborato, di mq 120;
Superficie da acquisire: mq 120;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 315,19.-;

67 TRAMONTIN Pietro, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 25.04.1943; Proprietà per 1/1, comunione de residuo;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 924; qualità: prato arborato, di mq 72;
Superficie da acquisire: mq 72;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 115,12.-;

68 MUZZATTI Loredana, nata a SAN DANIELE DEL FRIULI il 11.05.1949; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 12, mapp. n. 1946; qualità: bosco ceduo, di mq 70;
Superficie da acquisire: mq 70;
Fg. n. 11, mapp. n. 934; qualità: fabbricato rurale, di mq 2;
Superficie da acquisire: mq 2;
VALORE STIMATO DEI SEDIMI: Euro 75,52.-;

69 ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, DIOCESI DI CONCORDIA - PORDENONE, con sede in PORDENONE; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 11, mapp. n. 936; qualità: bosco ceduo, di mq 384;
Superficie da acquisire: mq 384;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 396,70.-;

70/01 COLAUTTI Gino, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 28.09.1932; Proprietà;
70/02 CORZI Maria, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 15.11.1902; Usufruttuario parziale;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 12, mapp. n. 1941; qualità: bosco ceduo, di mq 10;
Superficie da acquisire: mq 10;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 10,33.-;

71/01 BASSUTTI Rino, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 23.01.1933; Proprietà per 1/3, in regime di comunione dei beni e proprietà per 1/3, bene personale;
71/02 DEL FRARI Anna, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 27.01.1936; Proprietà per 1/3, in regime di comunione dei beni;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 12, mapp. n. 1949; qualità: bosco ceduo, di mq 190;
Superficie da acquisire: mq 190;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 196,28.-;

72 MUZZATTI Leo, nato a SAN DANIELE DEL FRIULI il 07.01.1944; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 12, mapp. n. 1952; qualità: bosco ceduo, di mq 24;
Superficie da acquisire: mq 24;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 24,79.-;

73/01 COLLEDANI Giuseppe, nato a CLAUZETTO il 04.12.1932; Proprietà per 1/2;
73/02 DEL FRARI Livio, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 13.05.1939; Proprietà per 1/2;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 12, mapp. n. 1955; qualità: bosco ceduo, di mq 46;
Superficie da acquisire: mq 46;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 47,52.-;

74 COLAUTTI Antonia, fu Giovanni Battista; Proprietà per 1000/1000;
DESCRIZIONE CATASTALE:
Fg. n. 12, mapp. n. 1958; qualità: bosco ceduo, di mq 158;
Superficie da acquisire: mq 158;
VALORE STIMATO DEL SEDIME: Euro 163,23.-;

75 HEEREN Willebrordus Henricus Maria, nato nei PAESI BASSI il 10.10.1952; Proprietà per 1/1;
DESCRIZIONI CATASTALI:
Fg. n. 12, mapp. n. 1966; qualità: bosco ceduo, di mq 102;
Superficie da acquisire: mq 102;
Fg. n. 12, mapp. n. 1964; qualità: bosco ceduo, di mq 132;
Superficie da acquisire: mq 132;
Fg. n. 12, mapp. n. 1961; qualità: prato arborato, di mq 180;

	Superficie da acquisire:	mq 180;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 529,53.-;
76	SALVADOR Domenica, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 14.03.1925; Proprietà;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 12, mapp. n. 1969; qualità: bosco ceduo, di	mq 35;
	Superficie da acquisire:	mq 35;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 36,16.-;
77	BASSI Lia Adriana, nata a MILANO il 07.10.1941; Proprietà per 1/1;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 12, mapp. n. 1972; qualità: bosco ceduo, di	mq 40;
	Superficie da acquisire:	mq 40;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 41,33.-;
78	BERTOLI Roberto, nato a MILANO il 11.01.1942; Proprietà per 1/1, in regime di separazione dei beni;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 12, mapp. n. 1977; qualità: bosco ceduo, di	mq 72;
	Superficie da acquisire:	mq 72;
	Fg. n. 12, mapp. n. 1975; qualità: bosco ceduo, di	mq 45;
	Superficie da acquisire:	mq 45;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 120,87.-;
79/01	MUZZATTI Antonio, nato a BOLZANO-BOZEN il 23.11.1957; Ciascuno per i propri diritti;	
79/02	MUZZATTI Mario, nato a CASTELNOVO DEL FRIULI il 22.09.1926; Usufrutto;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 12, mapp. n. 1980; qualità: bosco ceduo, di	mq 165;
	Superficie da acquisire:	mq 165;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 170,46.-;
80	BASSUTTI Lina, nata a CASTELNOVO DEL FRIULI il 05.11.1943; Proprietà per 1000/1000;	
	DESCRIZIONE CATASTALE:	
	Fg. n. 12, mapp. n. 1984; qualità: bosco ceduo, di	mq 4;
	Superficie da acquisire:	mq 4;
	VALORE STIMATO DEL SEDIME:	Euro 4,14.-;
81/01	CORTINA Antonio Renato, nato a TRAVESIO il 17.09.1946; Nuda proprietà;	
81/02	CORTINA Gio Batta, nato a TRAVESIO il 28.10.1908; Usufrutto per 1/1;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1071; qualità: bosco ceduo, di	mq 4;
	Superficie da acquisire:	mq 4;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1070; qualità: bosco ceduo, di	mq 2;
	Superficie da acquisire:	mq 2;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 6,20.-;
82/01	MANCONI Mario, nato a MILANO il 21.09.1954; Proprietà per 2/3;	
82/02	ZANCAN Bruna, nata a TRAVESIO il 29.03.1920; Proprietà per 1/3;	
	DESCRIZIONI CATASTALI:	
	Fg. n. 11, mapp. n. 1093; qualità: bosco ceduo, di	mq 5;
	Superficie da acquisire:	mq 5;
	Fg. n. 11, mapp. n. 1050; qualità: bosco ceduo, di	mq 28;
	Superficie da acquisire:	mq 28;
	VALORE STIMATO DEI SEDIMI:	Euro 34,09.-.

Pordenone, 13 luglio 2009

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO:
dott. Massimo Stroppa

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA

Errata corrige

Decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca 6 luglio 2009, n. 797/LAV. Approvazione degli schemi della modulistica per la presentazione delle domande di contributo a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro verificatisi anteriormente al 1° gennaio 2007. Pubblicato nel BUR n. 28 del 15 luglio 2009.

Si ripubblicano gli allegati al decreto di cui all'oggetto, già inseriti nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 15 luglio 2009, da pag. 63 a pag. 82, in quanto pubblicati in modo errato.

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL1_MOD1.M3

Mod. 1.M3

Alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** **Direzione centrale lavoro, università e ricerca** **Servizio professioni e interventi settoriali** via S. Francesco, n. 37 34133 TRIESTE	*SPAZIO RISERVATO ALLA MARCA DA BOLLO*
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007 **ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della L.R. 17/2008**	*SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO*

MODELLO 1.M3

DOMANDA presentata dal GENITORE e/o TUTORE

(art. 5, comma 3, del Regolamento)

Il/la sottoscritto/a ____

codice fiscale____

nato/a ______________________________ il ____________________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ____________________________

in qualità di esercente la potestà/tutela sui seguenti minori (1):

a) ____

nato/a ______________________________ il ____________________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ____________________________

b) ____

nato/a ______________________________ il ____________________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ____________________________

c) ____

nato/a ______________________________ il ____________________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ____________________________

C H I E D E

•**la concessione ed erogazione del contributo in favore del/i figlio/i minori di anni 18**, dianzi indicati il cui genitore è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro in base al "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con DPReg 0172/Pres./2009;

Mod. 1.M3

- **di ricevere, in qualità di soggetto legittimato**, in nome e per conto dei beneficiari minori di anni 18, tutte **le comunicazioni** previste dal procedimento al seguente indirizzo:

  via/piazza ____ n° ____________
  Comune ____________________________________ Prov. ________ CAP ____________
  telefono ____
  e-mail ____

- **che l'erogazione del contributo**, nell'interesse e per conto dei beneficiari minori di anni 18 avvenga secondo le modalità di pagamento indicate nell'apposito modello.

A tal fine ALLEGA:

a) n° ____ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi della vigente normativa [(2)] che attesti:
   - la qualità di soggetto legittimato all'esercizio della potestà/tutela;
   - la parentela degli aventi diritto al contributo con il/la lavoratore/trice deceduto;
   - la residenza nel territorio regionale del lavoratore/trice deceduto/a, al momento del decesso;
   - la località ove è avvenuto i'infortunio sul lavoro;
   - l'inesistenza di altri figli aventi diritto al contributo.

b) n° 1 copia – fronte e retro - del DOCUMENTO di identità, **in corso di validità**, del soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva;

c) n° 1 modulo di SCELTA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (MOD. M3), sottoscritto dal genitore/tutore.

DICHIARA, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

_________________________________ _______________________________
(località e data) (firma leggibile)

[(1)] Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, la domanda deve essere sottoscritta nell'interesse e per conto degli stessi da chi esercita la potestà (uno dei genitori) o la tutela (il tutore). A seconda dei casi bisogna cancellare la voce che non interessa:
se la dichiarazione è fatta dal genitore, cancellare la voce tutela;
se la dichiarazione è fatta dal tutore, cancellare la voce potestà.

[(2)] Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, le dichiarazioni sostitutive sono rese da chi esercita la potestà o la tutela.

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL2_MOD2.M3

Mod. 2.M3

Dichiarazione sostitutiva [1]
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per genitore/tutore]

(art. 5, comma 3, del Regolamento)

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ____ il ____________________________

residente a ____

in via/piazza ____ n° ________________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere il soggetto legittimato ad esercitare la potestà/tutela [2] sui minori, beneficiari del contributo, indicati nella domanda (MOD. 1.M3) di data ____________________ ;

2. che il minore/incapace ____ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è ___________________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____ *;*

- che il minore/incapace ____ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è ________________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____
- che il minore/incapace ____ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è ________________________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____

3. che il/la signor/a ________________________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di __________________________ prov. ______, in via/piazza ____ n° ______________

Mod. 2.M3

4. che il/la signor/a ____

è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno _________________________

- nel territorio regionale, nel Comune di _________________________ Prov. _________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di _________________________ Prov. _________;
- all'estero, nello stato ______________________ città _______________________,
  località ______________________________;

5. che non vi sono altri figli aventi diritto al contributo di cui trattasi.

______________________________ ______________________________________

(località e data) firma del dichiarante (leggibile)

---

(1) Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante;

(2) Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, la dichiarazione deve essere resa nell'interesse e per conto degli stessi da chi esercita la potestà (cioè uno dei genitori) o la tutela (cioè il tutore). A seconda dei casi quindi bisogna cancellare la voce che non interessa:
- se la dichiarazione è fatta da un genitore cancellare la voce tutela,
- se la dichiarazione è fatta dal tutore cancellare la voce potestà.

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL3_MOD1.M4

Mod. 1.M4

Alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** **Direzione centrale lavoro, università e ricerca** **Servizio professioni e interventi settoriali** via S. Francesco, n. 37 34133 TRIESTE	*SPAZIO RISERVATO ALLA MARCA DA BOLLO*
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007 **ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della L.R. 17/2008**	*SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO*

MODELLO 1.M4

DOMANDA CONGIUNTA presentata dal GENITORE/TUTORE e dai figli divenuti maggiorenni

(art. 5, comma 4, del Regolamento)

1. Il/la sottoscritto/a

codice fiscale______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

in qualità di esercente la potestà/tutela sui seguenti minori [1]:

a) ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

b) ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ______________________

c) ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ______________________

2. Il/i sottoscritto/i, in qualità di figli aventi diritto al contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni:

a) ______________________________

codice fiscale ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

Mod. 1.M4

b) ____

codice fiscale ____

nato/a ______________________ il ________________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ______________________

c) ____

codice fiscale ____

nato/a ______________________ il ________________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

C H I E D O N O

• **la concessione ed erogazione del contributo** previsto dal Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con DPReg 0172/Pres./2009;

D E S I G N A N O

quale **soggetto delegato a ricevere**, per conto di tutti i beneficiari, sia maggiorenni che minorenni, tutte **le comunicazioni** previste dal Regolamento nonché a ricevere, per conto dei medesimi beneficiari, **l'erogazione del contributo,** il/la signor/a ______________________

codice fiscale____

nato/a ______________________ il ________________

residente in ______________________________ CAP ________

via/piazza ______________________________ n° ________

telefono ____

e-mail ____

A tal fine ALLEGANO:

a) n° ____ DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE rese ai sensi della vigente normativa (2) recanti, a seconda dei casi, le seguenti attestazioni:
   - la qualità di soggetto legittimato all'esercizio della potestà/tutela;
   - la parentela dei beneficiari con il/la lavoratore/trice deceduto;
   - la residenza nel territorio regionale del lavoratore, al momento del decesso;
   - la località ove è avvenuto i'infortunio sul lavoro;
   - il fatto che la presente domanda viene presentata congiuntamente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento ovvero, in alternativa, il fatto che uno o più dei soggetti richiedenti il contributo non hanno potuto sottoscriverla per fondate ragioni espressamente indicate. In tal ultimo caso la dichiarazione deve attestare l'identità degli altri aventi diritto nonché la loro residenza o domicilio;

b) n° ______ copie – fronte e retro - dei DOCUMENTI di identità, **in corso di validità,** di ciascuno dei soggetti che sottoscrivono le singole dichiarazioni sostitutive;

Mod. 1.M4

c) n° 1 modulo di SCELTA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (MOD. M3), sottoscritto dal soggetto delegato a ricevere il contributo.

DICHIARANO, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

____

(località e data)

firme di **tutti i richiedenti** (leggibili)

____

____

____

____

---

[1] Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, la domanda deve essere sottoscritta nell'interesse e per conto degli stessi da chi esercita la potestà (uno dei genitori) o la tutela (il tutore). A seconda dei casi bisogna cancellare la voce che non interessa:
se la dichiarazione è fatta dal genitore, cancellare la voce tutela;
se la dichiarazione è fatta dal tutore, cancellare la voce potestà.

[2] Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, le dichiarazioni sostitutive sono rese da chi esercita la potestà o la tutela.

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL4_MOD2.M4

Mod. 2.M4

Dichiarazione sostitutiva (1)
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per genitore/tutore]

[art. 5, commi 4, lett. a) e 7, del Regolamento]

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ______________________________ il ______________

residente a ____

in via/piazza ___________________________________ n° __________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere il soggetto legittimato ad esercitare la potestà/tutela (2) sui minori, beneficiari del contributo, indicati nella domanda (MOD. 1.M4) di data ________________ ;

2. che il minore/incapace ___________________________ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è _______________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____ *;*

- che il minore/incapace ___________________________ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è _______________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____
- che il minore/incapace ___________________________ su cui il dichiarante esercita la potestà/tutela, è _______________________ *(figlio legittimo/naturale….)* del/la signor/a ____

3. che il/la signor/a ______________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di __________________ prov. ______, in via/piazza ___________________________________ n° __________

4. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ___________________ Prov. ________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ___________________ Prov. ________;
- all'estero, nello stato ________________ città ______________________,
  località ______________________;

Mod. 2.M4

5. che (barrare una sola delle voci sotto indicate):

☐ la domanda, cui la presente dichiarazione sostitutiva è allegata, viene presentata <u>congiuntamente</u> ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento dal genitore/tutore, in nome e per conto degli aventi diritto, minori di età, e dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni;

ovvero

☐ la domanda di contributo non ha potuto essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto in quanto:
- il/la signor/a ______________________________
nato/a a ______________________ Prov. _____ il ______________
residente nella località di ______________________ prov. ________ in via/piazza ______________________ n° __________
domiciliato/a nella località di ____________________ prov.______ in via/piazza ______________________ n° __________ non non ha potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni ______________________________;

☐ - il/la signor/a ______________________________
nato/a a ______________________ Prov. _____ il ______________
residente nella località di ______________________ prov. ________ in via/piazza ______________________ n° __________
domiciliato/a nella località di ____________________ prov.______ in via/piazza ______________________ n° __________ non ha potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni ______________________________.

______________________ ______________________

(località e data) firma del dichiarante (leggibile)

.

[1] Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante;

[2] Essendo beneficiari del contributo minori di 18 anni, la dichiarazione deve essere resa nell'interesse e per conto degli stessi da chi esercita la potestà (cioè uno dei genitori) o la tutela (cioè il tutore). A seconda dei casi quindi bisogna cancellare la voce che non interessa:
- se la dichiarazione è fatta da un genitore cancellare la voce tutela,
- se la dichiarazione è fatta dal tutore cancellare la voce potestà.

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL5_MOD3.M4

Mod. 3.M4

Dichiarazione sostitutiva (1)
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per ciascuno degli aventi diritto al contributo, ora maggiorenni]

[art. 5, commi 4, lett. b) e 7, del Regolamento]

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ____ il ___________________________

residente a ____

in via/piazza ____ n° ________________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere ____ *(specificare la parentela:* figlio legittimo/legittimato/naturale/adottivo) del/la signor/a____________________________________;

2. che il/la signor/a ________________________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di ___________________________ prov. ______, in via/piazza ____ n° ______________

3. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ____________________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ___________________________ Prov. ____________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ___________________________ Prov. ____________;
- all'estero, nello stato ________________________ città ________________________________,
  località ____;

4. che (barrare una sola delle voci sotto indicate):

☐ la domanda, cui la presente dichiarazione sostitutiva è allegata, viene presentata congiuntamente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento dal genitore/tutore, in nome e per conto degli aventi diritto, minori di età, e dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni;

ovvero

☐ la domanda di contributo non ha potuto essere sottoscritta da tutti i richiedenti e cioè dal soggetto legittimato, in nome e per conto degli aventi diritto minorenni nonché dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni in quanto:

Mod. 3.M4

- il/la signor/a ____
nato/a a __________________________ Prov. _____ il _______________
residente nella località di __________________________ prov. _________ in
via/piazza ______________________________________ n° __________
domiciliato/a nella località di ______________________ prov.______ in via/piazza
__________________________________ n° __________ non non ha
potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni _______________
____;

☐ - il/la signor/a ____
nato/a a __________________________ Prov. _____ il _______________
residente nella località di __________________________ prov. _________ in
via/piazza ______________________________________ n° __________
domiciliato/a nella località di ______________________ prov.______ in via/piazza
__________________________________ n° __________ non ha potuto
sottoscriverla per le seguenti ragioni _______________
____.

_______________________ ______________________________

(località e data) firma del dichiarante *(leggibile)*

.

[1] Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante.

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL6_MOD1.M5

Mod. 1.M5

Alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** **Direzione centrale lavoro, università e ricerca** **Servizio professioni e interventi settoriali** via S. Francesco, n. 37 34133 TRIESTE	*SPAZIO RISERVATO ALLA MARCA DA BOLLO*
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007 **ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della L.R. 17/2008**	*SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO*

MODELLO 1.M5

DOMANDA presentata dall'avente diritto ex art. 2, comma 2, del Regolamento,divenuto maggiorenne

(art. 5, comma 5, del Regolamento)

1. Il/la sottoscritto/a ______________________________

codice fiscale ______________________________

nato/a ______________________ il ______________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ______________________

C H I E D E

in qualità di figlio avente diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenne, la concessione e l'erogazione del contributo a favore dei figli minori il cui genitore è rimasto vittima di infortunio sul lavoro in base al "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con DPReg 0172/Pres./2009:

- di ricevere tutte le **comunicazioni** previste dal Regolamento al seguente indirizzo:

  via/piazza ______________________________ n° __________

  Comune ________________ provincia __________ CAP __________

  telefono ______________________________

  e-mail ______________________________

- di ricevere **l'erogazione del contributo** secondo le modalità di pagamento indicate nell'apposito modello (MOD. M3);

Mod. 1.M5

A tal fine ALLEGA:

a) n° 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi della normativa vigente che attesta:
- la propria parentela con il/la lavoratore/trice deceduto;
- la residenza nel territorio regionale del lavoratore/trice deceduto/a, al momento del decesso;
- la località ove è avvenuto l'infortunio sul lavoro;
- l'inesistenza di altri figli aventi diritto al contributo.

b) n° 1 copia – fronte e retro - del proprio DOCUMENTO di identità, **in corso di validità**;

c) n° 1 modulo di SCELTA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (MOD. M3), debitamente sottoscritto.

DICHIARA, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

________________________________ ________________________________

(località e data) (firma leggibile)

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL7_MOD2.M5

Mod. 2.M5

Dichiarazione sostitutiva [(1)] di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per figli ex art. 2, comma 2, del Regolamento, divenuti maggiorenni]

(art. 5, comma 5, del Regolamento)

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ______________________________ il ______________________

residente a ____

in via/piazza ______________________________ n° ______________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere ______________________________ (*specificare la parentela*: figlio legittimo/legittimato/naturale/adottivo) del/la signor/a______________________________;

2. che il/la signor/a ______________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di ____________________ prov. ______, in via/piazza ______________________________ n° ____________

3. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ______________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ____________________ Prov. ____________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ____________________ Prov. ____________;
- all'estero, nello stato ____________________ città ______________________, località ______________________;

4. che non vi sono altri figli aventi diritto al contributo di cui trattasi.

______________________ ______________________________

(località e data) firma del dichiarante (leggibile)

[(1)] Alla presente, qualora non sottoscritta in presenza dell'incaricato a ricevere la documentazione, dovrà essere **allegata fotocopia di un documento di identità (fronte e retro), in corso di validità,** del dichiarante.

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL8_MOD1.M6

Mod. 1.M6

Alla **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** **Direzione centrale lavoro, università e ricerca** **Servizio professioni e interventi settoriali** via S. Francesco, n. 37 34133 TRIESTE	*SPAZIO RISERVATO ALLA MARCA DA BOLLO*
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FIGLI MINORI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO VERIFICATISI ANTERIORMENTE AL 1° GENNAIO 2007 **ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della L.R. 17/2008**	*SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO*

MODELLO 1.M6

DOMANDA CONGIUNTA presentata dagli aventi diritto ex art. 2, comma 2, del Regolamento, divenuti maggiorenni

(art. 5, comma 6, del Regolamento)

1. I sottoscritti, in qualità di figli aventi diritto al contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni:

a) ____

codice fiscale ____

nato/a ____ il ____________________________

parentela con il/la lavoratore/trice deceduto/a ____

b) ____

codice fiscale ____

nato/a ____ il ____________________________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ____

c) ____

codice fiscale ____

nato/a ____ il ____________________________

parentela con il lavoratore/trice deceduto/a ____

C H I E D O N O

• **la concessione e l'erogazione** del contributo previsto dal "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)", emanato con DPReg 0172/Pres./2009;

Mod. 1.M6

D E S I G N A N O,

quale **familiare delegato a ricevere**, anche per conto degli altri richiedenti, tutte **le comunicazioni** previste dal Regolamento nonché a ricevere, anche per conto degli altri, **l'erogazione del contributo,** il/la signor/a ______________________________

codice fiscale______________________________

nato/a ______________________ il ______________________

residente in ______________ provincia ____________ CAP __________

via/piazza ______________________________ n° __________

telefono ______________________________

e-mail ______________________________

A tal fine ALLEGANO:

a) n° ____ DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ai sensi della normativa vigente rese da ciascuno degli aventi diritto, che attestano:
- la propria parentela con il/la lavoratore/trice deceduto;
- la residenza nel territorio regionale del lavoratore/trice deceduto/a, al momento del decesso;
- la località ove è avvenuto l'infortunio sul lavoro;
- il fatto che la presente domanda viene presentata congiuntamente ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento ovvero, in alternativa, il fatto che uno o più aventi diritto il contributo non hanno potuto sottoscriverla per fondate ragioni espressamente indicate. In tal ultimo caso la dichiarazione deve attestare l'identità degli altri aventi diritto nonché la loro residenza o domicilio;

b) n° ______ copie – fronte e retro - del DOCUMENTO di identità, **in corso di validità**, di ciascuno dei soggetti che sottoscrivono le singole dichiarazioni sostitutive;

c) n° 1 modulo di SCELTA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO (MOD. M3), sottoscritto dal soggetto delegato a ricevere il contributo.

DICHIARANO, infine, di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

____
(località e data)

firme di **tutti i richiedenti** (leggibili)

____
____
____
____
____

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL9_MOD2.M6

Mod. 2.M6

Dichiarazione sostitutiva [1]
di certificazione e dell'atto di notorietà

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[per figli ex art. 2, comma 2, del Regolamento, divenuti maggiorenni]

[art. 5, commi 6, lett. a) e 7, del Regolamento]

Il/la sottoscritto/a ____

nato/a a ______________________________ il ____________________

residente a ____

in via/piazza ______________________________ n° ____________

consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci, nonché nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

a corredo della domanda di contributo presentata ai sensi del "Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009)" emanato con DPReg 0172/Pres/2009 – di seguito denominato "Regolamento",

D I C H I A R A

1. di essere ______________________________ *(specificare la parentela: figlio legittimo/legittimato/naturale/adottivo)* del/la signor/a ______________________ ;

2. che il/la signor/a ______________________ al momento del decesso risiedeva nel territorio regionale, e precisamente nel Comune di __________________ prov. ______, in via/piazza ______________________________ n° ____________

3. che il/la signor/a ____
è deceduto/a a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il giorno ____________________
- nel territorio regionale, nel Comune di ____________________ Prov. __________;
- nel territorio nazionale, nel Comune di ____________________ Prov. __________;
- all'estero, nello stato __________________ città ______________________,
  località ______________________;

4. che (barrare una sola delle voci sotto indicate)

☐ la domanda, cui la presente dichiarazione sostitutiva è allegata, viene presentata <u>congiuntamente</u> ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento dal genitore/tutore, in nome e per conto degli aventi diritto, minori di età, e dagli altri aventi diritto ex articolo 2, comma 2, del Regolamento, ora maggiorenni;

ovvero

☐ la domanda di contributo non ha potuto essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto in quanto:
- il/la signor/a ____
nato/a a __________________________ Prov. _____ il ________________
residente nella località di __________________________ prov. __________ in

Mod. 2.M6

via/piazza ____ n° ___________

domiciliato/a nella località di ___________________________ prov.________ in via/piazza

____ n° ___________ non non ha

potuto sottoscriverla per le seguenti ragioni _______________

____;

☐ - il/la signor/a ____

nato/a a ______________________________ Prov. _____ il _______________

residente nella località di ______________________________ prov. _________ in

via/piazza ____ n° ___________

domiciliato/a nella località di ___________________________ prov.________ in via/piazza

____ n° ___________ non ha potuto

sottoscriverla per le seguenti ragioni _______________

____.

___________________________ ___________________________

(località e data) firma del dichiarante *(leggibile)*

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL10_MODM3

Mod.M 3

MODULO DI SCELTA DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO

(da compilarsi a cura del soggetto legittimato alla riscossione)

Il sottoscritto ____,
in qualità di ____,
al fine di poter provvedere all'incasso della somma che l'Amministrazione regionale rimetterà ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69 della legge regionale 17/2008,

C H I E D E

che il pagamento stesso venga effettuato mediante la modalità di seguito indicata:

☐ assegno circolare non trasferibile intestato al sottoscritto
☐ accreditamento sul seguente conto corrente bancario/postale intestato a:

____

istituto di credito o ufficio postale: .______________________________

agenzia/filiale/sede di ______________________________

indirizzo: ______________________________

codice iban:

codice paese		codice controllo		cin	abi					cab					numero conto corrente											

Dichiara, altresì, di esonerare la Direzione centrale competente e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza.

Si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di erogazione del contributo prescelta.

______________________________ ______________________________

(località e data) *firma del dichiarante (leggibile)*

09_31_1_ERR_LAV UNIV 797 ERRATA_ALL11_MOD4

(da trattenere, non allegare alla domanda)

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003

"Codice in materia di protezione dei dati personali"

1) Finalità del trattamento
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati dalla Regione Friuli Venezia Giulia e, nella fattispecie, dalla Direzione centrale lavoro, università e ricerca – Servizio professioni e interventi settoriali - esclusivamente per le finalità istituzionali del Servizio stesso riguardanti, in particolare, la gestione e il corretto svolgimento del procedimento disciplinato dal «Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi a favore dei figli minori delle vittime di infortuni sul lavoro verificatasi anteriormente al 1° gennaio 2007" ai sensi dell'articolo 10, commi 68 e 69, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria)", emanato con Decreto del Presidente della Regione 0172/Pres. del 1° luglio 2009.

2) Modalità del trattamento e Incaricati
Il trattamento dei dati personali connesso alle finalità di cui al punto 1) viene effettuato dal personale assegnato al Servizio professioni e interventi settoriali, manualmente e con l'ausilio di procedure informatiche e viene svolto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto indispensabile ai richiedenti per la partecipazione ai procedimenti di cui al punto 1).

4) Rifiuto di conferire dati
L'eventuale mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di ottenere l'eventuale concessione e l'erogazione di contributi previsti dal Regolamento regionale di cui al punto 1).

5) Comunicazione e diffusione
I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, (in particolare, ai sensi del citato Regolamento, alla Direzione provinciale del lavoro e all'INAIL), oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

6) Dati sensibili
Il trattamento può riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs 196/2003.
Tali dati vengono trattati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, tenuto conto delle rilevanti finalità indicate all'articolo 75 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)

7) Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, specificamente, la Direzione centrale del lavoro, università e ricerca. Responsabile del trattamento è il Servizio professioni e interventi settoriali, nella persona del direttore pro-tempore. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è Insiel S.p.A. con sede in via S. Francesco d'Assisi – Trieste.

Parte Terza Concorsi e avvisi

09_31_3_GAR_COM CIVIDALE DEL FRIULI ASTA IMMOBILI_023

Comune di Cividale del Friuli (UD)
Avviso di asta pubblica per alienazione di immobile.

Il giorno 23/09/2009 alle ore 11.00, presso la Residenza Municipale in Cividale del Friuli, Corso P.d'Aquileia n.2, nella sala giunta piano terra, si procederà mediante asta pubblica, ad unico incanto, con il metodo di cui alla lettera c), art.73, del R.D. n.827/1924, all'alienazione dell'immobile sito in Cividale del Friuli Via San Giacomo n.2 (loc Gagliano).
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L'offerta e tutta la documentazione richiesta nel bando di gara dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/09/2009.
Per informazioni, visione degli atti, gli interessati potranno rivolgersi all'Unità Operativa Ambiente, Ecologia, Sanità, Patrimonio del Comune (Tel. 0432-710160), copia del bando di gara è pubblicato sul sito internet (www.comune.cividale-del-friuli.ud.it).
Cividale del Friuli, 27 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Antonio Pitocco

09_31_3_GAR_COMUNITA' MC BANDO COMMERCIO_009

Comunità Montana della Carnia - Tolmezzo (UD)
Bando per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 23, della LR 33/2002, approvato con delibera di Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 177 del 07.07.2009.

Fonti: L.R. 33/2002 art. 23; Regolamento approvato con delibera del Consiglio della Comunità Montana della Carnia n. 44 del 24.05.2004 ed emendato con delibera del Consiglio della Comunità Montana della Carnia n. 13 del 08.06.2007.

Art. 1 oggetto

Gli aiuti alle imprese commerciali di cui all'art. 23, comma 2 della l.r. 33/2002 sono l'oggetto del presente bando.

Art. 2 area di intervento

I contributi si rivolgono ai beneficiari ubicati stabilmente nelle località abitate con popolazione non superiore a 3.000 abitanti (dati ufficiali ISTAT del censimento 2001), poste nelle zone C, B e A della Comunità Montana della Carnia così come individuate dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, e specificate nella seuente tabella:

Comune e relativa zona di classificazione		Centri abitati riclassificati in zona "B"	Centri abitati riclassificati in zona "C"
Tolmezzo	A		Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Amaro	B		

Cavazzo Carnico	B		
Enemonzo	B		Fresis, Maiaso e Tartinis-Colza
Raveo	B		Raveo
Villa Santina	B		
Zuglio	B		Fielis e Sezza
Ampezzo	C		
Arta Terme	C		
Cercivento	C		
Comeglians	C		
Forni Avoltri	C		
Forni di Sopra	C		
Forni di Sotto	C		
Lauco	C		
Ligosullo	C		
Ovaro	C		
Paluzza	C		
Paularo	C		
Prato Carnico	C		
Preone	C		
Ravascletto	C		
Rigolato	C		
Sauris	C		
Socchieve	C		
Sutrio	C		
Treppo Carnico	C		
Verzegnis	C		

Art. 3 requisiti dei beneficiari

I contributi sono concessi alle imprese del settore commerciale (ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti), iscritte alla C.C.I.A.A. competente territorialmente da almeno un anno, ubicate stabilmente nelle località abitate di cui all'art. 2 e che svolgono attività continuativa[1] nel corso dell'anno. Sono escluse le imprese di commercio all'ingrosso, le farmacie, i rappresentanti di commercio, le imprese di commercio ambulante, le imprese con attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume di ricavi inferiore al 50% del totale, le società di capitale. Sono escluse le imprese che siano in stato di liquidazione o di fallimento, o che abbiano presentato domanda di concordato preventivo.
I beneficiari devono aver conseguito nell'anno 2007 ricavi, come definiti dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 85 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, inferiori a :
- € 50.000,00 per il commercio di generi alimentari posti in zona A;
- € 70.000,00 per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
- € 90.000,00 per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
- € 35.000,00 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona A;
- € 40.000,00 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B;
- € 50.000,00 per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;
- € 25.000,00 per commercio di generi non alimentari esercitati nella zona A;
- € 30.000,00 per commercio di generi non alimentari esercitati nella zona B;
- € 35.000,00 per commercio di generi non alimentari esercitati nella zona C.

Per gli esercizi posti in zone A, B e C i ricavi si assumono ai sensi dell'art. 18 comma 8 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e non dovranno essere superiori a:
- € 15.000,00 nel caso di distributori di carburanti;
- € 5.000,00 nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari;
- € 8.000,00 nel caso di rivendite di giornali.

Qualora il richiedente eserciti attività riferite a più tipologie commerciali l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare:
- € 60.000,00 in zona A;
- € 90.000,00 in zona B;
- € 155.000,00 in zona C.

[1] Se l'impresa ha carattere stagionale si intende che non ha il carattere di continuità.

Nell'effettuare la sommatoria dei ricavi per distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83; giornali 5; monopoli 10.
Qualora il richiedente eserciti l'unica attività commerciale presente in una località abitata ricadente in zona C (con esclusione delle case sparse), anche se riferita ad una sola tipologia commerciale, l'importo dei ricavi non deve superare € 155.000,00. Nel caso di attività riferita a più tipologie commerciali, nell'effettuare la sommatoria dei ricavi per distributori di carburante, generi di monopolio, valori bollati e similari e rivendite di giornali, l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83; giornali 5; monopoli 10.

Art. 4 spese ammissibili

Le spese ammissibili sono i costi e le spese di esercizio desumibili dalla dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2007 e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati e tenuta contabilità, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

Art. 5 entità degli aiuti

La percentuale di aiuto non può superare il 70% della spesa ammissibile e l'aiuto non potrà essere superiore a euro 2.500,00 per impresa salvo quanto stabilito al comma successivo. Qualora l'impresa abbia avviato l'attività nel corso dell'anno 2007, il contributo sarà ridotto in proporzione ai mesi di apertura[2].
L'ammontare del contributo di cui al precedente comma sarà aumentato in sede di approvazione della Graduatoria fino all'importo di € 3.000,00 qualora le risorse di cui al successivo art. 7 lo consentano in relazione al numero dei beneficiari.
Il contributo sarà accordato nel rispetto del regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006.

Art. 6 graduatoria

In relazione alla risorse disponibili saranno soddisfatte prima le domande ammissibili relative alle imprese collocate in fascia C, poi quelle in fascia B e quindi in fascia A. All'interno di ciascuna fascia saranno soddisfatte le domande in ordine decrescente di punteggio attribuito, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

A - tipologia commerciale (se l'impresa esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente[3])

Generi alimentari	punti	6
Distributori di carburanti	punti	4
Somministrazione di alimenti e/o bevande	punti	4
Generi non alimentari	punti	2

B - numero di abitanti residenti nella localita' sede dell'attivita'

da	0 a 499	abitanti	punti	15
da 500	a 999	abitanti	punti	10
da 1000	a 1999	abitanti	punti	7
da 2000	a 3000	abitanti	punti	3

C - volume di ricavi (se l'impresa commerciale esercita varie attività rientranti in più tipologie commerciali si applicherà il punteggio della tipologia commerciale dichiarata prevalente[3]; qualora il volume dei ricavi di detta tipologia superi i valori massimi sottoriportati, verrà assegnato il punteggio relativo al corrispondente valore massimo di ricavo)

TIPOLOGIA	Fasce A e B		Fascia C	
	VOLUME RICAVI	Punti	VOLUME RICAVI	Punti
Generi alimentari	Fino a 25,000,00	7	Fino a 25,000,00	7
	Fino a 40,000,00	6	Fino a 40,000,00	6
	Fino a 70,000,00	3	Fino a 90,000,00	3

[2] Il mese si computa per intero qualora l'avvio dell'attività sia avvenuta nei primi quindici giorni del mese.

[3] La prevalenza è determinata dal volume dei ricavi ottenuti

Somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande	Fino a 15,000,00	7	Fino a 15,000,00	7
	Fino a 25,000,00	6	Fino a 25,000,00	6
	Fino a 40,000,00	3	Fino a 50,000,00	3
Generi non alimentari[4]	Fino a 10,000,00	7	Fino a 10,000,00	7
	Fino a 15,000,00	6	Fino a 15,000,00	6
	Fino a 30,000,00	3	Fino a 35,000,00	3
	Fino a 40,000,00	2	Fino a 45,000,00	2
	Fino a 50,000,00	1	Fino a 50,000,00	1

A parità di punteggio complessivo viene data preferenza all'impresa commerciale con sede nella località col minor numero di abitanti residenti (dati ufficiali ISTAT del censimento 2001). In caso di ulteriore parità avrà prevalenza l'impresa commerciale con volume di ricavi inferiore.

Art. 7 risorse

La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalla Comunità Montana utilizzando risorse finanziarie pari a € 450.000,00.

Art. 8 monitoraggio e controlli

La Comunità Montana provvede per mezzo di controlli a campione, nel limite minimo del 5 %, alla verifica della veridicità dei dati dichiarati nelle domande e dispone, se necessario, la revoca del contributo applicando le disposizioni di cui alla legge regionale n. 7/2000.
I beneficiari dei contributi di cui all'art. 5, ad un anno dall'erogazione del contributo, sono tenuti a trasmettere una dichiarazione attestante che la propria attività commerciale è ancora attiva senza interruzione. È fatto salvo il caso di interruzioni dovute a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla propria volontà, che vanno comunicate ed adeguatamente documentate.

Art. 9 modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda di concessione del contributo, bollata in data antecedente a quella di presentazione ai sensi di legge, deve essere redatta utilizzando i modelli appositamente predisposti, disponibili presso gli uffici della Comunità Montana ed inoltre scaricabili dal sito internet www.comunitamontanacarnia.it.
La domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'incaricato alla ricezione presso la sede della Comunità Montana, oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La domanda, compilata in tutte le sue parti, deve pervenire al protocollo della Comunità entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R., pena l'esclusione dal beneficio.

Art. 10 trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, i dati personali richiesti verranno utilizzati ai fini dell'ammissione ai contributi in oggetto. Il loro conferimento è obbligatorio in tale ambito. I dati verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Sono previste forme di diffusione al pubblico della graduatoria finale, compresa la pubblicazione sul BUR. Il titolare del trattamento è la Comunità Montana della Carnia. L'interessato può far valere i diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. 196/2003.

Art. 11 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è il sig. Michele Colusso.

[4] Per la determinazione dei ricavi ai sensi dell'art. 18, comma 8 del D.P.R. 29-09-1973 n. 600 l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83; giornali 5; monopoli 10.

09_31_3_GAR_CONS SVIL ZIU BANDO RETE FOGNARIA ZIU_022

Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale - Udine

Estratto bando di gara potenziamento rete fognaria.

I.1) Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, via Grazzano 5; 33100 Udine; tel. 0432.506285; fax 0432.510392; e-mail: cristinamarchesi@ziu.it sito internet: www.ziu.it.
I.2) Disponibilità degli atti: tutti gli atti di gara, compreso il progetto definitivo dei lavori, sono in visione presso l'ufficio tecnico della stazione appaltante dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
I.3) Estrazione copia documentazione: su supporto informatico presso la Stazione appaltante.

II.1.1) Tipo di appalto di lavori: progettazione esecutiva ed esecuzione.
II.1.6) Oggetto dell'appalto: adeguamento e potenziamento rete fognaria.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Pavia di Udine - Zona Industriale Udinese.
II.2.1) Importo dell'appalto: 3.552.921,19.- (compresi compenso per la progettazione ed oneri per la sicurezza).
III.2.1) Requisiti minimi di partecipazione alla gara: attestazione SOA OG12 - classifica V.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 10/09/2009.
IV.3.7.2) Apertura offerte - data, ora e luogo: 29/09/2009, ore 09.00, Sede consorziale.
IV.5) Data di spedizione: bando 15/07/2009.

IL R.U.P.:
t.i. Maurizio Cleva

09_31_3_GAR_CONS SVIL ZIU BANDO SVINCOLO SUD ZIU_021

Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale - Udine

Estratto bando di gara svincolo sud comparto ZIU.

I.1) Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, via Grazzano 5; 33100 Udine; tel. 0432.506285; fax 0432.510392; e-mail: cristinamarchesi@ziu.it sito internet: www.ziu.it.
I.2) Disponibilità degli atti: tutti gli atti di gara, compreso il progetto dei lavori, sono in visione presso l'ufficio tecnico della stazione appaltante dal lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
I.3) Estrazione copia documentazione: su supporto informatico presso la Stazione appaltante.
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione.
II.1.6) Oggetto dell'appalto: realizzazione dello svincolo sud nel comparto ZIU.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Pavia di Udine - Zona Industriale Udinese.
II.2.1) Importo dell'appalto: 1.294.233,55.- (compresi oneri per la sicurezza).
III.2.1) Requisiti minimi di partecipazione alla gara: attestazione SOA OG3 - classifica IV.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 08/09/2009.
IV.3.7.2) Apertura offerte - data, ora e luogo: 15/09/2009, ore 9.00, Sede consorziale.
IV.5) Data di spedizione: bando 23/07/2009.

IL R.U.P.:
t.i. Maurizio Cleva

09_31_3_GAR_DIR MOB ENER APPALTO AGGIUDICATO SONORA

Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto - Trieste

Avviso di aggiudicazione di appalto di servizi.

Denominazione: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto
Servizio Logistica e trasporto merci - via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE Telefono 040 377 4720 fax 040 377 4732 e-mail : massimiliano.angelotti@regione.fvg.it; s.merci@regione.fvg.it
Sito internet: www.regione..fvg.it
Oggetto dell'appalto: servizio di consulenza ed assistenza tecnica al fine della redazione di uno studio per la comparazione delle priorità dei piani di investimento in tema di realizzazione di infrastrutture trasportistiche - Progetto di cooperazione transnazionale SoNorA (WP4). Programma Central Europe 2007-2013.
Durata dell'appalto: 28 (ventotto) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
Valore finale dell'appalto: Euro 9.833,34 (novemilaottocentotrentatre/34) IVA al 20% esclusa;
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Bando di gara pubblicato in BUR n. 19 del 13 maggio 2009 e sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Numero di offerte pervenute: 3 (tre).
Data di aggiudicazione: 20 luglio 2009.
Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Sistema - Servizi per l'Ingegneria dei Sistemi di Trasporto e della Mobilità, sede legale in Roma, Lungotevere Portuense n. 158.
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Data di spedizione del presente avviso: 22 luglio 2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Dario Danese

09_31_3_AVV_COM CERVIGNANO DEL FRIULI 77 PRGC_018

Comune di Cervignano del Friuli (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 77 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

RENDE NOTO

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26 giugno 2009 è stata adottata la Variante n. 77 al Piano Regolatore Generale Comunale.
CHE la stessa resterà depositato presso il Sevizio Urbanistica comunale, a libera visione di tutti i cittadini, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.
Cervignano del Friuli, 3 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. pian. Luca Marcatti

09_31_3_AVV_COM CLAUT 2 PAC TRE PINI_014

Comune di Claut (PN) - Servizio Tecnico
Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano attuativo comunale (ex PRPC) della zona turistico-ricreativa G4.2 in località Tre Pini.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 25, comma 1, della L.R. 23.02.2007, n. 5, degli artt. 7 e 8 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 20.03.2008 n. 086 e del Regolamento comunale per il funzionamento della Giunta Comunale in seduta pubblica, si rende noto che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 69 del 18.07.2009, immediatamente eseguibile, il Comune di Claut ha adottato la variante n. 2 al P.A.C. (ex P.R.P.C.) della zona turistico-ricreativa G4.2 in località Tre Pini.
Gli elaborati di variante saranno depositati presso la Segreteria Comunale, in tutti i loro elementi, per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 05.08.2009 al 04.09.2009, affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.
Claut, 22 luglio 2009

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
p.i. Sonia Martini

09_31_3_AVV_COM MAJANO INDENNITÀ ESPROPRIO_001

Comune di Majano (UD)
Lavori di sistemazione area Piano particolareggiato di Tiveriacco fg. 11, mapp. 1213. Ordine di deposito ulteriore indennità di

esproprio determinata in via definitiva spettante alla Latteria Sociale di Tiveriacco e Comerzo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA E DEI SERVIZI AUSILIARI E DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

(omissis)

ORDINA

di effettuare il deposito amministrativo presso il Servizio della Cassa Depositi e Prestiti Direzione Provinciale del Tesoro di Udine della somma sottospecificata:
DITTA: Latteria Sociale di Tiveriacco e Comerzo €. 1.713,09.=
quale differenza tra l'indennità provvisoria già depositata e l'indennità determinata dalla Commissione prevista dall'art. 41 del D.P.R. n. 327/2001, relativa all'immobile espropriato per la realizzazione dei lavori di sistemazione area Piano Particolareggiato di Tiveriacco Fg. 11 mapp. 1213;

(omissis)

Majano, 30 giugno 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA
E DEI SERVIZI AUSILIARE E DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI:
arch. Massimiliano Crapis

09_31_3_AVV_COM MOIMACCO 1 PRPC AGLI ULIVI_019

Comune di Moimacco (UD)

Avviso di approvazione variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di iniziativa privata denominato "Agli Ulivi".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA TECNICO MANUTENTIVA

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 4 comma 7 della L.R. 12/2008;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.06.2009 esecutiva, è stata approvata, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 21.10.2008 n. 12, la variante n. 1 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata denominato "Agli Ulivi".
Moimacco, 24. luglio 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA TECNICO MANUTENTIVA:
p.i. ed. Ermes Nadalutti

09_31_3_AVV_COM MONTEREALE VALCELLINA PAC FRADEIS_002

Comune di Montereale Valcellina (PN)

Avviso di deposito relativo all'approvazione del PAC (Piano attuativo comunale) di iniziativa privata "Lottizzazione Via Fradeis".

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 25 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 18.06.2009, esecutiva il 05.07.2009, è stato approvato il P.A.C. (Piano Attuativo Comunale) di iniziativa privata "Lottizzazione Via Fradeis".
Montereale Valcellina, 22 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Erasmo de Zorzi

09_31_3_AVV_COM MORTEGLIANO 12 PRGC_007

Comune di Mortegliano (UD)

Avviso di adozione variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

ai sensi e per gli effetti dell'art.63 della L.R. 5/2007 e succ.modifiche ed integrazioni

SI RENDE NOTO

che con Deliberazione n.22 del 21.04.2009, esecutiva, il Consiglio Comunale di Mortegliano ha adottato la variante n.12 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Gli elaborati della variante sono depositati presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.
Mortegliano, 23 luglio 2009

IL SINDACO:
Alberto Comand

09_31_3_AVV_COM SAGRADO 14 PRGC_016

Comune di Sagrado (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione delle modifiche da introdurre alle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC - variante n. 14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti della LR 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con Delibera Consiliare n. 27 del 25.06.2009 il Comune di Sagrado ha adottato la variante n. 14 al PRGC.
Ai sensi della LR 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 22.07.2009 al 01.09.2009 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, e potrà essere consultata tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.00 e lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.30.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 01.09.2009, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Sagrado, 27 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO:
geom. Sonia Boscarol

09_31_3_AVV_COM SAGRADO 15 PRGC_015

Comune di Sagrado (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 15 al PRGC - Modifiche all'art. 30 delle Norme tecniche di attuazione viabilità, fasce di rispetto stradale e ferroviarie.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la LR 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con Delibera Consiliare n. 26 del 25.06.2009, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Va-

riante n. 15 al Piano Regolatore Generale Comunale, rilevando che nel periodo di deposito degli atti non sono state presentate osservazioni od opposizioni alla variante proposta.
Sagrado, 27 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO:
geom. Sonia Boscarol

09_31_3_AVV_COM SAGRADO PRPC COLLI SAN MARTINO_017

Comune di Sagrado (GO)
Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo all'ambito agricolo denominato "Colli di San Martino".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la LR 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 16.06.2009, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata relativo all'ambito agricolo denominato "Colli di San Martino", rilevando che nel periodo di deposito degli atti non sono state presentate osservazioni od opposizioni allo strumento pianificatorio proposto.
Sagrado, 27 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO:
geom. Sonia Boscarol

09_31_3_AVV_COM SAN DORLIGO DELLA VALLE 23 PRGC_010

Comune di San Dorligo della Valle-Dolina (TS)
Avviso di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale per allocazione nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale degli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto (LR 29/2005).

IL RESPONSABILE DELLA P.O. AREA TECNICA URBANISTICA

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.03.2009, esecutiva nei termini di legge, il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina ha preso atto che non sono state presentate opposizioni ed osservazioni ed ha approvato la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale per allocazione nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale degli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto (L.R. 29/2005).
Dolina, 24 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELLA P.O.:
dott. ing. Massimo Veronese

09_31_3_AVV_COM SAN DORLIGO DELLA VALLE 24 PRGC_012

Comune di San Dorligo della Valle-Dolina (TS)
Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale per modifiche alle previsioni di piano finaliz-

zate al soddisfacimento del fabbisogno di servizi, di attrezzature collettive e di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. AREA TECNICA URBANISTICA

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.03.2009, esecutiva nei termini di legge, il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina ha preso atto delle modifiche in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate ed ha approvato la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale per modifiche alle previsioni di piano finalizzate al soddisfacimento del fabbisogno di servizi, di attrezzature collettive e di opere pubbliche e/o di interesse pubblico.

Dolina, 24 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELLA P.O.:
dott. ing. Massimo Veronese

09_31_3_AVV_COM SAN DORLIGO DELLA VALLE 25 PRGC_011

Comune di San Dorligo della Valle-Dolina (TS)
Avviso di approvazione della variante "non sostanziale" n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA URBANISTICA

Visto l'art. 17, comma 8, del D.P.G.R. n. 086/Pres. dd. 20/03/2008, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 63 della L.R. 5/2007,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.03.2009 il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina ha preso atto delle modifiche in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate ed ha approvato la variante "non sostanziale" n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Dolina, 24 luglio 2009

IL RESPONSABILE DELLA P.O.:
dott. ing. Massimo Veronese

09_31_3_AVV_COM SANTA MARIA LA LONGA 10 PRGC_013

Comune di Santa Maria la Longa (UD)
Avviso di approvazione ed entrata in vigore della variante n. 10 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la L.R. 23.02.2007 n. 5 e D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 34 del 24.06.2008, immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale, preso atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni, ha approvato la variante n. 10 al P.R.G.C..

La variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

Santa Maria la Longa, 23 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Cristiana Caccianotti

09_31_3_AVV_COM SGONICO 14 PRGC_008

Comune di Sgonico/Zgonik (TS)

Variante n. 14 (parziale) al PRG comunale - Procedura di cui all'art. 17 del DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres - Approvazione ed entrata in vigore.

IL SINDACO

Visto l'art. 17, commi 8 e 10, del D.P.Reg. 20.03.2008 n° 086/Pres.

RENDE NOTO

che con la deliberazione consiliare n° 34/C dd. 30.06.2009 è stata approvata, senza modifiche, la variante n° 14 (parziale) al P.R.G. comunale con la procedura prevista all'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008 n° 086/Pres, per la messa a norma delle barriere di sicurezza in corrispondenza dell'incrocio tra la S.P. n° 6 "di Comeno" e la S.P. n° 7 "di Gabrovizza", con l'apposizione per la stessa del vincolo preordinato all'esproprio, adottata con la deliberazione consiliare n°16/C dd. 21.04.2009.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.
Sgonico/Zgonik, 5 agosto 2009

IL SINDACO:
Mirko Sardoč

09_31_3_AVV_ENTE TP DEL 19

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia - Udine

Deliberazione del Consiglio direttivo 20 maggio 2009, n. 19/CD. (Estratto) - Criteri per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione ex articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Autorizzazione alla gestione di impianti per la pesca sportiva) e di concessione ex decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), e approvazione dei relativi modelli di domanda.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e le successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. concernente il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e le successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2002, n. 2163 con all'oggetto "Strutture regionali ed incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale dell'agricoltura. Direzione regionale dell'industria. Ente regionale tutela pesca" che assoggetta gli atti dell'Ente Tutela Pesca alla vigilanza ed al controllo della Direzione regionale dell'agricoltura individuata come Direzione regionale competente";
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 che detta norme in materia di procedimento amministrativo;
VISTO l'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, che detta norme relative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pesca, compresa quella a pagamento, nei laghetti, nella cave e negli specchi d'acqua, al cui interno non valgono le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
VISTO l'articolo 7, comma 82 della legge regionale 23 gennazio 2007, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007) che dispone che l'Ente tutela pesca cura gli adempimenti in materia di concessioni di acque pubbliche

a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148, nonche' le connesse funzioni di vigilanza e introito dei canoni demaniali;
RITENUTO di dover provvedere, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a definire i termini e le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 2006, n.17 ed altresì a definire i termini e le modalità di svolgimento del procedimento amministrativo per il rilascio di concessioni di acque a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148;
RITENUTO di prevedere, per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 17/2006, la documentazione minima necessaria in base alla quale l'ufficio istruttore possa avere contezza del legittimo possesso dei fondi su cui insiste il laghetto, la cava o lo specchio d'acqua per il quale viene prodotta la domanda di autorizzazione ed altresì avere esatta conoscenza dei mappali interessati, delle eventuali opere in progetto, con particolare riguardo a quelle volte ad impedire che il pesce immesso nel laghetto, nella cava o nello specchio d'acqua, possa disperdersi nel reticolo idrografico pubblico, nonché di ogni altro elemento tecnico e sostanziale necessario per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra;
RITENUTO che per il rilascio di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148, si debba fare riferimento alla documentazione già in esso prescritta, salvo quanto di seguito previsto;
RITENUTO, per quanto sopra, di adottare un fac simile per la domanda di autorizzazione ex articolo 17 della LR 17/2006 di cui all'allegato sub A al presente provvedimento ed altresì un fac simile per la domanda di concessione ex D.M. 14/1/1949 di cui all'allegato sub B al presente provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto all'esame di cui all'art. 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
DATO ATTO che il presente provvedimento è, altresì, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7;

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:
1. di approvare i fac simili di domanda per la richiesta di autorizzazione alla gestione di impianto per la pesca sportiva ex articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, e contenuti nell'Allegato sub "A" nonché per il rilascio di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148 e contenuti nell'Allegato sub "B" al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il seguente elenco degli atti documentali necessari all'istruttoria delle pratiche di autorizzazione alla gestione di impianti per la pesca sportiva ex articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17:
a) titolo attestante la legittima disponibilità del laghetto, della cava o dello specchio d'acqua per il quale è prodotta la domanda di autorizzazione e delle eventuali annesse strutture;
b) planimetria, in congrua scala e con individuazione delle particelle catastali, dello stato di fatto delle opere/strutture esistenti sulla superficie interessata alla gestione del laghetto, della cava o dello specchio d'acqua;
c) planimetria, in congrua scala e con individuazione delle particelle catastali, dello stato di progetto delle opere/strutture da realizzarsi sulla suddetta superficie;
d) relazione esplicativa sullo stato di fatto e di progetto, con particolare riferimento alla modalità del rifornimento idrico ed agli accorgimenti tecnici da mettersi in atto al fine di impedire la migrazione dei pesci nelle acque esterne al laghetto;
3. Il termine entro il quale il procedimento di cui al punto 2) deve essere concluso è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda al protocollo dell'Ente, salva la possibilità, per l'Ente, di prevedere sospensioni per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
4. di prendere atto che la documentazione tecnica necessaria all'istruttoria delle domande di concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148 nel caso in cui la relativa acqua non provenga da derivazione da corsi d'acqua pubblici, è quella già contenuta nel Decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura);
5. Il termine entro il quale il procedimento di cui al punto 4) deve essere concluso è fissato in 90 giorni

dalla data di ricevimento della domanda al protocollo dell'Ente, salva la possibilità, per l'Ente, di prevedere sospensioni per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;.

IL PRESIDENTE:
Loris Saldan
IL DIRETTORE:
dott. Emilio Gottardo

Allegati sub A e sub B - omissis

09_31_3_CNC_AG TUR FVG GRADUATORIA V LIVELLO_024

Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG - Passariano di Codroipo (UD)

Selezione pubblica per l'assunzione di una unità di personale di quinto livello del Ccnl turismo per le esigenze di supporto logistico alle attività di TurismoFVG codice n. 102: approvazione graduatoria e nomina vincitore.

L'anno duemilanove, il giorno 27 del mese di luglio, nella sede dell'Agenzia, il Direttore Generale ha adottato il seguente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale, tra l'altro, è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, Ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 142 di data 29 gennaio 2009 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 447 di data 5 marzo 2009;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 0232/Pres. di data 5 settembre 2008, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1748 del 4 settembre 2008, il dott. Andrea Di Giovanni è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 424 di data 25 marzo 2009, con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad avviare la selezione pubblica e ad approvare l'Avviso pubblico per l'assunzione di una unità di personale di quinto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto logistico alle attività di TurismoFVG;
VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quinto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto logistico alle attività di TurismoFVG - codice 102 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 di data 3 giugno 2009;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1037 di data 7 luglio 2009, con il quale si è provveduto a disporre le esclusioni dalla procedura di selezione pubblica;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1038 di data 7 luglio 2009, con il quale è stata nominata la Commissione per l'effettuazione della selezione pubblica per la citata assunzione;
VISTI i verbali n. 1 di data 13 luglio 2009, n. 2 di data 24 luglio 2009 e n. 3 di data 25 luglio 2009 della predetta Commissione ed accertata la regolarità del relativo procedimento;
VISTA la graduatoria provvisoria trasmessa dalla Commissione e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica, allegata sub "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
RITENUTO di proclamare il candidato SICCO Luca vincitore della selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quinto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto logistico alle attività di TurismoFVG - codice 102;
RITENUTO di disporre con successivo provvedimento del Direttore Generale l'assunzione del predetto vincitore con contratto individuale di lavoro, con applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel quinto livello, previo accertamento dei requisiti richiesti;

DECRETA

1) è approvata la graduatoria definitiva degli idonei della selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quinto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto logistico alle attività di TurismoFVG - codice 102, come specificato nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) il candidato SICCO Luca è proclamato vincitore della selezione pubblica per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quinto livello del CCNL Turismo per le esigenze di supporto logistico alle attività di TurismoFVG - codice 102;

3) con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà disposta l'assunzione del predetto vincitore con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel quinto livello, previo accertamento dei requisiti richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Andrea Di Giovanni

Allegato A

Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità di personale di quinto livello del CCNL turismo per le esigenze di supporto logistico alle attività di TurismoFVG - Codice 102

GRADUATORIA DEGLI IDONEI

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO SELEZIONE
1	SICCO Luca	31,45
2	PALUZZANO Bruno	30,45
3	MONGIAT Nevio	29,50
4	GERMANO Ermanno	28,40
5	IACUZZO Giuliano	27,50
6	PAULITTI Michele	27,45
7	TUNIZ Ivano	26,95
8	AVAGLIANO Carmine	25,40
9	MARTINELLO Luigi	25,05
10	CUCOVAZ Marco	25,00
11	SILVESTRI Luca	24,70
12	FREZZANI Fabio	24,50
13	NAZZI Sergio	24,05
14	CORRADO Michele	24,00
15	ROMANELLO Davide	23,45
16	DEIANA Federico	23,40
17	GANZIT Daniele	23,30

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Andrea Di Giovanni

09_31_3_CNC_AZ OSP SM ANGELI CONCORSO ORTOTTISTA_003

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di CPS - ortottista - assistente di oftalmologia - categoria D.

In attuazione alla determinazione n. 220 del 30.06.2009, si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista - assistente di oftalmologia - categoria D
Profilo professionale: collaboratore professionale sanitario: personale della riabilitazione.

Il concorso è disciplinato dal DPR 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni e integrazioni, dal D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dal D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal DPR n. 487 del 09.05.1994.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal DPR 27 marzo 2001, n. 220.
Questa amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, 1° comma del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 127 del 15.05.1997 e successive modifiche ed integrazioni, al DPR 445/200 e al DPR 220/2001.
Si applica altresì in materia di trattamento dei dati personali, il D. Lgs. n. 196/2003.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 32 e 37 del DPR 27 marzo 2001, n. 220);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- diploma universitario di ortottista - assistente di oftalmologia conseguito ai sensi dell'art. 06, comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;

PROVE D'ESAME

- *Prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie:
- ortottica;
- diagnostica strumentale: angiografia a fluorescenza e con indocianina (FAG e ICG), tavola di Hess, elettrofisiologia, tomografia a coerenza ottica (OCT) del segmento anteriore - della retina e del disco ottico, analizzatori con Scleimpflug camera del segmento anteriore, topografia corneale, biomicroscopia endoteliale, pachimetria, biometria oculare a contatto e non a contatto, campimetria, test di sensibilità al colore e al contrasto per normovedenti e ipovedenti;
- ipovisione
- *Prova pratica*: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alle materie della prova scritta;
- *Prova orale*: vertente sulle materie inerenti il profilo a concorso, oggetto della prova scritta. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica, ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica, almeno a livello iniziale, della lingua inglese;

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneita fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneita fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti del S.S.N. è dispensato dalla visita medica;
c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'Albo professionale ove richiesto per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o coloro che siano stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
e) Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresi di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 07.02.1994, n. 174);
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).
i) il consenso al trattamento dei dati personali.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso a meno che lo stesso non risulta esplicito da un documento probatorio allegato.
La domanda dovrà essere datata e firmata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto DPR.
4. Documentazione da allegare alla domanda
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.= in nessun caso rimborsabile, da versarsi su vaglia postale o su bollettino di C/C postale n. 12679593 intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Friulcassa S.p.A. - Cassa di Risparmio Regionale, via Mazzini, 12 - Pordenone, specificando la causale. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, leggibile in tutte le sue parti, valido.
- certificato attestante l'iscrizione all'albo professionale, se richiesto quale requisito specifico, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione, il candidato pub avvalersi di quanto previsto dalla DPR 445/2000.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato. In tale curriculum vanno indicate le attivita professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonche gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici. In tale categoria vanno altresi indicate, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con riferimento alla durata ed alla previsione di esame finale. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
II curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unita Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del

punteggio. Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attivita libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 D.P.R. 27.03.2001, n. 220) tale caratteristica (convenzionamento o accreditamento) deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'art. 22 del D.P.R. 220/2001. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della L. 24.12.1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20, comma 2 del DPR 27.03.2001, n. 220.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4.1. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalita di presentazione.

Ai sensi del DPR 445/ 2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore possono essere rese:
a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, spedita o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.
b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;
c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;
La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidita dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:
a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta per i servizi prestati presso indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del S.S.N., la posizione in ordine al disposto di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici.
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo 6 stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonche la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.
Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Via Montereale, 24 - 33170 - PORDENONE
ovvero
- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli") direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purche spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'Azienda Ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prova.
L'avviso di convocazione per la prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla. In relazione al numero di candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal DPR 220/2001 agli artt. 8, 20, 21 e 22. La Commissione dispone, complessivamente, di cento punti cosi ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono cosi suddivisi:
a. 30 punti per la prova scritta;
b. 20 punti per la prova pratica;
c. 20 punti per la prova orale;

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli delle sottoindicate categorie, viene così stabilita:
a) titoli di carriera: 15 punti;
b) titoli accademici e di studio: 5 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazio-

ne di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di titoli preferenziali, ai sensi della L. 191/1998, sara preferito il candidato più giovane d'eta.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarita degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore. La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di presa di servizio;
c) profilo professionale e relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova,
e) sede di prima destinazione dell'attivita lavorativa;

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunita per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, ad esclusivi fini istituzionali.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 09.30 alle ore 11.30 di tutti i giorni feriali - sabato escluso - alla S.C. Politiche del Personale dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone - n. tel. 0434/399727. Sito internet: www.aopn.sanita.fvg.it
L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dr. Antonio Poggiana

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(**da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore**)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli"
Via Montereale, 24
33170 P O R D E N O N E

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………..

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per la copertura di 1 posto di ……………………………… presso codesta Azienda - scadenza il ……………………………

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace

dichiara:

1) di essere nat.… a ……………………………………………………………………………..il ……………………………………;
2) di essere residente a ………………………………… (Prov. …….), Via ……………………………n. ……..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ……………………………………………………………………)(a);
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………… (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ……………………………………………………);
5) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: (b));
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
- Laurea in ……………………………………………………………………………… conseguita il ……………………………
  presso ……………………………………………………………;
7) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ………………………………;
8) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……..(d);
9) di aver diritto alla riserva di posti,ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………………(allegare documentazione probatoria);
10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
12) che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi agli originali ai sensi gli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000;
13) che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
    - sig:………………………………………………………………………………………………………
    via/piazza………………………………………………… n…………………. tel.:……………………….
    cap. n. ………………………………………….. città ………………………………………………………
    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ………………………………

Firma……………………………………………….

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del D. Lgs. 257/91 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;
(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a ____

Nato/a a ____________________________ (prov.________) il ____________

residente a ____ (prov._____),

via ____ n. ___________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di false dichiarazioni, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445

d i c h i a r a

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

......

Allega copia del documento di identità

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

...

(firma per esteso e leggibile)

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:
a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
- di essere iscritto all'Albo ……………………………..…… della Provincia di ……….…. al n. ………….;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio……….... conseguito il ………. presso………………..

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso;

09_31_3_CNC_AZ OSP SM MISERICORDIA GRADUATORIA EMATOLOGIA_020

Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di dirigente medico di ematologia.

Con Decreto del Direttore Generale 09.07.2009 n. 712-33001, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
- n. 3 posti di dirigente medico di ematologia:

N. posiz. in graduat.	Cognome e Nome	Luogo e data di Nascita	TOTALE (su punti 100)
1^	BATTISTA dott.ssa Marta Lisa	nata a Vicenza il 15/02/1977	con punti 89,400 su punti 100
2^	SIMEONE dott.ssa Erica	nata a Gorizia il 18/09/1976	con punti 88,100 su punti 100
3^	BUTTIGNOL dott.ssa Silvia	nata a Pordenone il 03/08/1976	con punti 87,100 su punti 100
4°	CASTAGNETTI dott. Fausto	nato a Palermo il 25/12/1978	con punti 85,800 su punti 100
5^	CIANCIA dott.ssa Rosanna	nata a Salerno l' 11/09/1974	con punti 79,050 su punti 100

e sono state dichiarate vincitrici le sigg.:
- BATTISTA dott.ssa Marta Lisa
- SIMEONE dott.ssa Erica
- BUTTIGNOL dott.ssa Silvia

IL DIRETTORE
S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE:
dott.ssa Maria Sandra Telesca

09_31_3_CNC_AZ SS1 GRADUATORIA ASS AMM_005

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1" Triestina" - Trieste

Pubblicazione graduatoria concorso pubblico - Assistente amministrativo (cat. "C").

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 220/01, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con delibera del Direttore Generale n. 539 dd. 29.06.2009, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente amministrativo (cat. "C").

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SCRITTO	PRATICA	CARR	TITOLI STUDIO	PUBBLICAZIONI	CURR	LINGUA	PC	ORALE	TOTALE
1	FLORAMO	ELENA	03/03/1978	29,000	19,500	0,000	1,000	0,000	0,300	0,400	0,400	17,500	68,100
2	MINNITI	MANUELA	16/04/1972	23,000	19,000	0,000	0,000	0,000	6,330	0,400	0,400	18,000	67,130
3	DE CANDIDO	GELINDO	14/12/1973	27,000	18,000	1,100	0,000	0,000	2,000	0,300	0,400	18,000	66,800
4	BLANZAN	PAOLA	04/01/1973	25,000	16,500	3,240	1,000	0,000	1,450	0,400	0,400	18,500	66,490
5	SIMONE	DAMIR	22/12/1976	24,000	19,500	0,000	0,000	0,000	3,100	0,500	0,500	18,500	66,100
6	ELLERO	ERIC	06/10/1971	26,000	16,500	4,640	1,000	0,000	1,500	0,400	0,400	15,500	65,940
7	VISENTIN	ROSANNA	01/07/1956	21,000	17,500	6,100	0,000	0,000	2,550	0,300	0,400	17,000	64,850
8	PANDULLO	MARTINA	22/12/1982	23,000	20,000	0,000	0,700	0,000	1,250	0,400	0,400	19,000	64,750
9	DALLA COSTA	MARTA	01/02/1983	27,000	16,500	0,000	0,700	0,000	0,600	0,500	0,400	19,000	64,700
10	SIRCA	ANTONELLA	05/07/1979	25,000	19,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,400	0,400	19,000	64,050
11	BROGNA	GIUSEPPINA	03/10/1958	24,000	16,500	2,400	0,500	0,000	2,500	0,300	0,400	17,000	63,600
12	PONTON	CHIARA	14/03/1977	24,000	17,500	1,320	0,500	0,000	0,450	0,400	0,400	19,000	63,570
13	MONZO	LUCA	23/09/1971	25,000	19,000	0,367	0,500	0,000	0,000	0,300	0,400	18,000	63,567
14	QUINZ	EMMANUELA	12/04/1978	26,000	19,500	0,200	0,700	0,000	0,350	0,400	0,400	16,000	63,550
15	D'ANNA	SIMONA	15/03/1978	21,000	20,000	0,000	1,000	0,000	1,300	0,400	0,500	19,000	63,200
16	NASSIMBENI	LOREDANA	17/08/1973	22,000	17,000	0,000	1,000	0,000	2,600	0,400	0,500	19,000	62,500
17	MADOTTO	VALENTINA	27/08/1982	21,000	20,000	0,000	1,000	0,000	0,200	0,400	0,500	19,000	62,100
18	CICOVIN	LUCIA	25/05/1962	25,000	17,000	0,100	0,000	0,000	2,500	0,300	0,400	16,000	61,300
19	PAISSAN	GIUSEPPINA	26/06/1963	25,000	17,000	0,600	0,500	0,000	0,125	0,300	0,400	17,000	60,925
20	ZEBOCHIN	PAOLO	27/10/1966	24,000	14,000	2,000	0,500	0,000	1,850	0,400	0,400	17,500	60,650
21	L' ABBATE	GIULIANO	28/07/1972	21,000	17,500	0,167	0,000	0,000	0,867	0,400	0,500	18,000	58,434
22	FRATTE	ALESSIA	09/06/1983	24,000	14,000	0,000	1,000	0,000	0,600	0,400	0,400	18,000	58,400
23	PULLANO	RITA	14/03/1971	21,000	16,500	0,470	1,000	0,000	3,700	0,400	0,400	14,000	57,470
24	BELLANTI	BARBARA	14/02/1966	26,000	14,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,400	0,300	14,000	57,200
25	FELICELLI	CHIARA	10/07/1982	21,000	15,000	0,290	1,000	0,000	0,000	0,400	0,400	19,000	57,090

26	COCIANI	FEDERICA	22/12/1975	23,000	17,500	0,000	0,000	0,000	0,750	0,400	0,400	15,000	57,050
27	CODUTTI	LAURA	25/04/1971	21,000	14,500	0,000	0,500	0,000	0,100	0,500	0,500	19,000	56,100
28	SIENA	RITA	19/04/1960	21,000	16,000	0,000	0,000	0,000	0,150	0,400	0,300	18,000	55,850
29	GREBLO	GIULIO	31/05/1978	21,000	16,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,500	16,500	55,400
30	BELTRAMINI	NICOLETTA	23/01/1983	21,000	16,000	0,000	1,000	0,000	0,250	0,400	0,500	16,000	55,150
31	VALENTINI	FRANCESCA	26/12/1972	21,000	16,000	0,000	0,650	0,000	2,500	0,500	0,400	14,000	55,050
32	MUHA	PAOLA	09/01/1981	21,000	14,000	0,000	0,000	0,000	3,800	0,400	0,400	15,000	54,600
33	TADDEI	CHRISTIAN	12/11/1972	22,000	15,500	0,200	0,000	0,000	0,000	0,300	0,400	16,000	54,400
34	MARCOTTI	STEFANIA	29/05/1966	21,000	14,000	0,000	0,700	0,000	0,400	0,300	0,400	16,500	53,300
35	MAGARELLI	NICOLETTA	13/10/1965	21,000	14,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,400	0,400	14,000	52,300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
dott.ssa Fabiana Bearzi

09_31_3_CNC_AZ SS1 GRADUATORIA INFERMIERI_004

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico - Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche.

“In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/97, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determinazione del Direttore Amministrativo n. 127 dd. 09.07.2009, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto della qualifica unica di Dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, per l’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica:

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:
dott.ssa Fabiana Bearzi

09_31_3_CNC_AZ SS2 SORTEGGIO CARDIOLOGIA_006

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici - cardiologo.

A norma dell’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell’A. S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all’ora indicata:
8 SETTEMBRE 2009 - ore 8.30
2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di Cardiologia

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Antonio Zecchiero

09_31_3_CNC_AZ SS2 SORTEGGIO PSICOLOGO SERT_006

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici - psicologo.

A norma dell’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell’A. S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all’ora indicata:
8 settembre 2009 - ore 9.00
1 posti di dirigente psicologo (ex 1° livello) di psicoterapia per il Dipartimento delle dipendenze.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Antonio Zecchiero

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) — € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) — € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del BUR entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word

nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti   riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti   riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE   riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**"   **CAP/E 710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)**
CAP/E 710 "NUOVO ABB.TO BUR"
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** "   **CAP/E 1710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)**
CAP/E 1710 "NUOVO ABB.TO BUR"
- per spese pubbl. avvisi, ecc.   **CAP/E 708 - INSERZ. BUR - INVIO PROT. N° *******
- per acquisto fascicoli B.U.R.   **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste